

SOMMARIO

INHALTSVERZEICHNIS

ANNO 2009

JAHR 2009

PARTE PRIMA

ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENITINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENTINO - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
24 marzo 2009, n. 168

**Costituzione dell'Organo regionale di ri-
esame dei bilanci e rendiconti** pag. 6

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
vom 24. März 2009, Nr. 168

**Zusammensetzung des Regionalorgans zur
neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoran-
schläge und Rechnungsabschlüsse**..... Seite 6

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2009, n. 10

**Regolamento di cui all'articolo 10 della
legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Di-
rettive per l'edilizia scolastica»** pag. 7

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 23. Februar 2009, Nr. 10

**Durchführungsverordnung zum Artikel 10
des Landesgesetzes vom 21. Juli 1977, Nr.
21: «Schulbaurichtlinien»** Seite 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2009, n. 57/1.1.

**«Associazione altoatesina per la crema-
zione - SOCREM» con sede in Bolzano,
viale Trieste n. 82 - approvazione ex art. 2
del DPR n. 361/2000** pag. 68

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 20. März 2009, Nr. 57/1.1.

**Verein «Associazione altoatesina per la
cremazione - SOCREM» mit Sitz in Bozen,
Trieststraße Nr. 82 - Genehmigung im Sin-
ne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000** Seite 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2009, n. 58/1.1.

**Associazione «Verein der Vereine Latsch»
con sede in Laces, via Hans Sager n. 3 -
riconoscimento della personalità giuridica
privata ed iscrizione al registro provinciale
delle persone giuridiche di diritto privato ...** pag. 68

DEKRET DES LANDESHAUPTMANN
vom 20. März 2009, Nr. 58/1.1.

**«Verein der Vereine Latsch» mit Sitz in
Latsch, Hans-Sager-Straße Nr. 3 - Aner-
kennung als juristische Person des Privat-
rechtes und Eintragung in das Landesre-
gister der juristischen Personen des Pri-
vatrechtes** Seite 68

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
12 marzo 2009, n. 29/2009/35.3

**Manifestazioni fieristiche di rilevanza in-
ternazionale o nazionale anno 2010: rico-
noscimento, qualifica e calendario** pag. 69

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 12. März 2009, Nr. 29/2009/35.3

**Internationale oder gesamtstaatliche Mes-
severanstaltungen im Jahr 2010: Anerken-
nung, Einstufungen und Kalender** Seite 69

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
23 marzo 2009, n. 44/11.5

**Delega di funzioni amministrative di pro-
pria competenza al direttore dell'Ufficio
appalti**..... pag. 70

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 23. März 2009, Nr. 44/11.5

**Übertragung von Verwaltungsbefugnissen
eigener Zuständigkeit an den Direktor des
Amtes für Bauaufträge** Seite 70

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI**
**BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN**
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AUTONOME PROVINZ TRIENT

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 marzo 2009, n. 519

Approvazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni relative a PMA - Procreazione Medicalmente Assistita..... pag. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 557

Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione della Provincia Autonoma di Trento - approvazione del bando 2/2009 per il finanziamento di: «Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile promossi da parte degli enti di gestione dei parchi naturali della Provincia Autonoma di Trento».. pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 558

Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione della Provincia Autonoma di Trento - approvazione del bando 1/2009 per il finanziamento di: «Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile nell'ambito degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento» pag. 96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 590

Trasformazione in Euro ed aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura»..... pag.104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 601

DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie - strutture termali - approvazione dei requisiti di qualità generali e specifici e dei criteri di verifica del loro possesso per l'accreditamento istituzionale - approvazione dei requisiti per livelli tariffari differenziati per le strutture accreditate..... pag.105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 612

Approvazione del Testo unico dei criteri urgenti per la concessione di agevolazioni per gli interventi anticongiunturali in conto capitale per l'anno 2009 - Settore Opere RSA..... pag.141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
27 marzo 2009, n. 654

LP 4 marzo 2008, n. 1 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fierozzo: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione pag.152

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
16 marzo 2009, n. 193

Autorizzazione alla sdemanializzazione della neo formata p.f. 2613/5 CC Sant'Orsola pag.154

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
16 marzo 2009, n. 194

Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp.ff. 358/10, 369/6 e 369/8 CC Roncegno .. pag.154

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 gennaio 2009, n. 184

Parco Naturale Puez-Odle: richiesta di modifica dell'articolo 7 del decreto di vincolo paesaggistico..... pag.155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 febbraio 2009, n. 517

Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 18 dicembre 2006, n. 4864 - approvazione dei nuovi criteri di applicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»..... pag.157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 febbraio 2009, n. 530

Comune di Varna: Autostrada del Brennero SpA - rifacimento del cavalcavia per le rampe di raccordo del casello autostradale di Bressanone - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva..... pag.167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 691

Celiachia - individuazione dei centri autorizzati al rilascio della diagnosi, nonché conversione del relativo codice per l'esenzione ticket..... pag.168

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Jänner 2009, Nr. 184

Naturpark Puez-Geisler: Ansuchen um Abänderung des Artikels 7 des Unterschutzstellungsdekretes Seite 155

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Februar 2009, Nr. 517

Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 18. Dezember 2006, Nr. 4864 - Genehmigung der neuen Anwendungskriterien zum Artikel 6, Absätze 3 und 6, des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 «Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs»..... Seite 157

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Februar 2009, Nr. 530

Gemeinde Vahrn: Brennerautobahn AG - Neuerrichtung der Überführung für die Fahrbahnen der Zufahrten zur Autobahnstation Brixen - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - endgültige Genehmigung..... Seite 167

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 691

Zöliakie - Festlegung der Zentren für die Erstellung der Diagnose, sowie Umwandlung des entsprechenden Kodex für die Ticketbefreiung..... Seite 168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 695

Rideterminazione dell'ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza 1° gennaio 2009 pag.170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 699

Criteri e modalità di gestione dell'assegno al nucleo familiare - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 4159 del 3 dicembre 2007 pag.171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 marzo 2009, n. 782

Aggiornamento degli importi degli indennizzi per limitazioni all'utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell'acqua potabile - sostituzione della propria deliberazione del 23.4.2007, n. 1370 pag.174

DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 25 febbraio 2009, n. 09/09

Comune Merano: modifica del piano paesaggistico pag.183

COMUNE DI FALZES

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
12 marzo 2009, n. 3

Modifica dello Statuto del Comune di Falzes pag.185

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 695

Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2009 der Höhe der Ergänzungszulagen für Zivilblinde Seite 170

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 699

Kriterien und Modalitäten zur Verwaltung des Familiengeldes - Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 3. Dezember 2007, Nr. 4159 Seite 171

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. März 2009, Nr. 782

Anpassung der Beträge der Entschädigung für Einschränkungen der land- oder forstwirtschaftschutzgebieten - Ersetzung des eigenen Beschlusses vom 23.4.2007 Nr. 1370 Seite 174

BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION
vom 25. Februar 2009, Nr. 09/09

Gemeinde Meran: Änderung des Landschaftsplanes Seite 183

GEMEINDE PFALZEN

GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 12. März 2009, Nr. 3

Abänderung der Satzung der Gemeinde Pfalzen Seite 185

SUPPLEMENTO N. 1

ANNO 2009

BEIBLATT NR. 1

JAHR 2009

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE
3 aprile 2009, n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

SUPPLEMENTO N. 2

BEIBLATT NR. 2

ANNO 2009

JAHR 2009

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

25 marzo 2009, n. 9

Approvazione del «Manuale delle procedure della domanda unica di pagamento - Campagna 2009 - Versione 1.0» ai sensi del decreto del Presidente della Provincia di data 2 luglio 2007, n. 16-96/Leg., art. 4, comma 2, lettera h)

ANNO 2009

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

JAHR 2009

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
24 marzo 2009, n. 168

Costituzione dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470, contenente norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzione dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti;

Preso atto delle designazioni operate dal Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 2009 dei signori

dott. Gilberto Borzaga
e
rag. Joachim Buratti

quali membri dell'Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti;

Visto il verbale di data 23 marzo 2009 con il quale i signori dott. Gilberto Borzaga e rag. Joachim Buratti designano il terzo membro, con funzioni di Presidente, nella persona del dott. Maurizio Postal;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 470, ai sensi del quale assiste ai lavori del Collegio, in qualità di segretario e di consulente tecnico il capo della ragioneria generale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 7/L "Modifica del regolamento con-

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS
vom 24. März 2009, Nr. 168

Zusammensetzung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse

DER PRÄSIDENT DES REGIONALRATS

Nach Einsicht in den Artikel 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, mit dem der Einheitstext der Verfassungsgesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol genehmigt worden ist;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 470 betreffend die Durchführungsbestimmungen zum Statut für die Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Errichtung des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse;

Zur Kenntnis genommen, dass der Regionalrat in der Sitzung vom 10. März 2009 die Herren

Dr. Gilberto Borzaga
und
Rag. Joachim Buratti

zu Mitgliedern des Regionalorgans zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse ernannt hat;

Nach Einsicht in das Protokoll vom 23. März 2009, mit dem die Herren Dr. Gilberto Borzaga und Rag. Joachim Buratti Herrn Dr. Maurizio Postal als drittes Mitglied in der Funktion eines Vorsitzenden ernennen;

Nach Einsicht in den Artikel 2 Absatz 2 des genannten Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. März 1975, Nr. 470, dem gemäß als Schriftführer und technischer Berater der leitende Beamte des Rechnungsamtes der Region teilnimmt;

Nach Einsicht in das Dekret des Präsidenten der Region vom 13. Juni 2006, Nr. 7/L „Änderung der mit

cernente la 'Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni' emanato con DPRReg. 27 ottobre 2005, n. 12/L",

decreta

Per la XIV Legislatura è costituito l'Organo regionale di riesame dei bilanci e rendiconti così composto:

- dott. Maurizio Postal - Presidente
- dott. Gilberto Borzaga - Membro
- rag. Joachim Buratti - Membro.

Le funzioni di segretaria sono svolte dall'avv. Edith Engl, Segretario della Giunta regionale.

Trento, 24 marzo 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
M. DEPAOLI

DPRReg. vom 27. Oktober 2005, Nr. 12/L erlassenen Verordnung betreffend die „Festsetzung der Befugnisse der Organisationseinheiten der Region und der entsprechenden Gliederungen“,

verfügt

Das Regionalorgan zur neuerlichen Prüfung der Haushaltsvoranschläge und Rechnungsabschlüsse wird für die XIV. Gesetzgebungsperiode in folgender Zusammensetzung eingesetzt:

- Dr. Maurizio Postal - Vorsitzender
- Dr. Gilberto Borzaga - Mitglied
- Rag. Joachim Buratti - Mitglied.

Die Aufgaben einer Schriftführerin werden von Frau RA Edith Engl, Sekretär des Regionalausschusses, ausgeübt.

Trient, 24. März 2009

DER PRÄSIDENT DES REGIONALRATES
M. DEPAOLI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 febbraio 2009, n. 10
(Registrato alla Corte dei Conti il 23.3.2009, registro 1, foglio 6)

Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 276 del 2.2.2009

emana

il seguente regolamento:

Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: "Direttive per l'edilizia scolastica"

Articolo 1
Ambito di applicazione del regolamento

1. Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di scuole dell'infanzia, scuole elemen-

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNNS
vom 23. Februar 2009, Nr. 10
(Registriert beim Rechnungshof am 23.3.2009, Register 1, Blatt 6)

Durchführungsverordnung zum Artikel 10 des Landesgesetzes vom 21. Juli 1977, Nr. 21: «Schulbaurichtlinien»

DER LANDESHAUPTMANN

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 276 vom 2.2.2009 zur Kenntnis genommen und

erlässt

folgende Verordnung:

Durchführungsverordnung zum Artikel 10 des Landesgesetzes vom 21. Juli 1977, Nr. 21: "Schulbaurichtlinien"

Artikel 1
Anwendungsbereich der Verordnung

1. Für die Planung von Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Kindergärten und von Grund-

tari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell'infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere di edilizia scolastica di cui all'Allegato A ed alle relative tabelle.

2. Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7/“Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche”, e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 febbraio 2009

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

CAPO I
Norme generali

1. Ambito di applicazione

- (1) La Provincia Autonoma di Bolzano emana con il presente regolamento le direttive per le opere di edilizia scolastica. Queste direttive valgono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici scolastici definiti al comma 3.
- (2) Le presenti direttive per l'edilizia scolastica sono uno strumento a disposizione di programmatori, progettisti, committenti ed utenti della costruzione. Le direttive forniscono il presupposto per progettare e realizzare un edificio funzionale, urbanisticamente e architettonicamente riuscito, sia per le esigenze scolastiche, sia per quelle extrascolastiche.
- (3) Il presente regolamento contiene le direttive per la costruzione di scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici di competenza della Provincia e dei Comuni. Le caratteristiche e le unità di misura previste in questo regolamento per le scuole medie superiori valgono anche per le scuole professionali.
- (4) Le presenti direttive trovano applicazione anche per la costruzione di scuole dell'infanzia private e per le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico.

Mittel- und Oberschulen, einschließlich der Kunst- und der Berufsschulen, im Zuständigkeitsbereich des Landes und der Gemeinden und von privaten Kindergärten und Schulen, welche den öffentlichen Schulen gleichgestellt sind oder von der öffentlichen Hand gefördert werden, gelten die Richtlinien für den Schulhausbau laut Anhang A und dazugehörigen Tabellen.

2. Die Rechtsvorschriften des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7/„Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse“, in geltender Fassung, gelten sowohl für die Außen- als auch für die Innengestaltung.

Dieses Dekret wird dem Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, 23. Februar 2009

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

KAPITEL I
Allgemeines

1. Anwendungsbereich

- (1) Die Autonome Provinz Bozen erlässt mit dieser Verordnung Richtlinien für den Schulhausbau. Diese gelten für Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Schulgebäuden laut Absatz 3.
- (2) Mit diesen Schulbaurichtlinien soll den Planern und Planerinnen, den Projektanten und Projektantinnen, den Bauherren und den Nutzern und Nutzerinnen ein brauchbares Instrument in die Hand gegeben werden. Sie bilden die Grundlage für die Planung und Verwirklichung eines funktionellen, urbanistisch und architektonisch gelungenen Bauwerkes, das sowohl schulischen als auch außerschulischen Bedürfnissen gerecht wird.
- (3) Diese Verordnung beinhaltet die Richtlinien für den Bau von Kindergärten und von Grund-, Mittel- und Oberschulen, einschließlich der Kunstschulen, im Zuständigkeitsbereich des Landes und der Gemeinden. Die in dieser Verordnung für die Oberschulen vorgegebenen Merkmale und Maßeinheiten gelten auch für die Berufsschulen.
- (4) Die Richtlinien gelten auch für den Bau von privaten Kindergärten und Schulen, welche den öffentlichen Schulen gleichgestellt sind oder von der öffentlichen Hand gefördert werden.

- (5) Le direttive riguardano l'edificio scolastico, le palestre, le piscine e le aree esterne necessarie al funzionamento della scuola, come gli spazi per il gioco e per le attività sportive.
- (6) Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di edilizia scolastica restano ferme le norme vigenti in materia. La Giunta provinciale ammette a finanziamento solo quelle opere che corrispondono alle direttive per l'edilizia scolastica.

2. Utilizzo degli impianti scolastici per attività extrascolastiche

- (1) La scuola è a disposizione non solo degli alunni, ma deve rappresentare anche un luogo di formazione il più articolato possibile per tutta la popolazione.
- (2) La costruzione di edifici distinti per tipo di utilizzo è difficilmente sostenibile dal punto di vista finanziario; è pertanto preferibile realizzare per tutto il bacino di utenza un unico centro scolastico e culturale. Tale centro deve essere in grado di ospitare una scuola dell'infanzia, una scuola elementare ed eventualmente una scuola media inferiore, come pure un asilo nido, locali per i giovani, per le associazioni e per il tempo libero, nonché sale per manifestazioni culturali ed impianti sportivi.
- (3) Tutte le strutture scolastiche sono utilizzate anche per attività extrascolastiche, purché corrispondano alle norme generali vigenti in materia e siano idonee allo svolgimento di queste attività.
- (4) Le strutture scolastiche che vengono utilizzate anche per attività extrascolastiche, quali palestra, biblioteca, aula magna, mensa e simili, devono essere accessibili dall'esterno; deve essere possibile la chiusura dei loro accessi alle restanti parti della scuola.
- (5) Le scuole dell'infanzia sono utilizzate solo da bambini e bambine in età prescolare e dai loro genitori. Durante le ferie estive possono essere messe a disposizione solo per le iniziative rivolte a questo gruppo di utenti.
- (6) Per favorire l'economicità dell'utilizzo delle aree disponibili, i campi sportivi e di gioco ed i parcheggi delle scuole sono messi a disposizione del pubblico nel periodo di interruzione delle attività didattiche.
- (7) L'utilizzo degli edifici scolastici per lo svolgimento di attività extrascolastiche avviene nel rispetto dei regolamenti vigenti.

3. Requisiti generali dell'area destinata alla scuola

- (1) La struttura scolastica viene localizzata possibilmente all'interno dell'insediamento residenziale.

- (5) Die Richtlinien betreffen das Schulhaus selbst, die Turnhallen, die Schwimmbäder und die für den Schulbetrieb erforderlichen Außenanlagen wie Spiel- und Sportflächen.
- (6) Hinsichtlich der Finanzierung der Schulhausbauten bleiben die auf diesem Gebiet geltenden Bestimmungen aufrecht. Von der Landesregierung wird nur jener Aufwand finanziert, der den Schulbaurichtlinien entspricht.

2. Außerschulische Nutzung von Schulanlagen

- (1) Die Schule soll eine Einrichtung sein, die nicht nur den Schülern und Schülerinnen zur Verfügung steht, sondern möglichst vielseitig auch als Bildungsstätte für die Bevölkerung dient.
- (2) Es ist wirtschaftlich kaum vertretbar für jede Benutzergruppe eigene Bauten zu errichten. Daher ist es sinnvoll, ein einziges Schul- und Bildungszentrum für die gesamte Siedlungsgemeinschaft zu bauen. Dieses soll sowohl Kindergarten, Grundschule und eventuell Mittelschule als auch Kinderhort, Räume für die Jugendarbeit, Räume für Vereine und für Freizeittätigkeit sowie Räume für kulturelle Veranstaltungen und Sportanlagen beherbergen.
- (3) Alle schulischen Einrichtungen sollen auch außerschulisch genutzt werden, soweit sie den allgemeinen gesetzlichen Vorgaben entsprechen und dazu geeignet sind.
- (4) Bei schulischen Einrichtungen, die auch außerschulisch genutzt werden wie Turnhalle, Bibliotheken, Aula Magna, Mensa u.Ä., sind eigene Zugänge von außen zu planen. Ebenso müssen interne Absperrmöglichkeiten zu den übrigen Schulräumen vorgesehen werden.
- (5) Die Kindergärten sollen nur für Kinder im Vorschulalter und deren Eltern zugänglich sein. In der Sommerferienzeit stehen sie nur dieser Gruppe für Initiativen zur Verfügung.
- (6) Im Sinne eines sparsamen Umganges mit dem verfügbaren Grund sind Sport-, Spiel- und Parkplätze der Schulen in der unterrichtsfreien Zeit auch öffentlich zu nutzen.
- (7) Für die außerschulische Nutzung der Schulgebäude sind die diesbezüglichen Verordnungen zu berücksichtigen.

3. Allgemeine Anforderungen an die Lage des Schulhauses

- (1) Die Schulanlage soll möglichst innerhalb des Wohngebietes liegen.

- (2) L'edificio scolastico viene posto in una posizione climatica favorevole, non soggetta ad influenze negative per fumi, polveri, rumori ed odori.
- (3) Per contenere i costi di costruzione vengono scelte per la localizzazione zone stabili dal punto di vista idrogeologico.
- (4) La struttura scolastica va posta in posizione ben soleggiata, evitando versanti esposti a nord e margini di bosco ombrosi; inoltre vanno evitate localizzazioni in zone esposte ai venti.
- (5) La disposizione delle aule didattiche è tale da evitare forme di deconcentrazione causate da fattori esterni.
- (6) Poiché diverse aree del territorio provinciale presentano un'elevata concentrazione di radon, la perizia geologica fa riferimento a tale fatto e prevede le necessarie misure preventive.
- (7) L'idoneità dell'ubicazione va valutata anche dal punto di vista della tutela dai campi elettromagnetici, evitando la costruzione di edifici scolastici nelle vicinanze di linee di alta tensione o di altri impianti provocanti l'inquinamento dell'ambiente.
- (8) La costruzione di cabine di trasformazione elettrica all'interno dell'edificio scolastico è consentita solamente ad una distanza minima di 10 m dai locali utilizzati da persone per lunghi periodi di tempo. Da questa distanza minima si può prescindere in caso di necessità comprovata e a condizione che siano adottate le necessarie misure preventive.

4. Scuole con parti interrato

- (1) Le aule speciali, i laboratori e le officine, le palestre, le biblioteche, le aule magne, le mense ed altri locali possono essere in parte o totalmente interrato, quando:
 - a) le dimensioni dell'area non ne consentono la costruzione in superficie e non sia disponibile una superficie libera sufficiente;
 - b) l'ampliamento della scuola in superficie riduca la funzionalità del complesso scolastico;
 - c) nelle zone limitrofe non sia disponibile un terreno idoneo da poter collegare con l'esistente.
- (2) Nella progettazione dei locali interrato va garantita all'interno degli stessi una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale, evitando il crearsi di situazioni di rifiuto, di claustrofobia e di altri stati di disagio. Particolare attenzione va prestata all'isolamento contro l'umidità ascendente ed a quella delle coperture. Nella progettazione di edifici scolastici interrato o di parti di essi vanno rispettate le norme tecniche vigenti in materia.

- (2) Das Schulhaus soll in klimatisch günstiger Lage ohne Beeinträchtigung durch Rauch, Staub, Lärm und Gerüche errichtet werden.
- (3) Der Standort soll aus Kostengründen in hydrogeologisch stabiler Lage gewählt werden.
- (4) Die Schulanlage soll gut besonnt sein. Nordhänge und schattige Waldränder sind ungeeignet. Windausgesetzte Standorte sind zu vermeiden.
- (5) Die Anordnung der Lehr- und Lernräume soll so gewählt werden, dass eine Ablenkung durch äußere Einflüsse vermieden wird.
- (6) Verschiedene Gebiete des Landes weisen erhöhte Radonkonzentration auf. Das geologische Gutachten muss darauf hinweisen und die erforderlichen Vorbeugungsmaßnahmen anführen.
- (7) Die Eignung des Standortes ist auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes vor elektromagnetischen Feldern zu prüfen. Die Errichtung von neuen Schulgebäuden in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen umweltverseuchenden Anlagen ist zu vermeiden.
- (8) Die Errichtung von Transformatorenkabinen im Innern von Schulgebäuden ist nur bei einer Mindestentfernung von 10 m von jenen Räumen, in denen ein längerer Aufenthalt von Personen vorgesehen ist, gestattet. Von dieser Mindestentfernung kann bei erwiesener Notwendigkeit abgesehen werden, wenn entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen getroffen werden.

4. Schulen mit unterirdischen Bauteilen

- (1) Fachunterrichtsräume, Werkräume und Werkstätten, Turnhallen, Bibliotheken, Aula Magna, Mensa, u.a., können zum Teil oder zur Gänze unterirdisch gebaut werden, wenn:
 - a) das Areal für einen oberirdischen Bau nicht ausreicht und keine genügend große Freifläche verfügbar ist;
 - b) durch eine oberirdische Erweiterung der Schulkomplex funktionell beeinträchtigt würde;
 - c) im Umkreis kein geeignetes Grundstück verfügbar ist, das mit dem Bestand verbunden werden kann.
- (2) Bei der Projektierung von unterirdischen Räumen müssen gute Lebensqualität und ein angenehmes Raumklima gewährleistet werden. Nichtakzeptanz, Klaustrophobie und andere Formen von Unwohlsein müssen vermieden werden. Besondere Aufmerksamkeit muss der Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und der Dämmung der Dachflächen gewidmet werden. Bei der Projektierung von unterirdischen Schulbauten oder Teilen derselben sind die einschlägigen technischen Normen einzuhalten.

- (3) Anche le aule normali possono essere localizzate in parti di edificio interrato solo se sussistono le condizioni descritte nei commi 1 e 2, garantendo comunque l'illuminazione naturale, angoli di visuale libera verso l'esterno, una buona qualità della vita ed un gradevole clima ambientale.

5. Viabilità

- (1) La struttura scolastica va inserita in modo ottimale nella rete dei percorsi pedonali e ciclabili, rendendola raggiungibile, per quanto possibile senza pericoli anche da parte degli alunni più giovani. Per tali percorsi vanno evitati punti di interferenza con il traffico veicolare.
- (2) L'accessibilità si adegua alla rete stradale pubblica attraverso la realizzazione di collegamenti favorevoli con i mezzi di trasporto pubblico e di fermate dei mezzi pubblici protette dal traffico veicolare.

6. Flessibilità

- (1) È necessario prevedere l'adeguamento dell'edificio scolastico alle esigenze di cambiamento continuo proprie della scuola attuale, cambiamenti che possono essere sia di natura numerica (aumento del numero degli utenti) sia di contenuto (nuovi indirizzi scolastici, nuove materie di insegnamento, nuove metodologie didattiche).
- (2) L'idea progettuale deve permettere successive modifiche e deve essere flessibile. Le soluzioni tecniche adottate devono poter corrispondere alle esigenze più diverse.
- (3) Per motivi di economicità deve essere possibile la realizzazione di un centro scolastico in più fasi successive.
- (4) Nella progettazione si deve tenere conto anche di un possibile futuro ampliamento.
- (5) Le strutture portanti vanno dimensionate in modo tale da rendere possibile una successiva sopraelevazione.

7. Edifici scolastici esistenti

- (1) Gli edifici scolastici esistenti vanno di norma conservati, perseguendo un utilizzo razionale delle aree edificabili disponibili, la conservazione dell'impianto insediativo sviluppatosi e dei vecchi edifici di valore storico.
- (2) I presupposti per la conservazione di edifici esistenti sono i seguenti:
- l'edificio soddisfa le esigenze minime di un edificio scolastico moderno;
 - un congruo rapporto tra costi e benefici, qualora si rendano necessarie opere di risanamento e di ristrutturazione.

- (3) Normale Klassenräume dürfen nur dann unterirdisch errichtet werden, wenn die in den Absätzen 1 und 2 beschriebenen Bedingungen gegeben sind. Dabei sind natürlicher Lichteinfall, freie Sichtwinkel, gute Lebensqualität und angenehmes Raumklima zu gewährleisten.

5. Verkehrserschließung

- (1) Die Anlage soll gut ins Fuß- sowie ins Radfahrwegnetz eingebunden sein. Sie soll auch von den jüngsten Schülern und Schülerinnen möglichst gefahrlos erreichbar sein. Bei den Schulwegen sind Überschneidungen mit dem Fahrverkehr zu vermeiden.
- (2) Durch eine günstige Verbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und durch die Errichtung von verkehrssicheren Haltestellen ist die Zugänglichkeit auf das öffentliche Verkehrsnetz abzustimmen.

6. Flexibilität

- (1) Das Schulgebäude muss den ständigen Veränderungen, welche die heutige Schule kennzeichnen, angepasst werden können. Diese Veränderungen können sowohl zahlenmäßiger (Erhöhung der Anzahl der Nutzer und Nutzerinnen) als auch inhaltlicher Natur (neue Schulrichtungen, neue Unterrichtsfächer, neue didaktische Methoden) sein.
- (2) Das Entwurfskonzept soll Veränderungen zulassen und flexibel sein. Die angewandten technischen Lösungen sollen verschiedensten Anforderungen entsprechen können.
- (3) Aus wirtschaftlichen Gründen muss ein Schulzentrum in mehreren Bauphasen errichtet werden können.
- (4) Bei der Projektierung soll auch eine mögliche zukünftige Erweiterung bedacht werden.
- (5) Die tragenden Bauteile sind so zu dimensionieren, dass eine spätere Aufstockung möglich ist.

7. Bestehende Schulbauten

- (1) Bestehende Schulbauten sind grundsätzlich zu erhalten. Der sparsame Umgang mit dem verfügbaren Baugrund, die Erhaltung des gewachsenen Siedlungsbildes und alter, historisch wertvoller Bauten ist anzustreben.
- (2) Die Voraussetzungen für die Erhaltung von Altbestand sind:
- Das Gebäude muss den Mindestanforderungen zeitgemäßer Schulbauten genügen;
 - bei notwendigen Sanierungen und Umbauten muss ein vertretbares Verhältnis von Aufwand und Nutzen gegeben sein.

- (3) Nella costruzione di centri scolastici si devono integrare gli edifici esistenti, sempre che siano idonei ed adattabili.

8. Struttura degli edifici scolastici

- (1) La scuola dell'infanzia si articola in sezioni.
 (2) Le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori si suddividono in classi.
 (3) La Giunta provinciale emana le disposizioni per determinare il numero di alunni e alunne per la formazione delle classi.
 (4) Le scuole elementari con 5 classi, le scuole medie fino a 6 classi e le scuole medie superiori fino a 5 classi sono considerate piccole scuole. Le scuole elementari con meno di 5 classi sono considerate "scuole pluriclassi".
 (5) La progettazione nell'edilizia scolastica si basa su un progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico provvisto dei dati di sviluppo della scuola, redatto ai sensi dell'articolo 104.
 (6) La progettazione dei locali scolastici avviene sulla base di un sistema modulare, in modo che la loro destinazione, in caso di necessità, possa essere modificata senza difficoltà. La base del modulo è data dalle dimensioni di un'aula normale.

9. Opere d'arte

- (1) È opportuno curare anche l'abbellimento degli edifici scolastici mediante l'inserimento di opere d'arte negli edifici scolastici. Le opere d'arte vanno realizzate d'intesa con il progettista. La spesa relativa si mantiene nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia - ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 17 giugno 1995, n. 6. Nelle decisioni relative alla realizzazione dell'"abbellimento artistico" vanno coinvolti anche gli utenti della scuola (alunni e alunne nonché insegnanti).

CAPO II La struttura scolastica

SEZIONE I - Barriere architettoniche

10. Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche

- (1) Le norme della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7 - "Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche" e del relativo regolamento d'esecuzione nella ver-

- (3) Beim Bau von Schulzentren soll der Altbestand, sofern geeignet und anpassbar, in die Neubebauung eingegliedert werden.

8. Gliederung der Schulgebäude

- (1) Der Kindergarten wird in Abteilungen gegliedert.
 (2) Die Grund-, Mittel- und Oberschulen werden in Klassen eingeteilt.
 (3) Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Bestimmung der Schülerzahl zur Klassenbildung fest.
 (4) Grundschulen mit 5 Klassen, Mittelschulen mit bis zu 6 Klassen und Oberschulen mit bis zu 5 Klassen gelten als kleine Schulen. Grundschulen mit weniger als 5 Klassen gelten als „nieder organisierte Schulen“.
 (5) Die Planung im Schulbau erfolgt anhand eines Organisationskonzeptes mit pädagogischer Ausrichtung und mit Entwicklungsdaten der Schule, das gemäß Artikel 104 erstellt wird.
 (6) Die Projektierung der Schulräume soll auf der Grundlage eines modularen Systems erfolgen. Dadurch kann bei Bedarf ohne größeren Aufwand eine Zweckänderung vorgenommen werden. Die Grundlage eines Moduls entspricht der Größe eines normalen Klassenraumes.

9. Künstlerische Gestaltung

- (1) Auf die künstlerische Gestaltung des Schulgebäudes wird Wert gelegt. Sie muss im Einvernehmen mit dem Projektanten verwirklicht werden. Der entsprechende Kostenaufwand muss sich gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in dem von den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen vorgegebenen Rahmen halten. Bei den jeweiligen Entscheidungen betreffend „Kunst am Bau“ sind die Nutzer und Nutzerinnen der Schule (Schüler/Schülerinnen und Lehrpersonen) mit einzubeziehen.

KAPITEL II Gestaltung

ABSCHNITT I - Architektonische Hindernisse

10. Überwindung und Beseitigung von architektonischen Hindernissen

- (1) Die Rechtsvorschriften des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, Nr. 7, „Bestimmungen zur Förderung der Überwindung oder Beseitigung architektonischer Hindernisse“ sowie der diesbezüglichen

sione vigente trovano applicazione in particolar modo nell'edilizia scolastica.

SEZIONE II - La sistemazione esterna

11. L'area: dimensioni e disposizione

- (1) Per la pianificazione urbanistica viene assunto un parametro dimensionale indicativo dell'area pari a 25,00 m² per bambino/bambina di scuola dell'infanzia ed a 20,00 m² per alunno/alunna.
- (2) Questa superficie necessaria è suddivisa come segue in:
 - a) superficie edificata;
 - b) superficie per la ricreazione all'aperto;
 - c) superficie per i percorsi esterni.
- (3) Per superficie edificata si intende quella destinata alla costruzione dell'edificio scolastico, compresi gli edifici di pertinenza e la palestra.
- (4) La superficie per la ricreazione all'aperto è costituita dal cortile nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico, nel quale gli alunni si intrattengono durante la pausa tra le lezioni. Cortili interni e terrazze possono essere compresi nel calcolo, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia. Le dimensioni delle superfici per la ricreazione sono le seguenti:
 - a) per le scuole dell'infanzia: 9,00 m² per bambino/bambina;
 - b) per le scuole elementari: 5,00 m² per alunno/alunna;
 - c) per le scuole medie: 5,00 m² per alunno/alunna;
 - d) per le scuole medie superiori: 4,00 m² per alunno/alunna.
- (5) Nella superficie per i percorsi di 3,00 m² per alunno/alunna sono compresi i parcheggi per le autovetture, per le biciclette e per le motociclette e le fermate per gli scuolabus.
- (6) Come parametro indicativo per il numero dei parcheggi riservati ad autovetture si assume:
 - a) per le scuole dell'infanzia ed elementari 1 posto macchina per ogni sezione o aula normale;
 - b) per le scuole medie inferiori e superiori 2 posti macchina per ogni aula normale;
- (7) I parametri di cui al comma 6 possono essere derogati se:
 - a) ad una distanza accettabile sono disponibili parcheggi pubblici, anche sotterranei o multipiani;
 - b) le aree per le attività sportive all'aperto non sono situate nelle immediate vicinanze del-

chen Durchführungsverordnung, in geltender Fassung, sind besonders auch im Bereich des Schulbaus zu beachten.

ABSCHNITT II - Die Außengestaltung

11. Das Grundstück: Größe und Gliederung

- (1) Als Richtwert für die urbanistische Planung gilt eine Grundstücksgröße von 25,00 m² je Kindergartenkind und von 20,00 m² je Schüler/Schülerin.
- (2) Diese erforderliche Grundstücksfläche wird unterteilt in:
 - a) bebaute Fläche,
 - b) Pausenfläche im Freien,
 - c) Erschließungsfläche.
- (3) Unter bebauter Fläche versteht man jene, die durch das Schulgebäude, einschließlich der dazugehörigen Bauten und der Turnhalle, überbaut wird.
- (4) Die Pausenfläche im Freien ist der Pausenhof in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes, auf welchem sich die Schüler und Schülerinnen während der Unterrichtspausen aufhalten. Innenhöfe und Terrassen - ausgenommen bei Kindergärten - können in die Berechnung mit einbezogen werden. Die Pausenfläche hat folgende Größe:
 - a) beim Kindergarten: 9,00 m² je Kind,
 - b) bei der Grundschule: 5,00 m² je Schüler/Schülerin,
 - c) bei der Mittelschule: 5,00 m² je Schüler/Schülerin,
 - d) bei der Oberschule: 4,00 m² je Schüler/Schülerin.
- (5) Zur Erschließungsfläche, deren Größe mit 3,00 m² je Schüler/Schülerin berechnet wird, zählen die Autoparkplätze, die Fahrrad- und Mopedabstellplätze und die Haltestellen für Schulbusse.
- (6) Als Richtwert für die Anzahl der Stellplätze für PKW gilt:
 - a) bei Kindergärten und Grundschulen 1 Stellplatz je Abteilung bzw. je normaler Klassenraum,
 - b) bei Mittel- und Oberschulen 2 Stellplätze je normaler Klassenraum.
- (7) Vom Richtwert nach Absatz 6 kann dann abgewichen werden, wenn:
 - a) in zumutbarer Entfernung öffentliche Parkplätze, auch in Tiefgaragen oder Parkhäusern, vorhanden sind,
 - b) die Freisportflächen nicht unmittelbar beim Schulgebäude, sondern in zumutbarer Ent-

l'edificio scolastico, ma ad una distanza accettabile e queste sono dotate di propri parcheggi.

- (8) Per le scuole dell'infanzia i valori minimi per la superficie edificata, per gli spazi di gioco e per i percorsi sono quelli riferiti a tre sezioni.

12. Sistemazione delle aree per il gioco e per la ricreazione all'aperto

- (1) Le dimensioni, la dotazione e la recinzione delle aree per la ricreazione sono rapportate all'età di alunni e alunne. Esse sono realizzate ai sensi delle relative norme tecniche vigenti (UNI, UNI-EN).
- (2) Nei complessi scolastici che ospitano diversi tipi di scuole, le aree per la ricreazione devono essere suddivise tra le diverse scuole ed essere comunque bene individuabili.
- (3) Gli spazi per il gioco e per la ricreazione devono essere il più possibile soleggiati e separati visivamente e funzionalmente dalle strade.
- (4) Affinché gli spazi per il gioco e la ricreazione siano utilizzabili anche al di fuori dell'orario scolastico, essi devono essere facilmente accessibili.
- (5) Per la realizzazione di zone protette dal sole vanno piantati alberi a latifoglia in numero sufficiente.
- (6) Ogni cortile per il gioco e la ricreazione dispone delle seguenti dotazioni di base:
- piazzale con pavimento adatto ad ogni condizione meteorologica;
 - prato per i giochi dotato di attrezzature adatte per scuole dell'infanzia e scuole elementari; nella scuola dell'infanzia il terreno va modellato, dispone di un'altalena e di un impianto di gioco con sabbia e va realizzato con materiali naturali;
 - numero sufficiente di posti a sedere;
 - contenitori per rifiuti sufficienti per dimensione e numero;
 - lungo il perimetro dell'area uno spazio verde con specie diverse, adatte alla località e non velenose;
 - fontana con acqua potabile e punto di presa d'acqua;
 - uno o più spazi in cui alunni e alunne possono svolgere attività creative.
- (7) Nella sistemazione dei cortili per la ricreazione vanno coinvolti anche alunni e alunne, genitori e insegnanti.
- (8) Non possono essere utilizzate pavimentazioni pericolose, come ad esempio asfalto grezzo, ghiaia con pezzatura grossa, pavimentazioni in pietra con spigoli vivi o lastre in graniglia lavata che, nel caso di umidità o di gelo, risultano particolarmente sdruciolevoli;

fernung liegen und über eigene Parkplätze verfügen.

- (8) Bei Kindergärten gelten als Mindestwerte für bebaute Fläche, Spielfläche und Erschließungsfläche jene für drei Abteilungen.

12. Gestaltung der Spiel- und Pausenflächen im Freien

- (1) Größe, Ausstattung und Umfriedung der Pausenflächen sind dem Alter der Schüler und Schülerinnen anzupassen. Sie müssen gemäß den entsprechenden technischen Normen (UNI, UNI-EN) errichtet werden.
- (2) Bei Schulkomplexen, in welchen verschiedene Schulen untergebracht sind, sollen die Pausenhöfe nach Schulen gegliedert und trotzdem gut überschaubar sein.
- (3) Die Spiel- und Pausenflächen sollen optisch und funktionell von Straßen abgetrennt und möglichst besonnt sein.
- (4) Damit die Spiel- und Pausenflächen auch außerhalb der Schulzeit benützt werden können, sollen sie gut erschlossen sein.
- (5) Zur Schaffung beschatteter Flächen müssen Laubbäume in genügender Zahl gepflanzt werden.
- (6) Jeder Spiel- und Pausenhof soll über folgende Grundausstattung verfügen:
- befestigter Allwetterplatz,
 - Spielwiese mit geeigneten Geräten für Kindergärten und Grundschulen; im Kindergarten soll das Gelände modelliert sein, über eine Schaukel und eine Sandspielanlage verfügen und naturnah gestaltet sein,
 - ausreichende Anzahl von Sitzgelegenheiten,
 - Abfallbehälter in ausreichender Größe und Anzahl,
 - an den Randzonen der Plätze eine artenreiche Bepflanzung mit standortgerechten und ungiftigen Gehölzen,
 - Trinkwasserbrunnen und Wasserzapfstelle,
 - eine oder mehrer Flächen, wo die Schüler und Schülerinnen selbst gestalterisch tätig werden können.
- (7) Bei der Gestaltung der Pausenhöfe sollen auch die Schüler und Schülerinnen, die Eltern und die Lehrpersonen eingebunden werden.
- (8) Nicht verwendet werden dürfen gefährliche Bodenbeläge wie grober Asphalt, grobkörniger Kies, Pflastersteine mit scharfen Kanten oder Waschbetonplatten, die bei Feuchtigkeit oder Frost besonders rutschig sind.

- (9) Per le aree destinate ai giochi con la palla sono consigliati erba naturale, tappeto di fibre sintetiche, terra battuta, pavimentazioni con strato sintetico per lo sport.

13. Percorsi per il traffico veicolare nonché parcheggi per biciclette ed autovetture

- (1) L'accesso dei veicoli per le forniture non deve recare disturbo ai cortili per il gioco e la ricreazione. Nel caso di edifici scolastici dotati di mensa, si deve aver riguardo affinché le forniture per la cucina possano avvenire in modo diretto e privo di pericoli per alunni e alunne.
- (2) L'edificio deve essere facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di soccorso.
- (3) I parcheggi devono essere posti lungo il perimetro, nelle vicinanze della strada di accesso e non lungo il fronte delle aule.
- (4) In orari liberi da attività scolastiche i parcheggi possono essere destinati anche ad un utilizzo pubblico.
- (5) Se le condizioni lo richiedono e nei casi in cui sia prevedibile un regolare e notevole afflusso di biciclette, deve essere previsto il ricovero, coperto almeno per la metà, per un numero sufficiente di biciclette e motociclette.
- (6) In ogni caso vanno mantenute sgombre le vie di fuga e gli accessi al luogo di raccolta.

14. Impianti per attività sportive all'aperto

- (1) La superficie per le attività sportive all'aperto è destinata all'educazione fisica degli alunni. Tale superficie ha, secondo il tipo di scuola, le seguenti dimensioni per alunno/alunna:
- per la scuola elementare e media inferiore 8 m²;
 - per la scuola media superiore 10 m².
- (2) Tale superficie può essere ridotta o non realizzata nei seguenti casi:
- se ad una distanza accettabile dalla scuola esiste, o è previsto dal piano urbanistico, un impianto sportivo utilizzabile anche da parte degli alunni/delle alunne. La disposizione si applica anche per gli impianti sportivi di altre scuole che non risultino completamente utilizzati;
 - se, a causa della conformazione del terreno, non è possibile destinare a tale scopo una superficie adeguata;
 - se debitamente motivato nel progetto. In questo caso deve essere acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale.
- (3) Per l'educazione fisica all'aperto vanno previsti i seguenti impianti:

- (9) Für Ballspielflächen werden Naturrasen, Kunstrasen, Hartsandböden, synthetische Sportbeläge empfohlen.

13. Verkehrswege, Fahrrad- und Autoabstellplätze

- (1) Der Anlieferungsverkehr soll den Spiel- und Pausenhof nicht beeinträchtigen. Besonders bei Schulen und Kindergärten mit Mensa ist auf direkte und gefahrlose Anlieferung der Küche zu achten.
- (2) Das Gebäude muss von den Einsatzfahrzeugen leicht erreichbar sein.
- (3) Die Parkplätze sind an der Randzone, nahe der Zufahrtsstraße und nicht vor der Fensterfront der Unterrichtsräume anzuordnen.
- (4) In der schulfreien Zeit können die Autoparkplätze auch dem öffentlichen Bedarf dienen.
- (5) Wo die Verhältnisse es erfordern und wo mit dem regelmäßigen Abstellen von zahlreichen Fahrrädern zu rechnen ist, müssen ausreichend Fahrrad- und Mopedabstellplätze, mindestens zur Hälfte überdacht, vorgesehen werden.
- (6) Es müssen auf jeden Fall Fluchtwege und Zugänge zum Sammelplatz freigehalten werden.

14. Sportanlagen im Freien

- (1) Die Sportfläche im Freien ist für die Leibeserziehung der Schüler und Schülerinnen bestimmt. Sie hat je nach Schule folgende Größe pro Schüler/Schülerin:
- bei der Grund- und Mittelschule 8 m²,
 - bei der Oberschule 10 m².
- (2) Diese Flächen können kleiner sein oder ganz weggelassen werden, wenn
- in angemessener Entfernung der Schule eine Sportanlage besteht oder eine solche im Bauleitplan vorgesehen ist, die auch von den Schülern und Schülerinnen benützt werden kann. Dies gilt auch für Sportanlagen in anderen Schulen, welche nicht voll ausgelastet sind,
 - es wegen der Geländebeschaffenheit nicht möglich ist, eine entsprechende Fläche auszuweisen,
 - dies im Projekt begründet wird. In diesem Falle muss das Gutachten des Technischen Landesbeirates eingeholt werden.
- (3) Für die Leibeserziehung im Freien sind folgende Anlagen vorzusehen:

- a) Per la scuola elementare:
 - 2 corsie per la corsa, lunghe almeno 60 m e con il tratto di decelerazione;
 - campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).
 - b) Per la scuola media inferiore:
 - 4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione;
 - attrezzature per il salto in alto ed in lungo;
 - un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).
 - c) Per la scuola media superiore:
 - 4 o 6 corsie per la corsa, lunghe 100 m, più gli spazi per la partenza e il tratto di decelerazione;
 - attrezzature per il salto in alto e in lungo e per le specialità di lancio;
 - un campo da gioco polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, tennis).
- (4) Nella progettazione e realizzazione delle citate aree per attività sportive all'aperto, vanno impiegati materiali idonei al fine di permettere una manutenzione semplice ed economica. La loro idoneità va garantita anche sotto l'aspetto della sicurezza.
- (5) Nel caso di pavimentazioni in materiale plastico, vanno impiegati prodotti non tossici e non inquinanti. Per le corsie per la corsa va prevista una pavimentazione resistente ad ogni condizione climatica.
- (6) I campi di gioco vanno orientati in direzione nord-sud.

SEZIONE III - L'organizzazione degli spazi interni

15. Programma planivolumetrico della scuola

- (1) Il programma planivolumetrico di una scuola viene sviluppato in base al progetto organizzativo di cui all'articolo 104. Il progetto pedagogico ed i dati statistici di sviluppo della scuola devono affluire in tale programma. I programmi-tipo contenuti negli allegati A e B forniscono i dati di riferimento.
- (2) Le dimensioni delle superfici indicate negli articoli seguenti hanno valore indicativo.
- (3) I valori delle superfici indicati nel presente regolamento possono essere applicati in modo flessibile qualora sussistano ragioni pedagogiche particolari. Tali ragioni devono trovare riscontro nella normativa provinciale per la definizione dei programmi scolastici. In questi casi va acquisito anche il parere dell'Intendente scolastico competente oppure del Direttore/della Direttrice della Ripartizione per la formazione professionale.

- a) Für die Grundschule:
 - 2 Laufbahnen, wenigstens 60 m lang, mit Auslauf,
 - Mehrzweckspielfeld (Basketball, Volleyball, Handball, Tennis);
- b) für die Mittelschule:
 - 4 oder 6 Laufbahnen, 100 m lang, zuzüglich Bereiche für Start und Auslauf,
 - Einrichtungen für den Hoch- und Weitsprung,
 - Mehrzweckspielfeld (Basketball, Volleyball, Handball, Tennis);
- c) für die Oberschule:
 - 4 oder 6 Laufbahnen, 100 m lang, zuzüglich Bereiche für Start und Auslauf,
 - Einrichtungen für den Hochsprung, den Weitsprung und die Wurfdisziplinen,
 - Mehrzweckspielfeld (Basketball, Volleyball, Handball, Tennis).

- (4) Bei der Planung und Verwirklichung genannter Sportflächen im Freien sind Materialien zu verwenden, mit denen eine pflegeleichte und wirtschaftliche Instandhaltung gewährleistet ist. Ihre Eignung muss auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit geprüft sein.
- (5) Bei Kunststoffbelägen sind schadstofffreie bzw. umweltfreundliche Beläge zu verwenden. Für die Laufbahnen sind Allwetterbeläge vorzusehen.
- (6) Die Spielfelder sollen in Nord-Süd-Richtung angelegt sein.

ABSCHNITT III - Die Innengestaltung

15. Raumprogramm der Schule

- (1) Das Raumprogramm einer Schule entsteht aus dem Organisationskonzept gemäß Artikel 104. Pädagogische Überlegungen und die Entwicklungsdaten der Schule müssen darin einfließen. Die Musterprogramme in den Anhängen A und B bilden die Eckdaten.
- (2) Die in den folgenden Artikeln angeführten Flächen gelten als Richtwerte.
- (3) Die in dieser Verordnung angeführten Flächen können aus besonderen Gründen flexibel gehandhabt werden. Diese Gründe ergeben sich aus dem pädagogischen Konzept und müssen in den Rechtsvorschriften des Landes zur Festlegung der Schulprogramme festgeschrieben sein. In diesen Fällen muss auch das Gutachten des zuständigen Schulamtsleiters oder der zuständigen Schulamtsleiterin bzw. des Direktors/der Direktorin der Abteilung Berufsbildung eingeholt werden.

16. Aule didattiche

- (1) Le aule didattiche sono destinate alle lezioni teoriche e pratiche.
- (2) Si distinguono in:
 - a) aule normali con una dotazione di base;
 - b) aule speciali con dotazioni particolari;
 - c) laboratori didattici;
 - d) locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno.
- (3) La disposizione e l'arredamento delle aule didattiche contribuiscono a creare un gradevole clima di lavoro e rendono possibile l'insegnamento con metodologie didattiche moderne e flessibili.
- (4) Tutte le aule vanno illuminate con luce naturale.
- (5) Vanno evitati un surriscaldamento degli ambienti e l'abbagliamento da parte dei raggi solari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di cui agli articoli 69 e 71 del presente regolamento.
- (6) Le aule vanno sufficientemente isolate acusticamente tra loro e nei confronti dei percorsi e dei corridoi, ai sensi dell'articolo 79.

17. Dotazione di base delle aule normali

- (1) In ogni aula normale è prevista la seguente dotazione di base:
 - a) una lavagna a parete, regolabile in altezza e antiriflesso;
 - b) uno schermo per proiezioni (inclinabile e orientabile);
 - c) una superficie espositiva (pannello o superficie a muro adatta al fissaggio di disegni).
- (2) Vanno scelti tipi di tavoli e sedie che non provochino danni alla salute, come danni alla postura, e che non causino affaticamento. Tali arredi devono essere adatti alle diverse stature di alunni e alunne e devono permettere differenti posizioni di seduta.
- (3) Essi devono essere inoltre facilmente pulibili e non avere elementi che possano ferire. La superficie del piano dei tavoli è chiara ed opaca.
- (4) L'allestimento delle aule didattiche è flessibile e rende possibili differenti metodologie di insegnamento e di apprendimento.

18. Altezza degli ambienti

- (1) L'altezza delle aule è di 3,00 m; nel caso di solai inclinati, aule a gradoni o nicchie, l'altezza minima è di 2,40 m.

16. Lehr- und Lernräume

- (1) Die Lehr- und Lernräume dienen dem theoretischen und praktischen Unterricht.
- (2) Man unterscheidet:
 - a) Klassenräume mit normaler Grundausstattung (normaler Klassenraum),
 - b) Fachunterrichtsräume mit besonderen Ausstattungen,
 - c) Lernwerkstätten,
 - d) Kleingruppen- oder Ausweichräume.
- (3) Raumgestaltung und Einrichtung der Lehr- und Lernräume müssen zu einem angenehmen Arbeitsklima beitragen und den Unterricht mit zeitgemäßen und flexiblen Lehr- und Lernformen ermöglichen.
- (4) Alle Lehr- und Lernräume müssen mit Tageslicht belichtet sein.
- (5) Die Überhitzung der Räume und Blendung durch Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden, wobei die Artikel 69 und 71 dieser Verordnung zu beachten sind.
- (6) Die Lehr- und Lernräume müssen gemäß Artikel 79 untereinander und gegen Verkehrsflächen ausreichend schallgedämmt sein.

17. Grundausstattung der normalen Klassenräume

- (1) Jeder normale Klassenraum ist mit folgender Grundausstattung zu versehen:
 - a) einer Wandtafel, höhenverstellbar und blendfrei,
 - b) einer Projektionsfläche (neigbar und schwenkbar),
 - c) einer Ausstellungsfläche (Pinnwand oder Steckwand mit Bilderklammern).
- (2) Es sind Tische und Stühle auszuwählen, die keine gesundheitlichen Schäden wie Haltungsschäden und Ermüdungserscheinungen verursachen. Sie müssen der Körpergröße der Schüler und Schülerinnen entsprechen und verschiedene Sitzhaltungen ermöglichen.
- (3) Außerdem sollen sie leicht zu reinigen sein und keine Verletzungsgefahr bieten. Die Oberfläche der Tische soll hell und matt sein.
- (4) Die Ausstattung der Lehr- und Lernräume soll flexibel handhabbar sein und unterschiedliche Lehr- und Lernformen ermöglichen.

18. Raumhöhe

- (1) Die Raumhöhe der Lehr- und Lernräume beträgt 3,00 m, im Falle von geneigten Decken, von ansteigenden Stufen oder von Nischen wenigstens 2,40 m.

- (2) Nelle scuole dell'infanzia, l'altezza di tutte le aule di soggiorno può essere ridotta da 3,00 a 2,70 m.

19. Superfici utili delle aule in generale

- (1) Per la redazione del programma planivolumetrico di cui all'articolo 106 le dimensioni dei locali vengono determinate in base al progetto pedagogico ed in base ai valori indicativi previsti negli articoli successivi. Il totale delle superfici utili non può essere superato.
- (2) Per il conteggio del totale delle superfici utili delle aule si applicano i seguenti valori indicativi:
- per la scuola elementare: 4,50 m² per alunno/alunna;
 - per la scuola media inferiore: 4,50 m² per alunno/alunna;
 - per la scuola media superiore: 4,60 m² per alunno/alunna;
 - in caso di necessità adeguatamente motivata i valori indicativi di cui sopra possono essere aumentati del 10%.
- (3) Per le scuole con un numero ridotto di alunni e alunne il dimensionamento è il seguente:
- 3,50 m² per alunno/alunna per le aule e per le aule di sostegno e
 - si aggiungono, fino a ulteriori 400,00 m² di superficie utile per ogni serie (15 classi) per le aule speciali.
- (4) Le scuole elementari fino a 10 classi e le scuole medie inferiori fino a 9 classi, vanno raggruppate in un unico edificio per un utilizzo più intensivo degli spazi.
- (5) Le dimensioni delle aule in generale vanno determinate sulla base del progetto pedagogico della scuola.

20. Aule normali con una dotazione di base

- (1) Per la normale attività didattica e di studio è prevista un'aula propria per ogni classe costituita ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.
- (2) Le superfici utili delle aule normali vengono calcolate in base al numero di alunni e alunne ed in applicazione dei seguenti valori indicativi:
- per le scuole elementari (escluse le scuole pluriclassi) 2,70 m² per alunno/alunna;
 - per le scuole medie inferiori 2,40 m² per alunno/alunna;

- (2) In Kindergärten kann die Raumhöhe aller Aufenthaltsräume von 3,00 m auf 2,70 m herabgesetzt werden.

19. Nutzflächen für die Lehr- und Lernräume

- (1) Bei der Erstellung des Raumprogramms gemäß Artikel 106 werden die Raumgrößen aufgrund des pädagogischen Konzepts der Schule und nach den Richtwerten der nachfolgenden Artikel festgelegt. Die festgelegte gesamte Nutzfläche darf nicht überschritten werden.
- (2) Für die Errechnung der gesamten Nutzfläche der Lehr- und Lernräume gelten folgende Richtwerte:
- für die Grundschule: 4,50 m² je Schüler/Schülerin,
 - für die Mittelschule: 4,50 m² je Schüler/Schülerin,
 - für die Oberschule: 4,60 m² je Schüler/Schülerin;
 - bei entsprechend begründeter Notwendigkeit können die oben angeführten Richtwerte um 10% erhöht werden.
- (3) Bei Schulen mit geringer Schüleranzahl gelten für die Berechnung der Nutzfläche folgende Richtwerte:
- 3,50 m² je Schüler/Schülerin für die Klassen- und Ausweichräume und
 - zusätzlich bis zu weitere 400,00 m² Nutzfläche je Serie (15 Klassen) für die Fachunterrichtsräume.
- (4) Grundschulen mit bis zu 10 Klassen und Mittelschulen mit bis zu 9 Klassen sollen in einem Gebäude zusammengeführt werden, damit die Räumlichkeiten intensiver genutzt werden können.
- (5) Die Raumgrößen für Lehr- und Lernräume sind auf der Grundlage des pädagogischen Konzeptes der Schule festzulegen.

20. Klassenräume mit einer normalen Grundausstattung (normale Klassenräume)

- (1) Für den allgemeinen Lehr- und Lernbetrieb ist für jede Klasse, die gemäß den von der Landesregierung festgelegten Kriterien gebildet wird, ein eigener Klassenraum vorzusehen.
- (2) Die Nutzfläche der normalen Klassenräume wird aufgrund der Schülerzahl und in Anwendung folgender Richtwerte errechnet:
- bei Grundschulen (ausgenommen die nieder organisierten Schulen) 2,70 m² je Schüler/Schülerin,
 - bei Mittelschulen 2,40 m² je Schüler/Schülerin,

c) per le scuole medie superiori 2,40 m² per alunno/alunna.

(3) La superficie utile delle aule commisurata in base al numero di alunni e alunne (ai sensi dell'articolo 8, comma 3) è compresa tra 43,00 m² e 72,00 m².

21. Laboratori didattici, locali per piccoli gruppi ed aule di sostegno

(1) Per lo svolgimento di attività individuali o di piccoli gruppi vanno previsti appositi locali delle seguenti misure:

- a) 0,80 m² per alunno/alunna nelle scuole elementari;
- b) 0,30 m² per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori e nelle scuole medie superiori.

(2) I locali previsti per tali attività rispondono a criteri di flessibilità in modo da potere rispondere alle diverse esigenze delle attività stesse.

(3) Le superfici dei locali destinati alle attività di singole persone o di piccoli gruppi comprendono anche i locali sotto elencati, a condizione che questi siano disponibili ed idonei:

- a) la biblioteca (limitatamente alla superficie destinata alle attività individuali o di piccoli gruppi),
- b) locale media,
- c) sala pluriuso,
- d) aula di disegno,
- e) aula di musica,
- f) altri locali da lavoro.

22. Locali per i gruppi e locali per le diverse attività nelle scuole dell'infanzia

(1) Nella progettazione va posta attenzione affinché ogni sezione costituisca un'unità all'interno di una comunità più grande. Le singole sezioni vanno sufficientemente separate sia dal punto di vista funzionale che da quelli visivo ed acustico.

(2) I locali devono essere allestibili in modo flessibile.

(3) La zona di ingresso rappresenta anche un luogo d'incontro e di svolgimento di attività comuni.

(4) Un collegamento diretto con gli spazi di gioco all'aperto è consentito solo attraverso una superficie pavimentata.

(5) Per il calcolo della superficie utile totale dei locali considerati nel presente articolo è previsto un valore indicativo di 7,90 m² per bambino/bambina. I servizi igienici per i bambini e le bambine sono compresi in questo valore.

(6) Il locale per il movimento deve avere spazio sufficiente per la sistemazione dei materassini e relativi accessori e va previsto anche un armadio a muro.

c) bei Oberschulen 2,40 m² je Schüler/Schülerin.

(3) Die Nutzfläche eines normalen Klassenraumes beträgt je nach Schülerzahl (gemäß Artikel 8, Absatz 3) zwischen 43,00 m² und 72,00 m².

21. Lernwerkstätten, Kleingruppenräume und Ausweichräume

(1) Für Tätigkeiten einzelner Personen oder kleiner Gruppen sind eigene Räume im folgenden Ausmaß vorzusehen:

- a) 0,80 m² je Schüler/Schülerin in den Grundschulen,
- b) 0,30 m² je Schüler/Schülerin in den Mittel- und Oberschulen.

(2) Die vorgesehenen Räume müssen flexibel konzipiert werden und den verschiedenen Anforderungen der Tätigkeiten entsprechen.

(3) Zu den Flächen der Räume für Einzel- oder Kleingruppenaktivitäten gehören auch, soweit verfügbar und geeignet, folgende Räumlichkeiten:

- a) Bibliothek (beschränkt auf jene Fläche, die für Tätigkeiten einzelner Personen oder kleiner Gruppen bestimmt ist),
- b) Medienraum,
- c) Mehrzwecksaal,
- d) Zeichensaal,
- e) Musikraum,
- f) andere Arbeitsräume.

22. Gruppenräume und Räume für verschiedene Beschäftigungen in den Kindergärten

(1) Bei der Planung ist darauf zu achten, dass jede Abteilung eine Einheit in einer größeren Gemeinschaft bildet. Die einzelnen Abteilungen sollen funktionell, optisch und akustisch in ausreichendem Maße getrennt sein.

(2) Die Räume müssen flexibel gestaltbar sein.

(3) Die Eingangszone soll auch als Begegnungsort und Entfaltungsraum für gemeinsame Aktivitäten dienen.

(4) Eine unmittelbare Verbindung des Gruppenraums mit dem Spielplatz im Freien ist nur über eine Hartbodenfläche möglich.

(5) Für die Errechnung der gesamten Nutzfläche der in diesem Artikel vorgesehenen Räume ist ein Richtwert im Ausmaß von 7,90 m² je Kind vorgesehen. Die Toiletten für Kinder sind in diesem Richtwert enthalten.

(6) Der Bewegungsraum soll ausreichend Platz zur Unterbringung der Liegematten mit Zubehör bieten. Es ist auch ein Wandschrank vorzusehen.

23. Aule speciali

- (1) Per le materie d'insegnamento che prevedono esercitazioni pratiche, sono da prevedere proprie aule speciali con locali accessori. Le aule speciali vanno allestite in modo tale da consentire l'utilizzo delle moderne tecnologie.
- (2) Se le aule speciali previste per le singole materie non vengono completamente utilizzate, esse vanno allestite per un uso polivalente, in modo tale da consentire l'insegnamento di materie affini.
- (3) Va prevista la realizzazione di dispositivi per l'installazione fissa di apparecchi multimediali.
- (4) Va prevista la possibilità dell'oscuramento completo e la dotazione di uno schermo per proiezioni.
- (5) Ogni aula speciale va dotata, se necessario, di allacciamenti per acqua e gas.
- (6) Le materie relative a discipline affini sono raggruppate in un unico settore. Vanno previsti locali accessori in numero sufficiente.
- (7) Le aule speciali devono essere raggiungibili attraverso un collegamento diretto dalle aule di raccolta dei materiali e di preparazione.
- (8) Si considerano aule speciali le aule per le seguenti materie:
 - a) fisica, chimica e scienze naturali,
 - b) informatica,
 - c) disegno,
 - d) musica,
 - e) educazione tecnica e lavoro manuale,
 - f) economia domestica,
 - g) altre materie della formazione professionale.
- (9) Le aule per l'insegnamento teorico e per le esercitazioni vanno arredate con tavoli da sperimentazione per gli insegnanti; le aule per le esercitazioni vanno arredate con banchi di lavoro adatti per alunni e alunne.

24. Superfici utili delle aule speciali e dei relativi locali di servizio

- (1) Le superfici utili delle aule speciali si orientano in base a tipo, qualità e dimensioni dell'arredamento e delle attrezzature secondo il numero di alunni/alunne per classe ai sensi dell'articolo 8, comma 3, eccetto le scuole medie superiori, per le quali il computo delle superfici utili viene fatto con un numero medio di 25 alunni/alunne per ogni classe. La superficie utile è compresa tra 60,00 m² e 120,00 m².
- (2) Per il computo delle superfici utili delle aule speciali, escluse le aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e di formazione professionale

23. Fachunterrichtsräume

- (1) Für jene Lehrfächer, für die praktische Übungen vorgesehen sind, müssen eigene Fachunterrichtsräume mit Nebenräumen geplant werden. Sie müssen so ausgestattet sein, dass zeitgemäße Technologien im Unterricht angewandt werden können.
- (2) Falls getrennte Fachunterrichtsräume für die einzelnen Fächer nicht voll ausgenutzt werden, sollen diese Räume eine gemischte Nutzung für ähnliche Fächer zulassen.
- (3) Für die feste Anbringung von Medien sind geeignete Vorrichtungen einzuplanen.
- (4) Vollverdunkelung und Projektionsfläche sind vorzusehen.
- (5) Jeder Fachunterrichtsraum muss, falls erforderlich, mit Wasser- und Gasanschlüssen ausgestattet sein.
- (6) Die Fachbereiche sollen eine Raumgruppe bilden. Nebenräume sollen in ausreichender Anzahl vorhanden sein.
- (7) Die Fachräume sollen von den Sammlungs- und Vorbereitungsräumen auf direktem Wege erreichbar sein.
- (8) Zu den Fachunterrichtsräumen zählen die Lehr- und Lernräume für folgende Fächer:
 - a) Physik und Chemie - Naturwissenschaften,
 - b) Informatik,
 - c) Zeichnen,
 - d) Musik,
 - e) technischer Unterricht und Handarbeit,
 - f) Hauswirtschaft,
 - g) andere berufsbildende Fächer.
- (9) Lehr- und Übungssäle sind mit Experimentiertischen für die Lehrpersonen, die Übungssäle mit fachgerechten Arbeitstischen für die Schüler und Schülerinnen auszustatten.

24. Nutzflächen für Fachunterrichtsräume und für deren Nebenräume

- (1) Die Nutzflächen der Fachunterrichtsräume richten sich nach der Größe und Beschaffenheit der jeweils erforderlichen Einrichtung und Ausstattung sowie nach der Schülerzahl der gemäß Artikel 8 Absatz 3 zu bildenden Klasse, ausgenommen Oberschulen, bei denen zur Berechnung dieser Nutzflächen eine durchschnittliche Klassenstärke von 25 Schülern/Schülerinnen angenommen wird. Die Nutzfläche beträgt zwischen 60,00 m² und 120,00 m².
- (2) Für die Berechnung der Nutzflächen der Fachunterrichtsräume, ausgenommen die im Artikel 29 angeführten Räume für den fachpraktischen Un-

di cui all'articolo 29, valgono i seguenti valori indicativi:

- a) 1,00 m² per alunno/alunna nelle scuole elementari,
- b) 1,80 m² per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori,
- c) 1,90 m² per alunno/alunna nelle scuole medie superiori.

- (3) I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e vanno adattati, caso per caso, alle effettive necessità delle singole materie in base al tipo di scuola.
- (4) Per le materie di insegnamento fisica, scienze naturali, educazione tecnica, lavoro manuale, disegno nonché per l'educazione artistica e per materie simili sono previsti locali di servizio. Vanno previsti locali per la preparazione, il deposito e la conservazione di materiali didattici e di consumo.
- (5) La superficie utile minima dei locali di servizio è di 20,00 m².

25. Aule di disegno

- (1) Le aule di disegno e, per le scuole medie inferiori, anche le aule per l'educazione artistica vanno orientate a nord oppure l'incidenza della luce deve essere zenitale.
- (2) In ogni aula va installato un lavabo grande e profondo dotato di sgocciolatoio.
- (3) Vanno previste sufficienti superfici di appoggio per il deposito di materiale ed opere.

26. Laboratori

- (1) I laboratori vanno disposti in modo tale da non arrecare disturbo alle altre lezioni a causa del rumore prodotto dalle lavorazioni e preferibilmente localizzati al piano terra. Il settore dei laboratori deve poter essere suddiviso in funzione delle diverse tecniche e del diverso tipo di materiali impiegati. Per motivi di sicurezza, nei laboratori va previsto un ulteriore locale per macchine ed attrezzi utilizzati esclusivamente dall'insegnante per la preparazione delle lezioni (taglio di materiali, realizzazione di congegni e modelli dimostrativi).

27. Aule per il lavoro manuale

- (1) Nelle aule per il lavoro manuale va installato un lavandino ed un vuotatoio e va inoltre previsto un locale accessorio.

terricht an Fachoberschulen und berufsbildenden Schulen, gelten folgende Richtwerte:

- a) 1,00 m² je Schüler/Schülerin in den Grundschulen,
- b) 1,80 m² je Schüler/Schülerin in den Mittelschulen,
- c) 1,90 m² je Schüler/Schülerin in den Oberschulen.

- (3) Die oben angeführten Richtwerte sind nicht bindend und sind von Fall zu Fall je nach effektivem Bedarf für die einzelnen Fächer des betreffenden Schultyps anzupassen.
- (4) Für die Unterrichtsfächer Physik, Naturwissenschaften, Werken, Handarbeit, Zeichnen sowie Kunsterziehung und ähnliche Fächer sind Nebenräume vorzusehen, und zwar Vorbereitungsräume sowie Sammlungs- und Lagerräume zur Aufbewahrung von Lehr- und Verbrauchsmaterial.
- (5) Die Mindestnutzfläche der Nebenräume beträgt 20,00 m².

25. Zeichensäle

- (1) Die Zeichensäle, bei den Mittelschulen auch die Räume für Kunsterziehung, sollten möglichst von Norden her oder zenital belichtet sein.
- (2) Je Saal ist ein genügend großes tiefes Waschbecken mit Tropffläche zu installieren.
- (3) Für die Lagerung von Material und Werkstücken sollen genügend Ablageflächen zur Verfügung stehen.

26. Werkräume

- (1) Die Werkräume sind so anzuordnen, dass der übrige Unterricht nicht durch Arbeitslärm beeinträchtigt wird. Es ist zweckmäßig, diese Räume im Erdgeschoss unterzubringen. Der Werkbereich ist entsprechend den verschiedenen Techniken sowie den verwendeten Materialien zu gliedern. Aus Gründen der Sicherheit ist bei Werkräumen ein zusätzlicher verschließbarer Raum für Maschinen und Geräte, die nur die Lehrpersonen für ihre Unterrichtsvorbereitung (Zuschnitt von Materialien, Anfertigung von Vorrichtungen und Demonstrationsmodellen) bedienen dürfen, vorzusehen.

27. Handarbeitsräume

- (1) In diesen Räumen ist ein Wasch- und ein Ausgussbecken zu installieren. Außerdem ist ein Nebenraum vorzusehen.

- (2) Le aule per le lezioni di lavoro manuale e per l'economia domestica vanno possibilmente raggruppate nella stessa zona.

28. Aule di musica

- (1) Nelle scuole medie inferiori e superiori con indirizzo musicale vengono impartite lezioni di musica, sia individuali che per piccoli e grandi gruppi, in forma di lezioni di teoria e strumentali.

- (2) A seconda dell'indirizzo di studio sono previste le seguenti aule speciali:

a) Locali per l'insegnamento individuale e per gruppi fino a 4 alunni/alunne, ove vengono insegnati i diversi strumenti;

b) Locali per l'insegnamento strumentale per gruppi da 5 a 15 alunni/alunne.

Per i locali di cui alle lettere a) e b) è richiesta solo un'acustica degli spazi generica e non specifica strumentale.

c) Aula per l'insegnamento delle percussioni.

d) Aula per il canto, il teatro musicale e la danza, l'orchestra di strumenti a fiato e d'archi, big band ed altri ensemble o simili.

Per le aule di cui alle lettere c) e d) si richiedono specifiche soluzioni tecniche per l'isolamento acustico e l'acustica degli spazi.

- (3) Va previsto un magazzino per gli strumenti musicali e per le partiture. Questa superficie può essere ripartita anche su più locali, che devono essere facilmente raggiungibili dalle aule speciali.

- (4) Per quanto riguarda la disposizione, le dimensioni e la forma delle aule, trovano applicazione le norme vigenti per le scuole di musica. Lo stesso vale per le caratteristiche delle superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, per la distribuzione delle superfici riflettenti ed assorbenti, per l'allestimento dei locali e per le raccomandazioni sull'isolamento acustico.

29. Aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e nelle scuole di formazione professionale

- (1) Dimensioni, forma ed attrezzature delle aule speciali negli istituti tecnici e professionali e nelle scuole di formazione professionale, quali le officine, i laboratori e le aule per le costruzioni, corrispondono alle esigenze delle singole materie ovvero dei singoli settori professionali. Vanno

- (2) Handarbeitsräume und hauswirtschaftliche Räume sollen nach Möglichkeit im gleichen Bereich zusammengefasst werden.

28. Musikräume

- (1) In den Mittel- und Oberschulen mit musikalischer Fachrichtung wird sowohl Einzelunterricht als auch Unterricht in kleinen und größeren Gruppen in Form von Theorie- und Instrumentalunterricht erteilt.

- (2) Je nach Fachrichtung werden folgende Lehr- und Lernräume benötigt:

a) Räume für den Einzelunterricht bzw. für den Unterricht von Gruppen bis zu 4 Schülern/Schülerinnen. Hier werden die verschiedensten Instrumente unterrichtet,

b) Räume für den Instrumentalunterricht von Gruppen von 5 bis 15 Schülern/Schülerinnen.

In den Räumen laut Buchstaben a) und b) werden an die Raumakustik nur allgemeine und nicht instrumentenspezifische Anforderungen gestellt.

c) Lehr- und Lernraum für den Schlagzeugunterricht,

d) Lehr- und Lernraum für Singen, Musik- und Tanztheater, Blas- und Streichorchester, Big Band und weitere Ensembles oder Ähnliches.

In den Räumen laut Buchstaben c) und d) bestehen spezifische schallschutztechnische und raumakustische Anforderungen.

- (3) Es soll ein Lagerraum für Musikinstrumente und Notenmaterial vorhanden sein. Die Fläche kann auch auf mehrere Räume aufgeteilt werden. Diese sollen von den Lehr- und Lernräumen aus gut erreichbar sein.

- (4) Für Anordnung, Größe und Grundform der Lehr- und Lernräume gelten zudem die einschlägigen Bestimmungen für die Musikschulen. Das Gleiche gilt für Oberflächengestaltung von Böden, Wänden und Decken, Verteilung der reflektierenden und absorbierenden Teilflächen, Ausstattung der Räume sowie schallschutztechnische Empfehlungen.

29. Räume für den fachpraktischen Unterricht an Fachoberschulen und berufsbildenden Schulen

- (1) Größe, Form und Ausstattung der Fachräume an den Fachoberschulen und berufsbildenden Schulen, wie Werkstätten, Labors und Konstruktionsäle, müssen den Anforderungen der jeweiligen Fachrichtung bzw. des jeweiligen Berufssektors entsprechen. Es müssen auch die erforderlichen

inoltre previste anche le necessarie aule di preparazione. Le aule speciali sono in collegamento diretto con le aule di preparazione.

- (2) Le aule attrezzate con macchinari pesanti sono ubicate possibilmente al piano terra. Vanno previsti idonei accessi ed aperture per il trasporto di macchine di grandi dimensioni; si deve prestare particolare attenzione alla protezione degli ambienti adiacenti contro la trasmissione di vibrazioni e rumori.
- (3) Vanno installate tubazioni per aria compressa, gas e acqua.
- (4) In base alle esigenze di ciascuna disciplina sono previsti i seguenti locali con un dimensionamento adeguato:
 - a) magazzini per diversi materiali, distinti per l'utilizzo professionale;
 - b) magazzini per i gas all'esterno dell'edificio;
 - c) magazzini per il deposito temporaneo di materiali riutilizzabili e di sostanze e liquidi usati.
- (5) Particolare attenzione va prestata al trasporto di materiali o attrezzature particolarmente pesanti ed ingombranti.

30. Locali per l'insegnamento dell'economia domestica

- (1) Per l'insegnamento dell'economia domestica sono da predisporre locali quali una cucina didattica, una sala per la preparazione, una dispensa, un ripostiglio, una sala da pranzo, un locale per le stoviglie ed un locale per il lavoro domestico. I locali per l'economia domestica vanno disposti in modo tale da rendere possibile il lavoro di gruppo.
 - a) La cucina didattica va disposta e ventilata in modo tale da non arrecare disturbo agli altri ambienti a causa degli odori. Essa viene attrezzata per gruppi di lavoro con fornelli, tavoli, lavandini con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca.
 - b) Vanno previste, sia in cucina che nella sala per la preparazione e nella dispensa, prese elettriche per piccoli elettrodomestici sulle postazioni di lavoro, per frigoriferi e congelatori, nonché per lavastoviglie.
 - c) Nel locale dedicato ai lavori domestici vanno installati lavelli con piani di appoggio e scarichi per l'acqua sporca per almeno quattro gruppi di lavoro, nonché le prese necessarie per lavatrici, asciugatrici e stiratrici.
- (2) Le superfici utili si orientano in base all'utilizzo, alla necessità ed al numero medio di alunni e alunne dei gruppi.

Vorbereitungsräume vorgesehen werden. Die Fachräume müssen in direkter Verbindung zu den Vorbereitungsräumen stehen.

- (2) Räume, die mit schweren Maschinen ausgestattet werden, sollen möglichst ebenerdig angeordnet werden. Für die Anlieferung von Großmaschinen müssen geeignete Zufahrten und Türöffnungen vorgesehen werden; es ist dabei auf besonderen Schutz der benachbarten Räume vor Maschinenerschütterungen und Lärmbelästigung zu achten.
- (3) Es sind Pressluft-, Gas- und Wasserleitungen zu installieren.
- (4) Entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Fächer sollen folgende Räume in angemessener Größe vorgesehen werden:
 - a) Lagerräume für verschiedene Materialien getrennt nach beruflicher Nutzung,
 - b) Lagerräume für Gase außerhalb des Gebäudes,
 - c) Lagerräume für die Zwischenlagerung von wieder verwertbaren Materialien und von gebrauchten Stoffen und Flüssigkeiten.
- (5) Es ist auch die Beförderung von besonders schweren und sperrigen Materialien und Geräten zu berücksichtigen.

30. Räume für den Hauswirtschaftsunterricht

- (1) Zu diesen Räumen gehören Lehrküche, Vorbereitungs-, Vorrats- und Abstellraum, Speisesaal, Servierraum und Hausarbeitsraum. Die hauswirtschaftlichen Räume sollen so angeordnet sein, dass Gruppenarbeit möglich ist.
 - a) Die Lehrküche ist so anzuordnen und zu entlüften, dass die anderen Räume nicht durch Geruchsbelästigung gestört werden. Sie ist für Kochgruppen mit Herden, Arbeitstischen, Spülbecken mit Abstellflächen und Schmutzwasserausgüssen auszustatten.
 - b) Es sind sowohl in der Lehrküche als auch im Vorbereitungs- und Vorratsraum Anschlüsse für elektrische Kleingeräte am Arbeitsplatz, für Kühl- und Gefriereinrichtungen und für Spülmaschinen erforderlich.
 - c) Im Hausarbeitsraum sind für wenigstens vier Arbeitsgruppen Spülbecken mit Abstellflächen und Schmutzwasserausgüssen zu installieren sowie die erforderlichen Anschlüsse für Waschmaschinen, Trockengeräte und Bügelgeräte vorzusehen.
- (2) Die Nutzflächen werden je nach der Verwendung der Räume, dem Bedarf und der durchschnittlichen Schülerzahl der Gruppen berechnet.

31. Locali per l'amministrazione

- (1) A seconda delle dimensioni della relativa scuola vanno previsti i locali per l'amministrazione sotto elencati, nel rispetto delle indicazioni dell'allegato A - Tabella A7.
- (2) Fanno parte dei locali per l'amministrazione:
 - a) la direzione;
 - b) l'ufficio per il docente fiduciario/la docente fiduciaria;
 - c) la segreteria;
 - d) la sala insegnanti;
 - e) l'aula o le aule per i sussidi didattici;
 - f) la sala o le sale per le udienze;
 - g) la sala riunioni;
 - h) il locale di servizio per il custode e per i bidelli;
 - i) l'archivio;
 - j) il magazzino per la conservazione dei libri di testo in comodato;
 - k) il locale per il server;
 - l) il locale per la fotocopiatrice e per le attrezzature tecniche dell'amministrazione.
- (3) Per il computo complessivo della superficie utile si applica il valore indicativo di circa 0,70 m² per alunno/alunna.

32. Direzione, ufficio del docente fiduciario/della docente fiduciaria e segreteria

- (1) In base all'allegato A - tabella A8, la direzione e la segreteria sono previste solo qualora il programma planivolumetrico lo richieda.
- (2) La direzione consiste in un locale per il dirigente scolastico/la dirigente scolastica nonché in un locale per il sostituto/la sostituta. Il totale della superficie è di 40,00 m².
- (3) La segreteria va suddivisa in due o più locali direttamente collegati tra di loro, e cioè un locale per il segretario/la segretaria della scuola ed uno o più locali per gli assistenti/le assistenti di segreteria, nonché per l'assistente tecnico. Il locale per il segretario/la segretaria della scuola ha una superficie utile di 20,00 m², mentre l'altro locale o gli altri locali hanno una superficie utile di 15,00 m² per ogni posto in organico.
- (4) La direzione e la segreteria formano un'unità funzionale e sono in collegamento diretto con la zona d'ingresso. Vanno inoltre collegate tra di loro.
- (5) Nei plessi scolastici e nelle sezioni distaccate va previsto un apposito locale con una superficie compresa tra i 12,00 ed i 15,00 m² per il docente fiduciario/la docente fiduciaria.

31. Verwaltungsräume

- (1) Je nach Größe der betreffenden Schule sind die nachfolgend angeführten Verwaltungsräume unter Beachtung der Angaben im Anhang A - Tabelle A7 vorzusehen.
- (2) Zu den Verwaltungsräumen zählen:
 - a) die Direktion,
 - b) die Schulleitung,
 - c) das Sekretariat,
 - d) das Lehrerzimmer,
 - e) ein oder mehrere Lehrmittelräume,
 - f) ein oder mehrere Besprechungsräume,
 - g) der Sitzungsraum,
 - h) das Dienstzimmer für den Hausmeister oder die Hausmeisterin und die Schulwarte und Schulwartinnen,
 - i) das Archiv,
 - j) der Abstellraum für die Leihschulbücher,
 - k) der Serverraum,
 - l) der Kopierraum und Raum für technische Geräte der Verwaltung.
- (3) Für die allgemeine Berechnung der Nutzfläche der Verwaltungsräume gilt ein Richtwert von rund 0,70 m² je Schüler/Schülerin.

32. Direktion, Schulleitung und Sekretariat

- (1) Direktion und Sekretariat sind laut Anhang A - Tabelle A8 nur dann vorzusehen, wenn sie laut Raumprogramm erforderlich sind.
- (2) Die Direktion besteht aus dem Raum für den Direktor oder die Direktorin sowie einem eigenen Raum für den Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Die gesamte Nutzfläche dieser Räume beträgt 40,00 m².
- (3) Das Sekretariat muss in zwei oder mehrere, untereinander direkt verbundene Räume aufgeteilt sein: einen eigenen Raum für den Schulsekretär oder die Schulsekretärin und einen oder mehrere Räume für die Sekretariatsassistenten und -assistentinnen sowie für den technischen Assistenten oder die technische Assistentin. Der Raum für den Schulsekretär bzw. die Schulsekretärin hat eine Nutzfläche von 20,00 m² und der oder die übrigen Räume haben eine Nutzfläche von 15,00 m² je Personalstelle.
- (4) Die Direktion und das Sekretariat sollen eine Raumgruppe bilden und direkt mit dem Eingangsbereich sowie untereinander verbunden sein.
- (5) An den Schulstellen und an den Außensektionen ist ein eigener Raum im Ausmaß von 12,00 bis 15,00 m² für den Schulleiter bzw. die Schulleiterin vorzusehen.

- (6) Nelle scuole dell'infanzia va previsto un ufficio, ubicato nella zona dell'ingresso.

33. Sala insegnanti

- (1) La sala insegnanti è utilizzata come luogo di ritrovo, di lavoro e di riunione degli insegnanti.
- (2) Va previsto un guardaroba con lavandino e la possibilità di preparare bevande calde. Per queste finalità, può essere previsto un angolo cottura; nelle scuole grandi può essere prevista una piccola cucina.
- (3) La sala insegnanti si trova possibilmente nelle vicinanze dei locali per l'amministrazione e della biblioteca ed è eventualmente suddivisibile.
- (4) La superficie utile minima della sala insegnanti è di 60,00 m².
- (5) Nella sala insegnanti vanno allestite anche postazioni di lavoro singole per almeno 1/4 degli insegnanti.
- (6) Nelle scuole piccole vanno previste almeno 2 postazioni di lavoro. Nell'edificio vanno inoltre previste ulteriori postazioni di lavoro utilizzabili dagli insegnanti.
- (7) Nelle scuole dell'infanzia va prevista una sala riunioni per il lavoro di gruppo specialistico e per i colloqui con i genitori. Nelle scuole dell'infanzia fino a tre sezioni è possibile integrare questa sala nell'ufficio.
- (8) Nelle scuole dell'infanzia va previsto un locale per il personale, utilizzabile in modo polivalente per l'amministrazione, per i colloqui e per il ritrovo del personale. Il locale deve trovarsi possibilmente in prossimità dell'ingresso e va collegato in modo ottimale con il settore dei locali per i gruppi.

34. Locali per il deposito di sussidi didattici

- (1) Vanno previsti locali idonei per la conservazione dei sussidi didattici.
- (2) Questi locali vanno localizzati in zone facilmente raggiungibili dal personale insegnante e dagli alunni.

35. Sala per le udienze

- (1) Nelle scuole vanno previsti uno o più locali per le udienze riservate ai colloqui individuali fra genitori, alunni/alunne ed insegnanti. La superficie utile è di 12,00 m².

- (6) In den Kindergärten ist ein eigener Büroraum vorzusehen, der im Eingangsbereich anzusiedeln ist.

33. Lehrerzimmer

- (1) Das Lehrerzimmer dient als Aufenthaltsraum und als Arbeits- und Konferenzraum für die Lehrpersonen.
- (2) Es ist eine Garderobe mit Waschgelegenheit sowie Gelegenheit zur Zubereitung warmer Getränke einzurichten. Es kann zu diesem Zweck eine Kochnische, in den großen Schulen eine eigene kleine Küche vorgesehen werden.
- (3) Das Lehrerzimmer soll möglichst in der Nähe der Verwaltungsräume und der Schulbibliothek liegen und nach Möglichkeit unterteilbar sein.
- (4) Die Nutzfläche des Lehrerzimmers beträgt mindestens 60,00 m².
- (5) Im Lehrerzimmer sind auch Einzelarbeitsplätze einzurichten, und zwar für wenigstens 1/4 der Lehrpersonen.
- (6) In kleinen Schulen sind wenigstens 2 Arbeitsplätze vorzusehen. Im Schulgebäude müssen außerdem zusätzliche Arbeitsplätze vorhanden sein, die von den Lehrpersonen genutzt werden können.
- (7) In Kindergärten ist für die Teamarbeit der Fachkräfte und für die Zusammenarbeit mit den Eltern ein Besprechungsraum zu planen. In Kindergärten mit bis zu drei Abteilungen kann dieser Raum mit dem Büro verbunden werden.
- (8) In Kindergärten ist ein Personalraum als Mehrzweckraum für Verwaltung, Sprechzimmer und Aufenthalt für Kindergartenpersonal erforderlich. Dieser Raum sollte möglichst in Eingangsnähe liegen, gleichzeitig aber auch zu den Gruppenbereichen eine gute Verbindung haben.

34. Lehr- und Lernmittelräume

- (1) Für die Aufbewahrung der Lehr- und Lernmittel sind geeignete Räume vorzusehen.
- (2) Diese Räume müssen vom Lehrpersonal sowie von den Schülern und Schülerinnen leicht erreichbar sein.

35. Besprechungsraum

- (1) In den Schulen sollen ein oder mehrere Räume für Einzelgespräche zwischen Eltern, Schülern/Schülerinnen und Lehrpersonen vorgesehen werden. Die Nutzfläche beträgt 12,00 m².

36. Sala riunioni

- (1) Nelle scuole di medie e grandi dimensioni va prevista inoltre una sala per riunioni con una superficie utile di 60,00 m².

37. Locale di servizio per il custode e per i bidelli

- (1) Il locale di servizio per il custode e per i bidelli va collocato in prossimità e con visuale sull'ingresso principale. In tale locale si trovano anche i quadri dell'impianto centralizzato dell'orologio, dell'impianto di rivelazione incendio e dell'impianto citofonico, nonché dei diversi impianti d'allarme e di altri dispositivi di regolazione. In questo locale va garantita l'illuminazione naturale.

38. Locale per il server e per le fotocopie nonché per attrezzature tecniche dell'amministrazione

- (1) Il server va collocato in un locale ad esso dedicato. Va previsto un locale per l'attrezzatura tecnica dell'amministrazione nonché per una fotocopiatrice grande. Questo locale deve disporre di una adeguata ventilazione.

39. Archivio

- (1) I locali per l'archivio vengono dimensionati in relazione al tipo e alla grandezza della scuola. La superficie utile minima è di 20,00 m². Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti sia l'archivio che i necessari ripostigli.

40. Deposito per i libri di testo

- (1) Nelle scuole di grandi dimensioni va previsto un deposito per i libri di testo in comodato e per le giacenze separate della biblioteca. Tale locale va dimensionato in relazione al tipo e alla grandezza della scuola, con una superficie utile massima di 50,00 m².

41. Spazi e locali comuni

- (1) Fanno parte degli spazi e dei locali comuni:
 - a) la biblioteca scolastica multimediale;
 - b) i locali per i media;
 - c) l'aula magna;
 - d) la mensa;

36. Sitzungsraum

- (1) In mittleren sowie großen Schulen ist zusätzlich ein Sitzungsraum mit einer Nutzfläche von 60,00 m² vorzusehen.

37. Dienstzimmer für den Hausmeister oder die Hausmeisterin und die Schulwarte und Schulwartinnen

- (1) Das Dienstzimmer für den Hausmeister oder die Hausmeisterin bzw. für die Schulwarte und Schulwartinnen muss in der Nähe des Haupteinganges liegen und diesen im Blickfeld haben. In diesem Raum befindet sich auch die Hauptschalttafel für das zentrale Uhrenwerk, für die Brandmelde- und Fernsprechanlage sowie für die verschiedenen Alarmanlagen und andere Regelungen. Es muss eine natürliche Belichtung gewährleistet werden.

38. Serverraum sowie Kopierraum und Raum für technische Geräte der Verwaltung

- (1) Für den Server ist ein eigener Raum bereitzustellen. Ebenso muss ein eigener Raum für die technische Ausstattung der Verwaltung sowie für ein großes Fotokopiergerät vorgesehen werden. In diesen Räumen muss eine angemessene Belüftung gewährleistet werden.

39. Archivraum

- (1) Die Archivräume sind je nach Schultyp und Schulgröße zu dimensionieren. Die Mindestnutzfläche beträgt 20,00 m². Auch in den Kindergärten sind Archiv- und Abstellräume vorzusehen.

40. Abstellraum für Schulbücher

- (1) In größeren Schulen ist ein Magazinraum zur Aufbewahrung der Leihschulbücher und gesonderter Bibliotheksbestände zu planen. Er ist je nach Schultyp und Schulgröße zu dimensionieren, darf aber höchstens eine Nutzfläche von 50,00 m² haben.

41. Gemeinschaftsräume

- (1) Zu den Gemeinschaftsräumen zählen:
 - a) die multimediale Schulbibliothek,
 - b) die Medienräume,
 - c) die Aula Magna,
 - d) die Mensa,

- e) gli impianti sportivi (palestra) con i locali di servizio.

42. Biblioteca scolastica multimediale

- (1) La biblioteca scolastica multimediale è utilizzata da alunni e alunne e dagli insegnanti come centro di informazione, di lettura, di studio, di documentazione culturale e di comunicazione. In essa vengono messi a disposizione libri, giornali e riviste, materiale didattico, supporti elettronici ed altro materiale di informazione nonché mezzi audiovisivi.
- (2) La biblioteca scolastica multimediale offre:
 - a) un'esposizione visibile e liberamente consultabile del materiale esistente. Nelle scuole elementari e medie inferiori questa consiste in 10-15 libri/media per alunno/alunna e per insegnante e nelle scuole medie superiori in 15-20 libri/media per alunno/alunna e per insegnante;
 - b) posti di lettura e postazioni di lavoro per almeno 25 alunni/alunne nelle scuole fino a 15 classi e per almeno 50 alunni/alunne nelle scuole con più di 15 classi. Ogni postazione di lavoro va dotata di allacciamento per PC;
 - c) un numero adeguato di postazioni di lavoro informatiche - IT;
 - d) OPAC's (catalogo elettronico di biblioteca);
 - e) zone di presentazione;
 - f) spazio per la distribuzione;
 - g) spazi appositi per l'invito alla lettura e confortevoli posti a sedere;
 - h) la possibilità di svolgere lezione in biblioteca, rendendo possibili diverse forme d'insegnamento e di lavoro. Per queste finalità è necessario un arredamento flessibile.
- (3) La biblioteca va collocata lungo il percorso principale utilizzato da alunni e alunne, preferibilmente al piano terra; è facilmente raggiungibile ed in una posizione centrale.
- (4) La biblioteca serve possibilmente anche per finalità extrascolastiche.
- (5) Per la biblioteca multimediale sono previste le seguenti superfici utili:
 - a) nelle scuole elementari con meno di 5 classi ed in altre scuole piccole la biblioteca può essere sistemata nella sala professori oppure in una delle aule didattiche, garantendo una superficie utile minima di 50,00 m²; in alternativa ed in casi particolari può essere utilizzata la biblioteca pubblica locale, se facilmente raggiungibile;
 - b) nelle scuole con meno di 10 classi la superficie utile minima per il locale destinato a biblioteca è di 50,00 m²;

- e) die Sportanlagen (Turnhalle) mit den Nebenräumen.

42. Multimediale Schulbibliothek

- (1) Die multimediale Schulbibliothek dient Schülern/Schülerinnen und Lehrpersonen als Informations-, Lese-, Lern-, Dokumentations-, Kultur- und Kommunikationszentrum. Dort sind Bücher, Zeitsungen und Zeitschriften, didaktische Materialien, elektronische Datenträger und anderes Informationsmaterial sowie audiovisuelle Medien bereitgestellt.
- (2) Die multimediale Schulbibliothek bietet:
 - a) eine übersichtliche und frei zugängliche Aufstellung der Bestände. In Grund- und Mittelschulen umfasst diese 10-15 Bücher/Medien je Schüler/Schülerin und je Lehrperson und in Oberschulen 15-20 Bücher/Medien je Schüler/Schülerin und Lehrperson,
 - b) Lese- und Arbeitsplätze für wenigstens 25 Schüler/Schülerinnen in Schulen bis zu 15 Klassen und für wenigstens 50 Schüler/Schülerinnen in Schulen mit mehr als 15 Klassen sowie PC-Anschlüsse für jeden Arbeitsplatz,
 - c) eine angemessene Anzahl an informationstechnischen (IT)-Arbeitsplätzen,
 - d) OPAC's (elektronischer Bibliothekskatalog),
 - e) Präsentationszonen,
 - f) den Ausleihbereich,
 - g) Leseecken für die Leseförderung und gemütliche Sitzgelegenheiten,
 - h) die Möglichkeit für den Unterricht in der Schulbibliothek, wobei verschiedene Unterrichts- und Arbeitsformen möglich sein sollten. Aus diesem Grund ist eine flexible Möblierung notwendig.
- (3) Die Bibliothek liegt am Hauptverkehrsstrom der Schüler und Schülerinnen, wenn möglich im Erdgeschoss, leicht erreichbar und in zentraler Lage.
- (4) Die Bibliothek soll nach Möglichkeit auch für außerschulische Zwecke dienen.
- (5) Für multimediale Schulbibliotheken sollen folgende Nutzflächen vorgesehen werden:
 - a) in Grundschulen mit weniger als 5 Klassen und in anderen kleinen Schulen kann die Schulbibliothek im Lehrerzimmer oder in einem Lehr- und Lernraum integriert werden, wobei eine Mindestnutzfläche von 50,00 m² gegeben sein soll; als Alternative und in besonderen Fällen kann die örtliche öffentliche Bibliothek benutzt werden, wenn leicht erreichbar;
 - b) in Schulen mit weniger als 10 Klassen beträgt die Mindestnutzfläche des für die Bibliothek vorgesehenen Raumes 50,00 m²;

c) nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori con 10 e più classi è prevista una superficie utile minima di 0,60 m² per alunno/alunna.

(6) Qualora all'interno della biblioteca scolastica sia collocata anche la biblioteca pubblica locale (la cosiddetta biblioteca combinata) è necessario prevedere ulteriori superfici utili da destinare ad uso extrascolastico. Tali superfici ammontano a 30,00 m² per ogni 1000 unità di media da contenere ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1996, n. 13 "Regolamento per le biblioteche pubbliche".

43. Locale per i media

- (1) Nelle grandi scuole va previsto un locale per i media, completamente oscurabile.
- (2) Le dimensioni delle superfici utili variano da 60,00 fino a 100,00 m² in proporzione al numero medio di alunni/alunne per classe della relativa scuola.
- (3) Nelle scuole dove non è prevista un'aula magna, la sala per i media può essere di dimensioni maggiori.

44. Aula magna

- (1) Qualora nelle vicinanze non sia disponibile un'aula magna, nelle scuole di cui all'articolo 8 ed ai sensi dell'allegato A - tabella A6, può essere prevista un'aula magna per manifestazioni scolastiche.
- (2) L'aula magna è possibilmente suddivisibile.
- (3) La superficie utile è di 0,80 m² per alunno/alunna.
- (4) Sono consentite superfici utili più grandi qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - a) nelle vicinanze della scuola non esiste una sala destinata ad uso pubblico, che sia idonea anche per usi scolastici;
 - b) l'aula magna viene utilizzata anche da altre scuole;
 - c) l'aula magna viene utilizzata anche per manifestazioni pubbliche.
- (5) Va prevista l'installazione di sistemi multimediali.
- (6) La palestra può essere presa in considerazione in sostituzione dell'aula magna. In tal caso vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) vanno soddisfatti i requisiti di carattere acustico;
 - b) la pavimentazione per uso sportivo va protetta in modo adeguato.

c) in Grund-, Mittel- und Oberschulen mit 10 und mehr Klassen ist eine Mindestnutzfläche von 0,60 m² je Schüler/Schülerin vorzusehen.

(6) Wird in der Schulbibliothek auch die örtliche öffentliche Bibliothek untergebracht (sogenannte kombinierte Bibliothek), so sind über das schulische Raumprogramm hinaus zusätzliche Nutzflächen für die außerschulische Nutzung erforderlich. Diese betragen 30,00 m² Fläche je 1000 Medieneinheiten des Zielbestandes gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 4. März 1996, Nr. 13 „Verordnung über die öffentlichen Bibliotheken“.

43. Medienräume

- (1) In großen Schulen ist ein eigener vollständig verdunkelbarer Raum für Medien vorzusehen.
- (2) Die Nutzflächen betragen je nach durchschnittlicher Klassenstärke der betreffenden Schule 60,00 bis 100,00 m².
- (3) In Schulen ohne Aula Magna kann der Medienraum auch größer dimensioniert werden.

44. Aula Magna

- (1) Falls im Nahbereich keine Aula Magna zur Verfügung steht, kann in Schulen laut Artikel 8 und Anhang A - Tabelle A6 eine Aula Magna für Schulveranstaltungen vorgesehen werden.
- (2) Die Aula Magna soll nach Möglichkeit unterteilbar sein.
- (3) Die Nutzfläche beträgt 0,80 m² je Schüler/Schülerin.
- (4) Größere Nutzflächen sind erlaubt, wenn
 - a) sich in der Nähe der Schule kein für öffentliche Zwecke bestimmter Saal befindet, der für Schulzwecke geeignet ist,
 - b) die Aula Magna auch von anderen Schulen benutzt wird,
 - c) die Aula Magna auch für öffentliche Veranstaltungen dienen soll.
- (5) Es muss für die Ausstattung mit multimedialen Systemen gesorgt werden.
- (6) Als Ersatz für eine Aula Magna kann auch die Turnhalle in Betracht gezogen werden. In diesem Falle sind folgende Vorschriften zu beachten:
 - a) Es müssen die akustischen Vorgaben beachtet werden;
 - b) der für Sportzwecke verlegte Boden muss in geeigneter Weise geschützt werden.

45. Mensa

- (1) L'autorità competente stabilisce all'avvio della progettazione se nell'edificio debba essere realizzata una mensa scolastica con o senza cucina. Una mensa scolastica può essere realizzata anche a beneficio di più scuole vicine. La mensa permette l'utilizzo flessibile, in caso di necessità anche per altre attività e soprattutto come luogo di soggiorno.
- (2) Qualora sia ritenuta necessaria una mensa con cucina, vanno previsti i seguenti ulteriori locali:
 - a) locale per la preparazione;
 - b) dispensa con cella frigorifera oppure con frigoriferi;
 - c) locale per il lavaggio delle stoviglie;
 - d) sala da pranzo e spogliatoio per il personale dotato di WC e doccia;
 - e) un locale con lavabi per gli alunni.
- (3) Le forniture per la cucina avvengono attraverso un accesso proprio.
- (4) La dimensione della superficie utile della sala da pranzo, inclusi i locali di servizio, è di 1,40 m² per alunno/alunna in doppio turno.
- (5) La superficie utile della cucina con i locali di servizio è di 0,70 m² per alunno/alunna in doppio turno.
- (6) In ogni scuola dell'infanzia deve essere prevista una propria cucina, se non ne esiste una nelle immediate vicinanze. Il pranzo viene servito nel locale di gruppo. La superficie utile minima è di 40,00 m², locali di servizio compresi.
- (7) Nelle scuole medie superiori può essere previsto uno spazio per la preparazione di bevande e merende, qualora non esista una mensa oppure qualora questa non sia idonea a tale scopo.
- (8) La superficie utile va dimensionata in base alla grandezza della scuola interessata nonché alle necessità poste dall'eventuale utilizzo extrascolastico.

46. Impianti sportivi

- (1) Gli impianti sportivi vanno dislocati possibilmente all'interno dell'area della scuola o nelle immediate vicinanze della scuola stessa.
- (2) La palestra può essere integrata nell'edificio scolastico o realizzata come edificio a sé stante.
- (3) Per l'utilizzo extrascolastico va previsto un ulteriore accesso direttamente dall'esterno, nonché la possibilità di chiusura degli accessi agli altri locali scolastici.
- (4) La tipologia della palestra è descritta nella tabella B1 dell'allegato B:
 - a) palestra per la ginnastica PG,
 - b) palestra piccola PP,
 - c) palestra normale PN,
 - d) palestra per lo sport PS.

45. Mensa

- (1) Bei der Planung muss die zuständige Behörde festlegen, ob eine Schülermensa mit oder ohne Küche zu errichten ist. Dabei kann eine Schülermensa auch für mehrere benachbarte Schulen eingerichtet werden. Die Mensa soll so flexibel sein, dass ihre Räume sich notfalls auch für andere Tätigkeiten, vor allem auch als Aufenthaltsraum eignen.
- (2) Falls eine Mensa mit Küche erforderlich ist, sind folgende zusätzliche Räume vorzusehen:
 - a) Vorbereitungsraum,
 - b) Speisekammer mit Kühlzelle oder mit Kühlschränken,
 - c) Spülraum,
 - d) Speiseraum und Umkleideraum mit Dusche und WC für das Personal,
 - e) ein Waschraum für Schüler/Schülerinnen.
- (3) Die Anlieferung für die Küche muss über einen eigenen Zugang erfolgen.
- (4) Die Nutzfläche des Speisesaales inklusive der Nebenräume beträgt 1,40 m² je Schüler/Schülerin in zwei Turnussen.
- (5) Die Nutzfläche der Küche mit den Nebenräumen beträgt 0,70 m² je Schüler/Schülerin in zwei Turnussen.
- (6) In jedem Kindergarten ist eine eigene Küche zu planen, sofern keine in unmittelbarer Nähe vorhanden ist. Das Essen wird im Gruppenraum verabreicht. Die Mindestnutzfläche inklusive der Nebenräume beträgt 40,00 m².
- (7) In Oberschulen kann eine Fläche für die Zubereitung von Getränken und Jausen vorgesehen werden, wenn keine Mensa vorhanden oder wenn diese nicht dafür geeignet ist.
- (8) Die Nutzfläche richtet sich nach der jeweiligen Schulgröße sowie nach dem Bedarf für die allfällige außerschulische Nutzung.

46. Sportanlagen

- (1) Die Sportanlagen sollen möglichst auf dem Schulareal oder in unmittelbarer Nähe der Schule gelegen sein.
- (2) Die Turnhalle kann entweder in das Schulgebäude integriert oder als eigener Baukörper errichtet werden.
- (3) Für die außerschulische Nutzung müssen zusätzlich ein eigener Zugang von außen sowie eine interne Absperrmöglichkeit zu den übrigen Schulräumen vorgesehen werden.
- (4) Die Arten von Turnhallen sind in der Tabelle B1 des Anhangs B angeführt:
 - a) Gymnastikhalle GH,
 - b) Kleinturnhalle KH,
 - c) Normalturnhalle NH,
 - d) Sporthalle SH.

- (5) Le dimensioni della palestra vanno progettate in funzione del tipo di scuola e del numero delle classi ai sensi della tabella B2 dell'allegato B. Per istituti comprensivi di più ordini di scuole la palestra va dimensionata in base al numero complessivo delle classi. Il parametro di riferimento è quello della scuola di grado più elevato.
- (6) Oltre alla palestra va previsto un ulteriore locale per particolari attività, come ad esempio allenamento di mantenimento, allenamento con pesi, balletto e simili. La superficie utile varia da 30,00 a 40,00 m².

47. Spogliatoi

- (1) Per ogni palestra va previsto un numero sufficiente di spogliatoi separati per sesso. Nella progettazione va posta attenzione ad una netta separazione tra le zone percorribili con calzature normali (corridoio sporco) da quelle percorribili con scarpe da ginnastica (corridoio pulito).
- (2) Lo spogliatoio per gli alunni/le alunne comprende, in relazione al loro numero per classe come previsto all'articolo 8, comma 3:
 - a) uno spogliatoio con panche della lunghezza di circa 12,00 m;
 - b) un lavatoio con 4-6 lavandini, 1 lavabo per piedi e 2-6 docce, con asciugacapelli in numero sufficiente;
 - c) due WC.
- (3) La superficie utile varia da 40,00 a 60,00 m².
- (4) Lo spogliatoio per insegnanti consiste in:
 - a) uno spogliatoio (stanza per l'insegnante);
 - b) un lavatoio con un lavandino, una doccia e un WC.
- (5) La superficie utile varia da 10,00 a 15,00 m².
- (6) Vanno realizzati spogliatoi ai sensi dell'articolo 10, sia per alunni e alunne che per insegnanti diversamente abili.
- (7) Il fabbisogno di spogliatoi è in relazione alle dimensioni della palestra. Il numero degli spogliatoi è indicato nella tabella B3 dell'allegato B.

48. Locali per gli attrezzi

- (1) I locali per gli attrezzi sono direttamente accessibili dalla palestra. Per gli impianti sportivi esterni va previsto un accesso direttamente dall'esterno ad uno dei locali per gli attrezzi.
- (2) Il fabbisogno delle superfici utili è descritto nella tabella B4 nell'allegato B.

- (5) Die Größe der Turnhalle ist in Funktion des Schultyps und der Klassenzahl gemäß Tabelle B2 des Anhangs B zu planen. Bei schulübergreifender Nutzung der Turnhalle wird deren Größe aufgrund der Gesamtanzahl der Klassen bemessen. Es kommt die Einstufung der höheren Schulstufe zur Anwendung.
- (6) Neben der Turnhalle soll zusätzlich ein Raum für besondere Tätigkeiten, wie z.B. für Konditionstraining, Krafttraining, Ballett und Ähnliches vorgesehen werden. Die Nutzfläche beträgt 30,00 bis 40,00 m².

47. Umkleibereich

- (1) Für jede Turnhalle sind genügend Umkleieräume, getrennt nach Geschlechtern, vorzusehen. Bei der Planung ist auf eine klare Trennung zwischen dem mit normalem Schuhwerk (Schmutz-Gang) und dem mit Turnschuhen (Sauber-Gang) betretbaren Bereich zu achten.
- (2) Eine Umkleideeinheit für Schüler/Schülerinnen besteht je nach Schülerzahl pro Klasse laut Artikel 8 Absatz 3 aus:
 - a) einem Umkleideraum mit rund 12,00 m Banklänge,
 - b) einer Nasseinheit mit 4-6 Handwaschbecken, einem Fußwaschbecken und 2-6 Duschen und einer ausreichenden Anzahl von Haartrocknern,
 - c) zwei WC-Zellen.
- (3) Die Nutzfläche beträgt 40,00 bis 60,00 m².
- (4) Eine Umkleideeinheit für Lehrpersonen besteht aus:
 - a) einem Umkleideraum (Lehrerzimmer),
 - b) einer Nasseinheit mit Handwaschbecken, Dusche und WC.
- (5) Die Nutzfläche beträgt 10,00 bis 15,00 m².
- (6) Es sind sowohl für Schüler und Schülerinnen als auch für Lehrpersonen mit Behinderung gemäß Artikel 10 geeignete Umkleideeinheiten zu errichten.
- (7) Der Bedarf an Umkleideeinheiten richtet sich nach der Größe der Turnhalle. Die Anzahl der Umkleideeinheiten ist in der Tabelle B3 des Anhangs B angeführt.

48. Geräteräume

- (1) Die Geräteräume müssen direkt von der Turnhalle aus zugänglich sein. Bei Freisportanlagen soll ein direkter Zugang von außen zu einem der Geräteräume vorgesehen werden.
- (2) Die erforderlichen Nutzflächen sind in der Tabelle B4 des Anhangs B angegeben.

- (3) Le porte dei locali per gli attrezzi hanno una luce d'apertura di 2,40 (larghezza) x 2,40 (altezza) m. Sono da preferire le serrande basculanti. Le cerniere delle porte devono essere incassate.
- (4) Nelle palestre multiple i locali per gli attrezzi sono accessibili da ogni singola unità.

49. Locale per il custode o la custode dell'impianto sportivo e locale per le pulizie

- (1) Nelle palestre per lo sport va previsto un locale di soggiorno e servizio per il custode o la custode dell'impianto sportivo. Questo locale può servire anche come locale di servizio e guardaroba per il personale di pulizia della scuola, se ubicato in posizione favorevole all'interno del complesso scolastico,
- (2) Per gli attrezzi e per il materiale di pulizia va previsto un locale sufficientemente ampio e ventilato. Questo locale va attrezzato con un vuotatoio ed allacciamenti per le macchine di pulizia.
- (3) Nelle palestre normali è sufficiente un solo locale per le pulizie.

50. Locale per le strumentazioni di regia

- (1) Nelle palestre per lo sport va previsto un locale per le strumentazioni di regia con visuale diretta sull'interno della palestra e, se possibile, direttamente da essa accessibile, dotato di un banco di comando per l'impianto luci della palestra, regolabile in 3 fasi, per l'impianto audio, per il cronometro ed il telefono. Inoltre vanno previsti gli allacciamenti per le riprese televisive.

51. Gallerie per gli spettatori e tribune

- (1) Nelle palestre piccole e normali possono essere previste gallerie per gli spettatori. Nelle palestre per lo sport vanno previste tribune, che possono essere anche estraibili, nonché sufficienti WC per il pubblico.

52. Pareti paracolpi nelle palestre

- (1) Nelle palestre e nelle palestre per lo sport vanno previste, quantomeno sulle testate, pareti paracolpi. Per quanto riguarda la sicurezza va posta particolare attenzione nella realizzazione di porte e portoni, di pareti divisorie e pareti laterali della palestra stessa.

- (3) Die Tore zu den Geräteräumen müssen eine Öffnungslichte von 2,40 (B) x 2,40 (H) m aufweisen. Es sind Schwingtore zu bevorzugen. Die Türbeschläge sollen versenkt sein.
- (4) Bei Mehrraumhallen müssen die Geräteräume von jeder Einheit zugänglich sein.

49. Raum für den Sporthallenwart bzw. die Sporthallenwartin und Putzraum

- (1) Sporthallen sollen einen eigenen Raum als Aufenthaltsraum und Dienstzimmer für den Sporthallenwart bzw. die Sporthallenwartin haben. Dieser Raum kann bei günstiger Anordnung im Schulkomplex auch als Dienstraum und Garderobe für das Reinigungspersonal der Schule dienen.
- (2) Für Reinigungsgeräte und Putzmaterial soll ein genügend großer Putzraum vorhanden sein. Dieser muss belüftet sein. Dieser Raum muss mit einem Ausgussbecken und Anschlüssen für Putzmaschinen ausgerüstet sein.
- (3) Für Normalturnhallen genügt ein Putzraum.

50. Regieraum

- (1) In den Sporthallen bedarf es eines Regieraumes mit direkter Sicht in die Halle und, wenn möglich, mit direktem Zugang zu dieser. Er ist mit einem Schaltpult für die 3-Stufenbeleuchtung der Halle, einer Lautsprecheranlage, einer Zeitnahmeanlage und Telefon ausgestattet. Außerdem sollen Anschlüsse für TV-Übertragungen vorgesehen werden.

51. Zuschauergalerien und Tribünen

- (1) In Kleinturnhallen und Normalturnhallen können Zuschauergalerien angeordnet werden. In den Sporthallen hingegen müssen Tribünen, auch ausziehbare, sowie ausreichende WC-Einheiten für Zuschauer vorhanden sein.

52. Prallschutzwände in Turnhallen

- (1) In den Turn- und Sporthallen müssen zumindest an den Stirnseiten Prallschutzwände vorgesehen werden. Aus Sicherheitsgründen ist der Konstruktion von Türen, Toren, Trennwänden und der Längsseiten der Halle besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

53. Locale per il pronto soccorso

- (1) Nelle immediate vicinanze delle palestre va allestito un locale per il pronto soccorso con un lettino. La superficie utile è di 6,00 m².

54. Illuminazione delle palestre

- (1) Oltre alle direttive contenute nell'articolo 73 riguardanti gli impianti elettrici sono prescritti i seguenti valori relativi all'illuminazione:
- per l'insegnamento 450-600 lux;
 - per l'allenamento 600-1200 lux;
 - per le competizioni oltre 1200 lux, a seconda del tipo di sport.
- (2) In osservanza delle disposizioni dell'articolo 73 va prevista un'illuminazione regolabile in modo graduale.

55. Servizi igienici

- (1) I servizi igienici devono essere raggiungibili il più facilmente possibile.
- (2) I servizi igienici sono separati per sesso. Nelle scuole dell'infanzia i servizi igienici possono essere comuni. Va prevista una cabina WC per ogni aula normale o per ogni 25 alunni/alunne. Va inoltre previsto anche un orinatoio per ogni 20 maschi. Gli orinatoi non possono essere collocati nell'antibagno.
- (3) Per gli insegnanti vanno previsti WC separati ed antibagni separati per sesso, nel rapporto di una cabina WC ogni 10 insegnanti.
- (4) Anche nelle scuole dell'infanzia vanno previsti servizi igienici per adulti.
- (5) Ogni gruppo di WC dispone di un antibagno, nel quale sono collocati i lavatoi. Di norma è da prevedere un lavandino per WC. Le porte dei WC si aprono verso l'esterno.
- (6) I servizi igienici devono essere ben arieggiati.
- (7) Nella progettazione dei servizi igienici vanno rispettate anche le disposizioni vigenti in materia di persone diversamente abili, ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.
- (8) Nelle scuole dell'infanzia va prevista una tazza ogni 5-8 bambini/bambine, dell'altezza di circa 30 cm. L'altezza delle pareti divisorie e delle porte deve essere di circa 1,40 m. Nel locale con i lavandini, che deve servire come antibagno e come passaggio verso le toilette, vanno previsti spazi sufficienti alle pareti per appendere gli asciugamani. Ogni 5-8 bambini/bambine va installato un lavandino posto ad una altezza idonea. Di norma vanno installati tre lavandini per ogni sezione. Va prevista anche una nicchia per la doccia. I servizi igienici sono dislocati nelle vicinanze del locale per le attività di gruppo e sono facilmente raggiungibili anche dall'area per i giochi.

53. Erste-Hilfe-Raum

- (1) In unmittelbarer Nähe von Turnhallen ist ein Erste-Hilfe-Raum mit einer Liege einzurichten. Die Mindestnutzfläche beträgt 6,00 m².

54. Beleuchtungsstärke für Turnhallen

- (1) Abgesehen von den im Artikel 73 enthaltenen Vorgaben hinsichtlich der elektrischen Anlagen sind nachstehende Beleuchtungsstärken verlangt:
- für den Unterricht 450 - 600 Lux,
 - für das Training 600 - 1200 Lux,
 - für die Wettkämpfe über 1200 Lux je nach Sportart.
- (2) Die Beleuchtung soll unter Beachtung der Bestimmungen von Artikel 73 stufenweise regelbar sein.

55. Toiletten

- (1) Die Toiletten sollen möglichst leicht erreichbar sein.
- (2) Die Toiletten sind für Jungen und Mädchen getrennt anzulegen. In Kindergärten können gemeinsame Toiletten vorgesehen werden. Je Klassenraum bzw. je 25 Schüler/Schülerinnen ist eine WC-Zelle vorzusehen. Für je 20 Jungen wird zusätzlich ein Urinal benötigt. Dieses darf nicht im Vorraum angebracht sein.
- (3) Es sind getrennte WCs und getrennte Vorräume für Lehrer und Lehrerinnen einzurichten, und zwar für je 10 Lehrpersonen eine WC-Zelle.
- (4) Auch in Kindergärten sind Erwachsenentoiletten einzurichten.
- (5) Jede WC-Gruppe verfügt über einen Vorraum, in dem die Waschgelegenheiten untergebracht sind. Ein Waschbecken je WC gilt als Norm. Die Türen aller WCs sollen nach außen aufschlagen.
- (6) Die Toilettenanlagen müssen gut belüftet sein.
- (7) Bei der Projektierung der Toilettenanlagen sind auch die einschlägigen Rechtsvorschriften für Menschen mit Behinderung gemäß Artikel 10 dieser Richtlinien zu beachten.
- (8) In Kindergärten ist ein Toilettensitz je 5 bis 8 Kinder in Höhe von rund 30 cm vorzusehen. Die Höhe der Zwischenwände und Türen soll rund 1,40 m sein. Im Waschraum, der als Vor- und Durchgangsraum zu den Toiletten anzulegen ist, müssen ausreichende Wandflächen zum Aufhängen von Handtüchern geplant werden. Für je 5 bis 8 Kinder ist ein Waschbecken in erreichbarer Höhe notwendig. Drei Waschbecken je Abteilung sind die Norm. Ferner ist eine Brausennische einzurichten. Der Wasch- und WC-Raum ist dem Gruppenraum günstig zuzuordnen, soll aber auch vom Spielplatz aus leicht erreichbar sein.

- (9) Le porte delle cabine dei WC sono provviste del dispositivo per la protezione contro lo schiacciamento delle dita lungo lo spigolo di apertura e lungo lo spigolo laterale.
- (10) Va previsto un fasciatoio.

56. Guardaroba

- (1) Il deposito degli abiti può essere realizzato come guardaroba centrale, di zona, di classe oppure di corridoio e va ben arieggiato.
- (2) Tipi di guardaroba ammessi:
- 0,15 ml di ganci appendiabiti per alunno/alunna;
 - armadietti singoli fino a 0,25 metri lineari per alunno/alunna.
- (3) Nelle scuole dell'infanzia il guardaroba va collocato in posizione separata rispetto all'aula ma ad essa collegato e posto nelle vicinanze dell'ingresso. Nel caso di più sezioni, va preferita una collocazione decentralizzata. Il guardaroba (anche nicchie nel corridoio) ha dimensioni tali da garantire per ogni bambino il deposito degli indumenti ed un posto a sedere delle dimensioni minime di 0,35 m.
- (4) È preferibile un guardaroba con idonei ganci appendiabiti a distanza appropriata con panca dell'altezza di 30,00 cm posta davanti e sottostanti scomparti per le scarpe.

57. Spogliatoio per il personale addetto alla pulizia

- (1) Per il personale addetto alle pulizie è previsto uno spogliatoio dotato di prese elettriche e prese d'acqua, che nelle scuole piccole può essere utilizzato anche come locale per pulizia.

58. Locali per le pulizie

- (1) Negli edifici scolastici di grandi dimensioni è previsto, ad ogni piano, un locale per le pulizie di dimensioni adeguate ed arieggiato, con vuotatoio con acqua calda e fredda. Va realizzato un deposito per detersivi ed attrezzi.
- (2) Va prevista, ove necessario, una zona idonea e ventilata per la ricarica delle batterie di macchine ad attrezzature.
- (3) Nelle scuole dell'infanzia, nel locale per le pulizie vanno collocate una lavatrice ed un'asciugatrice in un ambiente ben ventilato.

59. Ripostigli

- (1) In ogni scuola va previsto, possibilmente nello scantinato, un numero sufficiente di ripostigli.

- (9) Die WC-Kabintüren müssen mit Fingerklemmschutz an der Haupt- und Nebenschließkante versehen werden.

- (10) Ein Wickeltisch soll vorhanden sein.

56. Garderoben

- (1) Die Kleiderablagen können als Zentral-, Bereichs-, Klassen- oder Ganggarderoben vorgesehen werden und müssen gut belüftet sein.
- (2) Zulässige Garderoben:
- Hakengarderoben 0,15 lfm je Schüler/Schülerin,
 - Einzelschrankgarderobe bis 0,25 lfm je Schüler/Schülerin.
- (3) In Kindergärten muss die Garderobe zwar getrennt vom Gruppenraum, diesem jedoch zugeordnet sein und in der Nähe des Einganges liegen. Bei mehreren Abteilungen ist eine dezentrale Anordnung anzustreben. Der Umkleieraum (auch Flurnischen) muss so groß sein, dass jedes Kind seine Kleiderablage und seinen Sitzplatz mit einem Mindestmaß von 0,35 m hat.
- (4) Vorteilhaft sind Garderoben mit geeigneten Kleiderhaken in angemessenem Abstand, denen eine 30,00 cm hohe Sitzbank mit darunter liegender Schuhablage vorgelagert ist.

57. Umkleieraum für das Reinigungspersonal

- (1) Für das Reinigungspersonal muss ein Umkleieraum mit Strom- und Wasseranschluss eingerichtet werden, der in kleinen Schulen auch als Putzraum verwendet werden kann.

58. Putzräume

- (1) In großen Schulgebäuden ist in jedem Geschoss ein angemessen großer belüfteter Putzraum mit Ausgussbecken, mit Kalt- und Warmwasser, einzurichten. Ein Lager für Putzmittel und Geräte ist vorzusehen.
- (2) Falls notwendig, muss ein geeigneter belüfteter Bereich für die Aufladung der Batterien von Maschinen und Geräten vorgesehen werden.
- (3) In Kindergärten sollen in einem gut belüfteten Putzraum eine Waschmaschine und ein Trockner Platz finden.

59. Abstellräume

- (1) In jeder Schule müssen möglichst im Keller ausreichend Abstellräume vorgesehen werden.

- (2) La dimensione della superficie utile dipende dalla grandezza della scuola e varia tra i 40,00 ed i 100,00 m².
- (3) Nelle scuole dell'infanzia vanno previsti ripostigli per la conservazione di materiale di gioco e didattico.
- (4) La superficie utile per sezione è di circa 16,00 fino a 20,00 m².
- (5) Nel caso in cui la sala per la ricreazione venga utilizzata anche come aula magna, va previsto un deposito per le sedie nelle sue immediate vicinanze.

60. Accessi

- (1) Il numero degli ingressi e delle uscite dipende dalle dimensioni della scuola e dai collegamenti esterni. È essenziale una facile individuazione degli accessi. Le scuole dell'infanzia ospitate all'interno di edifici polifunzionali dispongono di un proprio ingresso.
- (2) Gli ingressi principali sono provvisti di bussola. Le porte possono essere azionate automaticamente e vanno evitate le porte girevoli.
- (3) I corridoi sono realizzati nel rispetto delle norme per la sicurezza e delle norme antincendio vigenti. Trovano applicazione in materia le prescrizioni di cui al capo IV. Nei corridoi possono essere realizzate nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi.
- (4) In ogni caso, vanno rispettate le norme vigenti a tutela delle persone diversamente abili, ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

61. Sistema dei collegamenti interni

- (1) All'interno dell'edificio il sistema dei percorsi è chiaro e ben visibile. La superficie dei percorsi non può superare la misura del 20% della superficie netta.

62. Corridoi

- (1) La larghezza dei corridoi non può essere inferiore a 2,0 m. La larghezza dei corridoi dove non si trovano delle aule (corridoi secondari) può essere ridotta a 1,50 m. L'altezza di tutti i corridoi non può essere inferiore a 2,40 m.
- (2) I corridoi vanno strutturati in modo tale da potervi possibilmente realizzare nicchie e postazioni di lavoro singole e per piccoli gruppi.

- (2) Die Nutzfläche hängt von der Schulgröße ab und bewegt sich zwischen 40,00 und 100,00 m².
- (3) In Kindergärten müssen Abstellräume für die Aufbewahrung von Spiel- und Lehrmaterial vorhanden sein.
- (4) Die Nutzflächen je Abteilung betragen ungefähr 16,00 bis 20,00 m².
- (5) Wenn der Pausenraum gleichzeitig auch als Aula Magna dient, ist in unmittelbarer Nähe ein Stuhllager vorzusehen.

60. Zugänge

- (1) Die Zahl der Ein- und Ausgänge richtet sich nach Größe und Erschließung. Die gute Auffindbarkeit ist wesentlich. Bei Mehrzweckbauten muss der Kindergarten auf jeden Fall einen eigenen Eingang haben.
- (2) Die Haupteingänge müssen mit Windfängen versehen werden. Die Türen können automatisch betrieben sein. Drehtüren sollen vermieden werden.
- (3) Die Flure sind unter Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften über Sicherheit und vorbeugenden Brandschutz zu planen. Es gelten die Vorschriften laut Kapitel IV. In den Fluren können Arbeitsnischen und Arbeitsplätze für Einzelne und Kleingruppen eingerichtet werden.
- (4) Auf jeden Fall müssen die einschlägigen Bestimmungen für Menschen mit Behinderung gemäß Artikel 10 dieser Verordnung berücksichtigt werden.

61. Inneres Erschließungssystem

- (1) Die Orientierung im Inneren des Hauses soll klar und übersichtlich sein. Die Verkehrsfläche soll das Ausmaß von 20% der Nutzfläche nicht überschreiten.

62. Flure

- (1) Die Breite der Flure beträgt nicht weniger als 2,0 m. Flure, an denen keine Lehr- und Lernräume liegen (Stichflure), können auf 1,50 m reduziert werden. Die Höhe aller Flure muss wenigstens 2,40 m betragen.
- (2) Die Flure sollen so gestaltet werden, dass dort nach Möglichkeit auch Arbeitsnischen und Arbeitsplätze für Einzelne und Kleingruppen eingerichtet werden können.

63. Porte

- (1) La larghezza utile di passaggio delle porte delle aule didattiche non può essere inferiore a 1,00 m.
- (2) Le porte delle aule normali e delle aule speciali vanno traslate verso l'interno con apertura verso l'esterno.

64. Scale

- (1) Una scala principale deve, di norma, servire al massimo per il collegamento di 10 aule per piano.
- (2) Di norma, non sono ammesse le scale a chiocciola. Per ambienti non utilizzati da alunni/alunne (vani tecnici, locali di servizio, ecc.) tale tipologia di scala è ammessa, purché realizzata a regola d'arte e tenendo conto dei rischi legati all'utilizzo della scala stessa.
- (3) La lunghezza massima delle rampe può essere di 12 scalini. La profondità del pianerottolo deve essere 1,20 volte la larghezza delle scale. Le scale devono avere il seguente rapporto di pendenza: alzata degli scalini 16 cm, per le scuole dell'infanzia 12 cm; pedata degli scalini 30 cm. Le ringhiere devono avere una forma tale da escludere la possibilità di scivolarvi o arrampicarvi sopra. L'altezza delle ringhiere (misurata dallo spigolo anteriore dello scalino) deve essere almeno di 1,00 m. Lo stesso vale per i parapetti e per i davanzali. Nel caso di possibilità di caduta superiore a 12 m, tale altezza deve essere di almeno 1,10 metri. L'altezza dei corrimano è di 0,80-1,00 m. I corrimano devono essere previsti senza finali liberi.

65. Numero dei piani

- (1) La scuola dell'infanzia non può essere più alta di 2 piani.
- (2) Le scuole elementari e medie inferiori non possono essere più alte di 4 piani.
- (3) Le scuole medie superiori e le scuole professionali non sono possibilmente più alte di 6 piani.
- (4) Sono possibili eccezioni, previo parere favorevole del Comitato tecnico provinciale.

66. Ascensori

- (1) Negli edifici a più piani va previsto un ascensore adatto al trasporto di persone diversamente abili.
- (2) Dimensioni della cabina dell'ascensore:
 - a) larghezza netta 137 cm;
 - b) profondità netta 150 cm;
 - c) larghezza netta porta 90 cm.

63. Türen

- (1) Die Durchgangsbreite der Türen zu Lehr- und Lernräumen darf nicht weniger als 1,00 m betragen.
- (2) Die Türen der normalen Klassenräume und der Fachunterrichtsräume sollen nach innen versetzt sein und sich nach außen öffnen lassen.

64. Treppen

- (1) Eine Haupttreppe dient in der Regel der Erschließung von höchstens 10 Lehr- und Lernräumen je Geschoss.
- (2) In der Regel sind Wendeltreppen nicht zugelassen. Für Räumlichkeiten, die von den Schülern und Schülerinnen nicht verwendet werden (Technikräume, Diensträume usw.), sind solche Treppen zugelassen, sofern sie fachgerecht ausgeführt sind und das Risiko, das mit ihrer Nutzung verbunden ist, berücksichtigt wird.
- (3) Die Länge eines Treppenlaufes beträgt max.12 Stufen. Die Tiefe des Treppenpodestes muss 1,20 mal so groß wie die Treppenbreite sein. Die Treppen müssen folgendes Steigungsverhältnis haben: Höhe der Stufen 16 cm, bei Kindergärten 12 cm; Auftrittsbreite 30 cm. Die Geländer müssen so gestaltet sein, dass das Rutschen und Klettern darauf ausgeschlossen ist. Die Geländerhöhe (gemessen von der Vorderkante der Trittstufe) muss wenigstens 1,00 m betragen. Das gleiche gilt für Parapete und Brüstungen. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 m sind wenigstens 1,10 m verlangt. Die Höhe der Handläufe beträgt 0,80-1,00 m. Handläufe sind ohne freie Enden vorzusehen.

65. Anzahl der Geschosse

- (1) Kindergärten sollten nicht mehr als 2 Geschosse haben.
- (2) Grund- und Mittelschulen sollten nicht mehr als 4 Geschosse haben.
- (3) Oberschulen und Berufsschulen sollen möglichst 6 Geschosse nicht überschreiten.
- (4) Ausnahmen sind möglich, wenn der Technische Landesbeirat hierfür ein positives Gutachten erteilt.

66. Aufzüge

- (1) In mehrgeschossigen Gebäuden ist ein behindertengerechter Aufzug vorzusehen.
- (2) Abmessungen des Fahrstuhls:
 - a) lichte Breite 137 cm,
 - b) lichte Tiefe 150 cm,
 - c) lichte Türbreite 90 cm.

67. Abitazioni per insegnanti e per il custode

- (1) Le abitazioni eventualmente necessarie sono conformi alla normativa in materia prevista per l'edilizia abitativa agevolata e vanno dotate di un ingresso indipendente.
- (2) Nelle scuole di montagna possono essere previste, se necessario, abitazioni per gli insegnanti.

CAPO III

Requisiti tecnici e costruttivi

68. Illuminazione

- (1) Al fine di garantire un'illuminazione sufficiente nelle aule didattiche, la superficie vetrata non può, di norma, essere inferiore ad 1/6 della superficie dell'aula, ad eccezione degli ambienti di grandi dimensioni. Nel caso di una profondità dell'aula didattica maggiore di 7,20 metri è necessaria una fonte di luce naturale aggiuntiva o la realizzazione di una corrispondente fonte di luce artificiale. L'altezza dei parapetti delle finestre, ad eccezione di quelle poste a piano terra e quelle affacciate su balconi o su terrazze pedonabili, è dimensionata in conformità all'articolo 64, comma 3. Le dimensioni delle finestre sono contenute nei limiti imposti dalle esigenze statiche e funzionali. Tutte le parti delle finestre visibili dall'interno devono possibilmente essere di colore chiaro, al fine di evitare fastidiosi contrasti luminosi.
- (2) È possibile l'utilizzo di corti interne per la illuminazione e la ventilazione delle aule, se la loro larghezza è almeno pari all'altezza dell'edificio prospiciente.
- (3) Nelle scuole dell'infanzia la superficie delle finestre degli ambienti di soggiorno corrisponde ad almeno 1/6 della superficie utile, mentre nelle altre scuole ad almeno 1/10. La finestra va realizzata in modo tale che i bambini non urtino contro le ante aperte; lo spigolo inferiore va posto ad almeno 1,25 m dal pavimento. Sono preferibili finestre con apertura ad anta e ribalta con vetratura fissa nelle parti basse. Il parapetto non è, di norma, più alto di 0,65 m. Nei locali posti ai piani superiori, i parapetti hanno un'altezza di almeno 1,00 m e in caso di altezza di caduta superiore a 12 m, di almeno 1,10 m.

69. Protezione dai raggi solari

- (1) Le finestre esposte all'irraggiamento solare, comprese quelle delle palestre, sono, di norma, provviste di dispositivo di protezione dai raggi solari.

67. Lehrer- und Hausmeisterwohnungen

- (1) Die gegebenenfalls erforderlichen Wohnungen müssen den Bestimmungen der Wohnbauförderung entsprechen und einen getrennten Zugang haben.
- (2) In den Bergschulen können bei Bedarf Lehrerwohnungen vorgesehen werden.

KAPITEL III

Technische und bauliche Anforderungen

68. Belichtung

- (1) Um die ausreichende Belichtung der Lehr- und Lernräume zu gewährleisten, darf die Größe der Glasfläche in der Regel 1/6 der Grundfläche des Lehr- und Lernraumes - ausgenommen sind Großräume - nicht unterschreiten. Bei einer Tiefe der Lehr- und Lernräume von mehr als 7,20 m ist eine zusätzliche Tageslichtbeleuchtung oder eine entsprechend ausgelegte künstliche Beleuchtung erforderlich. Die Höhe der Fensterbrüstungen, sofern diese nicht im Erdgeschoss liegen oder auf Balkone oder auf begehbare Terrassen schauen, muss gemäß Artikel 64 Absatz 3 bemessen werden. Die Fenstergröße ist auf das statisch und funktionell notwendige Maß zu begrenzen. Alle von innen sichtbaren Fensterteile sind zur Ausschaltung von störenden Lichtdichtekontrasten möglichst hell zu halten.
- (2) Innenhöfe sind zur Belichtung und Belüftung von Lehr- und Lernräumen möglich, wenn die Lichthofbreite wenigstens der Höhe des gegenüberliegenden Baukörpers entspricht.
- (3) In Kindergärten müssen die Fensterflächen in den Aufenthaltsräumen wenigstens 1/6 der Nutzfläche, in Schulen wenigstens 1/10 der Nutzfläche betragen. Die Fensterkonstruktionen sind so zu wählen, dass die Kinder bzw. die Schüler und Schülerinnen nicht an geöffnete Fensterflügel stoßen können (Unterkante wenigstens 1,25 m über dem Fußboden). Dreh- und Kippflügel Fenster mit fester Verglasung im unteren Bereich sind empfehlenswert. Die Fensterbrüstung soll nicht höher als 0,65 m sein. In Räumen in den oberen Stockwerken muss die Höhe der Fensterbrüstung wenigstens 1,00 m betragen, bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 m wenigstens 1,10 m.

69. Sonnenschutz

- (1) Der Sonneneinstrahlung ausgesetzte Fenster einschließlich jener von Turnhallen müssen grundsätzlich mit einem Sonnenschutz versehen wer-

Questo viene applicato all'esterno, deve essere mobile e ricopre tutta la superficie della finestra, permettendo il passaggio di una sufficiente quantità di luce naturale e una sufficiente ventilazione. Il sistema protettivo è inoltre resistente all'azione del vento.

- (2) Il frangisole è utilizzabile contemporaneamente quale sistema di oscuramento parziale nel corso delle lezioni che richiedono l'utilizzo di mezzi audiovisivi.

70. Oscuramento

- (1) Ogni aula didattica è sufficientemente oscurabile. Nelle aule speciali per l'insegnamento della fisica, delle scienze naturali e delle materie tecniche, nelle aule da disegno e nei laboratori fotografici va prevista la possibilità di un oscuramento totale, azionabile elettricamente o manualmente.
- (2) Nelle scuole dell'infanzia le aule per i gruppi, per il riposo ed il movimento e le sale pluriuso sono oscurabili. Le sole tende interne non sono sufficienti.

71. Isolamento termico/accumulo del calore

- (1) Isolamento invernale:
A garanzia di un efficace isolamento termico invernale l'edificio corrisponde come minimo ai requisiti previsti per la categoria "Casa Clima B". Questo requisito deve essere documentato già in fase di progettazione definitiva e confermato dopo la conclusione dei lavori sulla base delle opere effettivamente realizzate con dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori responsabile.
- (2) Isolamento estivo:
Il requisito dell'isolamento termico estivo e della capacità di accumulo termico della massa va documentato ai sensi delle relative norme in vigore. Nel caso in cui le caratteristiche costruttive non consentano un sufficiente isolamento termico estivo, va prevista una ventilazione naturale o meccanica quanto meno nei locali che vengono utilizzati nel periodo estivo. I requisiti del microclima all'interno dei locali vanno dettagliatamente documentati.
- (3) Dichiarazioni da produrre:
- Per quanto concerne i costi di gestione, il progetto esecutivo contiene una relazione dettagliata sui costi attesi annualmente per i consumi energetici e gli oneri di manutenzione necessari per il riscaldamento invernale e l'eventuale raffrescamento estivo.
 - Nel primo periodo invernale successivo alla messa in funzione dell'edificio va eseguito

den. Dieser soll außen angebracht, beweglich sein und die gesamte Fensterfläche bedecken. Es müssen genügend Tageslicht und Frischluft in die Räume eintreten können. Die Anlagen sollen außerdem windresistent sein.

- (2) Der Sonnenschutz soll gleichzeitig auch als Teilverdunkelung für die Verwendung audiovisueller Hilfsmittel im Unterricht verwendbar sein.

70. Verdunkelung

- (1) Jeder Lehr- und Lernraum soll ausreichend verdunkelbar sein. Bei den Fachunterrichtsräumen für Physik, für die naturwissenschaftlichen und technischen Fächer, für Zeichnen und für die Fotolabors ist eine Vollverdunkelung vorzusehen, die elektrisch oder manuell betrieben werden kann.
- (2) In Kindergärten müssen Gruppen-, Ruhe- bzw. Bewegungs- und Mehrzweckräume verdunkelbar sein. Vorhänge allein genügen nicht.

71. Wärmeschutz/Wärmespeicherung

- (1) Winterlicher Wärmeschutz:
Zur Gewährleistung des winterlichen Wärmeschutzes muss das Gebäude wenigstens den Anforderungen an einen Bau der Kategorie „Klimahaus B“ gerecht werden. Der entsprechende Nachweis muss bereits bei der Einreichplanung erbracht werden und nach Bauende durch eine Erklärung des verantwortlichen Bauleiters bzw. der verantwortlichen Bauleiterin über die effektiv realisierten Baustrukturen bestätigt werden.
- (2) Sommerlicher Wärmeschutz:
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes und der speicherwirksamen Masse muss gemäß den einschlägigen Rechtsnormen erbracht werden. Falls sich durch bauliche Maßnahmen kein ausreichender sommerlicher Wärmeschutz erzielen lässt, muss zumindest für die Räume, die auch im Sommer genutzt werden können, eine zusätzliche natürliche oder mechanische Raumkühlung vorgesehen werden. Der entsprechende Nachweis des erzielten Raumklimas muss detailliert erbracht werden.
- (3) Zu erbringende Nachweise:
- Hinsichtlich der Betriebskosten muss dem Ausführungsprojekt ein detaillierter Bericht über die zu erwartenden Betriebs- und Wartungskosten für die Beheizung im Winter und die eventuelle Kühlung im Sommer für ein gesamtes Jahr beigelegt werden.
 - In der ersten Wintersaison muss nach Inbetriebnahme des Gebäudes eine thermogra-

un rilievo termografico almeno delle pareti esterne e della copertura; il rilievo va corredato da una relazione tecnica descrittiva.

72. Impianti di ventilazione

- (1) Gli impianti di ventilazione sono generalmente necessari solo nei seguenti casi particolari:
 - a) se l'edificio è situato in una zona con traffico particolarmente elevato;
 - b) se l'edificio è situato in una zona con valori elevati di inquinamento dell'aria;
 - c) per locali situati in zone interne; è ammessa una localizzazione interna solo per quegli ambienti che vengono utilizzati da persone per un numero ridotto di ore alla settimana;
 - d) per locali che sono soggetti regolarmente a tempi di oscuramento superiori a venti minuti;
 - e) per l'asportazione dell'eccesso di calore nel caso di un alto livello di illuminazione;
 - f) in officine e in laboratori;
 - g) in aule e locali di soggiorno interrati;
 - h) in tutti gli altri casi nei quali, per motivi normativi igienico-sanitari o energetici si ritenga necessaria, opportuna o economicamente conveniente una ventilazione meccanica.
- (2) Gli impianti di ventilazione meccanica sono a bassa rumorosità e garantiscono la possibilità di regolazione e di utilizzo semplici ed efficaci.
- (3) Nella scelta degli impianti di ventilazione meccanica va posta particolare attenzione ad un efficace recupero del calore sensibile e latente. La scelta delle apparecchiature più adatte e degli scambiatori di calore viene effettuata in base alle valutazioni di convenienza economica da documentare e nel rispetto dei necessari requisiti igienico-sanitari.

73. Impianti elettrici

- (1) L'impianto elettrico è composto da:
 - a) impianti per la fornitura della corrente come:
 1. sistema di cavidotti per il contenimento dei conduttori sotto o fuori traccia;
 2. collegamenti elettrici diretti o attraverso interruttori;
 3. quadri di distribuzione per interruttori e componenti di misura e protezione;
 - b) impianti di illuminazione;
 - c) impianti di illuminazione di sicurezza;
 - d) collegamento telefonico;
 - e) impianto di terra;

phische Aufnahme zumindest von allen Außenwänden und vom Dach angefertigt und mit einem technischen Bericht beschreibend ergänzt werden.

72. Lüftungstechnische Anlagen

- (1) Lüftungstechnische Anlagen sind im Allgemeinen nur in folgenden besonderen Fällen notwendig:
 - a) wenn das Gebäude in einer Umgebung mit hohem Verkehrsaufkommen gelegen ist,
 - b) wenn das Gebäude in Gebieten mit hoher Luftverschmutzung gelegen ist,
 - c) bei innenliegenden Räumen; innenliegende Räume sind lediglich in Bereichen gestattet, in denen sich Personen nur während einer geringen Wochenstundenzahl aufhalten,
 - d) bei Räumen, in denen regelmäßig mit Verdunkelungszeiten zu rechnen ist, die länger als zwanzig Minuten dauern,
 - e) bei erhöhtem Beleuchtungsniveau zur Abführung der Wärmebelastung,
 - f) in Werkstätten und in Werkräumen,
 - g) in unterirdischen Lehr- und Lern- sowie Aufenthaltsräumen,
 - h) in all jenen Fällen, in denen auf Grund von sanitärhygienischen oder energietechnischen Vorschriften eine mechanische Lüftung notwendig, sinnvoll oder wirtschaftlich ist.
- (2) Die lüftungstechnischen Anlagen müssen geräuscharm sein und eine betriebsfreundliche Regelungs- und Bedienungsmöglichkeit gewährleisten.
- (3) Bei der Auslegung der lüftungstechnischen Anlagen ist auf eine effiziente Rückgewinnung sensibler und latenter Wärme besonders zu achten. Die Wahl der geeigneten Geräte und Wärmetauschersysteme muss auf der Grundlage einer zu belegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung und unter Berücksichtigung der sanitärhygienischen Anforderungen erfolgen.

73. Elektrische Anlagen

- (1) Die Elektroanlage besteht aus:
 - a) Stromspeiseanlagen wie
 1. Verlegesystem für die Verlegung der Leitungen in Auf- oder Unterputzausführung,
 2. elektrische Anschlüsse, direkt oder über Steckverbindungen,
 3. Stromverteiler mit den erforderlichen Schalt-, Mess- und Schutzorganen,
 - b) Beleuchtungsanlagen,
 - c) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen,
 - d) Telefonanschlüssen,
 - e) Erdungsanlagen,

- | | |
|--|---|
| <p>f) impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, nel caso in cui l'edificio non disponga di protezione propria;</p> <p>g) impianto antincendio;</p> <p>h) impianto di segnalazione acustica;</p> <p>i) impianto citofonico;</p> <p>j) collegamenti per sistemi multimediali;</p> <p>k) impianto televisivo;</p> <p>l) impianti EDP;</p> <p>m) impianti particolari da definire caso per caso con l'utente e che vanno inseriti nel progetto, ad esempio impianto anti intrusione ecc..</p> <p>(2) Numero e posizione dei singoli componenti dell'impianto vanno definiti in base alla distribuzione degli arredi fissi e mobili ed in accordo con il committente e l'utente.</p> <p>(3) Gli impianti vanno eseguiti in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell'opera; sono inoltre da rispettare le prescrizioni relative al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 10 del presente regolamento.</p> <p>(4) L'impianto di illuminazione va realizzato in base alle relative norme tecniche in vigore al momento della realizzazione dell'opera. In particolare va garantita per l'utente la possibilità di un utilizzo semplice e di facile comprensione ed inoltre un'alta efficienza e ridotti costi di manutenzione.</p> <p>(5) L'impianto di illuminazione va realizzato in modo che:</p> <p>a) i corpi illuminanti prescelti contengano lampade munite di reattore elettronico;</p> <p>b) vengano utilizzati corpi illuminanti ad alta efficienza e con elevata vita utile;</p> <p>c) per uno stesso edificio sia limitata, per quanto possibile, la varietà delle tipologie di corpi illuminanti;</p> <p>d) sia garantita la agevole accessibilità delle lampade al fine di contenere i costi di manutenzione;</p> <p>e) sia previsto un sistema di illuminazione dimmerabile nei locali-gruppo delle scuole dell'infanzia, nei locali multiuso, nelle aule per conferenze, nei locali per proiezioni ed in tutti i locali dotati di postazioni di lavoro con monitor degli edifici scolastici.</p> <p>(6) Il consumo di energia elettrica per l'illuminazione va definito in fase di progettazione e va dimostrato come valore effettivo in fase di consegna dell'edificio.</p> <p>(7) Nella scelta dei sistemi di accensione e di controllo vanno adottate soluzioni orientate al risparmio energetico. Va considerata una razionale di-</p> | <p>f) Blitzschutzanlagen, falls das Gebäude nicht eigengeschützt sein sollte,</p> <p>g) brandschutztechnischen Anlagen,</p> <p>h) akustischen Signalanlagen,</p> <p>i) Fernsprechanlagen,</p> <p>j) Anschlüssen für multimediale Systeme,</p> <p>k) Fernsehanlagen,</p> <p>l) EDV-Anlagen,</p> <p>m) spezifischen Anlagen, die von Fall zu Fall mit den Nutzern und Nutzerinnen zu bestimmen sind und in das Projekt übernommen werden müssen (z.B. Einbruchmeldeanlagen).</p> <p>(2) Die Anzahl und die Position der einzelnen Anlagenteile sind entsprechend der Einrichtung und in Absprache mit dem Bauherrn und den Nutzenden zu bestimmen.</p> <p>(3) Die Anlagen sind nach den einschlägigen technischen Normen, in jeweils geltender Fassung, zu erstellen und es sind die einschlägigen Rechtsvorschriften über die Beseitigung und Überwindung von architektonischen Hindernissen gemäß Artikel 10 dieser Verordnung einzuhalten.</p> <p>(4) Die Beleuchtungsanlage muss nach den einschlägigen Normen, in jeweils geltender Fassung, erstellt werden. Im Besonderen sind ein für die Nutzenden einfaches und verständliches Betriebsverhalten, hohe Energieeffizienz und eine kostengünstige Wartung zu gewährleisten.</p> <p>(5) Bei der Beleuchtungsanlage ist Folgendes zu beachten:</p> <p>a) Bei der Auswahl der Beleuchtungskörper ist darauf zu achten, dass Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten eingesetzt werden;</p> <p>b) es sollen Leuchtmittel mit einem hohen Wirkungsgrad und mit einer hohen Nutzlebensdauer verwendet werden;</p> <p>c) in einem Objekt soll die Vielfalt an Leuchtmitteln möglichst gering gehalten werden;</p> <p>d) die Zugänglichkeit aller Leuchten sollte im Sinne einer kostengünstigen Wartung gewährleistet sein;</p> <p>e) in den Gruppenräumen der Kindergärten sowie in den Mehrzweckräumen, den Konferenzräumen, den Filmräumen und allen Räumen der Schulen, in welchen Bildschirmarbeitsplätze vorhanden sind, sind dimmbare Beleuchtungsanlagen vorzusehen.</p> <p>(6) Der Stromverbrauch für die Beleuchtung ist in der Planungsphase als Zielwert und bei der Übergabe als Ist-Wert nachzuweisen.</p> <p>(7) Bei der Lichtschaltung und -steuerung ist darauf zu achten, dass energiesparende Lösungen zum Tragen kommen. Ein Augenmerk ist auf eine</p> |
|--|---|

istribuzione dei circuiti che consenta la disattivazione di fonti luminose non utilizzate e di minimizzare l'esposizione del personale ai campi elettromagnetici. Nelle palestre è da prevedere un sistema di illuminazione su tre livelli.

74. Illuminazione di sicurezza

- (1) Indipendentemente dalle dimensioni della scuola e dal numero delle persone presenti va realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto va realizzato in base alle relative norme tecniche vigenti in materia.
- (2) L'impianto può essere realizzato con alimentazione centralizzata o con lampade di sicurezza indipendenti. È da prevedere un impianto di supervisione centralizzato.
- (3) L'illuminazione di sicurezza per le vie di evacuazione e di fuga ha le seguenti caratteristiche:
 - a) per consentire l'evacuazione sicura dell'edificio, vie di fuga ed uscite devono essere illuminate mediante un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza garantisce il livello di illuminazione minimo necessario per consentire l'evacuazione dei locali ed il raggiungimento di un luogo sicuro;
 - b) il livello di illuminamento minimo necessario lungo le vie di evacuazione e di fuga è di 5 lux orizzontali misurati al suolo (secondo UNI EN 1838).
- (4) L'illuminazione antipanico ha le seguenti caratteristiche:
l'illuminazione antipanico è il grado minimo di illuminamento di base che consente nei locali più grandi di raggiungere con sicurezza le vie di evacuazione e di fuga. Va realizzata nei luoghi nei quali si concentra una grande quantità di persone, come ad esempio l'aula magna, locali per manifestazioni ecc..
- (5) Nei luoghi di lavoro esposti a rischi particolari l'illuminazione di sicurezza ha le seguenti caratteristiche:
 - a) i luoghi di lavoro esposti a rischi particolari richiedono un impianto di illuminazione di sicurezza che renda possibile portare a termine particolari attività e lasciare il luogo di lavoro. L'illuminazione di sicurezza è da prevedere nelle officine, nei laboratori ecc.;
 - b) nelle aule didattiche è sufficiente che venga illuminata la zona di uscita mediante segnaletica di emergenza luminosa.

sinnvolle Aufteilung der Schaltkreise und das konsequente Abschalten nicht benötigter Lichtquellen sowie auf die Minimierung der Exposition des Personals durch elektromagnetische Felder zu legen. Für Turnhallen ist eine 3-Stufenbeleuchtung vorzusehen.

74. Sicherheitsbeleuchtung

- (1) Unabhängig von der Größe des Kindergartens oder der Schule und von der Personenanzahl ist eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen. Die Anlage ist nach den einschlägigen technischen Normen, in geltender Fassung, zu errichten.
- (2) Die Anlage kann mit zentraler Stromversorgung oder mit autonomen Sicherheitsleuchten erstellt werden. Eine zentrale Überwachung der Anlage ist vorzusehen.
- (3) Bei der Sicherheitsbeleuchtung der Rettungs- und Fluchtwege ist Folgendes zu beachten:
 - a) Um eine gefahrlose Evakuierung zu ermöglichen, sind Fluchtwege und Ausgänge mit einer Sicherheitsbeleuchtung zu beleuchten. Die Sicherheitsbeleuchtung gewährleistet die erforderliche Mindestbeleuchtungsstärke, um ein gefahrloses Verlassen der Räume bis zu einem sicheren Ort zu ermöglichen.
 - b) Die erforderliche Mindestbeleuchtungsstärke auf Rettungs- und Fluchtwegen beträgt 5 Lux horizontal am Boden gemessen (laut UNI EN 1838).
- (4) Bei der Anti-Panik-Beleuchtung ist Folgendes zu beachten:
Anti-Panik-Beleuchtung ist die minimale Grundbeleuchtung, die in einem größeren Raum ein sicheres Erreichen der Rettungs- und Fluchtwege ermöglichen soll. Sie soll in Orten mit großer Menschenansammlung (z.B. Aula Magna, Veranstaltungsräume) vorgesehen werden.
- (5) Bei der Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung ist Folgendes zu beachten:
 - a) Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung erfordern eine Sicherheitsbeleuchtung, die ein gefahrloses Beenden besonderer Tätigkeiten sowie das Verlassen des Arbeitsplatzes ermöglicht. Diese Sicherheitsbeleuchtung ist in Werkstätten, Werkräumen usw. vorzusehen;
 - b) für Lehr- und Lernräume ist es ausreichend, wenn der Ausgangsbereich durch eine Sicherheitsbeleuchtung mit einem beleuchteten Rettungszeichen beleuchtet ist.

- (6) Nell'edificio scolastico va realizzata la segnaletica prevista dalle norme vigenti per fornire le necessarie indicazioni sulle vie di uscita e sulle installazioni di sicurezza. La segnaletica va sufficientemente illuminata mediante l'impianto di illuminazione di sicurezza.

75. Impianti di segnalazione acustica

- (1) Le scuole vanno dotate di impianti di segnalazione acustica con orologio gestiti da impianto di orologio centralizzato attraverso il quale possono essere segnalati gli intervalli delle lezioni. Orologi vanno previsti nei corridoi, nella zona di ingresso, nella sala insegnanti, nella palestra, nella sala per ginnastica, nella piscina e nel locale del custode.
- (2) Nelle scuole dell'infanzia è necessario un campanello ed un impianto apriorita.

76. Impianto telefonico

Le scuole dispongono di un numero sufficiente di punti citofonici. Vanno previste derivazioni in zone particolarmente soggette a rischio di incidenti.

77. Allacciamenti per sistemi multimediali e per impianti EDP

- (1) Tutte le aule didattiche, comprese la palestra, le sale polifunzionali, la sala per proiezioni, la sala multimediale, l'aula magna vanno dotate di un numero sufficiente di attacchi per apparecchi audiovisivi. Per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive pubbliche va prevista un'apposita antenna; va prevista anche la diffusione di trasmissioni televisive all'interno delle aule.
- (2) Per la trasmissione di dati, messaggi in voce e video va realizzato nell'edificio un sistema di cablaggio strutturato, che preveda un numero sufficiente di punti di collegamento per la trasmissione delle informazioni.
- (3) Per il sistema di cablaggio strutturato sono da prevedere due diversi impianti:
- a) un impianto a servizio di amministrazione, custode, bidello e sala insegnanti;
 - b) un secondo impianto per il settore didattico.
- (4) L'impianto va realizzato "a stella" e risponde allo standard tecnologico attuale. Al centro va posto uno o più quadri di distribuzione tra loro collegati. Nel quadro di distribuzione vanno previsti i necessari collegamenti per la realizzazione della rete strutturata.

- (6) Im Schulgebäude müssen die vorgeschriebenen, genormten Hinweisschilder angebracht sein, um auf Ausgänge und andere Sicherheitsvorkehrungen hinzuweisen. Die Schilder müssen durch die Sicherheitsbeleuchtung ausreichend beleuchtet sein.

75. Akustische Signalanlagen

- (1) Schulen sind mit akustischen Signalanlagen mit Uhrwerk auszustatten, die von einem zentralen Uhrwerk gesteuert werden und mit denen Pausenzeichen durchgegeben werden können. Uhren sind in den Gängen, im Eingangsbereich, im Lehrerzimmer, in der Turnhalle, im Gymnastikraum, im Schwimmbad und beim Schulwart bzw. bei der Schulwartin vorzusehen.
- (2) Für Kindergärten ist eine Klingel- und Türöffneranlage erforderlich.

76. Fernsprechanlage

Die Schulen müssen über ausreichenden Fernsprechanschluss verfügen. Zusätzliche Anschlüsse sind insbesondere in Bereichen mit größerer Unfallgefahr vorzusehen.

77. Anschlüsse für multimediale Systeme und EDV-Anlagen

- (1) Alle Lehr- und Lernräume einschließlich Turnhalle, Mehrzwecksäle, Filmräume, Medienräume und Aula Magna müssen mit genügend Anschlüssen für multimediale Systeme ausgestattet sein. Für den Empfang der öffentlichen Hörfunk- und Fernsehprogramme ist eine Antennenanlage vorzusehen. Sie soll auch klasseninternes Fernsehen ermöglichen.
- (2) Für die Übertragung von Daten, Sprache und Video ist das Gebäude strukturiert zu verkabeln und mit genügend Anschlüssen zu versehen, welche für Informationsübertragungen verwendet werden können.
- (3) Für die Verkabelung sind zwei getrennte Anlagen vorzusehen:
- a) eine Anlage für die Verwaltung, einschließlich Hausmeister- und Schulwartzdienst und Lehrerzimmer;
 - b) eine zweite Anlage für den schulischen Bereich.
- (4) Die Anlagen werden sternförmig dem aktuellen Stand der Technik entsprechend aufgebaut. Zentraler Punkt sind ein oder mehrere untereinander verbundene Verteilerschränke. Im Verteilerschrank sind die erforderlichen Steckverbindungen für den Aufbau des strukturierten Netzes vorzunehmen.

- (5) Nel quadro di distribuzione va previsto lo spazio necessario per le parti attive. Si tiene conto necessariamente delle norme di legge e delle caratteristiche tecniche di sicurezza relative alle reti dati.

78. Prese di corrente

- (1) Tutte le aule didattiche sono dotate di un numero sufficiente di prese elettriche. La tipologia dell'installazione va scelta in modo tale da consentire la flessibilità ed il potenziamento dei punti-presa nel corso dell'utilizzo dell'edificio.
- (2) Per eventuali successive necessità vanno predisposte tubazioni vuote in numero adeguato così come spazio sufficiente nel quadro principale di distribuzione.

79. Isolamento acustico

- (1) Per l'isolamento acustico da rumori attraverso l'aria e di calpestio si applicano:
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, n. 417, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

80. Acustica

- (1) La realizzazione di una scuola richiede l'adozione di provvedimenti per l'isolamento dal rumore e per una corretta acustica ambientale. Il comfort acustico, un ridotto livello del rumore di fondo ed una chiara percezione dei suoni sono condizioni irrinunciabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per la trasmissione, la percezione e l'elaborazione dei contenuti. Un ambiente acusticamente confortevole facilita la comunicazione verbale e l'ascolto, migliora la comunicazione tra alunni ed insegnanti, promuove la concentrazione e l'attenzione.
- (2) Nelle aule didattiche, nei locali per la musica, negli auditorium e nelle palestre vanno create condizioni acustiche adatte a garantire una buona comunicazione verbale. In locali per attività collettive quali biblioteche, locali per soggiorno o la pausa, atri e mense va prevista una attenuazione acustica. Allo stesso modo vanno eliminati attraverso idonei sistemi costruttivi, o comunque ridotti ai valori minimi consentiti, i rumori provenienti dall'esterno, da locali adiacenti o da attività presenti nell'edificio.
- (3) In considerazione delle esigenze di cui al comma 2, la struttura primaria dell'edificio, e cioè la geometria degli spazi, e la struttura secondaria, os-

- (5) Im Verteilerschrank muss auch der Platz für die aktiven Teile vorgesehen sein. Es muss den rechtlichen und technischen Sicherheitsbestimmungen für Datennetze Rechnung getragen werden.

78. Stromanschlüsse

- (1) Sämtliche Lehr- und Lernräume sind mit genügend elektrischen Anschlüssen zu versehen. Die Art der Installation soll so gewählt werden, dass eine Flexibilität und eine Potenzierung der Anschlusspunkte im Lauf der Nutzung möglich ist.
- (2) Für allfällige Nachinstallationen sind sowohl genügend Leerrohre als auch genügend freier Platz in der Hauptverteilung vorzusehen.

79. Schallschutz

- (1) Für die Luft- und Trittschalldämmung gelten:
- das Gesetz vom 26. Oktober 1995, Nr. 447 und
 - das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 5. Dezember 1997, Nr. 417, „Festlegung schallschutztechnischer Anforderungen an Gebäude“.

80. Akustik

- (1) Im Schulbau müssen schallschutztechnische und raumakustische Vorrichtungen vorgesehen werden. Der akustische Komfort, geringer Grundgeräuschpegel und klare Verständigung sind unabdingbare Voraussetzungen für die Unterrichtstätigkeit, so bei der Vermittlung, Aufnahme und Verarbeitung von Lerninhalten. Ein angenehmes akustisches Ambiente erleichtert das Sprechen und Zuhören, verbessert die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler/Schülerinnen und fördert die Konzentration und Aufmerksamkeit.
- (2) In Lehr- und Lernräumen, Musikräumen, Auditorien und Turnhallen muss eine für den Unterricht geeignete Akustik mit guter Sprachverständlichkeit geschaffen werden. In Gemeinschaftsräumen, wie z.B. Bibliotheken, Aufenthalts-, Pausen- und Vorräumen sowie Mensen ist eine akustisch beruhigte Raumatmosphäre vorzusehen. Ebenso sind durch bauliche Maßnahmen Störgeräusche, welche von Außen, aus benachbarten Räumen und von Betriebslärm herrühren, auszuschalten oder auf zulässige Mindestwerte zu bringen.
- (3) Unter Berücksichtigung der Anforderungen laut Absatz 2 sind die primäre bauliche Struktur, das heißt die geometrische Gestaltung der Räume,

sia l'esecuzione di pareti e solai, nonché l'allestimento interno vanno realizzati in base alle seguenti disposizioni:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, n. 417, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- (4) Per il raggiungimento del livello di qualità acustica richiesto vanno prese come riferimento le direttive della Società Svizzera di Acustica SGA - SSA "Acustica di aule scolastiche e altri ambienti per il parlato" dell'11 marzo 2004. Il tempo di riverberazione nei locali ad uso didattico quali aule, aule speciali, locali per attività di gruppo, locali per seminari, auditorium, locali per convegni e per conferenze è definito nella DIN 18041 sulla base dello stato della tecnica.
- (5) Nei locali con un livello di rumore elevato vanno adottate idonee misure per il contenimento della pressione sonora.

81. Riscaldamento e raffreddamento

- (1) Nella scelta del tipo di energia per la produzione del calore, va posta attenzione agli aspetti economici, tecnico-energetici ed ecologici. Sono preferibili in tutti i casi in cui applicabili, sistemi di riscaldamento di tipo radiante funzionanti a bassa temperatura.
- (2) Nelle aule dove vanno installati arredi fissi ancorati al pavimento va evitato l'impiego di un sistema di riscaldamento a pavimento. Nei locali della scuola in cui viene realizzato un sistema di riscaldamento a pavimento, è necessario fare attenzione che la temperatura massima di esercizio misurata sulla superficie del pavimento non risulti dannosa alla salute ai sensi delle norme tecniche vigenti in materia.
- (3) I circuiti per il riscaldamento vanno separati in modo tale che i locali esposti in modo differente all'irraggiamento solare, i locali amministrativi, l'alloggio del custode, i locali per attività sportive come pure tutti quei locali che possano venire utilizzati al di fuori dell'orario scolastico o nel periodo estivo possano essere regolati e gestiti in modo completamente autonomo dal punto di vista del controllo della temperatura e degli orari di funzionamento.
- (4) Negli impianti sportivi, nelle grandi palestre e nei grandi auditorium va previsto, oltre al sistema di riscaldamento statico prescelto, anche un impianto di riscaldamento ad aria.
- (5) Il controllo della temperatura consente una regolazione per singolo ambiente.
- (6) Il raffrescamento va previsto, di norma, solamente per i locali amministrativi e per le aule di informatica, nel caso in cui le condizioni microclimatiche lo richiedano. Il raffrescamento del-

la Sekundärstruktur, das heißt die Gestaltung der Wände und Decken, und die Ausstattung der Schulräume auszuführen nach:

- a) dem Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 5. Dezember 1997, Nr. 417, „Festlegung schallschutztechnischer Anforderungen an Gebäude“;
- (4) Zur Erreichung des vorgegebenen Qualitätsstandards werden als Bezug die Schweizerischen Richtlinien SGA - SSA, „Akustik von Schulzimmern und anderen Räumen für die Sprache“ vom 11.3.2004 berücksichtigt. Die Nachhallzeit in den Lehr- und Lernräumen wie Klassenräume, Fachunterrichtsräume, Gruppenräume, Seminarräume, Hörsäle, Tagungsräume und Konferenzräume ist in der DIN 18041 nach dem Stand der Technik festgelegt.
- (5) In Räumen mit erhöhtem Geräuschpegel müssen geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Schalldrucks getroffen werden.

81. Heizung und Kühlung

- (1) Bei der Wahl des Energieträgers für die Wärmeversorgung sind wirtschaftliche, energietechnische und ökologische Gesichtspunkte zu beachten. Die Heizsysteme sollen vorzugsweise, soweit möglich, im Niedertemperaturbereich ausgelegt werden und auf Strahlungsprinzip arbeiten.
- (2) In Lehr- und Lernräumen, wo feste Einrichtungen mit Bodenverankerungen eingebaut werden müssen, soll Bodenheizung vermieden werden. In den Schulräumen, wo eine Fußbodenheizung eingebaut wird, ist darauf zu achten, dass gemäß den entsprechenden technischen Normen bei Höchstleistung an der Fußbodenoberfläche keine gesundheitsbelastende Temperatur entsteht.
- (3) Die Heizkreise müssen so getrennt werden, dass die der Sonneneinstrahlung unterschiedlich ausgesetzten Räume, die Verwaltungsräume, die Hausmeisterwohnung, die für Sport genutzten Räume und alle auch außerschulisch oder während der Ferien benutzten Räume zeitlich und temperaturmäßig völlig unabhängig geregelt und gesteuert werden können.
- (4) In Sporthallen, in größeren Turnhallen und in großen Versammlungssälen ist zur gewählten statischen Grundheizung eine Luftheizung vorzusehen.
- (5) Die Temperaturkontrolle muss über eine Einzelraumregelung erfolgen.
- (6) Die Kühlung ist grundsätzlich nur für die Verwaltungsräume und die Computer-Klassen vorgesehen, falls die klimatischen Verhältnisse dies fordern. Die Kühlung der Aula Magna, der Turnhal-

l'aula magna, della palestra e di tutti quei locali dotati di ventilazione meccanica va motivato dettagliatamente sulla base delle specifiche esigenze e dell'utilizzo.

82. Caratteristiche delle pavimentazioni

- (1) I pavimenti di tutti i locali della scuola sono, di norma, facilmente pulibili, non sdruciolevoli ed antistatici e contengono nel pacchetto di sottofondo un'ideale isolamento anticalpestio. Nelle aule didattiche è da evitare l'utilizzo di moquette. Nelle aule speciali vanno realizzati pavimenti tecnici.
- (2) Nelle palestre che vengono utilizzate per più tipi di attività sportive, vanno posati, di norma, pavimenti sportivi elastici.

83. Qualità delle finestre e delle facciate di vetro

- (1) Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia vanno realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI).
- (2) Tutte le finestre e le superfici vetrate vanno realizzate in modo tale da consentire pulizia e manutenzione semplici e poco onerose.

CAPO IV

Misure di sicurezza e prevenzione antincendio

SEZIONE I - Generalità

84. Finalità

- (1) Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a tutelare contro i rischi di incendio l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni, negli edifici e nei locali da adibire a scuole di qualsiasi tipo.
- (2) Esse si applicano:
 - a) agli edifici nuovi e ristrutturati
 1. alle scuole di nuova costruzione;
 2. alle scuole da attivare in edifici o locali già esistenti;
 3. alle scuole già funzionanti alla data di emanazione delle presenti norme, in occasione di sostanziali modifiche o ampliamenti. La sostanziale modifica è data per lavori che comportino un aumento del rischio d'incendio;

len oder aller mit einer mechanischen Lüftungsanlage ausgestatteten Räumlichkeiten muss je nach spezifischen Anforderungen und nach Nutzung ausführlich begründet werden.

82. Beschaffenheit der Fußböden

- (1) In allen Schulräumlichkeiten müssen die Böden grundsätzlich pflegeleicht, rutschfest und antistatisch sein und im Aufbau eine fachgerechte Trittschalldämmung erhalten. In den Lehr- und Lernräumen sind Teppichböden zu vermeiden. In den Fachunterrichtsräumen sollen technische Böden vorgesehen werden.
- (2) In den Turnhallen, die für mehrere Sportarten dienen, sollen in der Regel flächen- bzw. punktelastische Böden vorgesehen werden.

83. Beschaffenheit der Fensterflächen und Glasfronten

- (1) Glasflächen jeglicher Art müssen laut den entsprechenden technischen Normen (UNI Normen) ausgeführt werden.
- (2) Sämtliche Fensterflächen und Glasfassaden sind so zu gestalten, dass deren Reinigung und Instandhaltung leicht und ohne großen Kostenaufwand möglich ist.

KAPITEL IV

Sicherheit und vorbeugender Brandschutz

ABSCHNITT I - Allgemeines

84. Zielsetzungen

- (1) Die vorliegenden Richtlinien betreffen die Sicherheitskriterien für Gebäude und Lokale, die als Kindergärten oder Schulen jeder Art - sie werden in diesem Kapitel kurz als Schulen bezeichnet - benutzt werden. Sie sollen Personen und Sachen vor Brandgefahr schützen.
- (2) Sie finden auf folgende Bauten Anwendung:
 - a) auf Neu- und Umbauten
 1. auf Neubauten,
 2. auf Schulen, die in schon bestehenden Gebäuden oder Räumen einzurichten sind,
 3. auf Schulen, die bei Erlass der vorliegenden Normen schon in Betrieb sind, sobald sie grundlegend umgebaut oder erweitert werden. Ein grundlegender Umbau ist dann gegeben, wenn sich das Brandrisiko erhöht;

- b) agli edifici e ai locali esistenti; in tal caso si applicano le norme di cui alla Sezione III;
- c) alle scuole fino a cento persone; in tal caso si applicano le particolari norme di sicurezza di cui alla Sezione IV.

*SEZIONE II - Caratteristiche costruttive
per edifici nuovi e ristrutturati*

85. Ubicazione

- (1) L'ubicazione della scuola garantisce il facile accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Inoltre le aule e tutti i locali di trattenimento sono raggiungibili dai mezzi di soccorso e comunque non si trovano ad un'altezza superiore a 22,00 m rispetto al piano di accesso.
- (2) I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
 - a) in edifici indipendenti ed isolati da altri, costruiti per tale specifica destinazione;
 - b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti, sovrastanti o vicini ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative a questi ultimi non escludano la vicinanza o la contiguità di scuole. È consentita l'eventuale comunicazione con i predetti locali, a mezzo di collegamenti con caratteristiche adeguate alle compartimentazioni realizzate.
- (3) All'interno del complesso scolastico, ma esternamente all'edificio, vanno stabiliti dei luoghi di raccolta con diretto accesso alla strada in ragione di 1,00 m² ogni quattro persone, disposti in modo tale che sia garantita la sicurezza delle persone e non sia ostacolata l'attività di soccorso.

86. Resistenza al fuoco

- (1) I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e dei materiali da costruzione degli edifici e dei locali, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali, nonché la classificazione degli edifici e dei locali stessi secondo il carico di incendio, vanno valutati e determinati secondo le prescrizioni e le modalità di prova previste dalle norme generali, quale che sia il tipo di materiale costituente gli elementi strutturali portanti, ma comunque non inferiore a R 60.

- b) auf bestehende Gebäude und Lokale; es werden die Vorschriften des Abschnitts III angewandt;
- c) auf Schulen mit bis zu hundert Personen; es werden die besonderen Sicherheitsnormen des Abschnitts IV angewandt.

*ABSCHNITT II - Bautechnische Eigenschaften
für Neu- und Umbauten*

85. Standort

- (1) Die Lage der Schule muss einen leichten Zugang der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren und des Zivilschutzes gewährleisten. Außerdem müssen die Lehr- und Lernräume und alle Aufenthaltsräume von den Einsatzmitteln erreichbar sein und dürfen auf keinen Fall höher als 22,00 m über dem Zufahrtsniveau liegen.
- (2) Räume für Schulzwecke können in folgenden Gebäuden untergebracht werden:
 - a) in unabhängigen und allein stehenden Gebäuden mit entsprechender Zweckbestimmung,
 - b) in bestehenden Gebäuden oder Räumen, die auch unterhalb, oberhalb oder neben anderen mit verschiedener Zweckbestimmung liegen, vorausgesetzt, dass die Sicherheitsnormen der letzteren die Nähe oder das Angrenzen von Schulgebäuden nicht ausschließen. Es ist eine eventuelle Verbindung mit den obgenannten Räumen erlaubt, wenn die Verbindungselemente eine den realisierten Brandabschnitten entsprechende Brandklasse aufweisen.
- (3) Innerhalb des Schulkomplexes, aber außerhalb des Schulgebäudes müssen im Verhältnis von 1,00 m² je vier Personen Sammelstellen mit direktem Zugang zur Straße vorgesehen werden, die so angelegt sind, dass die Sicherheit der Personen gewährleistet und die Einsatzfähigkeit nicht behindert wird.

86. Feuerwiderstand

- (1) Der erforderliche Feuerwiderstand der tragenden Bauteile und der Baustoffe der Gebäude und Räume, die Bemessung der jeweiligen Stärke und der anzuwendenden Schutzmaßnahmen für die verschiedenen Materialien sowie die Einstufung der Gebäude und Räume nach ihrer Brandbelastung werden gemäß Vorschriften und Prüfnormen der allgemeinen Bestimmungen ermittelt, unabhängig vom Material, das für die tragenden Bauteile verwendet wird; auf keinem Fall darf der Feuerwiderstand unter R 60 liegen.

- (2) È ammesso che il tetto non abbia caratteristiche R 60 se è opportunamente compartimentato con strutture REI 60.

87. Reazione al fuoco dei materiali

- (1) Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 (uno) in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (zero non combustibili).
- (2) In tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali dei pavimenti siano di classe 2 (due) e che i materiali di rivestimento in genere siano di classe 1 (uno). È consentito l'uso di pavimenti e rivestimenti in legno non trattato.
- (3) I materiali di rivestimento ammessi alle varie classi di reazione al fuoco, come indicato ai commi precedenti, ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera o in aderenza con continuità agli elementi costruttivi, oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini, oppure sezionando le stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali ed orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non devono comunque avere una profondità maggiore di 5,00 cm.
- (4) I tendaggi sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 (uno).
- (5) È consentito attrezzare con arredi preferibilmente fissi, anche non certificati, le vie di fuga a condizione che:
- a) non si riduca la larghezza minima calcolata per il deflusso, che comunque non deve essere mai inferiore a 1,20 m;
 - b) non si utilizzino imbottiture, fermo restando il criterio di ridurre al minimo il carico di incendio.
- (6) L'utilizzo di materiali per i quali sono prescritti determinati requisiti di reazione al fuoco rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli Interni 10 marzo 2005. Altri tipi di materiale non classificati come materiali da costruzione, vanno omologati in base alle disposizioni del decreto del Ministro degli Interni 26 giugno 1984 (Supplemento ordinario della GU n. 234 del 25 agosto 1984), e successive modifiche.

- (2) Dachaufbauten mit Feuerwiderstand unter R 60 sind zulässig, wenn sie durch Bauteile REI 60 einen eigenen Brandabschnitt bilden.

87. Brennbarkeit der Materialien

- (1) In Eingangshallen, Gängen, Durchgangsräumen und Treppenhäusern, auf Rampen und auf Verkehrsflächen im Allgemeinen ist die Verwendung von Materialien der Brandklasse 1 (eins) für maximal 50% der Gesamtoberfläche erlaubt (Boden + Wände + Decke + horizontale Projektion der Treppen). Für die restlichen Teile müssen Materialien der Brandklasse 0 (null) verwendet werden (nicht brennbar).
- (2) In allen anderen Bereichen können für die Bodenbeläge Materialien der Brandklasse 2 (zwei) und für die Verkleidung im Allgemeinen solche der Brandklasse 1 (eins) verwendet werden. Die Verwendung von unbehandelten Holzböden und unbehandelten Holzverkleidungen ist gestattet.
- (3) Die Materialien für Verkleidungen, die, wie in den vorhergehenden Absätzen angeführt, für die verschiedenen Brandklassen zugelassen sind, müssen, mit Ausnahme der nicht brennbaren Materialien, so angebracht werden, dass sie durchgehend an den Konstruktionselementen anliegen, dass eventuelle Zwischenräume mit nicht brennbarem und dauerhaftem Material ausgefüllt werden oder dass Zwischenräume mittels unbrennbaren, senkrechten und waagrechten Montageelementen im Höchstabstand von 1,20 m in geschlossene Abschnitte unterteilt werden. Zwischenräume dürfen jedenfalls nicht tiefer als 5,00 cm sein.
- (4) Die Brandklasse der Vorhänge darf nicht höher als 1 (eins) sein.
- (5) Es ist erlaubt die Fluchtwege mit möglichst fixen, auch nicht zertifizierten Einrichtungen auszurüsten, sofern
- a) nicht die für den Abfluss berechnete Mindestbreite von 1,20 m verringert wird,
 - b) keine Polsterungen verwendet werden, unbeschadet des Kriteriums, die Brandgefährdung auf ein Minimum zu reduzieren.
- (6) Die Verwendung von Baustoffen, für welche spezifische Voraussetzungen hinsichtlich der Brennbarkeit vorgeschrieben sind, muss gemäß den Vorschriften von Artikel 4 des Dekretes des Innenministers vom 10. März 2005 erfolgen. Die übrigen Stoffe, welche nicht als Baustoffe eingestuft sind, müssen gemäß den Bestimmungen des Dekretes des Innenministers vom 26. Juni 1984 (Ordentliches Beiblatt zum Gesetzesanzeiger Nr. 234 vom 25. August 1984), in geltender Fassung, typengeprüft sein.

- (7) Nella realizzazione dei rivestimenti esterni va evitato l'utilizzo di materiali facilmente infiammabili.

88. Compartimentazioni per l'incendio

- (1) Gli edifici vanno suddivisi in compartimenti antincendio estesi al massimo fino a tre piani. La superficie massima di un compartimento sullo stesso piano non supera i 4.000,00 m². Se il compartimento comprende più piani, la superficie massima complessiva va limitata a 3.000,00 m².
- (2) I vani di comunicazione verticali fra i vari piani dell'edificio per il passaggio delle scale, per ascensori, condotte di condizionamento, canalizzazioni, cavedi e simili, rispondono ai requisiti precisati nelle norme generali.
- (3) Le superfici vetrate di qualsiasi tipologia sono realizzate sulla base delle relative norme tecniche (UNI).
- (4) I vani scala che collegano i compartimenti sono almeno di tipo protetto, con porte almeno RE 60. Ogni piano diverso dal piano terra adibito ad attività scolastica va servito da almeno due vie di uscita indipendenti. La distanza massima dalla porta di ogni locale fino alla scala più vicina non supera i 30,00 m.
- (5) La seconda via di uscita indipendente non è necessaria qualora la lunghezza della via di fuga complessiva fino all'aperto con caratteristiche di "luogo sicuro" non superi i 30,00 m.
- (6) Le scale di accesso ai piani superiori hanno la larghezza rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm di larghezza per persona, con una larghezza minima di 1,50 m ed una massima di 2,50 m per ogni scala. Per le scale di sicurezza è ammessa la larghezza minima di 1,20 m.
- (7) Per il calcolo della larghezza della scala vanno presi in considerazione i due piani consecutivi che presentano il maggiore affollamento.
- (8) L'utilizzo delle scale di sicurezza esterne non deve essere pregiudicato da eventuali incendi.

89. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

- (1) Ai fini del dimensionamento delle vie di uscita va ipotizzato il numero massimo di persone presenti, con un minimo di 20 persone per classe.
- (2) La larghezza delle uscite va rapportata al numero di persone servite, in ragione di 1,00 cm per per-

- (7) Bei der Außenverkleidung sind leicht entzündbare Baustoffe zu vermeiden.

88. Brandabschnitte

- (1) Die Gebäude müssen in Brandabschnitte unterteilt sein, die sich auf höchstens drei Stockwerke erstrecken. Die maximale Fläche eines Brandabschnittes im selben Stockwerk darf 4.000,00 m² nicht überschreiten. Wenn der Brandabschnitt mehrere Stockwerke umfasst, muss die maximale Gesamtfläche auf 3.000,00 m² begrenzt werden.
- (2) Senkrechte Verbindungsräume zwischen den verschiedenen Stockwerken des Gebäudes für Treppenhäuser, Aufzüge, Klimaanlage, Leitungsschächte, Lichthöfe und Ähnliches müssen die Eigenschaften aufweisen, die den allgemeinen Normen entsprechen.
- (3) Glasflächen jeglicher Art müssen nach den entsprechenden technischen Normen (UNI Normen) ausgeführt werden.
- (4) Die Treppenhäuser, die Brandabschnitte verbinden, müssen wenigstens vom geschützten Typ sein und Türen von wenigstens RE 60 haben. Jedes Stockwerk, das für Schulzwecke verwendet wird, ausgenommen das Erdgeschoss, muss wenigstens zwei voneinander unabhängige Ausgänge haben. Der größte Abstand zwischen der Tür eines jeden Raumes und der am nächsten liegenden Treppe darf 30,00 m nicht überschreiten.
- (5) Der zweite unabhängige Ausgang ist nicht notwendig, wenn der gesamte Fluchtweg zu einem freiliegenden sicheren Ort nicht länger als 30,00 m ist.
- (6) Die Breite der Treppen, die in die höheren Stockwerke führen, richtet sich nach der Anzahl der Personen, die sich der Treppen bedienen, und zwar im Verhältnis von 1,00 cm Breite je Person mit einer Mindestbreite von 1,50 m und einer Höchstbreite von 2,50 m für jede Treppe. Für die Sicherheitstreppe ist eine Mindestbreite von 1,20 m zulässig.
- (7) Für die Dimensionierung der Breite des Stiegenaufganges müssen die zwei darüberliegenden Stockwerke berücksichtigt werden, in denen sich die größte Anzahl an Personen aufhält.
- (8) Die Begehbarkeit von externen Sicherheitstreppehäusern darf nicht durch eventuelle Brände beeinträchtigt werden.

89. Maßnahmen für die Räumung im Notfall

- (1) Für die Bemessung der Ausgänge nimmt man die Höchstzahl der anwesenden Personen an, mit wenigstens 20 Personen je Klasse.
- (2) Die Breite der Ausgänge richtet sich nach der Anzahl der Personen und steht im Verhältnis von

sona. Le porte non devono comunque avere larghezza inferiore a 1,00 m. Almeno una porta deve avere larghezza non inferiore a 1,20 m.

- (3) Le uscite di sicurezza al piano terra sono ubicate in modo tale da ridurre al minimo la distanza dalle scale, che non deve superare la misura massima di 15,00 m.
- (4) Le porte delle uscite di sicurezza sono provviste di maniglione antipánico o sono apribili a semplice pressione.
- (5) In tutte le scuole il numero delle uscite non è inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
- (6) Tutte le uscite sono dotate di porte ad una o due ante apribili verso l'esterno nel senso del deflusso con sistema a semplice spinta. Le porte che si aprono verso i corridoi interni di deflusso vanno realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
- (7) Nelle scuole dell'infanzia l'ingresso principale può essere utilizzato come uscita di sicurezza solamente nel caso in cui conduca in un cortile protetto.

90. Spazi a particolare rischio

- (1) Sono considerati spazi a particolare rischio quelli per esercitazioni pericolose e relativi depositi.
- (2) Vengono definiti spazi per esercitazioni pericolose i seguenti locali:
 - a) le aule in cui vengono utilizzati materiali infiammabili solidi o liquidi;
 - b) le aule in cui vengono utilizzati gas infiammabili;
 - c) le aule in cui vengono maneggiate fiamme libere o utilizzati forni.
- (3) Sono definiti depositi:
 - a) i depositi per materiali combustibili solidi o liquidi;
 - b) i depositi per gas infiammabili.
- (4) Nelle aule in cui sono depositate piccole quantità di fluidi infiammabili questi vanno depositati in appositi armadi metallici.
- (5) I locali di cui ai commi 2 e 3 devono formare comparti a se stanti di classe REI 60 per le aule e REI 120 per i depositi.
- (6) Gli spazi per le esercitazioni pericolose ed i relativi depositi vanno ubicati in piani fuori terra.
- (7) Le officine dove vengono usate fiamme libere vanno ubicate al piano terra con almeno un'uscita verso l'esterno.

1,00 cm je Person. Die Türen müssen wenigstens 1,00 m breit sein. Wenigstens eine Tür muss 1,20 m breit sein.

- (3) Die Notausgänge im Erdgeschoss müssen so gelegen sein, dass der Abstand zu den Stiegen auf ein Minimum beschränkt wird, mit einem Höchstmaß von 15,00 m.
- (4) Die Notausgangstüren müssen mit Panikverschlüssen versehen sein oder auf einfachen Druck aufschlagen.
- (5) Alle Schulen müssen wenigstens zwei Ausgänge haben. Sie müssen sich an entgegengesetzten Stellen befinden.
- (6) Alle Ausgänge müssen aus ein- oder zweiflügeligen Türen bestehen, die mit leichtem Druck nach außen in Fluchrichtung aufgehen. Türen, die sich auf interne Fluchtkorridore öffnen, müssen so gestaltet sein, dass sie die Durchgangsbreite der Gänge nicht reduzieren.
- (7) Für die Kindergärten darf der Haupteingang als Notausgang nur dann verwendet werden, wenn er in einen geschützten Hof führt.

90. Besondere Gefahrenbereiche

- (1) Zu den besonderen Gefahrenbereichen zählen Räume für gefährliche Versuche und diesbezügliche Lagerräume.
- (2) Als Räume für gefährliche Versuche werden folgende definiert:
 - a) Lehr- und Lernräume, in denen entzündbare feste oder flüssige Stoffe verwendet werden,
 - b) Lehr- und Lernräume, in denen entzündbare gasförmige Stoffe verwendet werden,
 - c) Lehr- und Lernräume, in denen mit freien Flammen gearbeitet wird oder Öfen verwendet werden.
- (3) Lagerräume sind:
 - a) Lager für brennbare feste oder flüssige Stoffe,
 - b) Lager für entzündbare gasförmige Stoffe.
- (4) In den Klassen müssen kleine Mengen entzündbarer flüssiger Stoffe in eigenen Metallschränken aufbewahrt werden.
- (5) Die Lokale laut den Absätzen 2 und 3 müssen eigenständige Brandabschnitte der Klasse REI 60 für Lehr- und Lernräume und der Klasse REI 120 für Lagerräume bilden.
- (6) Die Räume für gefährliche Versuche und die diesbezüglichen Lagerräume müssen in oberirdischen Geschossen untergebracht sein.
- (7) Werkstätten, in denen mit offenen Flammen gearbeitet wird, müssen im Erdgeschoss untergebracht sein und wenigstens einen Ausgang ins Freie aufweisen.

- (8) Nei locali ove si utilizzano gas infiammabili vanno installati idonei impianti di rivelazione e segnalazione ed interruzione automatica con valvola elettromagnetica esterna dei gas o vapori. L'impianto di distribuzione è provvisto inoltre di valvole di intercettazione a comando manuale, presenti all'interno dell'aula e provviste di serratura.
- (9) Gli spazi per le esercitazioni pericolose sono provvisti di aperture di aerazione in ragione di almeno 1/20 della superficie utile, munite di serramenti apribili. I depositi sono provvisti di aperture in ragione di 1/40 della superficie utile. Nei locali in cui vi sia sviluppo di fumi, gas o polveri va installata un'aspirazione meccanica che garantisce almeno tre ricambi di aria all'ora. Tale regola non si applica in presenza di idonea aspirazione localizzata.

91. Altri locali

- (1) Le sale di riunione e le palestre sono munite di almeno due uscite indipendenti poste in punti ragionevolmente contrapposti.
- (2) I corridoi interni sono dimensionati con gli stessi criteri usati per le uscite di sicurezza. Gli eventuali posti a sedere sono disposti in blocchi con non più di 160 posti, con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.
- (3) Per i locali che vengono utilizzati anche per attività di pubblico spettacolo va rispettata la normativa specifica.
- (4) Nello stesso edificio è ammessa la costruzione di autorimesse purché:
- le strutture di separazione siano almeno di tipo REI 120;
 - il collegamento avvenga tramite filtro a prova di fumo munito di porte RE 60.
- (5) Negli edifici scolastici è ammessa la costruzione di dormitori e mense con relative cucine. Cucine e dormitori formano compartimenti a sé stanti.
- (6) Le biblioteche scolastiche non rientrano tra gli spazi a rischio specifico, a meno che il contenuto di carta non superi le 5,00 t.

92. Ingressi ed uscite di sicurezza nelle strutture interrato

- (1) Per quanto riguarda le palestre, le aule magne o quei locali che non vengono utilizzati per pubblici spettacoli ed in grado di accogliere non più di cento persone, vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
- le porte degli ingressi principali, la scala principale ed i pianerottoli hanno una larghezza minima di 1,50 m;

- (8) In Räumen, in denen entzündbares Gas verwendet wird, müssen geeignete Spür- und Meldeanlagen für Gase und Dämpfe installiert sein; sie müssen ein externes elektromagnetisches Absperrventil steuern. Die Versorgungsanlage muss außerdem innerhalb des Klassenzimmers mit manuell betriebenen Absperrventilen versehen sein, die mit einem Schloss versperrenbar sind.
- (9) Die Räume für gefährliche Versuche müssen mit Lüftungsöffnungen mittels aufklappbaren Fenstern, deren Ausmaß wenigstens 1/20 der Nutzfläche beträgt, versehen sein. Die Lagerräume müssen mit Öffnungen im Ausmaß von 1/40 der Nutzfläche ausgestattet sein. In Räumen mit Rauch-, Gas- oder Staubentwicklung muss eine mechanische Absauganlage eingebaut sein, die wenigstens einen dreifachen Luftaustausch je Stunde gewährleistet. Diese Regel wird bei geeigneter örtlicher Absaugung nicht angewandt.

91. Andere Räume

- (1) Versammlungssäle und Turnhallen müssen wenigstens zwei unabhängige, gegenüberliegende Ausgänge aufweisen.
- (2) Die Innengänge müssen nach denselben Kriterien wie die Notausgänge bemessen werden. Etwaige Sitzplätze müssen in Blöcken von maximal 160 Plätzen angeordnet sein, wobei höchstens 20 Plätze je Reihe bzw. 20 Reihen zulässig sind.
- (3) Für Lokale, die auch für öffentliche Veranstaltungen verwendet werden, müssen die einschlägigen Bestimmungen beachtet werden.
- (4) Im selben Gebäude ist der Bau von Garagen unter der Bedingung erlaubt, dass:
- die Trennelemente wenigstens einen Feuerwiderstand von REI 120 aufweisen,
 - die Verbindung durch rauchdichte Schleusen mit Türen RE 60 erfolgt.
- (5) In Schulgebäuden ist der Bau von Schlafräumen und Mensen mit entsprechenden Küchen erlaubt. Küchen und Schlafräume müssen eigene Brandabschnitte bilden.
- (6) Schulbibliotheken zählen nicht zu den besonderen Gefahrenbereichen, es sei denn, der Papierinhalt überschreitet die Menge von 5,00 t.

92. Eingänge und Notausgänge der unterirdischen Strukturen

- (1) Was die Turnhallen, die Aula Magna oder jene Räume betrifft, welche nicht für öffentliche Veranstaltungen verwendet werden und nicht mehr als hundert Personen aufnehmen können, sind folgende Vorschriften einzuhalten:
- Die Türen der Haupteingänge, die Hauptstiege und die Treppenpodeste müssen eine Mindestbreite von 1,50 m aufweisen;

- b) oltre all'ingresso principale è presente un'uscita di sicurezza per ogni singolo locale di grandi dimensioni quale palestra, aula magna ecc., con una larghezza di 1,20 m;
- c) di fronte all'ingresso principale del locale va affisso sulla parete, in posizione bene visibile, un cartello con l'indicazione che nel locale non possono permanere più di cento persone.

(2) Per quanto riguarda invece quelle strutture che possono essere destinate a locali per pubblico spettacolo o manifestazioni sportive si applicano le prescrizioni di legge vigenti per le pubbliche manifestazioni. A questo scopo va acquisito il nulla osta della Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

93. Norme particolari per impianti elettrici

(1) Le scuole con presenza di oltre 100 persone sono strutture ed attività soggette a controllo di prevenzione incendi. Vengono pertanto classificate come strutture a rischio di incendio dal punto di vista delle norme elettrotecniche ed in quanto tali rispettano le specifiche prescrizioni di norma. In particolare:

- a) L'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio azionabile in prossimità dell'ingresso principale.
- b) Nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m², atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere nonché negli spazi a rischio specifico come definiti all'articolo 90, commi 2 e 3, va installato un impianto di rivelazione automatico d'incendio. L'impianto di rivelazione degli incendi va collegato con la Centrale provinciale di emergenza.
- c) Va installato un impianto di allarme che informi tutte le persone presenti nell'edificio in caso di incendio o di altre situazioni di pericolo. Nelle scuole in cui sono presenti fino a 500 persone può essere utilizzato a questo scopo il normale impianto di segnalazione acustica, purché con un suono differenziato. Nelle scuole in cui sono presenti oltre 500 persone va realizzato un impianto di segnalazione sonora secondo le norme europee in vigore. L'intero impianto viene vigilato e attivato in un locale presidiato.

(2) I seguenti impianti elettrici devono avere in ogni caso un'alimentazione garantita con durata minima di sessanta minuti:

- b) zusätzlich zum Haupteingang muss ein Notausgang für jeden einzelnen Großraum wie Turnhalle, Aula Magna, usw. mit einer Breite von 1,20 m vorhanden sein;
- c) gegenüber dem Haupteingang des Raumes muss an der Wand gut sichtbar ein Schild mit dem Hinweis angebracht sein, dass sich nicht mehr als hundert Personen im Raum aufhalten dürfen.

(2) Was hingegen jene Räumlichkeiten betrifft, welche für öffentliche oder Sportveranstaltungen bestimmt sind, finden die einschlägigen Rechtsvorschriften über Bauten für öffentliche Veranstaltungen Anwendung. Es muss dafür die Unbedenklichkeitserklärung der Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen eingeholt werden.

93. Sonderbestimmungen für elektrische Anlagen

(1) Schulen mit mehr als 100 Personen sind Einrichtungen, die der Brandschutzkontrolle unterliegen. Sie werden gemäß elektrotechnischen Normen als brandgefährdete Betriebsstätten eingestuft und es sind somit die normspezifischen Vorschriften einzuhalten. Im Besonderen gilt:

- a) Die gesamte elektrische Anlage muss mittels einer Schaltvorrichtung, die in der Nähe des Haupteinganges betätigt werden kann, spannungsfrei geschaltet werden können;
- b) in Räumen, deren Brandbelastung höher als 30 kg/m² ist, in Eingangshallen, Gängen und Stiegenhäusern, an Rampen und Verkehrswegen im Allgemeinen und in den besonderen Gefahrenbereichen, wie in Artikel 90 Absätze 2 und 3 definiert, ist die Installation einer automatischen Brandmeldeanlage vorzusehen. Die Brandmeldeanlage soll an die Landesnotrufzentrale angeschlossen sein;
- c) es ist ein Alarmsystem zu installieren, das sämtliche Gebäudeinsassen im Falle eines Brandes oder bei sonstigen Notsituationen auf die Gefahr aufmerksam macht. In Schulen mit bis zu 500 Personen kann für diese Funktion die normale Schulglockenanlage, jedoch mit differenziertem Klang, verwendet werden, während in Schulen mit über 500 Personen eine Beschallungsanlage nach den europäischen Sicherheitsrichtlinien zu errichten ist. Die gesamte Anlage muss von einem besetzten Raum aus überwacht und betätigt werden.

(2) Für folgende elektrische Anlagen muss auf jeden Fall eine Stromzufuhr von wenigstens sechzig Minuten gewährleistet sein:

- a) illuminazione di emergenza;
 - b) impianto di diffusione sonora per avvisi agli occupanti il complesso scolastico;
 - c) impianto di rivelazione degli incendi.
- (3) L'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche va installato solo nei casi e con le modalità previste dalle norme tecniche specifiche vigenti in materia.
- (4) All'interno della scuola, per evidenziare le vie di uscita e gli altri dispositivi di sicurezza, vanno installati i necessari cartelli segnaletici normalizzati con illuminazione alimentata dall'impianto elettrico di sicurezza.

94. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi

- (1) Nell'edificio scolastico vanno installati nappi antincendio ad eccezione degli spazi a rischio specifico, ove sono da prevedere adeguati sistemi di spegnimento.
- (2) Vanno installati estintori portatili di tipo approvato ed ubicati in posizione ben visibile e facilmente accessibile in prossimità dei vani scala e nei corridoi che immettono nei vari locali a una distanza massima di 50,00 m l'uno dall'altro. Va installato un estintore del tipo 21 A 113 B per ogni 100,00 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

SEZIONE III - Norme per le scuole esistenti

95. Caratteristiche

- (1) Nelle scuole esistenti in cui non sia possibile realizzare la compartimentazione RE 60 fra i locali destinati ad attività scolastiche e quelli ad altra destinazione, va esclusa la contemporaneità con le seguenti attività estranee: alberghi, ospedali, cliniche, grandi magazzini, supermercati, grandi empori, locali di pubblico spettacolo, aziende ed uffici nei quali siano impegnati oltre cinquanta addetti. Per gli spazi a rischio specifico come definiti all'articolo 90, commi 2 e 3, è richiesta la compartimentazione RE 60.
- (2) Negli spazi a particolare rischio e negli atri, corridoi, scale, rampe e passaggi in genere va installato un impianto di rivelazione automatico di incendio.

- a) Notbeleuchtung,
- b) Lautsprecheranlagen zur Übermittlung von Durchsagen an die Insassen des Schulgebäudes,
- c) Brandmeldeanlage.

- (3) Eine Blitzschutzanlage muss nur in den Fällen installiert werden, die in den geltenden einschlägigen Normen vorgesehen sind, wobei die dort angeführten Bestimmungen zu beachten sind.
- (4) Im Schulgebäude müssen die vorgeschriebenen genormten Hinweisschilder angebracht sein, um auf die Ausgänge oder andere Sicherheitsvorkehrungen hinzuweisen. Die Schilder müssen über die Notstromanlage beleuchtet sein.

94. Löschanlagen und Geräte

- (1) Im Schulgebäude müssen Haspeln installiert werden, mit Ausnahme der besonderen Gefahrenbereiche, wo geeignete Löschanlagen vorgesehen werden müssen.
- (2) Es müssen zugelassene Handfeuerlöscher sichtbar und leicht zugänglich in der Nähe der Stiegenhäuser und der Gänge installiert werden, die zu den verschiedenen Räumen führen. Der maximale Abstand zwischen den Geräten darf nicht größer als 50,00 m sein. Es muss ein Feuerlöscher 21 A 113 B für je 100,00 m² Fußbodenfläche oder einen Bruchteil davon vorhanden sein. Es müssen aber wenigstens zwei davon je Geschoss angebracht sein.

ABSCHNITT III - Normen für die bestehenden Schulen

95. Merkmale

- (1) Bei bereits bestehenden Schulen, in denen die Trennung in Brandabschnitte RE 60 zwischen Räumen für Schulzwecke und denen mit anderer Zweckbestimmung nicht realisierbar ist, dürfen nicht folgende andere Tätigkeiten vorhanden sein: Hotels, Krankenhäuser, Kliniken, Supermarkts, Kaufhäuser, Warenhäuser, Lokale für öffentliche Veranstaltungen, Firmen und Büros, in denen mehr als fünfzig Beschäftigte arbeiten. Für besondere Gefahrenbereiche, wie in Artikel 90 Absätze 2 und 3 definiert, sind Brandabschnitte RE 60 erforderlich.
- (2) In den besonderen Gefahrenbereichen und in Eingangshallen, Gängen und Stiegenhäusern sowie an Rampen und Verkehrswegen im Allgemeinen muss eine automatische Brandmeldeanlage installiert sein.

96. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

- (1) Al piano terra esistono sempre almeno due uscite indipendenti.
- (2) La larghezza delle vie di uscita va rapportata al numero massimo delle persone in ragione di un centimetro ogni persona. È ammessa una larghezza minima pari a novanta centimetri. Tutte le porte installate lungo il percorso delle vie di uscita sono del tipo apribile verso l'esterno nel senso del deflusso e munite di maniglioni anti-panico. Le porte installate nei vani interni possono essere apribili anche verso l'interno.
- (3) Qualora la lunghezza delle vie di uscita superi i 30,00 m e misuri fino a 45,00 m, le scale esistenti devono essere del tipo ventilato. Per lunghezze superiori a 45,00 m e fino a 60,00 m è prescritta una scala protetta e ventilata. Oltre i 60,00 m di lunghezza delle vie di fuga è prescritta una scala a prova di fumo (accesso tramite filtri a prova di fumo ai sensi del decreto ministeriale 30 novembre 1983) o una scala di sicurezza esterna. Si intende scala ventilata una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima 1 m², munita di sistema di apertura posto in prossimità dell'ingresso o dell'accesso alla scala stessa.

97. Impianti di allarme

- (1) Per quanto riguarda gli impianti di allarme si applica quanto disposto dall'articolo 93.

98. La qualità degli impianti elettrici

- (1) L'impianto elettrico deve essere realizzato in modo tale da garantire:
 - a) la protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
 - b) la protezione contro le sovracorrenti;
 - c) la protezione contro gli effetti termici e l'incendio.
- (2) L'intero impianto elettrico deve potere essere sezionato attraverso un dispositivo di sgancio, azionabile in prossimità dell'ingresso principale.
- (3) Per quanto riguarda l'impianto elettrico di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 92.

99. Impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche

- (1) Per quanto riguarda l'impianto per la protezione contro le scariche atmosferiche si applica quanto disposto all'articolo 93, comma 3.

96. Maßnahmen für die Räumung im Notfall

- (1) Im Erdgeschoss müssen immer wenigstens zwei unabhängige Ausgänge vorhanden sein.
- (2) Die Breite der Ausgänge richtet sich nach der größten Anzahl von Insassen und muss ein Verhältnis von 1 cm je Person aufweisen. Es ist eine Mindestbreite von 90 cm zulässig. Alle Türen, die sich entlang der Fluchtwege befinden, müssen nach außen in Fluchtrichtung zu öffnen sein und mit Panikverschlüssen ausgestattet sein. Die Türen der Innenräume können auch nach innen aufgehen.
- (3) Wenn die Länge der Fluchtwege über 30,00 m und bis zu 45,00 m beträgt, müssen die bestehenden Stiegenhäuser belüftet sein. Für Längen von über 45,00 m bis zu 60,00 m ist ein belüftetes geschütztes Stiegenhaus vorgeschrieben. Bei über 60,00 m Länge der Fluchtwege ist eine rauchsichere Stiege (Zugang durch rauchsicheren Filter gemäß Ministerialdekret vom 30. November 1983) oder eine externe Sicherheitstreppe vorgeschrieben. Unter belüftetem Stiegenhaus versteht man eine Stiege mit einer oben liegenden Lüftungsöffnung mit einer Mindestfläche von 1 m², welche vom Eingangs- oder Stiegenzugangsbereich aus zu öffnen ist.

97. Alarmanlagen

- (1) Bezüglich der Alarmanlagen finden die Bestimmungen von Artikel 93 Anwendung.

98. Beschaffenheit der elektrischen Anlagen

- (1) Die elektrische Anlage muss so realisiert sein, dass sie folgendes gewährleistet:
 - a) Schutz vor direkter und indirekter Berührung,
 - b) Schutz vor Überstrom,
 - c) Schutz vor Hitze und Brand.
- (2) Die gesamte elektrische Anlage muss mittels einer Schaltvorrichtung, die in der Nähe des Haupteinganges betätigt werden kann, spannungsfrei geschaltet werden können.
- (3) Auf die Notstromanlage finden die Rechtsvorschriften von Artikel 92 Anwendung.

99. Blitzschutzanlage

- (1) Bezüglich der Blitzschutzanlage finden die Rechtsvorschriften von Artikel 93 Absatz 3 Anwendung.

100. Impianti e mezzi di estinzione degli incendi nelle scuole esistenti

- (1) Negli edifici scolastici e locali adibiti a tale uso deve essere installata una rete di naspì o idranti.
- (2) Per quanto riguarda l'installazione di estintori trova applicazione l'articolo 94, comma 2.
- (3) Gli edifici vanno adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 2009.

SEZIONE IV - Norme di sicurezza per le scuole con una presenza massima di 100 persone

101. Generalità

- (1) Le vie di uscita vanno dimensionate in ragione di 1,00 cm a persona, con larghezza minima di 90,00 cm.
- (2) Gli impianti elettrici hanno le caratteristiche indicate all'articolo 98 per le scuole esistenti e all'articolo 93 per le scuole nuove.
- (3) Va prevista l'installazione di estintori secondo le norme di cui all'articolo 94, comma 2.
- (4) Gli edifici esistenti vanno adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 2009.

SEZIONE V - Autorizzazione alle deroghe e norme di esercizio

102. Autorizzazione alle deroghe

- (1) Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare nelle scuole con oltre 100 persone presenti le prescrizioni contenute nella presente normativa, può essere presentata alla Conferenza dei servizi per la prevenzione incendi e la protezione civile motivata richiesta di autorizzazione ad una deroga, con proposta di soluzione a sicurezza equivalente.
- (2) Le richieste vanno corredate di progetto di prevenzione incendi completo e di esauriente relazione tecnica illustrativa.

103. Norme di esercizio

- (1) Per il rispetto delle norme di cui al presente articolo è responsabile il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dell'istituto. La persona responsabile vigila affinché:

100. Löschanlagen und Geräte in bestehenden Schulen

- (1) In Schulgebäuden und einschlägig verwendeten Räumen muss ein Netz von Haspeln oder Hydranten installiert werden.
- (2) Bezüglich der Installation von Feuerlöschgeräten wird auf Artikel 94 Absatz 2 verwiesen.
- (3) Die Gebäude müssen bis zum 31. Dezember 2009 diesen Bestimmungen angepasst werden.

ABSCHNITT IV - Sicherheitsnormen für Schulen mit bis zu 100 Personen

101. Allgemeines

- (1) Die Breite der Ausgänge muss im Verhältnis von 1,00 cm je Person stehen und wenigstens 90,00 cm betragen.
- (2) Die Elektroanlagen müssen die Merkmale laut Artikel 98 aufweisen, wenn es sich um bestehende Schulen handelt. Bei neuen Schulen sind die Merkmale nach Artikel 93 zu beachten.
- (3) Es müssen Feuerlöscher gemäß Artikel 94 Absatz 2 installiert werden.
- (4) Die bestehenden Gebäude müssen innerhalb 31. Dezember 2009 den einschlägigen Bestimmungen angepasst werden.

ABSCHNITT V - Ausnahmegenehmigungen und Betriebsvorschriften

102. Ausnahmegenehmigungen

- (1) Sollte für Schulen mit mehr als 100 Personen irgendeine der vorliegenden Vorschriften aus technischen oder funktionellen Gründen nicht berücksichtigt werden können, kann bei der zuständigen Dienststellenkonferenz für Brand- und Zivilschutz ein begründeter Antrag auf Ausnahmegenehmigung mit Lösungsvorschlägen mit gleichwertiger Sicherheit eingereicht werden.
- (2) Die Anträge müssen mit einem vollständigen Projekt über den vorbeugenden Brandschutz und einem ausführlichen erläuternden Bericht versehen sein.

103. Betriebsvorschriften

- (1) Für die Beachtung der Normen dieses Artikels ist der Direktor/die Direktorin der Schule verantwortlich. Die verantwortliche Person muss darauf achten, dass:

- a) nei locali in cui vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili sia fatto divieto di fumare o di usare fiamme libere;
 - b) i travasi di materiali pericolosi vengano effettuati esclusivamente in locali di deposito oppure all'aperto;
 - c) al termine dell'attività didattica l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi venga interrotta azionando le valvole di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione va indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;
 - d) negli archivi e depositi i materiali vengano depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando liberi passaggi di larghezza non inferiore a 0,80 m;
 - e) le vie di uscita siano costantemente sgombrare da qualsiasi materiale;
 - f) sia fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola;
 - g) tutte le attrezzature e gli impianti di sicurezza vengano controllati periodicamente in base alle disposizioni o norme vigenti o indicazioni del produttore, in modo da assicurarne la costante efficienza;
 - h) venga garantita la regolare pulizia dei filtri e degli spazi soggetti ad accumulo di polveri di tutti gli impianti e locali, con particolare riferimento ai laboratori, officine, impianti di ventilazione e condizionamento, allo scopo di evitare accumuli di sostanze suscettibili di causare incendi o scoppi;
 - i) gli impianti in generale non siano modificati o manomessi;
 - j) in collaborazione con il locale corpo dei vigili del fuoco ed a carico dell'amministrazione competente venga realizzato un regolamento di evacuazione; una copia dello stesso va esposta in prossimità dell'ingresso della scuola, una va inviata ai vigili del fuoco locali e una all'Ufficio provinciale prevenzione incendi.
 - k) all'inizio dell'anno scolastico gli alunni, il corpo insegnante ed il personale vengano istruiti sulle presenti norme di esercizio e sul comportamento da adottare in caso di incendio. In tale occasione va effettuata una prova di evacuazione in eventuale collaborazione con il locale corpo dei vigili del fuoco;
 - l) le norme di comportamento in caso di incendio siano esposte in modo leggibile nell'atrio principale.
- a) in Räumen, wo entzündbare oder leicht brennbare Substanzen aufbewahrt oder benutzt werden, das Rauchen und das Arbeiten mit offenen Flammen verboten sind,
 - b) gefährliche Stoffe nur in Lagerräumen oder im Freien umgefüllt werden,
 - c) bei Unterrichtsschluss die Hauptzufuhr flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe für Geräte und Werkzeuge durch ein Absperrventil unterbrochen wird, das mit gut sichtbaren Hinweisschildern gekennzeichnet ist,
 - d) in Archiven und Lagern das Material übersichtlich und so angeordnet wird, dass dabei Durchgänge mit einer Mindestbreite von 0,80 m frei bleiben,
 - e) die Ausgänge ständig von jeglichem Material freigehalten werden,
 - f) es verboten ist, während der Schulzeit die Funktionsfähigkeit der Notausgänge und die Möglichkeit, diese leicht zu öffnen, in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen,
 - g) alle Sicherheitseinrichtungen und -anlagen periodisch laut geltenden Rechtsvorschriften oder Normen oder laut Angaben des Herstellers überprüft werden, damit ihre Betriebssicherheit gewährleistet ist,
 - h) Filter und andere Stellen an allen Anlagen und in allen Räumen, wo sich Staub ansammeln kann, besonders Werkräume, Werkstätten, Belüftungs- und Klimaanlage, regelmäßig gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich Ablagerungen bilden, welche Brände und Explosionen verursachen könnten,
 - i) die Anlagen im Allgemeinen weder verändert noch umfunktioniert werden,
 - j) in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr und zu Lasten der zuständigen Verwaltung eine Räumungsordnung erstellt wird und eine Kopie davon am Eingang der Schule ausgehängt und eine weitere der örtlichen Feuerwehr und dem Landesamt für Brandschutz übermittelt wird,
 - k) zu Beginn des Schuljahres Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonen und Personal über die vorliegenden Betriebsvorschriften und das Verhalten im Brandfall informiert werden. Bei dieser Gelegenheit muss eine Räumungsübung durchgeführt werden, wobei man sich eventuell auf die Mitarbeit der örtlichen Feuerwehr stützen kann,
 - l) die Verhaltensnormen im Brandfall in der Eingangshalle leserlich ausgehängt werden.

- (2) La persona responsabile tiene un registro aggiornato, sul quale annota tutte le ispezioni periodiche previste dal management della sicurezza dell'edificio ed anche la data dell'esercitazione di evacuazione.

CAPO V

Progetto organizzativo e procedura di approvazione

104. Progetto organizzativo ad indirizzo pedagogico con i dati di sviluppo della scuola

- (1) Prima dell'avvio della progettazione di un edificio scolastico va elaborato un progetto organizzativo contenente l'indirizzo pedagogico e il futuro sviluppo prevedibile per la scuola. A tale scopo vanno presi in considerazione i seguenti dati:
- la tipologia dell'istituzione scolastica ed i possibili sviluppi futuri;
 - la proiezione delle nascite e della consistenza della popolazione scolastica nel bacino d'utenza basata sul numero dei nati, dei minori in età prescolare e di quelli soggetti all'obbligo scolastico, l'immigrazione e l'emigrazione e la realizzazione di abitazioni;
 - lo sviluppo presunto del numero di alunni e alunne nei 5 anni successivi, prevedendo una percentuale in aumento quale riserva;
 - il presunto numero di unità necessarie di personale docente ed amministrativo. Se nella progettazione viene utilizzato come base di calcolo anche il numero degli insegnanti, si prende in considerazione solo il numero degli insegnanti a cattedra piena, aumentato del 30%;
 - vanno espressamente considerate e descritte necessità particolari dell'utente e dell'utilizzo extrascolastico;
 - il numero di bambini e bambine per ogni sezione nelle scuole dell'infanzia ed il numero di alunni e alunne per ogni classe, determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
 - nel calcolo del fabbisogno delle superfici utili per le aule didattiche si parte dal presupposto che il numero minimo di alunni e alunne per classe è di 16.

105. Piano urbanistico

- (1) L'inserimento della superficie necessaria nel piano urbanistico è preliminare alla progettazione di una scuola dell'infanzia o di un edificio scolastico. A tale scopo vanno prese in considerazione

- (2) Die verantwortliche Person muss ein ständig aktualisiertes Register führen, in dem die periodischen Kontrollen zum Sicherheitsmanagement der Schulgebäude sowie das Datum der Räumungsübung notiert werden müssen.

KAPITEL V

Organisationskonzept und Genehmigungsverfahren

104. Organisationskonzept mit pädagogischer Ausrichtung und mit Entwicklungsdaten der Schule

- (1) Vor Beginn der Planung eines Schulbaues ist ein Organisationskonzept mit pädagogischer Ausrichtung und mit der voraussehbaren Entwicklung der Schule zu erstellen. Dabei sind folgende Daten zu berücksichtigen:
- die Ausrichtung der Schule und ihre möglichen zukünftigen Aufgaben,
 - die Entwicklung der Geburten und Schülerzahlen des betreffenden Einzugsgebietes aufgrund der Zahlen über Geburten, Vorschulkinder und Schulpflichtige, Zu- bzw. Abwanderung sowie Wohnbautätigkeit,
 - die voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf die folgenden 5 Jahre, wobei auch ein Aufschlag als Reserve vorzusehen ist,
 - die Anzahl der erforderlichen Lehrpersonen und des Verwaltungspersonals. Wenn für die Planung als Berechnungsgrundlage auch die Anzahl der Lehrpersonen herangezogen wird, so nur die Vollzeitstellen, erhöht um 30%,
 - besondere Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen und außerschulische Nutzung, die eigens zu berücksichtigen und beschreiben sind,
 - die Anzahl der Kinder je Kindergartenabteilung und die gemäß Artikel 8 Absatz 3 bestimmte Schülerzahl je Klasse.
 - die Berechnung der Nutzflächen von Klassenräumen, wobei von einer Mindestanzahl von 16 Schülern/Schülerinnen je Klasse ausgegangen werden soll.

105. Bauleitplan

- (1) Der Projektierung eines Kindergartens oder eines Schulgebäudes muss die Eintragung der notwendigen Fläche im Bauleitplan vorausgehen. Dabei sind die allgemeinen Anforderungen an die Lage

tutte le esigenze di carattere generale relative alla localizzazione dell'edificio scolastico in conformità all'articolo 3, nonché alle dimensioni dell'area in conformità all'articolo 11.

- (2) Inoltre vanno esaminate anche le possibilità dello sviluppo costruttivo.

106. Programma planivolumetrico

- (1) Prima dell'inizio della progettazione il committente dei lavori per la nuova costruzione o per l'ampliamento della scuola provvede all'elaborazione di un programma planivolumetrico ai sensi dell'articolo 15. Vanno presi in considerazione, a seconda del tipo di scuola, i programmi planivolumetrici previsti dal presente regolamento e dai suoi allegati. Vanno dettagliatamente motivate differenze sostanziali rispetto a questo programma planivolumetrico.
- (2) Il programma planivolumetrico si basa sui dati attendibili in ordine allo sviluppo passato e futuro del numero di alunni e alunne, come previsto dal progetto organizzativo ai sensi dell'articolo 104.
- (3) Nell'elaborazione del programma planivolumetrico il committente interpella le seguenti persone competenti:
- il dirigente scolastico o la dirigente scolastica competente,
 - il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale competente,
 - il direttore o la direttrice della Ripartizione edilizia e servizio tecnico nella Provincia,
 - per le scuole dell'infanzia l'ispettore o l'ispettrice competente e il direttore o la direttrice competente del circolo di scuola dell'infanzia.

107. Progetto edilizio

- (1) Sulla base del fabbisogno accertato con il programma planivolumetrico viene elaborato il progetto edilizio.
- (2) Insieme al progetto edilizio va redatto un calcolo approssimativo del costo di costruzione e un primo piano di investimento per le fasi di progettazione e di costruzione.
- (3) Il progetto edilizio viene elaborato ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento comunale.

108. Studio di fattibilità, progetto preliminare e progetto esecutivo

- (1) In caso di strutture complesse, dopo l'elaborazione del programma planivolumetrico va redatto anche lo studio di fattibilità.

des Schulgebäudes gemäß Artikel 3 sowie an die Größe der Grundstücksfläche gemäß Artikel 11 zu berücksichtigen.

- (2) Außerdem sind auch die baulichen Entwicklungsmöglichkeiten zu untersuchen.

106. Raumprogramm

- (1) Vor Beginn der Planung muss der Bauherr bei Neu- und Erweiterungsbauten für die Ausarbeitung eines Raumprogramms gemäß Artikel 15 sorgen. Dabei sind die Raumprogramme zu beachten, die in dieser Verordnung und deren Anhängen je nach Schultyp vorgesehen sind. Wesentliche Abweichungen von diesem Raumprogramm sind ausführlich zu begründen.
- (2) Das Raumprogramm muss sich auf zuverlässige Angaben über die bisherige und künftige Entwicklung der Schülerzahlen stützen, wie im Organisationskonzept gemäß Artikel 104 vorgesehen.
- (3) Bei der Ausarbeitung des Raumprogramms sind vom Bauherrn folgende Personen mit einzubeziehen:
- der jeweils zuständige Direktor oder die jeweils zuständige Direktorin der Schule,
 - der Direktor oder die Direktorin der zuständigen Abteilung der Landesverwaltung,
 - der Direktor oder die Direktorin der Abteilung Hochbau und technischer Dienst des Landes,
 - bei Kindergärten der Kindergarteninspektor oder die Kindergarteninspektorin und der zuständige Kindergarteninspektor oder die zuständige Kindergarteninspektorin.

107. Der Bauentwurf

- (1) Auf Grund des im Raumprogramm ermittelten Bedarfs wird der Bauentwurf ausgearbeitet.
- (2) Zum Bauentwurf ist auch eine überschlägige Berechnung der Baukosten und ein erster Investitionsplan für die Planungs- und Bauphasen zu erstellen.
- (3) Der Bauentwurf ist gemäß den Vorschriften über die öffentlichen Arbeiten und gemäß den jeweiligen Gemeindebauordnungen auszuarbeiten.

108. Machbarkeitsstudie, Vorprojekt und Ausführungsprojekt

- (1) Nach Erstellung des Raumprogramms ist bei komplexen Baustrukturen auch eine Machbarkeitsstudie zu erstellen.

- (2) Il Comitato tecnico provinciale esamina il progetto preliminare ed il progetto esecutivo sotto l'aspetto pedagogico, funzionale, architettonico ed economico. Oltre alla verifica dell'idoneità dell'area da edificare il Comitato esamina anche il rispetto delle norme vigenti in materia e valuta se gli edifici esistenti siano idonei ad essere ristrutturati come edifici scolastici. Viene inoltre verificata la convenienza del risanamento o dell'ampliamento di edifici scolastici esistenti.
- (3) Contro le decisioni del Comitato tecnico provinciale può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale.

109. Deroghe

- (1) L'Assessore provinciale ai lavori pubblici può, in casi particolari, sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, approvare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica. Le competenze in materia di prevenzione degli incendi ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, rimangono invariate.

110. Fasi di progettazione e di esecuzione

- (1) Al management di progettazione partecipano un rappresentante dell'Intendenza scolastica competente, un rappresentante della competente ripartizione provinciale nonché il dirigente scolastico o la dirigente scolastica della scuola interessata.
- (2) Prima dell'appalto per l'acquisto dell'attrezzatura e dell'arredamento della scuola va rilasciato il nulla osta dell'Intendenza scolastica o della ripartizione competente. Va sentito anche il personale dirigente delle scuole.

111. Abrogazioni

- (1) Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, è abrogato.

- (2) Der Technische Landesbeirat überprüft das Vorprojekt und das Ausführungsprojekt unter pädagogischen, funktionellen, architektonischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Neben der Eignung des Grundstückes überprüft der Beirat auch, ob die Vorgaben der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden und ob bestehende Gebäude geeignet sind, zu Schulgebäuden umgebaut zu werden. Außerdem soll geprüft werden, ob ein Umbau oder eine Erweiterung sinnvoll ist.
- (3) Gegen die Entscheidung des Technischen Landesbeirates kann bei der Landesregierung Einspruch erhoben werden.

109. Ausnahmen

- (2) Der Landesrat für Bauten kann in besonderen Fällen, nach Einholen des im Landesgesetz vom 21. Oktober 1992, Nr. 38, vorgesehenen positiven Gutachtens, Abweichungen von den Schulbau-richtlinien genehmigen. Die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Brandverhütung laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 16. Juni 1992, Nr. 18 bleiben unverändert aufrecht.

110. Planungs- und Ausführungsphase

- (1) Am Projektmanagement beteiligen sich je eine Vertretung des zuständigen Schulamtes und der zuständigen Landesabteilung sowie der Direktor bzw. die Direktorin der betroffenen Schule oder des betroffenen Kindergartens.
- (2) Vor der Ausschreibung für den Erwerb der Ausstattung und Einrichtung der Schule muss vom zuständigen Schulamt bzw. von der zuständigen Landesabteilung eine Unbedenklichkeitserklärung eingeholt werden. Die Führungskräfte der einzelnen Schulen bzw. Kindergärten sind mit einzubeziehen.

111. Aufhebung

- (1) Die Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 21. Juli 1977, Nr. 21, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 14. Jänner 1992, Nr. 2, ist aufgehoben.

Allegato A

Anhang A

SUPERFICI SCOLASTICHE PER ALUNNO

SCHULISCHE NUTZFLÄCHEN JE SCHÜLER

| TABELLE | | A1 | | TABELLA | | |
|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| NUTZFLÄCHEN JE SCHÜLER | | SUPERFICI PER ALUNNO | | | | |
| Typologie Tipologia | Kindergarten | | Grundschule | Mittelschule | Oberschule | |
| | Scuola dell'infanzia | | Scuola elementare | Scuola media inf. | Scuola media sup. | |
| m ² je Schüler m ² per alunno/alunna | | | | | | |
| Normale Klassenräume (Ruheraum bei KG) | | | | | | |
| Aule normali (locale riposo nelle scuole dell'infanzia) | -- | | 2,70 | 2,40 | 2,40 | |
| Fachunterrichtsräume (2) | | | 1,00 | 1,80 | 1,90 | |
| Aule speciali (2) | | | | | | |
| Gruppenräume | -- | | 0,80 | 0,30 | 0,30 | |
| Locali gruppo | | | | | | |
| Bewegungsraum+Garderobe+Abstellraum+Kindertoiletten+weitere Lernräume | | | | | | |
| Locale movimento+spogliatoio+magazzino+servizi igienici bambini+Altri locali d'insegnamento | -- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lehr- und Lernräume insgesamt (1) | | 7,90 | 4,50 | 4,50 | 4,60 | |
| Totale aule d'insegnamento (1) | | | | | | |
| Bibliothek (Mehrzweckraum) | | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| Biblioteca (sala multifunzionale) | | | | | | |
| Pausenfläche | | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | |
| Spazi ricreazione | | | | | | |
| Verwaltungsräume (3) | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| Locali amministrativi (3) | | | | | | |
| Sanitärräume | | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Servizi igienici | | | | | | |
| NF Nutzfläche | | 11,00 | 6,90 | 6,90 | 7,20 | |
| SU Superficie utile | | | | | | |
| Räume für tech. Anlagen | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| Vani tecnici | | | | | | |
| Verkehrsfläche (20%) | | 2,30 | 1,48 | 1,48 | 1,54 | |
| Superficie percorsi (20%) | | | | | | |
| NGF Nettogeschossfläche | | 13,80 | 8,88 | 8,88 | 9,24 | |
| SUP Superficie utile dei piani | | | | | | |
| Konstruktionsfläche (15%) | | 2,07 | 1,33 | 1,33 | 1,39 | |
| Superficie di costruzione (15%) | | | | | | |
| BGF Bruttogeschossfläche | | 15,87 | 10,21 | 10,21 | 10,63 | |
| SLP Superficie lorda dei piani | | | | | | |
| (1) Lehr- und Lernräume: | | (1) Aule d'insegnamento: | | | | |
| Die oben angeführten Richtwerte können bei begründetem Bedarf um höchstens 10% erhöht werden. | | Per motivate esigenze i valori sopra riportati possono essere aumentati di un valore non superiore al 10%. | | | | |
| (2) Fachunterrichtsräume: | | (2) Aule speciali: | | | | |
| Naturwissenschaften+Zeichnen+Laboratorien+Fotografie+Musik+Informatik | | scienze naturali+diseño+laboratori+fotografia+musica+informatica | | | | |
| (3) Verwaltungsräume: | | (3) Locali amministrativi: | | | | |
| Schulleitung+Elternsprechzimmer+Lehrerzimmer+Lehrmittelraum+Sitzungsraum+Dienstzimmer+Schulwarte+Verwaltungsarchiv+Abstellraum für Leihschulbücher+Serverraum+Kopierraum. | | dirigenza+locale udienze+locale insegnanti+locale sussidi didattici+locale riunioni+locale bidello+archivio amministrativo+deposito libri di testo di comodato+locale server+locale copie | | | | |
| Detaillierte Aufteilung dieser Räume im Anhang A7. | | La suddivisione dettagliata è riportata nell'allegato A7. | | | | |
| Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der maximalen Abteilungs- bzw. Klassenstärke (max. 25 Schüler). | | Il dimensionamento va eseguito sulla base del numero massimo di alunni e alunne per sezione o classe (max. 25 alunni e alunne). | | | | |

| TABELLE | | A2 | | TABELLA | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| KINDERGARTEN - SCUOLA DELL'INFANZIA | | | | | | | | | |
| Anzahl Abteilungen (Sektionen) Numero sezioni | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| Anzahl der Kinder | | 16 | 25 | 32 | 50 | 48 | 75 | 64 | 100 |
| Numero di bambini e bambine | | | | | | | | | |
| | | m ² | | m ² | | m ² | | m ² | |
| Gruppenraum | | | | | | | | | |
| Locali attività di gruppo | | | | | | | | | |
| Bewegungsraum+Garderobe+Abstellraum+ Kindertoiletten + weitere Lernräume | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Locale movimento+spogliatoio+magazzino+ | | | | | | | | | |
| Servizi igienici bambini + altri locali d'insegnamento | | | | | | | | | |
| Lehr- und Lernräume insgesamt (1) Totale aule d'insegnamento (1) | | 126 | 198 | 253 | 395 | 379 | 593 | 506 | 790 |
| Bibliothek (Mehrzweckraum) | | 16 | 25 | 32 | 50 | 48 | 75 | 64 | 100 |
| Biblioteca (sala multifunzionale) | | | | | | | | | |
| Pausenfläche | | 16 | 25 | 32 | 50 | 48 | 75 | 64 | 100 |
| Spazi ricreazione | | | | | | | | | |
| Verwaltungsräume (2) | | 18 | 18 | 35 | 35 | 53 | 53 | 70 | 70 |
| Locali amministrativi (2) | | | | | | | | | |
| Sanitärräume | | 6 | 10 | 13 | 20 | 19 | 30 | 26 | 40 |
| Vani sanitari | | | | | | | | | |
| NF Nutzfläche SU Superficie utile | | 182 | 275 | 365 | 550 | 547 | 825 | 729 | 1.100 |
| FF Funktionsfläche | | 8 | 13 | 16 | 25 | 24 | 38 | 32 | 50 |
| SI Superficie impianti | | | | | | | | | |
| VF Verkehrsfläche | | 38 | 58 | 76 | 115 | 114 | 173 | 152 | 230 |
| SP Superficie percorsi | | | | | | | | | |
| NGF Nettogeschossfläche SNP Superficie netta dei piani | | 228 | 345 | 457 | 690 | 685 | 1.035 | 913 | 1.380 |
| KF Konstruktionsfläche (15% der NGF) | | 34 | 52 | 69 | 104 | 103 | 155 | 137 | 207 |
| SC Superficie di costruzione (15% della SNP) | | | | | | | | | |
| BGF Bruttogeschossfläche SLP Superficie lorda dei piani | | 263 | 397 | 525 | 794 | 788 | 1.190 | 1.050 | 1.587 |
| Mittlere Geschosshöhe (m) | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | |
| Atezza media del piano (m) | | | | | | | | | |
| | | m ³ | | m ³ | | m ³ | | m ³ | |
| BRI Bruttorauminhalt CTL Cubatura totale lorda | | 919 | 1.389 | 1.838 | 2.777 | 2.757 | 4.166 | 3.677 | 5.555 |
| (1) Lehr- und Lernräume: | | (1) Aule d'insegnamento: | | | | | | | |
| Die oben angeführten Richtwerte können bei begründetem Bedarf höchstens um 10 % erhöht werden. | | Per motivate esigenze i valori sopra riportati possono essere aumentati di un valore non superiore al 10%. | | | | | | | |
| (2) Verwaltungsräume: | | (2) Locali amministrativi: | | | | | | | |
| KG-Leitung+Besprechungsraum für Fachkräfte und Eltern+Abstellraum+Mehrzweckraum für Verwaltung, Sprechzimmer und Aufenthalt der Kindergärtnerinnen. | | direzione sc.inf.+locale riunioni per operatori e genitori+deposito+sala polivalente per l'ammini- strazione, per le udienze e per il ritrovo delle maestre. | | | | | | | |
| Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der maximalen Abteilungsstärke | | Il dimensionamento va eseguito sulla base del numero massimo di bambini e bambine per sezione. | | | | | | | |

| TABELLE | | A3 | | TABELLA | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| GRUNDSCHULE - SCUOLA ELEMENTARE | | | | | | |
| Anzahl der Klassen Numero delle aule | 5 | | 15 | | 25 | |
| Anzahl der Schuler Numero di alunni e alunne | 80 | 125 | 240 | 375 | 400 | 625 |
| | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| Normale Klassenräume (4) Aule normali (4) | 215 | 338 | 645 | 1.013 | 1.075 | 1.688 |
| Fachunterrichtsräume (2) Aule speciali (2) | 64 | 100 | 192 | 300 | 320 | 500 |
| Gruppenräume Locali di gruppo | 80 | 125 | 240 | 375 | 400 | 625 |
| Lehr- und Lernräume insgesamt (1) Totale aule d'insegnamento (1) | 359 | 563 | 1.077 | 1.688 | 1.795 | 2.813 |
| Pausenfläche Spazi per ricreazione | 64 | 100 | 192 | 300 | 320 | 500 |
| Bibliothek Biblioteca | 48 | 75 | 144 | 225 | 240 | 375 |
| Verwaltungsräume (3) Locali amministrativi (3) | 88 | 88 | 263 | 263 | 438 | 438 |
| Sanitäräume Servizi igienici | 24 | 38 | 72 | 113 | 120 | 188 |
| NF Nutzfläche SU Superficie utile | 583 | 863 | 1.748 | 2.588 | 2.913 | 4.313 |
| FF Funktionsfläche SI Superficie impianti | 40 | 63 | 120 | 188 | 200 | 313 |
| VF Verkehrsfläche SP Superficie percorsi | 125 | 185 | 374 | 555 | 623 | 925 |
| NGF Nettogeschossfläche SNP Superficie netta dei piani | 747 | 1.110 | 2.241 | 3.330 | 3.735 | 5.550 |
| KF Konstruktionsfläche (15% der NGF) SC Superficie di costruzione (15% della SNP) | 112 | 167 | 336 | 500 | 560 | 833 |
| BGF Bruttogeschossfläche SLP Superficie lorda dei piani | 859 | 1.277 | 2.577 | 3.830 | 4.295 | 6.383 |
| Mittlere Geschosshöhe (m) Altezza media del piano (m) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| BRI Bruttorauminhalt CTL Cubatura totale lorda | 3.264 | 4.851 | 9.793 | 14.552 | 16.322 | 24.254 |
| (1) Lehr- und Lernräume: Die oben angeführten Richtwerte können bei begründetem Bedarf höchstens um 10 % erhöht werden. | (1) Aule d'insegnamento: Per motivate esigenze i valori sopra riportati possono essere aumentati di un valore non superiore al 10%. | | | | | |
| (2) Fachunterrichtsräume: Die oben angeführten Richtwerte sind nicht bindend und sind an die Notwendigkeiten der einzelnen Fächer des betreffenden Schultyps anzupassen. Für Schulen mit einer geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Richtwerte: 3,50 m ² /Schüler und bis zu weiteren 400 m ² Nutzfläche je Serie (15 Klassen) für Fachunterrichtsräume. | (2) Aule speciali: I valori indicativi sopra riportati non sono vincolanti e devono essere adattati alle necessità delle singole materie d'insegnamento del relativo tipo di scuola. Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori indicativi: 3,50 m ² /alunno e fino a ulteriori 400 m ² di superficie utile ogni serie (15 classi) per le aule speciali. | | | | | |
| (3) Verwaltungsräume: Schulleitung+Elternsprechzimmer+Lehrerzimmer+Lehrmittel-raum+Sitzungsraum+Dienstzimmer-Schulwarte+ Verwaltungs-archiv+Abstellraum für Detaillierte Aufteilung dieser Räume im Anhang A7. Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der maximalen Klassenstärke gemäß Artikel 8 - Absatz 3. | (3) Locali amministrativi: dirigenza+locale udienze+locale insegnanti+locale sussidi didattici+locale riunioni+locale bidello+archivio amministrativo+ deposito libri di testo in comodato+locale La suddivisione dettagliata è riportata nell'allegato A7. Il dimensionamento va eseguito sulla base del numero massimo di alunni e alunne per classe ai sensi dell'articolo 8. | | | | | |
| (4) Normale Klassenräume: Für Schulen mit einer geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Mindestwerte: | (3) Aule d'insegnamento: Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori minimi: 43 m ² per ogni aula d'insegnamento | | | | | |

| TABELLE | | A4 | | | | TABELLA | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| MITTELSCHULE - SCUOLA MEDIA INFERIORE | | | | | | | | | |
| Anzahl der Klassen Numero delle aule | | 6 | | 12 | | 18 | | 24 | |
| | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| Anzahl der Schüler Numero di alunni e alunne | | 96 | 150 | 192 | 300 | 288 | 450 | 384 | 600 |
| | | m ² | m ² | m ² | m ² |
| Normale Klassenräume (4) Aule normali (4) | | 258 | 360 | 516 | 720 | 774 | 1.080 | 1.032 | 1.440 |
| Fachunterrichtsräume (2) Aule speciali (2) | | 173 | 270 | 346 | 540 | 518 | 810 | 691 | 1.080 |
| Gruppenräume Locali di gruppo | | 29 | 45 | 58 | 90 | 86 | 135 | 115 | 180 |
| Lehr- und Lernräume insgesamt (1) Totale aule d'insegnamento (1) | | 460 | 675 | 919 | 1.350 | 1.379 | 2.025 | 1.838 | 2.700 |
| Bibliothek biblioteca | | 58 | 90 | 115 | 180 | 173 | 270 | 230 | 360 |
| Pausenfläche Spazi per ricreazione | | 77 | 120 | 154 | 240 | 230 | 360 | 307 | 480 |
| Verwaltungsräume (3) Locali amministrativi (3) | | 105 | 105 | 210 | 210 | 315 | 315 | 420 | 420 |
| Sanitärräume Servizi igienici | | 29 | 45 | 58 | 90 | 86 | 135 | 115 | 180 |
| NF Nutzfläche SU Superficie utile | | 728 | 1.035 | 1.456 | 2.070 | 2.183 | 3.105 | 2.911 | 4.140 |
| FF Funktionsfläche SI Superficie impianti | | 48 | 75 | 96 | 150 | 144 | 225 | 192 | 300 |
| VF Verkehrsfläche SP Superficie percorsi | | 155 | 222 | 310 | 444 | 465 | 666 | 621 | 888 |
| NGF Nettogeschossfläche SNP Superficie netta dei piani | | 931 | 1.332 | 1.862 | 2.664 | 2.793 | 3.996 | 3.724 | 5.328 |
| KF Konstruktionsfläche (15% der NGF) SC Superficie di costruzione (15% della SNP) | | 140 | 200 | 279 | 400 | 419 | 599 | 559 | 799 |
| BGF Bruttogeschossfläche SLP Superficie lorda dei piani | | 1.071 | 1.532 | 2.141 | 3.064 | 3.212 | 4.595 | 4.282 | 6.127 |
| Mittlere Geschosshöhe (m) Altezza media del piano (m) | | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| BRI Bruttorauminhalt CTL Cubatura totale lorda | | 4.068 | 5.821 | 8.137 | 11.642 | 12.205 | 17.463 | 16.273 | 23.283 |
| (1) Lehr- und Lernräume: Die oben angeführten Richtwerte können bei begründetem Bedarf höchstens um 10 % erhöht werden. | | | | | | (1) Aule d'insegnamento: Per motivate esigenze i valori sopra riportati possono essere aumentati di un valore non superiore al 10%. | | | |
| (2) Fachunterrichtsräume: Die oben angeführten Richtwerte sind nicht bindend und sind an die Notwendigkeiten der einzelnen Fächer des betreffenden Schultyps anzupassen. <i>Für Schulen mit einer geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Richtwerte:</i> 3,50 m ² /Schüler und bis zu weiteren 400 m ² Nutzfläche je Serie (15 Klassen) für Fachunterrichtsräume. | | | | | | (2) Aule speciali: I valori indicativi sopra riportati non sono vincolanti e devono essere adattati alle necessità delle singole materie d'insegnamento del relativo tipo di scuola. <i>Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori indicativi:</i> 3,50 m ² /alunno e fino a ulteriori 400 m ² di superficie utile ogni serie (15 classi) per le aule speciali. | | | |
| (3) Verwaltungsräume: Schulleitung+Elternsprechzimmer+Lehrerzimmer+Lehrmittelraum+Sitzungsraum+Dienstzimmer-Schulwarte+ Verwaltungsarchiv+Leih-schulbücherarchiv+Serverraum+Kopierraum Detaillierte Aufteilung dieser Räume im Anhang A7. Die Dimensionierung erfolgt auf Grundlage der maximalen Klassenstärke gemäß Artikel 8 - Absatz 3. | | | | | | (3) Locali amministrativi: dirigenza+locale udienze+locale insegnanti+locale sussidi didattici+locale riunioni+locale bidello+archivio amministrativo+ deposito libri di testo in comodato+locale server+locale copie La suddivisione dettagliata è riportata nell'allegato A7. Il dimensionamento va eseguito sulla base del numero massimo di alunni e alunne per classe ai sensi dell'articolo 8, comma 3. | | | |
| (4) Normale Klassenräume: Für Schulen mit einer geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Mindestwerte: 43 m ² pro normaler Klassenraum | | | | | | (3) Aule d'insegnamento: Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori minimi: 43 m ² per ogni aula d'insegnamento | | | |

| TABELLE | | A5 | | TABELLA | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| OBERSCHULE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE | | | | | | | |
| Anzahl der Klassen | | 15 | | 20 | | 25 | |
| Numero delle aule | | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| Anzahl der Schüler | | 240 | 450 | 320 | 600 | 400 | 750 |
| Numero di alunni e alunne | | | | | | | |
| | | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² | m ² |
| Normalklassen (4) | | 645 | 1.080 | 860 | 1.440 | 1.075 | 1.800 |
| Aule normali (4) | | | | | | | |
| Fachunterrichtsräume (Chemie, Physik, Informatik, Zeichnen, usw.) | | 855 | 855 | 1.140 | 1.140 | 1.425 | 1.425 |
| Aule speciali (chimica, fisica, informatica, disegno, ecc) | | | | | | | |
| Gruppenräume | | 72 | 135 | 96 | 180 | 120 | 225 |
| Locali di gruppo | | | | | | | |
| Lehr- und Lernräume insgesamt (1) | | 1.572 | 2.070 | 2.096 | 2.760 | 2.620 | 3.450 |
| Totale aule d'insegnamento (1) | | | | | | | |
| Bibliothek | | 144 | 270 | 192 | 360 | 240 | 450 |
| Biblioteca | | | | | | | |
| Pausenfläche | | 240 | 450 | 320 | 600 | 400 | 750 |
| Spazi per ricreazione | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltungsräume (3) | | 263 | 263 | 350 | 350 | 438 | 438 |
| Locali amministrativi generali (3) | | | | | | | |
| Sanitäräume | | 72 | 135 | 96 | 180 | 120 | 225 |
| Servizi igienici | | | | | | | |
| NF Nutzfläche | | 2.291 | 3.188 | 3.054 | 4.250 | 3.818 | 5.313 |
| SF Superficie utile | | | | | | | |
| FF Funktionsfläche | | 120 | 225 | 160 | 300 | 200 | 375 |
| SI Superficie impianti | | | | | | | |
| VF Verkehrsfläche | | 482 | 683 | 643 | 910 | 804 | 1.138 |
| SP Superficie percorsi | | | | | | | |
| NGF Nettogeschossfläche | | 2.893 | 4.095 | 3.857 | 5.460 | 4.821 | 6.825 |
| SNP Superficie netta dei piani | | | | | | | |
| KF Konstruktionsfläche (15% der NGF) | | 434 | 614 | 579 | 819 | 723 | 1.024 |
| SC Superficie di costruzione (15% della SNP) | | | | | | | |
| BGF Bruttogeschossfläche | | 3.326 | 4.709 | 4.435 | 6.279 | 5.544 | 7.849 |
| SLP Superficie lorda dei piani | | | | | | | |
| Mittlere Geschosshöhe (m) | | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Altezza media del piano (m) | | | | | | | |
| | | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| BRI Bruttorauminhalt | | 12.641 | 17.895 | 16.854 | 23.860 | 21.068 | 29.825 |
| CTL Cubatura totale lorda | | | | | | | |
| (1) Lehr- und Lernräume: | | (1) Aule d'insegnamento: | | | | | |
| Die oben angeführten Richtwerte können bei begründetem Bedarf höchstens um 10 % erhöht werden. | | Per motivate esigenze i valori sopra riportati possono essere aumentati di un valore non superiore al 10% . | | | | | |
| (2) Fachunterrichtsräume: | | (2) Aule speciali: | | | | | |
| Die oben angeführten Richtwerte sind nicht bindend und sind an die Notwendigkeiten der einzelnen Fächer des betreffenden Schultyps anzupassen. | | I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e devono essere adattati alle necessità delle singole materie d'insegnamento del relativo tipo di scuola. | | | | | |
| Für Schulgebäude mit geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Richtwerte: | | Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori indicativi: | | | | | |
| 3,50 m ² /Schüler und bis zu weiteren 400 m ² Nutzfläche je Serie (15 Klassen) für Fachunterrichtsräume. | | 3,50 m ² /alunno e fino a ulteriori 400 m ² di superficie utile ogni serie (15 classi) per le aule speciali. | | | | | |
| (3) Verwaltungsräume: | | (3) Locali amministrativi: | | | | | |
| Schulleitung+Elternsprechzimmer+Lehrerzimmer+Lehrmittelraum+Sitzungsraum+Dienstzimmer-Schulwarte+Verwaltungsarchiv+Abstellraum für Leihschulbücher+ Serverraum+Kopierraum | | dirigenza+locale udienze+locale insegnanti+locale sussidi didattici+locale riunioni+locale bidello+archivio amministrativo+deposito libri di testo in comodato+locale server+locale copie | | | | | |
| Detaillierte Aufteilung dieser Räume im Anhang A7 | | La suddivisione dettagliata è riportata nell'allegato A7. | | | | | |
| Die Dimensionierung erfolgt auf die maximale Klassenstärke= max. 25 Schüler | | Il dimensionamento va eseguito sulla base del numero massimo di alunni e alunne per classe = max. 25 alunni e alunne | | | | | |
| (4) Normale Klassenräume: | | (3) Aule d'insegnamento: | | | | | |
| Für Schulen mit einer geringeren Schüleranzahl gelten für die Dimensionierung der Nutzflächen folgende Mindestwerte: 43 m ² pro normaler Klassenraum | | Per le scuole con numero ridotto di alunni e alunne, per il dimensionamento della superficie utile si adottano i seguenti valori minimi: 43 m ² per ogni aula d'insegnamento | | | | | |

TABELLE

A6

TABELLA

GEMEINSCHAFTSRÄUME - SPAZI COMUNI

| gemäß Artikel 41 und folgenden: ai sensi dell'articolo 41 e seguenti: | kleine Schule scuola piccola | mittlere Schule scuola media | große Schule scuola grande |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | m ² | m ² | m ² |
| KINDERGARTEN - SCUOLA DELL'INFANZIA | | | |
| Küche - Cucina | 40 | 40 | 60 |
| GRUNDSCHULE - SCUOLA ELEMENTARE | | | |
| Mensa (Speisesaal 1,40 m ² /Schüler - Küche 0,70 m ² /Schüler) (sala pranzo 1,40 m ² /alunno - cucina 0,70 m ² /alunno) | 150 | 300 | 550 |
| Aula Magna | 100 | 300 | 500 |
| Turnhalle mit Nebenräumen - siehe Anhang B Palestra con locali secondari - vedasi allegato B | 300 | 560 | 800 |
| Hausmeisterwohnung Appartamento custode | 110 | 110 | 110 |
| Summe - Totale | 660 | 1270 | 1960 |
| MITTELSCHULE - SCUOLA MEDIA INFERIORE | | | |
| Mensa (Speisesaal 1,40 m ² /Schüler - Küche 0,70 m ² /Schüler) (sala pranzo 1,40 m ² /alunno - cucina 0,70 m ² /alunno) | 150 | 300 | 550 |
| Aula Magna | 120 | 300 | 500 |
| Turnhalle mit Nebenräume - siehe Anhang B Palestra con locali secondari - vedasi allegato B | 300 | 560 | 800 |
| Hausmeisterwohnung Appartamento custode | 110 | 110 | 110 |
| Summe - Totale | 680 | 1270 | 1960 |
| OBERSCHULE - SCUOLA MEDIA SUPERIORE | | | |
| Mensa (Speisesaal 1,40 m ² /Schüler - Küche 0,70 m ² /Schüler) (sala pranzo 1,40 m ² /alunno - cucina 0,70 m ² /alunno) | - | 300 | 550 |
| Aula Magna | - | 300 | 500 |
| Turnhalle mit Nebenräumen - siehe Anhang B Palestra con locali secondari - vedasi allegato B | - | 800 | 900 |
| Hausmeisterwohnung Appartamento custode | - | 110 | 110 |
| Summe - Totale | - | 1510 | 2060 |

TABELLE**A7****TABELLA**

**GLIEDERUNG DER VERWALTUNGSRÄUME
SUDDIVISIONE DEI LOCALI AMMINISTRATIVI**

| | Verwaltungsräume / Locali amministrativi: | | |
|--|--|--|--|
| gemäß Artikel 31 und folgenden: ai sensi dell'articolo 31 e seguenti: | kleine Schulen scuole piccole | mittlere Schulen scuole medie | große Schulen scuole grandi |
| | m ² | m ² | m ² |
| Schulleiter/In | 12 | 15 | 15 |
| Docente fiduciario/fiduciaria | | | |
| Besprechungsraum Sala udienze | 15 | 30 | 45 |
| Archiv für Verwaltungsakten Archivio per gli atti amministrativi | 12 | 24 | 36 |
| Abstellraum für die Leihschulbücher Deposito per i libri di testo in comodato | 20 | 60 | 100 |
| Raum für Server und Geräte der Verwaltung Locale per server ed apparecchiature amministrative | 5 | 10 | 10 |
| Kopierraum Locale copiatrice | 12 | 20 | 25 |
| Lehrerzimmer (Besprechungsraum) Sala professori (sala udienze) | 0 | 60 | 130 |
| Lehr- und Lehrmittelraum Locale per deposito sussidi didattici | 0 | 30 | 60 |
| Hausmeister- und Schulwartdienstzimmer Locale servizio per custode e bidelli | 12 | 15 | 15 |

TABELLE**A8****TABELLA****ZUSÄTZLICHE VERWALTUNGSRÄUME FÜR DIE DIREKTION
ULTERIORI LOCALI AMMINISTRATIVI PER LA DIREZIONE**

| | m² |
|---|----------------------|
| DirektorIn / Dirigente o preside | 40 |
| VizedirektorIn / Vice Dirigente o Vicepreside | |
| SekretärIn Segretario/Segretaria | 20 |
| Sekretariat - für Sekretariats- u. technische Assitenten bzw. Assistentinnen(15m ² /Personalstelle) | 45 |
| Segreteria - per assistenti di segreteria e tecnici (15m ² /posto di lavoro) | |
| Sitzungsraum Sala riunioni | 60 |
| Archiv für Verwaltungsakten (zusätzlich) Archivio atti amministrativi (aggiuntivo) | 20 |

Allegato B

Anhang B

IMPIANTI SPORTIVI

SPORTANLAGEN

| TABELLE | | B1 | | TABELLA | |
|--|-----------------|---------------|--|---------------|-----------|
| Artikel 46 - Sportanlagen | | | Articolo 46 - Impianti sportivi | | |
| Absatz 4 - Arten von Turnhallen | | | Comma 4 - Tipologia delle palestre | | |
| Bezeichnung | | Denominazione | | Flächenmaße | Höhe * |
| | | | | Dimensione | Altezza * |
| | | | | (m) | (m) |
| GH = | Gymnastikhalle | PG = | Palestra per la ginnastica | 9x12 - 12x12 | min. 3,5 |
| KH = | Kleinturnhalle | PP = | Palestra piccola | 12x24 | min. 7 |
| NH = | Normalturnhalle | PN = | Palestra normale | 15x27 - 24x36 | min. 7 |
| SH = | Sporthalle | PS = | Palestra per lo sport | 27x45 | min. 8 |
| * Diese Höhen gelten nur für den Bereich über den jeweiligen Normspielfeldern! | | | | | |
| * Le altezze sopra indicate valgono solo per l'area sovrastante i rispettivi campi di gioco! | | | | | |

| TABELLE | | B2 | | TABELLA | |
|--|------------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Artikel 46 - Sportanlagen | | | Articolo 46 - Impianti sportivi | | |
| Absatz 5 - Größe der Turnhalle in Funktion des Schultyps und der Klassenzahl | | | Comma 5 - Dimensione della palestra in funzione del tipo di scuola e del numero delle classi | | |
| a) für die Grundschulen: | | | a) per la scuola elementare: | | |
| bis zu 5 Klassen | fino a 5 classi | GH / KH - PG / PP | 9x12 / 12x12 / 12x24 | 108 / 144 / 288 m ² | |
| bis 15 Klassen | fino a 15 classi | NH / PN | 15x27 | 405 m ² | |
| über 15 Klassen | oltre 15 classi | NH / PN | 24x36 | 864 m ² | |
| b) für die Mittelschulen und Oberschulen: | | | b) per la scuola media inferiore e superiore: | | |
| bis zu 15 Klassen | fino a 15 classi | NH / PN | 15x27 | 405 m ² | |
| bis zu 25 Klassen | fino a 25 classi | NH / PN | 24x36 | 594 m ² | |
| über 25 Klassen | oltre 25 classi | SH / PS | 27x45 | 1.215 m ² | |
| Da die Turnhalle auch von den Einwohnern der Siedlung, der Gemeinden, oder der Stadtviertel benützt werden soll, hängen Größe und Art der Turnhalle auch von der Einwohnerzahl des Einzugsgebietes ab. | | | | | |
| Poiché la palestra può essere utilizzata anche dagli abitanti dell'insediamento, dei Comuni o dei relativi quartieri, la dimensione e il tipo di palestra dipendono anche dal numero degli abitanti del bacino di utenza della scuola. | | | | | |

| TABELLE | | B3 | | TABELLA | |
|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Artikel 47 - Umkleidebereich | | Articolo 47 - Spogliatoi | | | |
| Absatz 7 - Anzahl der Umkleideeinheiten: | | Comma 7 - Numero degli spogliatoi: | | | |
| Bezeichnung | | denominazione | | SchülerInnen | LehrerInnen |
| | | | | Alumni (*) | Insegnanti |
| GH = Gymnastikhalle | | PG = Palestra per la ginnastica | | 2 x (20-30 m ²) | 1 x (10-15 m ²) |
| KH = Kleinturnhalle | | PP = Palestra piccola | | 2 x (20-30 m ²) | 1 x (10-15 m ²) |
| NH = Normalturnhalle | | PN = Palestra normale | | 2 x (40-60 m ²) | 2 x (10-15 m ²) |
| SH = 2-teilige Sporthalle | | PS = Palestra per lo sport 2 parti | | 4 x (40-60 m ²) | 2 x (10-15 m ²) |
| SH = 3-teilige Sporthalle | | PS = Palestra per lo sport 3 parti | | 6 x (40-60 m ²) | 3 x (10-15 m ²) |
| (*) Getrennt nach Geschlecht / divisi per sesso | | | | | |

| TABELLE | | B4 | | TABELLA | |
|---------------------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------|
| Artikel 48 - Geräteraume | | Articolo 48 - Magazzino per gli attrezzi | | | |
| Absatz 2 - erforderliche Nutzflächen: | | Comma 2 - Dimensioni necessarie: | | | |
| Bezeichnung | | Denominazione | | Fläche * | Mindestbreite |
| | | | | Superficie * | Largh. min. |
| GH = Gymnastikhalle | | PG = Palestra per la ginnastica | | 25 m ² | 5 |
| KH = Kleinturnhalle | | PP = Palestra piccola | | 30-40 m ² | 5 |
| NH = Normalturnhalle | | PN = Palestra normale | | 50-60 m ² | 6 |
| SH = Sporthalle | | PS = Palestra per lo sport | | 60-100 m ² * | 6 |
| * je Übungseinheit 1 Geräteraum | | * 1 locale attrezzi ogni unità | | | |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2009, n. 57/1.1.

«Associazione altoatesina per la cremazione - SOCREM» con sede in Bolzano, viale Trieste n. 82 - approvazione ex art. 2 del DPR n. 361/2000

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

- di approvare le modifiche dello statuto dell'associazione "Associazione altoatesina per la cremazione - SOCREM" con sede in Bolzano, viale Trieste n. 82 e di iscriverle al registro provinciale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 20. März 2009, Nr. 57/1.1.

Verein «Associazione altoatesina per la cremazione - SOCREM» mit Sitz in Bozen, Trieststraße Nr. 82 - Genehmigung im Sinne von Art. 2 des DPR Nr. 361/2000

.....

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

- die Änderung der Satzungen des Vereins „Associazione altoatesina per la cremazione - SOCREM“, mit Sitz in Bozen, Trieststraße Nr. 82 zu genehmigen und in das Landesregister der juristischen Personen einzutragen.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 marzo 2009, n. 58/1.1.

Associazione «Verein der Vereine Latsch» con sede in Laces, via Hans Sager n. 3 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato

omissis

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

decreta

- di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del DPR 361/2000 dell'associazione "Verein der Vereine Latsch" con sede in Laces, via Hans Sager n. 3, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 332.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS
vom 20. März 2009, Nr. 58/1.1.

«Verein der Vereine Latsch» mit Sitz in Latsch, Hans-Sager-Straße Nr. 3 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes

.....

verfügt

DER LANDESHAUPTMANN

- den Verein „Verein der Vereine Latsch“ mit Sitz in Latsch, Hans-Sager-Straße Nr. 3, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 332 einzutragen.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
12 marzo 2009, n. 29/2009/35.3

Manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale anno 2010: riconoscimento, qualifica e calendario

omissis

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
ARTIGIANATO, INDUSTRIE
E COMMERCIO

decreta

- 1) di riconoscere la qualifica "internazionale o nazionale" alle seguenti manifestazioni fieristiche:
- **Klimahouse** - 5° edizione - *fiera internazionale* specializzata per l'efficienza energetica e l'edilizia sostenibile, da tenersi in Bolzano dal 21 al 24 gennaio 2010. Codice merceologico 4.
 - **Arredo** - 10° edizione - *fiera nazionale* per l'arredamento, da tenersi in Bolzano dal 5 al 7 marzo e dal 13 al 14 marzo 2010. Codice merceologico 19.
 - **Prowinter** - 10° edizione - *fiera internazionale* specializzata per i professionisti degli sport invernali, da tenersi in Bolzano dal 7 al 9 aprile 2010. Codice merceologico 22.
 - **Alpitec** - 7° edizione - *fiera internazionale* specializzata per la tecnologia alpina ed invernale, da tenersi in Bolzano dal 7 al 9 aprile 2010. Codice merceologico 22.
 - **Tempo Libero** - 34° edizione - *fiera nazionale* dedicata allo sport, agli hobby, alle auto, alle vacanze ed alla montagna, da tenersi in Bolzano dal 22 al 25 aprile 2010. Codice merceologico 22.
 - **Kunstart** - 7° edizione - *fiera internazionale* dell'arte moderna e contemporanea, da tenersi in Bolzano dal 27 aprile al 30 maggio 2010. Codice merceologico 5.
 - **Klimaenergy** - 3° edizione - *fiera internazionale* per le energie rinnovabili, da tenersi in Bolzano dal 13 al 15 ottobre 2010. Codice merceologico 4.
 - **Hotel** - 34° edizione - *fiera internazionale* specializzata per alberghi e gastronomia, da tenersi in Bolzano dal 25 al 28 ottobre 2010. Codice merceologico 9.
 - **Interpoma** - 7° edizione - *fiera internazionale* per la coltivazione, conservazione e commercializzazione della mela, da tenersi in Bolzano dal 4 al 6 novembre 2010. Codice merceologico 3.

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 12. März 2009, Nr. 29/2009/35.3

Internationale oder gesamtstaatliche Messeveranstaltungen im Jahr 2010: Anerkennung, Einstufungen und Kalender

.....

verfügt

DER ABTEILUNGSDIREKTOR
DER ABTEILUNG HANDWERK,
INDUSTRIE UND HANDEL

- 1) den nachstehenden Messeveranstaltungen die Einstufung "internationale oder gesamtstaatliche" zuzuerkennen:
- **Klimahouse** - 5. *Internationale Fachmesse* für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen die in Bozen in der Zeit vom 21. bis 24. Januar 2010 stattfindet. Warenssektor 4.
 - **Arredo** - 10. *Nationale Fachmesse* für die Einrichtung die in Bozen in der Zeit vom 5. bis 7. März und vom 13. bis 14. März 2010 stattfindet. Warenssektor 19.
 - **Prowinter** - 10. *Internationale Fachmesse* für Verleih und Service im Wintersport die in Bozen in der Zeit vom 7. bis 9. April 2010 stattfindet. Warenssektor 22.
 - **Alpitec** - 7. *Internationale Fachmesse* für Berg und Wintertechnologie die in Bozen in der Zeit vom 7. bis 9. April 2010 stattfindet. Warenssektor 22.
 - **Freizeit** - 34. *Nationale Fachmesse* für Sport, Hobby, Auto, Urlaub und Berg die in Bozen in der Zeit vom 22. bis 25. April 2010 stattfindet. Warenssektor 22.
 - **Kunstart** - 7. *Internationale Messe* für zeitgenössische und moderne Kunst die in Bozen in der Zeit vom 27. bis 30. Mai 2010 stattfindet. Warenssektor 5.
 - **Klimaenergy** - 3. *Internationale Fachmesse* für erneuerbare Energien die in Bozen in der Zeit vom 13. bis 15. Oktober 2010 stattfindet. Warenssektor 4.
 - **Hotel** - 34. *Internationale Fachmesse* für das Hotel und Gastgewerbe die in Bozen in der Zeit vom 25. bis 28. Oktober 2010 stattfindet. Warenssektor 9.
 - **Interpoma** - 7. *Internationale Fachmesse* für Anbau, Lagerung und Vermarktung des Apfels die in Bozen in der Zeit vom 4. bis 6. November 2010 stattfindet. Warenssektor 3.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fiera Internazionale d'Autunno - 63° edizione - <i>fiera internazionale</i>, da tenersi in Bolzano dal 17 al 21 novembre 2010. Codice merceologico 27. - Biolife - 7° edizione - <i>fiera nazionale</i> del prodotto biologico, da tenersi in Bolzano dal 4 al 8 dicembre 2010. Codice merceologico 2; <p>2) di considerare l'elenco di cui sopra alla stregua di calendario delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale, con avviso che le date riportate potrebbero subire eventuali variazioni;</p> <p>3) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Internationale Herbstmesse - 63. <i>Internationale Fachmesse</i> die in Bozen in der Zeit vom 17. bis 21. November 2010 stattfindet. Warenssektor 27. - Biolife - 7. <i>Nationale Fachmesse</i> für Bioprodukte die in Bozen in der Zeit vom 4. bis 8. Dezember 2010 stattfindet. Warenssektor 2; <p>2) die oben angeführte Auflistung als Kalender der Veranstaltungen zu werten, denen die Einstufung internationale oder gesamtstaatliche zuerkannt wurde, mit dem Hinweis, dass die angegebenen Daten etwaigen Änderungen unterliegen könnten;</p> <p>3) gegenständliches Dekret im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.</p> |
|--|---|

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
H. FELDER

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG
H. FELDER

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
23 marzo 2009, n. 44/11.5

Delega di funzioni amministrative di propria competenza al direttore dell'Ufficio appalti

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA

omissis

decreta

- 1) di delegare al direttore dell'Ufficio appalti le seguenti funzioni amministrative in parziale deroga al suddetto decreto dell'Assessore rispettivamente al decreto del Presidente della Provincia n. 447/11.5 del 3.4.2001:
- autorizzazione al subappalto di lavori e forniture;
 - richieste di pubblicazione di avviso ai creditori ("avvisi ad opponendum");
 - approvazione della cessione di credito;
- 2) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DER LANDESRAT
FÜR BAUTEN, VERMÖGEN,
LADINISCHE SCHULE UND KULTUR
F. MUSSNER

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS
vom 23. März 2009, Nr. 44/11.5

Übertragung von Verwaltungsbefugnissen eigener Zuständigkeit an den Direktor des Amtes für Bauaufträge

DER LANDESRAT FÜR BAUTEN,
VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR

.....

verfügt

- 1) dem Direktor des Amtes für Bauaufträge folgende Verwaltungsbefugnisse in teilweiser Abweichung vom oben genannten Dekret des Landesrates bzw. Dekret des Landeshauptmannes Nr. 447/11.5 vom 3.4.2001, zu übertragen:
- Ermächtigung zur Weitervergabe von Arbeiten und Lieferungen;
 - Anträge für die Bekanntmachung an die Anspruchsberechtigten („avvisi ad opponendum“);
 - Genehmigung der Abtretung von Guthaben;
- 2) dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

L'ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,
SCUOLA E CULTURA LADINA
F. MUSSNER

**DELIBERAZIONI, DISPOSIZIONI
E COMUNICATI****BESCHLÜSSE, BESTIMMUNGEN
UND MITTEILUNGEN****PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****AUTONOME PROVINZ TRIENT**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
13 marzo 2009, n. 519

Approvazione dei criteri di verifica dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni relative a PMA - Procreazione Medicalmente Assistita

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni che prevede all'art. 8bis e 8ter l'introduzione dell'istituto dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie volto a verificare e certificare il possesso di predeterminati requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici cui è subordinata l'apertura delle strutture in parola, sia pubbliche che private, e l'esercizio in esse di attività sanitarie e/o socio-sanitarie;
- la legge provinciale n. 3 di data 23 febbraio 1998 e successive modificazioni, che all'art. 43 detta disposizioni in materia di requisiti minimi e di accreditamento delle strutture sanitarie ed in particolare al comma 3 che dispone che i requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private siano stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg., con il quale sono disciplinate le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie e sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi necessari per l'autorizzazione.

Dato atto che:

- con delibera n. 1644 di data 5 agosto 2005 sono stati approvati i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita;
- ai sensi del DPGP 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg. la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, generali e specifici, è condotta mediante l'applicazione di criteri di verifica, la cui elaborazione è predisposta dalla Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento istituita dallo stesso regolamento;
- la Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento ha provveduto a elaborare la proposta di criteri di verifica sotto forma di "liste di controllo" correlate a ciascuno dei requisiti stabiliti dalle sopra citate deliberazioni.

Ritenuto di fare propria la proposta dei criteri di verifica sotto forma di "liste di controllo", avanzata dalla Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento e di provvedere alla loro approvazione, dando atto che entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol, i titolari o legali rappresentanti delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita dovranno presentare ai Comuni o alla Provincia domanda per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria.

Visto il decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni.

Visti:

- l'art. 43 della legge provinciale n. 3 di data 23 febbraio 1998 e s.m.;
- il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg. e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1644 di data 5 agosto 2005.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare i criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita di cui agli allegati A), B) e C) al presente provvedimento che ne fanno parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati A), B) e C) sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Allegato A)

Lista di controllo n. 1

Criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi

CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI PRIMO LIVELLO

approvati con delibera GP n. 1644 dd. 5 agosto 2005

| | |
|--|--|
| 1.0. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Le prestazioni di procreazione medicalmente assistita comportano interventi di diversa complessità tecnica, scientifica e organizzativa, tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici organizzativi e di personale, distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano.</p> <p>Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie ambulatoriali o ospedaliere, con esclusione degli studi professionali.</p> <p>Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita di primo livello devono essere in possesso dei requisiti minimi generali - strutturali, tecnologici e organizzativi - prescritti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui ai punti 1, 2 e 3.1 della parte prima dell'allegato al regolamento approvato con DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.. Devono inoltre possedere i requisiti specifici sotto indicati.</p> |
|--|--|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|--|---------------------------|----|
| 1.0. -1-a | Esiste la documentazione (*), formalizzata e aggiornata, che esplicita l'organizzazione interna della struttura che eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita , con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - organizzazione del servizio; - descrizione quali-quantitativa dell'attività svolta. (*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1 | SI | NO |
| 1.0. -1-b | La struttura è in possesso dei requisiti minimi generali organizzativi e strutturali tecnologici di cui alle liste di controllo n. 1 (Requisiti minimi organizzativi generali), n. 2 (Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali) e n. 3.1.(Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale). | SI | NO |

| | |
|--|--|
| 1.0. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Restano fermi gli obblighi in materia di consenso informato di cui all'articolo 6 della legge n. 40/2004 e al regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della salute 16 dicembre 2004, n. 336, nonché in materia di partecipazione al registro di cui all'articolo 11 della stessa legge.</p> |
|--|--|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|--|---------------------------|----|
| 1.0. -2-a | Esistono e vengono applicate le procedure per l'acquisizione del consenso informato del paziente conformemente alle normative vigenti. | SI | NO |
| 1.0. -2-b | Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura è iscritta e partecipa al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Per le strutture di nuova realizzazione tale documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria. | SI | NO |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| 1.1. REQUISITO DA SODDISFARE: | Le strutture di primo livello erogano le prestazioni di procreazione medicalmente assistita collegate alle seguenti metodiche: | | |
| | - | inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; | |
| | - | induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; | |
| | - | eventuale crioconservazione dei gameti maschili. | |

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione attuale

Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura di primo livello eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita collegate alle seguenti metodiche:

| | | | |
|----------|--|----|----|
| 1.1. - a | - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; | SI | NO |
| 1.1. - b | - eventuale crioconservazione dei gameti maschili. | SI | NO |

1.2 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1.2 REQUISITO DA SODDISFARE: | Requisiti minimi strutturali | | |
| | - | presenza di idoneo locale per la preparazione del liquido seminale, distinto dai locali adibiti all'esecuzione delle altre attività ambulatoriali, e collocato all'interno della stessa struttura. In caso la struttura effettui la crioconservazione dei gameti maschili, il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione; | |
| | - | locale adatto alla raccolta del liquido seminale. | |

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione attuale

La struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di *primo livello* dispone, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1), almeno di:

| | | | |
|---------|--|----|----|
| 1.2 - a | locale idoneo alla preparazione del liquido seminale, distinto dai locali adibiti all'esecuzione delle altre attività ambulatoriali, e collocato all'interno della stessa struttura; | SI | NO |
| 1.2 - b | La struttura effettua la crioconservazione dei gameti maschili? | SI | NO |
| 1.2 - c | Se SI, il locale è dotato di adeguata areazione e ventilazione. | SI | NO |
| 1.2 - d | locale adatto alla raccolta del liquido seminale | SI | NO |

1.3 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1.3 REQUISITO DA SODDISFARE: | Requisiti minimi tecnologici: | | |
| | - | ecografo con sonda vaginale; | |
| | - | cappa a flusso laminare orizzontale; | |
| | - | bagnomaria termostato o termostato; | |
| | - | microscopio ottico a contrasto di fase; | |
| | - | centrifuga; | |
| | - | pipettrice; | |
| | - | eventuale contenitore/i criogenico/i; | |
| | - | collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi. | |

Criteri per la verifica del possesso del requisito

Situazione
attuale

La struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di *primo livello* dispone, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1), almeno di:

| | | | |
|---------|---|----|----|
| 1.3 - a | ecografo con sonda vaginale; | SI | NO |
| 1.3 - b | cappa a flusso laminare orizzontale; | SI | NO |
| 1.3 - c | bagnomaria termostato o termostato; | SI | NO |
| 1.3 - d | microscopio ottico a contrasto di fase; | SI | NO |
| 1.3 - e | centrifuga; | SI | NO |
| 1.3 - f | pipettrice; | SI | NO |
| 1.3 - g | eventuale contenitore/i criogenico/i; | SI | NO |
| 1.3 - h | Esiste ed è formalizzata la procedura per il collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi. | SI | NO |

1.4 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

| | |
|------------------------------------|--|
| 1.4 REQUISITO DA SODDISFARE: | Requisiti minimi organizzativi: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate; - devono essere altresì assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia e seminologia. |

Criteri per la verifica del possesso del requisito

Situazione
attuale

Presso la struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di *primo livello*, in aggiunta a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1):

| | | | |
|--|--|----|----|
| 1.4 - a | esiste la documentazione dalla quale risulta che il responsabile della struttura e delle attività espletate è un medico specializzato in ostetricia e ginecologia. | SI | NO |
| 1.4 - b | esiste la documentazione che dimostra che il responsabile della struttura è in possesso di specifica esperienza in materia. | SI | NO |
| Sono altresì assicurate e documentate competenze in: | | | |
| 1.4 - c | ecografia; | SI | NO |
| 1.4 - d | endocrinologia; | SI | NO |
| 1.4 - e | andrologia; | SI | NO |
| 1.4 - f | seminologia. | SI | NO |

Lista di controllo n. 2

Criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi

CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI SECONDO LIVELLO

approvati con delibera GP n. 1644 dd. 5 agosto 2005

| | |
|---|---|
| <p>2.0. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE:</p> | <p>Le prestazioni di procreazione medicalmente assistita comportano interventi di diversa complessità tecnica, scientifica e organizzativa, tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici organizzativi e di personale, distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano.</p> <p>Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie ambulatoriali o ospedaliere, con esclusione degli studi professionali.</p> <p>Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita di secondo livello devono essere in possesso dei requisiti minimi generali - strutturali, tecnologici e organizzativi - prescritti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui ai punti 1, 2, 3.1 e 3.8 della parte prima dell'allegato al regolamento approvato con DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.. Devono inoltre possedere i requisiti specifici sotto indicati.</p> |
|---|---|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|---|---------------------------|----|
| 2.0. -1-a | <p>Esiste la documentazione (*), formalizzata e aggiornata, che esplicita l'organizzazione interna della struttura che eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - organizzazione del servizio; - descrizione quali-quantitativa dell'attività svolta. <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p> | SI | NO |
| 2.0. -1-b | <p>La struttura è in possesso dei requisiti minimi generali organizzativi e strutturali tecnologici di cui alle liste di controllo n. 1 (Requisiti minimi organizzativi generali), n. 2 (Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali), n. 3.1.(Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) e n. 3.8 (Requisiti minimi per ambulatorio chirurgico)</p> | SI | NO |

| | |
|---|--|
| <p>2.0. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE:</p> | <p>Restano fermi gli obblighi in materia di consenso informato di cui all'articolo 6 della legge n. 40/2004 e al regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della salute 16 dicembre 2004, n. 336, nonché in materia di partecipazione al registro di cui all'articolo 11 della stessa legge.</p> |
|---|--|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|---|---------------------------|----|
| 2.0. -2-a | <p>Esistono e vengono applicate le procedure per l'acquisizione del consenso informato del paziente conformemente alle normative vigenti.</p> | SI | NO |
| 2.0. -2-b | <p>Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura è iscritta e partecipa al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.</p> <p>Per le strutture di nuova realizzazione tale documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria.</p> | SI | NO |

| | | | |
|--|--|----|---------------------------|
| 2.1. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Le strutture di secondo livello erogano le prestazioni di procreazione medicalmente assistita collegate alle seguenti metodiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; <p>erogano inoltre una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale e/o analgesia o in sedazione profonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET); - iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI); - prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); - eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni; - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale eteroguidata o isteroscopica. | | |
| | <i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> |
| Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura di secondo livello eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita collegate alle seguenti metodiche: | | | |
| 2.1.- a | - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; | SI | NO |
| 2.1.- b | - fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET); | SI | NO |
| 2.1.- c | - iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI); | SI | NO |
| 2.1.- d | - prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); | SI | NO |
| 2.1.- e | - eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni; | SI | NO |
| 2.1.- f | - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale eteroguidata o isteroscopica. | SI | NO |

2.2. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 2.2. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Requisiti minimi strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita); - spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico); - locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga; - laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica; - il locale chirurgico e la camera biologica devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità; - nel locale chirurgico e nella camera biologica devono essere assicurati: <ul style="list-style-type: none"> - ricambi d'aria 6 volumi/ora; - umidità relativa compresa tra 40-60%; - temperatura interna compresa tra 20-24°C; - filtraggio aria 99,97%. - Le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo; | | |
| | | | |

- locale adatto alla raccolta del liquido seminale;
- locale dedicato alla preparazione del liquido seminale e alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione;
- idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio.

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione attuale

La struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di secondo livello dispone, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1) e per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), almeno di:

| | | | |
|--|--|----|----|
| 2.2. - a | locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita) | SI | NO |
| 2.2. - b | spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico) | SI | NO |
| 2.2. - c | locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga | SI | NO |
| 2.2. - d | laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica | SI | NO |
| 2.2 - e | gruppo elettrogeno e gruppo di continuità a servizio del locale chirurgico e della camera biologica | SI | NO |
| 2.2 - f | locale adatto alla raccolta del liquido seminale; | SI | NO |
| 2.2 - g | locale dedicato alla preparazione del liquido seminale e alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; | SI | NO |
| 2.2 - h | adeguata aerazione e ventilazione del locale di crioconservazione | SI | NO |
| 2.2 - i | idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. (Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio). | SI | NO |
| Esiste la documentazione che attesti che nel locale chirurgico e nella camera biologica sono assicurati: | | | |
| 2.2 - l | ricambi d'aria 6 volumi/ora | SI | NO |
| 2.2 - m | umidità relativa compresa tra 40-60% | SI | NO |
| 2.2 - n | temperatura interna compresa tra 20-24°C | SI | NO |
| 2.2 - o | filtraggio aria 99,97% | SI | NO |
| 2.2 - p | superfici ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. | SI | NO |
| 2.2 - q | pavimenti resistenti agli agenti chimici e fisici, levigati e antisdrucchiolo. | SI | NO |

2.3. REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

| | |
|-------------------------------------|---|
| 2.3. REQUISITO DA SODDISFARE: | Requisiti minimi tecnologici: <ul style="list-style-type: none"> - ecografo con sonda vaginale con ecoguida; - n. 2 pompe per aspirazione dei follicoli; - apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche; - cappa a flusso laminare orizzontale; - n. 2 incubatori a CO₂; - invertoscopio; - microscopio ottico a contrasto di fase; - micromanipolatore (applicato ad invertoscopio) - stereomicroscopio; - bagnomaria termostato di precisione o termostato; - centrifuga; - pipettatrice; - sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici; - elettrocardiografo; - pulsossimetro; - defibrillatore; - adeguato sistema di sterilizzazione; - attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad esempio ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità; - collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi. |
|-------------------------------------|---|

| Criteri per la verifica del possesso del requisito | | Situazione attuale | |
|--|---|--------------------|----|
| Ogni struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di secondo livello dispone, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1) e per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), almeno di: | | | |
| 2.3 - a | ecografo con sonda vaginale con ecoguida | SI | NO |
| 2.3 - b | n. 2 pompe per aspirazione dei follicoli | SI | NO |
| 2.3 - c | apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche | SI | NO |
| 2.3 - d | cappa a flusso laminare orizzontale | SI | NO |
| 2.3 - e | n. 2 incubatori a CO ₂ | SI | NO |
| 2.3 - f | Invertoscopio | SI | NO |
| 2.3 - g | microscopio ottico a contrasto di fase | SI | NO |
| 2.3 - h | micromanipolatore (applicato ad invertoscopio) | SI | NO |
| 2.3 - i | stereomicroscopio | SI | NO |
| 2.3 - l | bagnomaria termostato di precisione o termostato | SI | NO |
| 2.3 - m | centrifuga | SI | NO |
| 2.3 - n | pipettatrice | SI | NO |
| 2.3 - o | sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici | SI | NO |

| | | | |
|---------|---|----|----|
| 2.3 - p | elettrocardiografo | SI | NO |
| 2.3 - q | pulsossimetro | SI | NO |
| 2.3 - r | defibrillatore | SI | NO |
| 2.3 - s | adeguato sistema di sterilizzazione | SI | NO |
| 2.3 - t | attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad esempio ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità. | SI | NO |

2.4. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

| | | | |
|--|--|---------------------------|----|
| 2.4. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività e alle tecniche adottate, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate; - devono essere altresì assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia; - presenza di un biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico. Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico; - in caso di effettuazione della sedazione profonda, presenza di un anestesista-rianimatore per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio; - presenza ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto; - consulenza genetica; - consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia; - deve essere previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile con l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse; - piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello. | | |
| | <i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i> | <i>Situazione attuale</i> | |
| <p>Presso ogni struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di secondo livello, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1) e per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), è assicurata la presenza di:</p> | | | |
| 2.4 - a | adeguata dotazione di personale in rapporto al volume delle attività e alle tecniche adottate | SI | NO |
| 2.4 - b | un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate | SI | NO |
| 2.4 - c | personale con competenze in ecografia | SI | NO |
| 2.4 - d | personale con competenze in endocrinologia | SI | NO |
| 2.4 - e | personale con competenze in andrologia | SI | NO |

| | | | |
|---------|---|----|----|
| 2.4 - f | un biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico. (Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico) | SI | NO |
| 2.4 - g | un anestesista-rianimatore - in caso di effettuazione della sedazione profonda - per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio | SI | NO |
| 2.4 - h | ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto | SI | NO |
| 2.4 - i | consulenza genetica | SI | NO |
| 2.4 - l | un consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia | SI | NO |
| 2.4 - m | un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile per l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse | SI | NO |
| 2.4 - n | un piano formalizzato per la gestione delle emergenze e per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello. | SI | NO |

Lista di controllo n. 3

Criteri per la verifica del possesso dei requisiti minimi

CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI TERZO LIVELLO

approvati con delibera GP n. 1644 dd. 5 agosto 2005

| | |
|--|--|
| 3.0. - 1 REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Le prestazioni di procreazione medicalmente assistita comportano interventi di diversa complessità tecnica, scientifica e organizzativa, tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici organizzativi e di personale, distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano.</p> <p>Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie ambulatoriali o ospedaliere, con esclusione degli studi professionali.</p> <p>Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita di terzo livello devono essere in possesso dei requisiti minimi generali - strutturali, tecnologici e organizzativi - prescritti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui ai punti 1, 2 e 3.1, 3.8, 4.2 e 4.9 della parte prima dell'allegato al regolamento approvato con DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.. Devono inoltre possedere i requisiti specifici sotto indicati.</p> |
|--|--|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|---|---------------------------|----|
| 3.0. -1-a | <p>Esiste la documentazione (*), formalizzata e aggiornata, che esplicita l'organizzazione interna della struttura che eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organigramma; - livelli di responsabilità; - organizzazione del servizio; - descrizione quali-quantitativa dell'attività svolta. <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p> | SI | NO |
| 3.0. -1-b | <p>La struttura è in possesso dei requisiti minimi generali organizzativi e strutturali tecnologici di cui alle liste di controllo n. 1 (Requisiti minimi organizzativi generali), n. 2 (Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali) e n. 3.1.(Requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale), 3.8 (Requisiti per ambulatorio chirurgico, n. 4.2 (Requisiti per area di degenza) e n. 4.9 (Requisiti per Day Surgery)</p> | SI | NO |

| | |
|--|--|
| 3.0. - 2 REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Restano fermi gli obblighi in materia di consenso informato di cui all'articolo 6 della legge n. 40/2004 e al regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero della salute 16 dicembre 2004, n. 336, nonché in materia di partecipazione al registro di cui all'articolo 11 della stessa legge.</p> |
|--|--|

| <i>Criteri per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|---|---|---------------------------|----|
| 3.0. -2-a | <p>Esistono e vengono applicate le procedure per l'acquisizione del consenso informato del paziente conformemente alle normative vigenti.</p> | SI | NO |
| 3.0. -2-b | <p>Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura è iscritta e partecipa al registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.</p> <p>Per le strutture di nuova realizzazione tale documentazione dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'acquisizione dell'autorizzazione sanitaria.</p> | SI | NO |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 3.1. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Le strutture di terzo livello erogano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni collegate alle seguenti metodiche (1° livello): <ul style="list-style-type: none"> - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; • una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale e/o analgesia o in sedazione profonda (2° livello): <ul style="list-style-type: none"> - fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET); - iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI); - prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); - eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni; - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale eteroguidata o isteroscopica. • una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia generale con intubazione (3° livello), in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno: <ul style="list-style-type: none"> - prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo; - prelievo degli ovociti per via laparoscopica; - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica. |
|-------------------------------------|--|

| <i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
|--|--|---------------------------|----|
| Esiste la documentazione dalla quale risulta che la struttura di terzo livello eroga prestazioni di procreazione medicalmente assistita collegate alle seguenti metodiche: | | | |
| 3.1.- a | - inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; - induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; | SI | NO |
| 3.1. - b | - fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET); | SI | NO |
| 3.1. - c | - iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI); | SI | NO |
| 3.1. - d | - prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); | SI | NO |
| 3.1. - e | - eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni; | SI | NO |
| 3.1. - f | - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale eteroguidata o isteroscopica. | SI | NO |
| 3.1. - g | - prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo; - prelievo degli ovociti per via laparoscopica; - trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica. | SI | NO |

3.2. REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

| | |
|-------------------------------------|---|
| 3.2. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>Requisiti minimi strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita); - spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico); - locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga; |
|-------------------------------------|---|

- **laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica;**
- **il locale chirurgico e la camera biologica devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità;**
- **nel locale chirurgico e nella camera biologica devono essere assicurati:**
 - **ricambi d'aria 6 volumi/ora;**
 - **umidità relativa compresa tra 40-60%;**
 - **temperatura interna compresa tra 20-24°C;**
 - **filtraggio aria 99,97%.**
 - **Le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo;**
- **locale adatto alla raccolta del liquido seminale;**
- **locale dedicato alla preparazione del liquido seminale e alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione;**
- **idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio.**

Criteria per la verifica del possesso del requisito

Situazione attuale

La struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di secondo livello dispone, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1) e per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), almeno di:

| | | SI | NO |
|----------|--|----|----|
| 3.2. - a | locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita) | SI | NO |
| 3.2. - b | spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico) | SI | NO |
| 3.2. - c | locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga | SI | NO |
| 3.2. - d | laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica | SI | NO |
| 3.2 - e | gruppo elettrogeno e gruppo di continuità a servizio del locale chirurgico e della camera biologica | SI | NO |
| 3.2 - f | locale adatto alla raccolta del liquido seminale; | SI | NO |
| 3.2 - g | locale dedicato alla preparazione del liquido seminale e alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; | SI | NO |
| 3.2 - h | adeguata aerazione e ventilazione del locale di crioconservazione | SI | NO |
| 3.2 - i | idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. (Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio). | SI | NO |

| Esiste la documentazione che attesti che nel locale chirurgico e nella camera biologica sono assicurati: | | | |
|--|--|----|----|
| 3.2 - l | ricambi d'aria 6 volumi/ora | SI | NO |
| 3.2 - m | umidità relativa compresa tra 40-60% | SI | NO |
| 3.2 - n | temperatura interna compresa tra 20-24°C | SI | NO |
| 3.2 - o | filtraggio aria 99,97% | SI | NO |
| 3.2 - p | superfici ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. | SI | NO |
| 3.2 - q | pavimenti resistenti agli agenti chimici e fisici, levigati e antisdrucchiolo. | SI | NO |

3.3. REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

| | |
|---|---|
| <p>3.3. REQUISITO DA SODDISFARE:</p> | <p>Requisiti minimi tecnologici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ecografo con sonda vaginale con ecoguida; - n. 2 pompe per aspirazione dei follicoli; - apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche; - cappa a flusso laminare orizzontale; - n. 2 incubatori a CO₂; - invertoscopio; - microscopio ottico a contrasto di fase; - micromanipolatore (applicato ad invertoscopio) - stereomicroscopio; - bagnomaria termostato di precisione o termostato; - centrifuga; - pipettrici; - sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici; - elettrocardiografo; - pulsossimetro; - defibrillatore; - adeguato sistema di sterilizzazione; - attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad esempio ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità; - collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi; - attrezzatura completa per laparoscopia; - attrezzatura/strumentario per laparotomia; - attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili). |
|---|---|

| Criteri per la verifica del possesso del requisito | | Situazione attuale | |
|--|---|--------------------|----|
| Ogni struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di terzo livello aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1), per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), per l'area di degenza (Lista n. 4.2) - per quanto applicabile - e per la Day Surgery (Lista n. 4.9), dispone almeno di: | | | |
| 3.3 - a | ecografo con sonda vaginale con ecoguida | SI | NO |
| 3.3 - b | n. 2 pompe per aspirazione dei follicoli | SI | NO |
| 3.3 - c | apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche | SI | NO |
| 3.3 - d | cappa a flusso laminare orizzontale | SI | NO |
| 3.3 - e | n. 2 incubatori a CO2 | SI | NO |
| 3.3 - f | Invertoscopio | SI | NO |
| 3.3 - g | microscopio ottico a contrasto di fase | SI | NO |
| 3.3 - h | micromanipolatore (applicato ad invertoscopio) | SI | NO |
| 3.3 - i | Stereomicroscopio | SI | NO |
| 3.3 - l | bagnomaria termostato di precisione o termostato | SI | NO |
| 3.3 - m | centrifuga | SI | NO |
| 3.3 - n | Pipettatrice | SI | NO |
| 3.3 - o | sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici | SI | NO |
| 3.3 - p | Elettrocardiografo | SI | NO |
| 3.3 - q | Pulsossimetro | SI | NO |
| 3.3 - r | Defibrillatore | SI | NO |
| 3.3 - s | adeguato sistema di sterilizzazione | SI | NO |
| 3.3 - t | attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad esempio ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità. | SI | NO |
| 3.3 - u | attrezzatura completa per laparoscopia | SI | NO |
| 3.3 - v | attrezzatura/strumentario per laparotomia | SI | NO |
| 3.3 - z | attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili) | SI | NO |

3.4. REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

| | |
|--------------------------------------|--|
| 3.4. REQUISITO DA SODDISFARE: | <p>La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate; - devono essere altresì assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia; - presenza di un biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico. Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico; |
|--------------------------------------|--|

- per interventi in sedazione profonda o anestesia generale, presenza di un anestesista-rianimatore;
- presenza di competenze mediche specialistiche, con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili;
- presenza ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto;
- consulenza genetica;
- consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia;
- deve essere previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile con l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse;
- piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello.

| Criteri per la verifica del possesso del requisito | | Situazione attuale | |
|---|--|--------------------|----|
| Presso ogni struttura che esegue tecniche di procreazione medicalmente assistita di terzo livello, in aggiunta/integrazione a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale (Lista 3.1), per l'ambulatorio chirurgico (Lista 3.8), per l'area di degenza (Lista n. 4.2) - per quanto applicabile - e per la Day Surgery (Lista n. 4.9), è assicurata la presenza di: | | | |
| 3.4 - a | adeguata dotazione di personale in rapporto al volume e alla tipologia delle prestazioni erogate | SI | NO |
| 3.4 - b | un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate | SI | NO |
| 3.4 - c | personale con competenze in ecografia | SI | NO |
| 3.4 - d | personale con competenze in endocrinologia | SI | NO |
| 3.4 - e | personale con competenze in andrologia | SI | NO |
| 3.4 - f | un biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico (per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico) | SI | NO |
| 3.4 - g | un anestesista-rianimatore per i casi di effettuazione della sedazione profonda o anestesia generale | SI | NO |
| 3.4 - h | personale medico con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili; | SI | NO |
| 3.4 - i | ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto | SI | NO |
| 3.4 - l | consulenza genetica | SI | NO |
| 3.4 - m | un consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia | SI | NO |
| 3.4 - n | un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile per l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse | SI | NO |
| 3.4 - o | un piano formalizzato per la gestione delle emergenze e per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello. | SI | NO |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 557

Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione della Provincia Autonoma di Trento - approvazione del bando 2/2009 per il finanziamento di: «Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile promossi da parte degli enti di gestione dei parchi naturali della Provincia Autonoma di Trento»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa, il bando n. 2/2009 avente ad oggetto “Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile promossi da parte degli enti di gestione dei parchi naturali della Provincia Autonoma di Trento” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nell’ambito degli interventi ricompresi nell’Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile” del Programma Operativo FESR 2007-2013, Obiettivo competitività regionale ed occupazione, della Provincia Autonoma di Trento;
2. di stabilire, per quanto riguarda il livello di contributo pubblico, che l’intervento di cui al punto 1 preveda un contributo massimo pari all’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile per la singola iniziativa e comunque non superiore a euro 600.000,00 per ciascun progetto;
3. di stabilire, per quanto riguarda il finanziamento complessivo del bando, uno stanziamento totale pari a euro 1.200.000,00;
4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento ad assumere gli impegni di spesa relativamente all’iniziativa, all’esito dell’istruttoria sui progetti ed alla definizione dei beneficiari e dell’entità dei relativi finanziamenti, previa assegnazione ad apposito istituito capitolo del Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale delle risorse necessarie per farvi fronte, attingendo dal fondo da ripartire relativo agli interventi 2007-2013 (capitolo 617510 del bilancio 2009);
5. di disporre che il bando di cui al presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE



Provincia Autonoma di Trento



Ministero dello Sviluppo Economico



Unione Europea FESR

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013
Provincia Autonoma di Trento

Bando 2/2009
Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile"

**Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile
promossi da parte degli enti di gestione dei parchi naturali
della Provincia Autonoma di Trento**

*Regolamento (CE) n. 1083/2006
LP n. 18/1988*

1. PREMESSA

La politica regionale di coesione, finalizzata alla promozione della competitività ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali nelle diverse regioni europee, viene finanziata dalle risorse comunitarie dei Fondi Strutturali. Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 stabilisce che le attività dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 siano svolte da ciascuna Amministrazione regionale/provinciale sotto forma di Programma Operativo, nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale - QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.

Il Programma Operativo FESR - di seguito PO - della Provincia Autonoma di Trento fa riferimento all'obiettivo 2 "Competitività regionale ed occupazione" e copre un periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4248 di data 7 settembre 2007 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia Autonoma di Trento per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" della politica di coesione comunitaria. Successivamente con deliberazione n. 2182 di data 5 ottobre 2007 lo stesso Programma è stato approvato anche dalla Giunta provinciale.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

Nel rispetto degli orientamenti definiti dalla Strategia di Lisbona e degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione (approvati con Decisione del Consiglio 2006/702/CE del 6 ottobre 2006) in tema di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile, il PO FESR 2007-2013 pone particolare attenzione agli interventi che riguardano la valorizzazione ambientale e lo sviluppo del turismo sostenibile.

In connessione con la priorità 5 del QSN "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo", il PO individua uno specifico Asse prioritario (Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile") nel quale sono ricomprese linee di intervento volte a sostenere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando il patrimonio ambientale, naturale e storico-culturale per lo sviluppo sostenibile.

L'obiettivo operativo di riferimento è: *valorizzare il patrimonio ambientale e culturale per promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità competitiva degli operatori.*

A tal fine l'Autorità di gestione del PO (individuata nel Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale della Provincia Autonoma di Trento) ha previsto la promozione delle seguenti attività:

Attività n. 1: Interventi per la tutela e fruizione del patrimonio naturale e culturale, di valorizzazione ambientale e di sostegno all'offerta di servizi di rete per lo sviluppo turistico;

Attività n. 2: Interventi infrastrutturali finalizzati a promuovere lo sviluppo economico sostenibile nell'ambito delle aree protette e dei Siti Natura 2000.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono presentare progetti sono individuati negli enti di gestione dei parchi della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della LP n. 18/1988.

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di Trento.

4. SPESE AMMISSIBILI

A titolo indicativo, ai sensi del DPR n. 196 di data 3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione) e del Reg. (CE) n. 1083/2006, si precisa che sono considerate ammissibili, principalmente e non esaustivamente, le seguenti voci di spesa:

- costruzione, ristrutturazione o ampliamento di infrastrutture direttamente connesse con la realizzazione del progetto;
- acquisto di terreni non edificati direttamente connesso con la realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% del costo delle opere, su presentazione di una perizia giurata di stima da parte di un professionista ai sensi del DPR n. 196/2008 (art. 5 del DPR n. 196/2008);
- acquisto di edifici già costruiti direttamente connesso con la realizzazione del progetto, su presentazione di una perizia giurata di stima da parte di un professionista ai sensi del DPR n. 196/2008 (art. 6 del DPR n. 196/2008);
- progettazione, direzione lavori, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi strettamente inerenti l'intervento;
- impianti e reti tecnologiche, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione strettamente funzionali all'intervento;
- spese per consulenze legali, per parcelle notarili e per perizie tecniche o finanziarie se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione e spese per contabilità o audit, se connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione (art. 3 DPR n. 196/2008).

Secondo quanto disposto dal DPR n. 196 di data 3 ottobre 2008 e dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, non sono ammissibili a contributo le seguenti voci:

- acquisto di terreni per importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata;
- IVA recuperabile;
- operazioni di edilizia abitativa (edilizia plurifamiliare, edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari, etc.);
- interessi passivi, interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- spese connesse a contratti di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi etc.);
- ammende e penali;
- lavori di completamento eseguiti in amministrazione diretta (approvvigionamento di materiali, di mezzi d'opera e di prestazioni di lavoro) mediante le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- imprevisti e arrotondamenti;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altra agevolazione pubblica, tranne che di natura fiscale.

I contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture e, nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

In caso di progetti generatori di entrate si applica l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 e s.m. (per operazioni di importo superiore a euro 1.000.000,00). Quest'ultimo precisa che per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

5. DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'intervento finanziario a carico della Provincia Autonoma di Trento è corrispondente alla percentuale dell'**80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile**, nei limiti di una quota massima di finanziamento per ciascun progetto pari a **euro 600.00,00**.

Lo stanziamento complessivo previsto per il presente bando è pari ad euro **1.200.000,00**.

È prevista la possibilità di finanziare progetti in graduatoria secondo l'ordine della stessa e fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo, fatta salva l'eventuale maggiore disponibilità di fondi all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi.

Nulla sarà dovuto per i progetti non ammessi a finanziamento.

6. DIVIETO DI CUMULO

L'agevolazione non è cumulabile con altre provvidenze comunitarie richieste per lo stesso progetto.

7. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di finanziamento redatta secondo il modello fac-simile predisposto e pubblicato dall'Amministrazione sul sito internet www.puntoeuropa.provincia.tn.it/, datata e sottoscritta in originale, unitamente alla documentazione elencata al successivo paragrafo 8), al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento
Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale
via Gardini, 75
38100 TRENTO

a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del provvedimento di approvazione del presente bando e sino al giorno

30 giugno 2009, ore 12.00

indicando sulla busta la seguente dicitura:

**Bando 2/2009 Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile"
Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile promossi da parte
degli enti di gestione dei parchi naturali della Provincia Autonoma di Trento**

La domanda di finanziamento dovrà riportare l'importo di spesa del progetto e l'elenco dei documenti allegati. Il progetto va consegnato anche su supporto elettronico.

Le domande di finanziamento dovranno essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta con raccomandata AR.

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata o, se consegnata a mano, la ricevuta rilasciata entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando. In caso di spedizione a mezzo posta si invita ad inviare comunicazione via fax entro il termine suddetto.

Le domande presentate oltre il termine sono irricevibili.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La domanda di finanziamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Progetto definitivo (le eventuali autorizzazioni necessarie possono essere acquisite anche in un momento successivo);
2. Provvedimento del soggetto beneficiario di approvazione in linea tecnica del progetto e assunzione dell'onere di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento per la quota a proprio carico;
3. Relazione illustrativa che descriva:
 - le caratteristiche dell'intervento in relazione agli elementi oggetto di valutazione, come specificati nelle griglie di cui al punto 10) del presente bando;
 - il quadro riepilogativo dei costi complessivi dell'intervento, nonché delle modalità di copertura dei costi di gestione a regime.

La Provincia Autonoma di Trento potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Il Comitato di sorveglianza, incaricato di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

In particolare sono stati approvati sia i criteri generali di ammissibilità comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR, sia i criteri di ammissibilità specifici per ciascun Asse.

I criteri generali di ammissibilità comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR sono individuati nei seguenti:

- 1) Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR;
- 2) Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari;
- 3) Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea;
- 4) Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del programma;
- 5) Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
- 6) Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile;
- 7) Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente);
- 8) Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di Stato e appalti pubblici;
- 9) Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

I criteri specifici di ammissibilità previsti per l'Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile" sono individuati nei seguenti:

- 1) Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse;
- 2) Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento
- 3) Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione
- 4) Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore
- 5) Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale
- 6) Localizzazione dell'intervento coerente con le previsioni del Programma;
- 7) Conformità alla pianificazione di settore per aree protette e Rete Natura 2000;
- 8) Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia di iniziativa o di territorio);
- 9) Concentrazione finanziaria su priorità territoriali e tematiche preliminarmente identificate;
- 10) Integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e l'attrattività territoriale;
- 11) Definizione delle politiche fondate sull'analisi della domanda attuale e potenziale e con un forte orientamento al mercato.

10. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute al Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale entro la scadenza verranno istruite al fine di verificarne l'ammissibilità, in relazione alla tipologia dell'opera ed in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013.

A seguito della fase istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata unitamente alla domanda, l'assenza di cause di esclusione, la rispondenza dei progetti ai criteri di ammissibilità e la valutazione della compatibilità economico-finanziaria dell'intervento rispetto al bilancio del soggetto proponente e della capacità di realizzazione dell'investimento, i progetti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione.

A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

| | Caratteristiche richieste: | Punteggio assegnato |
|----|--|---------------------|
| 1 | Impatti positivi in tema di sviluppo turistico sostenibile | 6 |
| 2 | Integrazione dell'intervento nel contesto ambientale-paesaggistico | 4 |
| 3 | Caratteristiche di qualità, anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti, di sostenibilità e funzionalità delle opere infrastrutturali in relazione alla destinazione | 3 |
| 4 | Accessibilità e fruibilità delle infrastrutture con riguardo alle diverse categorie di utenti, anche svantaggiate | 3 |
| 5 | Previsione di iniziative di sostegno all'offerta di servizi per lo sviluppo turistico | 3 |
| 6 | Orientamento alla destagionalizzazione dell'affluenza e della fruizione turistica | 2 |
| 7 | Aree interessate, con particolare riguardo alla valorizzazione di aree protette, Rete Natura 2000 o aree montane svantaggiate | 3 |
| 8 | Impatto sulla valorizzazione di siti di rilevanza storico-culturale | 3 |
| 9 | Minore tempistica di realizzazione prevista dal progetto | 2 |
| 10 | Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica | 2 |
| 11 | Impatti positivi e/o potenzialità in tema di promozione dell'imprenditorialità | 2 |
| 12 | Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità | 2 |
| 13 | Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali | 1 |
| 14 | Utilizzo di materiali biocompatibili e realizzazione di opere con basso impatto visivo e acustico | 2 |
| 15 | Realizzazione di opere di miglioramento dell'impatto nell'aria, nell'acqua e nel suolo e riduzione della produzione di rifiuti e/o dei consumi energetici e/o delle emissioni | 2 |
| | TOTALE | 40 |

La struttura incaricata dell'istruttoria dei progetti presentati entro la scadenza di cui al paragrafo 7) è il Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale.

Ai fini della valutazione di merito dei progetti è costituita una Commissione composta da membri designati nell'ambito dei dipartimenti competenti per materia, nonché nell'ambito del dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.

Non saranno considerati ammissibili gli interventi parziali o suddivisi in lotti non aventi caratteristiche di autonoma funzionalità.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione di merito verrà formata una graduatoria ai fini del finanziamento, a condizione che vi siano risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Nulla sarà dovuto per i progetti non ammessi a finanziamento.

In caso di parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai progetti con il maggior punteggio singolo considerando l'ordine della griglia sopra riportato.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVE MODALITÀ DI CONCESSIONE

La Provincia Autonoma di Trento, in base ai risultati dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande approva la graduatoria relativa a tutti i progetti ritenuti finanziabili e determina la spesa ammissibile, nonché il contributo concedibile agli interventi che possono essere finanziati.

Il contributo viene erogato, a seguito di richiesta scritta, secondo le seguenti modalità:

- **anticipo pari al 30% del contributo** all'avvio dei lavori (dietro presentazione del verbale di inizio lavori e della documentazione relativa alle procedure di affidamento: bando o invito, verbali di gara, contratto di appalto);
- **la restante parte del contributo** progressivamente dietro dimostrazione dell'avanzamento nella realizzazione dei lavori, su presentazione dei pertinenti stati di avanzamento lavori - SAL e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese (fatture quietanzate e relativi mandati di pagamento in copia conforme all'originale). L'erogazione sarà proporzionata al contributo assegnato ed all'entità della spesa effettivamente documentata ammissibile a contributo;
- **il saldo del contributo** sarà subordinato alla presentazione, oltre che della documentazione finale di spesa nelle modalità previste al punto precedente, della copia del certificato di collaudo o di certificato di regolare esecuzione delle opere.

La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la conclusione dell'intervento, di cui al successivo punto 12).

Si precisa che l'erogazione del contributo in corso d'opera potrà essere sospesa qualora si accerti che l'anticipo e le erogazioni precedenti sono sufficienti a coprire il saldo.

12. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento dovrà rispettare i seguenti termini:

FASE 1: i soggetti che beneficiano dei finanziamenti devono provvedere ad avviare i lavori entro i 9 mesi successivi alla data di ammissione a contributo provinciale;

FASE 2: l'intervento dovrà in ogni caso essere concluso e saldato entro i due anni successivi all'anno di concessione del contributo.

13. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, l'Autorità di Gestione del PO, nella persona del Sostituto del Dirigente del Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale, fornisce ai potenziali destinatari del contributo le informazioni relative al referente provinciale per la gestione del presente bando individuato nel:

Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale
via Guardini, 75
38100 Trento;
Tel. 0461/496161; Fax 0461/828092;
dirigente: dott. Mario Cerato

L'Autorità di Gestione del PO informa i destinatari che l'accettazione del finanziamento comporta l'inclusione del loro nominativo nell'elenco dei destinatari, della denominazione delle operazioni e degli importi finanziari destinati alle operazioni. Tale elenco sarà reso pubblico in via elettronica o in altra forma, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il bando e la modulistica verranno pubblicati sul sito internet www.puntoeuropa.provincia.tn.it/.

14. OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a:

- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e i collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e provinciali vigenti;

- condurre le attività secondo la normativa in materia di lavori pubblici, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva nazionale del lavoro e pari opportunità, nonché a conservare la documentazione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale;
- fornire alla Provincia Autonoma di Trento, durante la realizzazione dell'intervento, i dati sull'avanzamento dello stesso e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione su indicazione fornita dell'Autorità di Gestione e secondo le modalità dalla stessa indicate;
- comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento;
- comunicare tempestivamente eventuali varianti al progetto presentato in modo tale che l'Amministrazione possa valutarne la coerenza;
- ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 lettere a) e b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l'operazione finanziata non dovrà subire, entro i cinque anni dal suo completamento, modifiche sostanziali che alterino la natura e le modalità di esecuzione, che procurino un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un Ente pubblico o risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
- ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, nel caso di interventi di acquisto di un oggetto fisico, infrastrutturazione e/o interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera i 500.000 Euro, il beneficiario dovrà erigere sul luogo delle opere, durante l'esecuzione dei lavori, un pannello che rechi l'emblema dell'Unione Europea, l'indicazione del Fondo FESR "Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale", dello Stato Italiano (Ministero per lo Sviluppo Economico-MISE) e della Provincia Autonoma di Trento, nonché una frase che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento del FESR (preferibilmente "Investiamo nel vostro futuro" suggerita dalla Commissione Europea) secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto della concessione del contributo;
- ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, nel caso di interventi di acquisto di un oggetto fisico, infrastrutturazione e/o interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera i 500.000 Euro, il beneficiario dovrà apporre a lavori ultimati una targa esplicativa permanente avente contenuto analogo al pannello di cui sopra.

Nel caso in cui l'Ente non rispetti le condizioni per l'erogazione del finanziamento, le scadenze stabilite nel cronoprogramma previsionale dell'intervento, riportato al punto 12), oppure uno degli obblighi a proprio carico elencati, la Provincia Autonoma di Trento - Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale - provvederà alla revoca del contributo attribuito e al recupero della quota di contributo eventualmente già erogata, gravata degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del contributo ma la parte realizzata risulti funzionale alle finalità del progetto la Provincia Autonoma di Trento potrà riconoscere un contributo proporzionale all'investimento realizzato.

L'Autorità di Gestione del PO FESR provvederà ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti Organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito TU) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento - piazza Dante 15, 38100 Trento.

Responsabile del trattamento, per le pratiche di rispettiva competenza, è il Dirigente del Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività individuate nel presente bando, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, c. 1 lett. a) del TU, ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l'ausilio di strumenti elettronici e comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del TU sopra citato.

I dati sono custoditi mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del TU. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 TU e conformemente alle prescrizioni del Garante. La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalla legge. I dati, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, ai fini dello svolgimento delle attività.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività comporta l'impossibilità di adempiervi. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, agli incaricati dell'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento di obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti ad altri paesi dell'Unione Europea o paesi terzi.

L'art. 7 TU conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 558

Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione della Provincia Autonoma di Trento - approvazione del bando 1/2009 per il finanziamento di: «Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile nell'ambito degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto stabilito in premessa, il bando n. 1/2009 avente ad oggetto "Realizzazione di interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile nell'ambito degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, nell'ambito degli interventi ricompresi nell'Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile" del Programma Operativo FESR 2007-2013, Obiettivo competitività regionale ed occupazione, della Provincia Autonoma di Trento;
2. di stabilire, per quanto riguarda il livello di contributo pubblico, che l'intervento di cui al punto 1 preveda un contributo massimo pari all'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile per la singola iniziativa e comunque non superiore a euro 600.000,00 per ciascun progetto;
3. di stabilire, per quanto riguarda il finanziamento complessivo del bando, uno stanziamento totale pari a euro 1.800.000,00;
4. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento ad assumere gli impegni di spesa relativamente all'iniziativa, all'esito dell'istruttoria sui progetti ed alla definizione dei beneficiari e dell'entità dei relativi finanziamenti, previa assegnazione al capitolo di competenza del Servizio autonomie locali (617560-002) delle risorse necessarie per farvi fronte, attingendo dal fondo da ripartire relativo agli interventi 2007-2013 (capitolo 617510 del bilancio 2009);
5. di disporre che il bando di cui al presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE



Provincia Autonoma di Trento



Ministero dello Sviluppo Economico



Unione Europea FESR

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013
Provincia Autonoma di Trento

Bando 1/2009
Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile"

**Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile
promossi nell'ambito degli ecomusei
riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

LP n. 13/2000

LP n. 36/1993

1. PREMESSA

La politica regionale di coesione, finalizzata alla promozione della competitività ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali nelle diverse regioni europee, viene finanziata dalle risorse comunitarie dei Fondi Strutturali. Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 stabilisce che le attività dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013 siano svolte da ciascuna Amministrazione regionale/provinciale sotto forma di Programma Operativo, nell'ambito del Quadro di riferimento Strategico Nazionale - QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.

Il Programma Operativo FESR - di seguito PO - della Provincia Autonoma di Trento fa riferimento all'obiettivo 2 "Competitività Regionale ed Occupazione" e copre un periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

La Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4248 di data 7 settembre 2007 ha approvato il Programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia Autonoma di Trento per l'obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" della politica di coesione comunitaria. Successivamente con deliberazione n. 2182 di data 5 ottobre 2007 lo stesso Programma è stato approvato anche dalla Giunta provinciale.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

Nel rispetto degli orientamenti definiti dalla Strategia di Lisbona e degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione (approvati con Decisione del Consiglio 2006/702/CE del 6 ottobre 2006) in tema di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile, il PO FESR 2007-2013 pone particolare attenzione agli interventi che riguardano la valorizzazione ambientale e lo sviluppo del turismo sostenibile.

In connessione con la priorità 5 del QSN "Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo", il PO individua uno specifico Asse prioritario (Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile") nel quale sono ricomprese linee di intervento volte a sostenere l'attrattività e la competitività del territorio valorizzando il patrimonio ambientale, naturale e storico-culturale per lo sviluppo sostenibile.

L'obiettivo operativo di riferimento è: *valorizzare il patrimonio ambientale e culturale per promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e la capacità competitiva degli operatori.*

A tal fine l'Autorità di gestione del PO (individuata nel Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale della Provincia Autonoma di Trento) ha previsto la promozione della seguente attività:

Attività n. 1: Interventi per la tutela e fruizione del patrimonio naturale e culturale, di valorizzazione ambientale e di sostegno all'offerta di servizi di rete per lo sviluppo turistico.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono presentare progetti sono individuati negli enti pubblici locali che gestiscono ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della LP n. 13/2000.

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito territoriale della provincia di Trento.

4. SPESE AMMISSIBILI

A titolo indicativo, ai sensi del DPR n. 196 di data 3 ottobre 2008 (Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione) e del Reg. (CE) n. 1083/2006, si precisa che sono considerate ammissibili, principalmente e non esaustivamente, le seguenti voci di spesa:

- costruzione, ristrutturazione o ampliamento di infrastrutture direttamente connesse con la realizzazione del progetto;
- acquisto di terreni non edificati direttamente connesso con la realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% del costo delle opere (art. 5 del DPR n. 196/2008);
- acquisto di edifici già costruiti direttamente connesso con la realizzazione del progetto, su presentazione di una perizia giurata di stima da parte di un professionista ai sensi del DPR n. 196/2008 (art. 6 del DPR n. 196/2008);
- progettazione, direzione lavori, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi strettamente inerenti l'intervento;
- impianti e reti tecnologiche, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione strettamente funzionali all'intervento;
- spese per consulenze legali, per parcelle notarili e per perizie tecniche o finanziarie se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione e spese per contabilità o audit, se connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione (art. 3 DPR n. 196/2008).

Secondo quanto disposto dal DPR n. 196 di data 3 ottobre 2008 e dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al FESR, non sono ammissibili a contributo le seguenti voci:

- acquisto di terreni per importo superiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata;
- IVA recuperabile;
- operazioni di edilizia abitativa (edilizia plurifamiliare, edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari, etc.);
- interessi passivi, interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- spese connesse a contratti di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi etc.);
- ammende e penali;
- lavori di completamento eseguiti in amministrazione diretta (approvvigionamento di materiali, di mezzi d'opera e di prestazioni di lavoro) mediante le somme a disposizione dell'Amministrazione;
- imprevisti e arrotondamenti;
- opere di manutenzione ordinaria;
- acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altra agevolazione pubblica, tranne che di natura fiscale.

I contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture e, nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

In caso di progetti generatori di entrate si applica l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio di data 11 luglio 2006 e s.m. (per operazioni di importo superiore a euro 1.000.000,00). Quest'ultimo precisa che per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

5. DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'intervento finanziario a carico della Provincia Autonoma di Trento è corrispondente alla percentuale dell'**80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile**, nei limiti di una quota massima di finanziamento per ciascun progetto pari a **euro 600.000,00**.

Lo stanziamento complessivo previsto per il presente bando è pari ad euro **1.800.000,00**.

È prevista la possibilità di finanziare progetti in graduatoria secondo l'ordine della stessa e fino ad esaurimento dello stanziamento complessivo, fatta salva l'eventuale maggiore disponibilità di fondi all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi.

Nulla sarà dovuto per i progetti non ammessi a finanziamento.

6. DIVIETO DI CUMULO

L'agevolazione non è cumulabile con altre provvidenze comunitarie richieste per lo stesso progetto.

7. CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, i soggetti interessati dovranno presentare domanda di finanziamento redatta secondo il modello fac-simile predisposto e pubblicato dall'Amministrazione sul sito internet www.puntoeuropa.provincia.tn.it/, datata e sottoscritta in originale, unitamente alla documentazione elencata al successivo paragrafo 8), al seguente indirizzo:

Provincia Autonoma di Trento
Servizio autonomie locali
via Romagnosi, 11a
38100 TRENTO

a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del provvedimento di approvazione del presente bando e sino al giorno

30 giugno 2009, ore 12.00

indicando sulla busta la seguente dicitura:

**Bando 1/2009 Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile"
Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibile promossi
nell'ambito degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento**

La domanda di finanziamento dovrà riportare l'importo di spesa del progetto e l'elenco dei documenti allegati. Il progetto va consegnato anche su supporto elettronico.

Le domande di finanziamento dovranno essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta con raccomandata AR.

Ai fini del rispetto del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata o, se consegnata a mano, la ricevuta rilasciata entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del bando. In caso di spedizione a mezzo posta si invita ad inviare comunicazione via fax entro il termine suddetto.

Le domande presentate oltre il termine sono irricevibili.

8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La domanda di finanziamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Progetto definitivo (le eventuali autorizzazioni necessarie possono essere acquisite anche in un momento successivo);
2. Provvedimento del Comune richiedente di approvazione in linea tecnica del progetto e assunzione dell'onere di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento per la quota a proprio carico;

3. Relazione illustrativa che descriva:

- le caratteristiche dell'intervento in relazione agli elementi oggetto di valutazione, come specificati nella griglia di cui al punto 10) del presente bando;
- il quadro riepilogativo dei costi complessivi dell'intervento, nonché delle modalità di copertura dei costi di gestione a regime.

La Provincia Autonoma di Trento potrà richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori.

9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Il Comitato di sorveglianza, incaricato di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

In particolare sono stati approvati sia i criteri generali di ammissibilità comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR, sia i criteri di ammissibilità specifici per ciascun Asse.

I criteri generali di ammissibilità comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR sono individuati nei seguenti:

- 1) Compatibilità con gli ambiti di applicazione del FESR;
- 2) Coerenza con le disposizioni sulla natura dei soggetti destinatari;
- 3) Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziari dell'Unione Europea;
- 4) Compatibilità con il termine ultimo di realizzazione del programma;
- 5) Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali;
- 6) Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale sostenibile;
- 7) Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente);
- 8) Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di Stato e appalti pubblici;
- 9) Osservanza delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.

I criteri specifici di ammissibilità previsti per l'Asse 4 "Sviluppo locale sostenibile" sono individuati nei seguenti:

- 1) Contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'obiettivo operativo dell'asse;
- 2) Sostenibilità economico-finanziaria e fattibilità giuridico-amministrativa e tecnica dell'intervento;
- 3) Idoneità e completezza della documentazione per l'ammissione;
- 4) Coerenza con la normativa e le politiche comunitaria, nazionale e provinciale di settore;
- 5) Contributo all'innovazione e allo sviluppo della competitività del sistema economico-produttivo locale;
- 6) Localizzazione dell'intervento coerente con le previsioni del Programma;
- 7) Conformità alla pianificazione di settore per aree protette e Rete Natura 2000;
- 8) Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri Fondi Strutturali (con particolare riguardo alla categoria dei beneficiari e alla tipologia di iniziativa o di territorio);
- 9) Concentrazione finanziaria su priorità territoriali e tematiche preliminarmente identificate;
- 10) Integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio e tra queste e le politiche per il turismo e l'attrattività territoriale;
- 11) Definizione delle politiche fondate sull'analisi della domanda attuale e potenziale e con un forte orientamento al mercato.

10. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute al Servizio autonomie locali entro la scadenza verranno istruite al fine di verificarne l'ammissibilità, in relazione alla tipologia dell'opera ed in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013.

L'attività di istruttoria comprende:

1. la verifica della completezza e della regolarità della documentazione inviata;
2. la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
3. la valutazione della compatibilità economico-finanziaria dell'intervento rispetto al bilancio dell'Ente proponente e della capacità di realizzazione dell'investimento, secondo i criteri dettati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 210 di data 31 gennaio 2003 e s.m..

A seguito della fase istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata unitamente alla domanda, l'assenza di cause di esclusione, la rispondenza dei progetti ai criteri di ammissibilità e la valutazione della compatibilità economico-finanziaria dell'intervento rispetto al bilancio del soggetto proponente e della capacità di realizzazione dell'investimento, i progetti che avranno superato la suddetta istruttoria formale saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione.

A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

| | Caratteristiche richieste: | Punteggio assegnato |
|----|---|---------------------|
| 1 | Impatti positivi in tema di sviluppo turistico sostenibile | 6 |
| 2 | Integrazione dell'intervento nel contesto ambientale-paesaggistico | 4 |
| 3 | Caratteristiche di qualità, anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti, di sostenibilità e funzionalità delle opere in relazione alla destinazione | 3 |
| 4 | Accessibilità e fruibilità delle infrastrutture con riguardo alle diverse categorie di utenti, anche svantaggiate | 2 |
| 5 | Previsione di iniziative di sostegno all'offerta di servizi per lo sviluppo turistico | 2 |
| 6 | Orientamento alla destagionalizzazione dell'affluenza e della fruizione turistica | 2 |
| 7 | Aree interessate, con particolare riguardo alla valorizzazione di aree protette, Rete Natura 2000 o aree montane svantaggiate | 3 |
| 8 | Impatto sulla valorizzazione di siti di rilevanza storico-culturale | 3 |
| 9 | Tempistica di realizzazione prevista dal progetto | 2 |
| 10 | Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica | 2 |
| 11 | Impatti positivi e/o potenzialità in tema di promozione dell'imprenditorialità | 2 |
| 12 | Impatto sulle politiche occupazionali e sull'attuazione del principio orizzontale di pari opportunità | 2 |
| 13 | Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o cofinanziati da altri Fondi Strutturali | 1 |
| 14 | Modalità di informazione e promozione in merito all'iniziativa e coinvolgimento degli attori locali | 2 |
| 15 | Sostenibilità finanziaria e organizzativa nella fase a regime | 1 |
| 16 | Ricaduta del progetto a livello sovracomunale al fine di incrementare la fruibilità turistica della zona | 2 |
| 17 | Utilizzo di materiali biocompatibili e realizzazione di opere a basso impatto ambientale | 1 |
| | TOTALE | 40 |

La struttura incaricata dell'istruttoria dei progetti presentati entro la scadenza di cui al paragrafo 7) è il Servizio autonomie locali.

Ai fini della valutazione di merito dei progetti è costituita una Commissione composta da membri designati nell'ambito dei dipartimenti competenti per materia, nonché nell'ambito del dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.

Non saranno considerati ammissibili gli interventi parziali o suddivisi in lotti non aventi caratteristiche di autonoma funzionalità.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione di merito verrà formata una graduatoria ai fini del finanziamento, a condizione che vi siano risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. Nulla sarà dovuto per i progetti non ammessi a finanziamento.

In caso di parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai progetti con il maggior punteggio singolo considerando l'ordine della griglia sopra riportato.

La graduatoria sarà inoltrata al Nucleo di Valutazione individuato dalla Giunta provinciale per l'approvazione definitiva della stessa e successivamente la stessa Giunta provvederà con proprio atto all'assegnazione dei finanziamenti.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO E RELATIVE MODALITÀ DI CONCESSIONE

La Provincia Autonoma di Trento, in base ai risultati dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande approva la graduatoria relativa a tutti i progetti ritenuti finanziabili e determina la spesa ammissibile, nonché il contributo concedibile agli interventi che possono essere finanziati.

Il contributo viene erogato, a seguito di richiesta scritta, secondo le seguenti modalità:

- **anticipo pari al 30% del contributo** all'avvio dei lavori (dietro presentazione del verbale di inizio lavori e della documentazione relativa alle procedure di affidamento: bando o invito, verbali di gara, contratto di appalto);
- **la restante parte del contributo** progressivamente dietro dimostrazione dell'avanzamento nella realizzazione dei lavori, su presentazione dei pertinenti stati di avanzamento lavori - SAL e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese (fatture quietanzate e relativi mandati di pagamento in copia conforme all'originale). L'erogazione sarà proporzionata al contributo assegnato ed all'entità della spesa effettivamente documentata ammissibile a contributo;
- **il saldo del contributo** sarà subordinato alla presentazione, oltre che della documentazione finale di spesa nelle modalità previste al punto precedente, della copia del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

La documentazione finale di spesa dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la conclusione dell'intervento, di cui al successivo punto 12).

Si precisa che l'erogazione del contributo in corso d'opera potrà essere sospesa qualora si accerti che l'anticipo e le erogazioni precedenti sono sufficienti a coprire il saldo.

12. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento dovrà rispettare i seguenti termini:

FASE 1: i soggetti che beneficiano dei finanziamenti devono provvedere ad avviare i lavori entro i 9 mesi successivi alla data di ammissione a contributo provinciale;

FASE 2: l'intervento dovrà in ogni caso essere concluso e saldato entro i due anni successivi all'anno di concessione del contributo.

13. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEL DESTINATARIO

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, l'Autorità di Gestione del PO, nella persona del Sostituto del Dirigente del Servizio rapporti comunitari e sviluppo locale, fornisce ai potenziali destinatari del contributo le informazioni relative al referente provinciale per la gestione del presente bando individuato nel:

Servizio autonomie locali
via Romagnosi, 11a
38100 TRENTO
Tel. 0461/495000; Fax 0461/495036;
e-mail: serv.autonomielocali@provincia.tn.it
dirigente: dott. Giovanni Gardelli

L'Autorità di Gestione del PO informa i destinatari che l'accettazione del finanziamento comporta l'inclusione del loro nominativo nell'elenco dei destinatari, della denominazione delle operazioni e degli importi finanziari destinati alle operazioni. Tale elenco sarà reso pubblico in via elettronica o in altra forma, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il bando e la modulistica verranno pubblicati sul sito internet www.puntoeuropa.provincia.tn.it/.

14. OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati a:

- affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e i collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e provinciali vigenti;

- condurre le attività secondo la normativa in materia di lavori pubblici, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva nazionale del lavoro e pari opportunità, nonché a conservare la documentazione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale;
- fornire alla Provincia Autonoma di Trento, durante la realizzazione dell'intervento, i dati sull'avanzamento dello stesso e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione su indicazione fornita dell'Autorità di Gestione e secondo le modalità dalla stessa indicate;
- comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento;
- comunicare tempestivamente eventuali varianti al progetto presentato in modo tale che l'Amministrazione possa valutarne la coerenza;
- ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 lettere a) e b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, l'operazione finanziata non dovrà subire, entro i cinque anni dal suo completamento, modifiche sostanziali che alterino la natura e le modalità di esecuzione, che procurino un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un Ente pubblico o risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
- ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, nel caso di interventi di acquisto di un oggetto fisico, infrastrutturazione e/o interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera i 500.000 Euro, il beneficiario dovrà erigere sul luogo delle opere, durante l'esecuzione dei lavori, un pannello che rechi l'emblema dell'Unione Europea, l'indicazione del Fondo FESR "Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale", dello Stato Italiano (Ministero per lo Sviluppo Economico - MISE) e della Provincia Autonoma di Trento, nonché una frase che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento del FESR (preferibilmente "Investiamo nel vostro futuro" suggerita dalla Commissione Europea) secondo le indicazioni che verranno fornite all'atto della concessione del contributo;
- ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, nel caso di interventi di acquisto di un oggetto fisico, infrastrutturazione e/o interventi costruttivi il cui contributo pubblico totale supera i 500.000 Euro, il beneficiario dovrà apporre a lavori ultimati una targa esplicativa permanente avente contenuto analogo al pannello di cui sopra.

Nel caso in cui l'Ente non rispetti le condizioni per l'erogazione del finanziamento, le scadenze stabilite nel cronoprogramma previsionale dell'intervento, riportato al punto 12), oppure uno degli obblighi a proprio carico elencati, la Provincia Autonoma di Trento - Servizio autonomie locali provvederà alla revoca del contributo attribuito e al recupero della quota di contributo eventualmente già erogata, gravata degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del contributo ma la parte realizzata risulti funzionale alle finalità del progetto la Provincia Autonoma di Trento potrà riconoscere un contributo proporzionale all'investimento realizzato.

L'Autorità di Gestione del PO FESR provvederà ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti Organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

15. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito TU) ed in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento - piazza Dante 15, 38100 Trento.

Responsabile del trattamento, per le pratiche di rispettiva competenza, è il Dirigente del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività individuate nel presente bando, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, c. 1 lett. a) del TU, ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l'ausilio di strumenti elettronici e comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del TU sopra citato.

I dati sono custoditi mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del TU Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 TU e conformemente alle prescrizioni del Garante. La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalla legge. I dati, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, ai fini dello svolgimento delle attività.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività comporta l'impossibilità di adempiervi. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, agli incaricati dell'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento di obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti ad altri paesi dell'Unione Europea o paesi terzi.

L'art. 7 TU conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

20 marzo 2009, n. 590

Trasformazione in Euro ed aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di trasformare in Euro gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni già aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale 9626 di data 20 luglio 1992;
- 2) di aggiornare nuovamente gli importi delle medesime sanzioni applicando un incremento del 30% con riferimento al periodo 1993-2008;
- 3) di dare atto che di conseguenza gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 della LP 16/1984 sono così rideterminati:
 - Euro 169,00 ed Euro 1.014,00 con riferimento alla lettera a);
 - Euro 85,00 ed Euro 510,00 con riferimento alla lettera b);
 - Euro 42,00 ed Euro 84,00 con riferimento alla lettera c);
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 601

DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie - strutture termali - approvazione dei requisiti di qualità generali e specifici e dei criteri di verifica del loro possesso per l'accreditamento istituzionale - approvazione dei requisiti per livelli tariffari differenziati per le strutture accreditate

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 502 di data 30 dicembre 1992 e ss.mm. e integrazioni (da ultimo con decreto legislativo n. 299 di data 19 giugno 1999) prevede agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater l'introduzione e la disciplina degli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio sanitarie;
- l'articolo 43 della legge provinciale n. 3 di data 23 febbraio 1998, come modificato dall'articolo 10 della Legge provinciale n. 13/2004, detta tra l'altro, disposizioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- la legge 24 ottobre 2000, n. 323 ha riordinato il settore termale;
- il DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. e ss.mm. disciplina le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie.

Visto che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta di data 17 giugno 2004 - sulla scorta di quanto previsto nell'Accordo fra Federterme e Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sancito con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2004 sull'erogazione di prestazioni termali - ha approvato le linee guida per l'individuazione dei requisiti di accreditamento e per l'attribuzione di livelli tariffari differenziati per le strutture accreditate.

Ricordato che:

- in Provincia di Trento la fase dell'autorizzazione delle strutture sanitarie, risulta già avviata anche per le strutture termali;
- la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1944 di data 11 agosto 2003 ha dettato indirizzi per la Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento in ordine alla definizione della proposta dei requisiti ulteriori di qualità per l'accreditamento e dei relativi criteri di verifica;
- con deliberazioni della Giunta provinciale:
 - n. 426 di data 2 marzo 2007 sono stati approvati i requisiti ulteriori di qualità per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie che erogano assistenza ambulatoriale, residenziale e ospedaliera nonché i criteri per la verifica del loro possesso;
 - n. 2961 di data 21 dicembre 2007 sono state emanate le direttive per l'avvio e la gestione delle procedure di accreditamento istituzionale;
 - n. 160 di data 1° febbraio 2008 sono indicati i criteri per la verifica e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie per le quali è richiesto l'accreditamento istituzionale;
- la Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento nella riunione del 5 marzo 2009, ha formulato e approvato le seguenti proposte:
 - a) i requisiti di qualità ed i relativi criteri di verifica per l'accreditamento istituzionale delle strutture termali (Lista di controllo TE), come definiti dall'Accordo Stato-Regione del 29 aprile 2004 integrati con alcuni requisiti generali di accreditamento, ritenuti significativi anche per il settore termale;
 - b) i requisiti e i criteri per la definizione dei livelli tariffari differenziati per le strutture termali accreditate.

Si specifica che:

- l'accreditamento delle strutture termali, già autorizzate ai sensi del DPGP 30-48/Leg. del 2000, è subordinato al possesso dei requisiti di qualità generali e specifici di cui l'Allegato A denominato "Lista di controllo TE";

- per accedere a livelli tariffari differenziati le strutture termali accreditate devono possedere i requisiti di cui all'Allegato B - "Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle Aziende termali accreditate";
- al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle Aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura sono ordinate in quattro differenti livelli: Super, A, B, e C, come individuati al citato Allegato B.

Vista ed esaminata favorevolmente la proposta della Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento delle strutture termali in ordine ai requisiti di qualità.

Il rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale delle strutture termali segue la procedura e la tempistica di cui alla citata deliberazione n. 2961 di data 21 dicembre 2007.

Vista la normativa e gli atti sopra citati.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti documenti relativi alle strutture termali come indicati nei testi allegati A, B, C, D, E e F al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale:
 - i requisiti di qualità e relativi criteri di verifica per l'accreditamento (Lista di controllo TE);
 - le regole e i criteri per la definizione dei livelli tariffari differenziati relativi a ciascun ciclo di cura delle strutture termali accreditate per l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del SSP e relativa lista di verifica;
 - punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione di ciascun livello tariffario;
 - formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta;
 - formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento trova attuazione nei confronti delle strutture termali, autorizzate all'esercizio ai sensi del DPGP 30-48/Leg. del 2000, che intendono accedere all'istituto dell'accreditamento istituzionale;
- 3) di riservare a successivi distinti provvedimenti la definizione di criteri e modalità per la valutazione della qualità delle prestazioni erogate e dei risultati raggiunti;
- 4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI

P. GENTILE

Allegato A)

Lista di controllo **TE**
REQUISITI - STRUTTURE TERMALI

**REQUISITI DI QUALITÀ GENERALI E SPECIFICI
PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TERMALI**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nato/a a _____ prov. di _____ il _____
titolare/legale rappresentante della Società/Ente/Azienda:

ai sensi dell'art. 12 del DPGP 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.

DICHIARA

che la struttura termale denominata _____

| | |
|-------------------|--|
| Comune / Località | |
| Indirizzo | |
| C.C. | |
| pp.ed. | |
| p.m. | |

è in possesso dei requisiti di qualità come di seguito specificati previsti per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale relativamente alla funzione idrotermale.

| | |
|-------------|---|
| TE.1 | PROGRAMMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ |
|-------------|---|

| | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| Requisito TE.1.1 | La direzione attiva programmi per la promozione ed il miglioramento della sicurezza dei pazienti. | | |
| <p><i>Nel Rapporto dell'OMS del 2000 si sostiene che la maggior parte degli errori in ambito sanitario non è legata alla incapacità degli operatori ma è dovuta al sistema che deve essere reso più sicuro. Tale rilievo fa riflettere non solo per adottare sistemi di gestione del rischio ma per diffondere la cultura della sicurezza del paziente oltre che della sicurezza lavorativa ed ambientale.</i></p> <p><i>Tale obiettivo deve essere perseguito con specifiche e definite modalità organizzative finalizzate a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ individuare le più rilevanti situazioni di rischio per i pazienti (quali ad esempio gli errori nei processi di prescrizione e somministrazione di farmaci, le infezioni correlate alle pratiche assistenziali, l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali, l'esecuzione di procedure invasive, ecc.), ✓ attuare opportune azioni per minimizzare il rischio, ✓ realizzare una rilevazione sistematica degli eventi avversi accaduti (o evitati): la rilevazione non è finalizzata alla identificazione di responsabilità personali, bensì al monitoraggio del fenomeno onde consentire l'individuazione e l'attuazione delle misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza. | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | <i>Situazione attuale</i> |
| TE.1.1-a | Le principali condizioni/situazioni di rischio per i pazienti connesse alle attività proprie dell'attività idrotermale sono descritte e vengono aggiornate sulla base delle modifiche tecnologiche ed organizzative attuate; | SI | NO |
| TE.1.1-b | sono documentate le procedure volte a minimizzare tali rischi; | SI | NO |
| TE.1.1-c | le attività finalizzate alla promozione ed alla tutela della sicurezza dei pazienti si integrano con le attività per la tutela della salute dei lavoratori; | SI | NO |
| TE.1.1-d | i criteri e le modalità per la rilevazione degli eventi avversi o potenzialmente tali sono documentati. | SI | NO |

| | | | |
|--|--|----|-------------------------------|
| Requisito TE.1.2 | La direzione adotta la Carta dei servizi quale strumento dinamico per la gestione della qualità dei servizi e per il riconoscimento della centralità e del ruolo attivo dei cittadini. | | |
| <p><i>La Carta dei servizi sanitari, introdotta e resa vincolante per gli enti erogatori di servizi sanitari con la legge n. 273/1995 ed il DPCM 19.5.1995, è il patto tra le strutture del SSN e i cittadini basato su principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.</i></p> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | <i>Situazione attuale</i> |
| TE.1.2-a | La direzione ha adottato e tiene aggiornata la Carta dei Servizi, ovvero un documento che individua la tipologia delle prestazioni erogate, le modalità di accesso, i sistemi adottati per garantire la qualità del servizio, gli standards di sicurezza utenti, le informazioni rilevanti, le modalità di interazione con gli utenti; | SI | NO |
| TE.1.2-b | la Carta dei servizi è messa a disposizione degli utenti. | SI | NO |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| TE.2 | GESTIONE DEL PERSONALE |
|-------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| Requisito TE.2.1 | Sono attuati programmi di formazione continua coerenti con le pratiche assistenziali erogate. | | |
| <i>Uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dell'assistenza è rappresentato dai programmi di formazione continua commisurati ai bisogni dell'organizzazione in termini di competenze richieste rispetto all'attività svolta ed alla mission della struttura. Le attività di formazione devono essere programmate sulla base della valutazione delle esigenze formative in rapporto al livello di formazione e di competenza esistenti.</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | Situazione attuale |
| TE.2.1-a | Per il personale sanitario esiste la documentazione attestante la partecipazione del personale a programmi di formazione continua, certificati con sistemi ECM o anche diversamente; | SI | NO |
| TE.2.1-b | la direzione garantisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale non sanitario, attraverso la partecipazione ad almeno un evento formativo all'anno. | SI | NO |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| TE.3 | MONITORAGGIO DEI PROCESSI |
|-------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| Requisito TE.3.1 | La direzione utilizza un sistema informativo per rilevare sistematicamente le informazioni relative ai processi ed alle attività e per garantire i flussi informativi richiesti per il governo del Servizio sanitario pubblico. | | |
| <i>La gestione dei processi e il monitoraggio delle attività più rilevanti si basano sulla raccolta di dati e di informazioni. I sistemi informativi utilizzano pertanto opportuni indicatori - rilevanti, misurabili, scientificamente validi e congrui rispetto agli obiettivi dell'organizzazione - derivanti prioritariamente dai dati raccolti nelle consuete attività routinarie.</i> | | | |
| <i>Il sistema adottato garantisce il ritorno informativo sia all'interno dell'organizzazione, a supporto dei processi di valutazione e miglioramento della qualità, sia all'esterno, per alimentare i flussi informativi richiesti per il governo del Servizio sanitario pubblico.</i> | | | |
| <i>Deve inoltre essere garantita la riservatezza dei dati individuali dei singoli pazienti.</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | Situazione attuale |
| TE.3.1-a | La direzione adotta idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione di dati clinici relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili ai fini della valutazione del rispetto di buone pratiche assistenziali relativamente alla terapia termale effettuata; | SI | NO |
| TE.3.1-b | vengono assicurati i flussi informativi secondo gli schemi previsti dagli accordi contrattuali stipulati con il Servizio sanitario provinciale; | SI | NO |
| TE.3.1-c | esiste e viene applicata una procedura per assicurare la riservatezza dei dati. | SI | NO |

| | | | |
|--|---|----|---------------------------|
| Requisito TE.3.2 | Viene effettuato un monitoraggio sistematico dei principali processi ed attività svolti all'interno dell'organizzazione. | | |
| <i>Un sistema integrato di gestione si fonda sulla corretta e sistematica rilevazione e valutazione dei dati relativi ai processi, alle attività ed ai risultati, al fine di consentire l'adozione delle opportune azioni per migliorare il livello della performance della struttura.</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | <i>Situazione attuale</i> |
| TE.3.2-a | Esiste un piano di monitoraggio periodico per valutare: | | |
| - | il grado di aderenza ai principali standard di qualità fissati nella Carta dei servizi; | SI | NO |
| - | il livello di realizzazione dei piani di formazione continua; | SI | NO |
| - | i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni ed il rispetto dei criteri definiti per l'accesso; | SI | NO |
| - | gli eventi critici o potenzialmente tali relativi alla sicurezza dei pazienti. | SI | NO |

| | | | |
|--|---|----|---------------------------|
| Requisito TE.3.3 | Vengono rilevate le opinioni degli utenti relativamente a bisogni, priorità e soddisfazione rispetto a prestazioni/servizi ricevuti. | | |
| <i>I bisogni, le opinioni e l'esperienza dei pazienti su tutti gli aspetti dell'assistenza che viene loro fornita (per gli aspetti strutturali, di processo e di esito) aggiungono informazioni importanti per il miglioramento sistematico della qualità e dovrebbero essere utilizzate regolarmente.</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | <i>Situazione attuale</i> |
| TE.3.3-a | Vengono attuati programmi per valutare sistematicamente le opinioni degli utenti (es. gestione dei reclami, questionari di soddisfazione); | SI | NO |

| | | | |
|---|--|----|---------------------------|
| Requisito TE.3.4 | La direzione adotta indicatori clinici finalizzati a valutare l'esito dei processi assistenziali sulla salute dei pazienti. | | |
| <i>La finalità di fondo del Servizio Sanitario è quella di mantenere e migliorare il livello di salute dei cittadini. Con riferimento a tale obiettivo le organizzazioni che operano nell'ambito del servizio Sanitario sono chiamate a valutare l'impatto delle proprie attività sulla salute degli utenti</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | <i>Situazione attuale</i> |
| TE.3.4-a | Sono stati identificati degli indicatori clinici rispetto alle principali attività assistenziali svolte nella struttura; | SI | NO |
| TE.3.4-b | tali indicatori vengono utilizzati per la valutazione periodica dei processi assistenziali. | SI | NO |

TE.4 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

| | | | |
|---|---|----|---------------------------|
| Requisito TE.4.1 | La direzione valuta sistematicamente il proprio sistema qualità e le attività svolte all'interno dello stabilimento termale al fine di garantire in modo continuo la loro adeguatezza ed efficacia e per individuare i necessari cambiamenti e miglioramenti. | | |
| <i>Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio, la direzione provvede, con cadenza almeno annuale, a valutare le attività svolte e l'assetto organizzativo, individuando le aree prioritarie per l'attivazione di programmi di miglioramento della qualità e della sicurezza.</i> | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | Situazione attuale |
| TE.4.1-a | La direzione, in base agli esiti delle attività di monitoraggio, individua annualmente le aree prioritarie per l'attivazione degli interventi di miglioramento, valutando in particolare: | | |
| - | l'idoneità delle politiche della qualità; | SI | NO |
| - | l'adeguatezza dei processi organizzativi ed assistenziali, ed in particolare quelli relativi all'accesso dei pazienti ed all'erogazione delle prestazioni sanitarie; | SI | NO |
| - | la pianificazione delle risorse necessarie; | SI | NO |
| - | la valutazione e la pianificazione delle necessità di competenze e formazione del personale; | SI | NO |
| - | la presenza di non conformità rispetto a quanto stabilito dal programma di qualità e nelle procedure; | SI | NO |
| - | il programma delle azioni di correzione da porre in atto; | SI | NO |
| - | l'adeguatezza dei protocolli di collaborazione con altri professionisti; | SI | NO |
| - | le informazioni di ritorno dagli utenti (soddisfazione, reclami). | SI | NO |

TE.5 ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI

| | | | |
|--|--|----|---------------------------|
| Requisito TE.5.1 | La direzione attua iniziative per facilitare l'accesso degli utenti ai servizi. | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | Situazione attuale |
| TE.5.1-a | La prenotazione delle prestazioni è resa possibile, sia direttamente, sia telefonicamente, presso i punti di prenotazione individuati dalla struttura termale; | SI | NO |
| TE.5.1-b | tutto il personale espone il cartellino identificativo (generalità e qualifica professionale); | SI | NO |
| TE.5.1-c | la segnaletica è chiaramente leggibile e di facile comprensione; | SI | NO |
| TE.5.1-d | sono erogati gratuitamente ai curandi atti di controllo sanitario di routine, quali ad esempio anamnesi, esame obiettivo, controllo pressione, ecc.; | SI | NO |
| TE.5.1-e | la Direzione garantisce sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta alimentazione e stili di vita corretti). | SI | NO |

| TE.6 | | | | REQUISITI SPECIFICI RELATIVI A DETERMINATI CICLI DI CURA TERMALE | | | |
|--|--|--|----|---|--|-------------------------------|--|
| Requisito TE.6.1 | | Fangoterapia/fangobalneoterapia/balneoterapia | | | | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | | | | | Situazione attuale | |
| TE.6.1-a | La stabilimento termale dispone di idoneo impianto per la maturazione del fango, con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale, calcolato con la formula riportata nell'Allegato F; | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-b | lo stabilimento termale dispone di un'organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura; | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-c | In alternativa al requisito precedente, lo stabilimento termale dispone di un'organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di adeguato sistema di ricambio d'aria; | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-d | Solo per gli alberghi termali. Lo stabilimento termale dispone di un'organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in camera da letto ed a tale scopo dichiara che le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso, rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva. | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-e | Solo per le cure fangoterapiche/fangobalneoterapiche. Lo stabilimento termale dispone presso il reparto cure fangoterapiche/fangobalneoterapiche di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività, di almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente. | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-f | Se il numero degli addetti non soddisfa il requisito precedente, lo stabilimento termale dispone di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità, ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto del rapporto di almeno un addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-g | Solo per le cure balneoterapiche. Limitatamente al ciclo di cura della balneoterapia, il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza è pari almeno ad un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente. | SI | NO | | | | |
| TE.6.1-h | Lo stabilimento termale dispone presso il reparto, di medici specialisti in: | | | | | | |
| | ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, | SI | NO | | | | |
| | reumatologia, | SI | NO | | | | |
| | recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, | SI | NO | | | | |
| | idrologia medica, | SI | NO | | | | |

| | | | |
|----------|---|----|----|
| | Solo per il ciclo cura della balneoterapia erogabile in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche dermatologia o discipline equipollenti o affini; | SI | NO |
| TE.6.1-i | tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici su i casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure di fangoterapia/fangobalneoterapia/balneoterapia e simili; | SI | NO |
| TE.6.1-l | la disponibilità di uno specialista è garantita per i seguenti orari minimi di servizio: | | |
| | a) per due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, fino a 50.000 trattamenti annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| | b) per quattro ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| | c) per sei ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati oltre 100.000 trattamenti di cura all'anno (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione). | SI | NO |
| TE.6.1-m | La struttura non dispone degli specialisti indicati ai punti precedenti. (La circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dello stabilimento termale ma preclude allo stesso l'iscrizione al livello tariffario A di cui alla Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle Aziende termali accreditate). | SI | NO |

| | | | |
|--|---|---------------------------|----|
| Requisito TE.6.2 | Terapie inalatorie: inalazione, nebulizzazioni, aerosol, humage | | |
| Criteria per la verifica del requisito: | | <i>Situazione attuale</i> | |
| TE.6.2-a | Lo stabilimento termale dispone presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in: | | |
| | otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, | SI | NO |
| | pneumologia o discipline equipollenti, | SI | NO |
| | audiologia, | SI | NO |
| | idrologia medica; | SI | NO |
| TE.6.2-b | tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici su i casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure inalatorie e simili; | SI | NO |
| TE.6.2-c | la disponibilità di uno specialista è garantita per i seguenti orari minimi di servizio: | | |
| | a) per due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, fino a 50.000 trattamenti annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| | b) per quattro ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |

| | | | |
|----------|---|----|----|
| | c) per sei ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati oltre 100.000 trattamenti di cura all'anno (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| TE.6.2-d | la struttura non dispone degli specialisti indicati ai punti precedenti. (La circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dello stabilimento termale, ma preclude allo stesso l'iscrizione al livello tariffario A di cui alla Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle Aziende termali accreditate). | SI | NO |

| Requisito TE.6.3 | Terapia idropinica | | |
|--|---|---------------------------|----|
| <i>Criteria per la verifica del requisito:</i> | | <i>Situazione attuale</i> | |
| TE.6.3-a | Lo stabilimento termale dispone di servizi igienici con wc ed orinatori installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura, in rapporto con quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta (calcolato alla stregua dell'Allegato E), pari ad almeno un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico; | SI | NO |
| TE.6.3-b | lo stabilimento termale dispone presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in: | | |
| | idrologia medica, | SI | NO |
| | urologia o discipline equipollenti o affini, | SI | NO |
| | gastroenterologia o discipline equipollenti e affini; | SI | NO |
| TE.6.3-c | tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici su i casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure idropiniche e simili; | SI | NO |
| TE.6.3-d | la disponibilità di uno specialista è garantita per i seguenti orari minimi di servizio: | | |
| | a) per due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, fino a 50.000 trattamenti annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| | b) per quattro ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| | c) per sei ore settimanali, relativamente ai reparti in cui risultano effettuati oltre 100.000 trattamenti di cura all'anno (dato derivante dalla media del triennio precedente l'anno di applicazione); | SI | NO |
| TE.6.3-e | la struttura non dispone degli specialisti indicati ai punti precedenti. (La circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dello stabilimento termale ma preclude allo stesso l'iscrizione al livello tariffario A di cui alla Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle Aziende termali accreditate). | SI | NO |

DICHIARA
il mancato possesso dei seguenti requisiti e ne giustifica il motivo

| N. criterio | Giustificazione mancato possesso |
|-------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

DICHIARA
altresi l'inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti

| N. criterio | Motivo inapplicabilità |
|-------------|------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Luogo e data _____

(firma del dichiarante)

**DEFINIZIONE E ATTRIBUZIONE DI LIVELLI TARIFFARI
DIFFERENZIATI ALLE AZIENDE TERMALI ACCREDITATE**

Art. 1

Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle Aziende termali accreditate

Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti delle Aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica sono ordinate in quattro differenti livelli: Super, A, B e C. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le Aziende accreditate.

Art. 2

Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione

I livelli tariffari A, B e C non attengono all'Azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.

L'attribuzione alle singole Aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma è determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella di cui all'Allegato "D".

Il punteggio anzidetto è ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti, nonché al successivo articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'Azienda termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.

Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.

Il Livello tariffario Super attiene all'Azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura ordinati in più livelli; esso è attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.

Art. 3

Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango e doccia cd di annettamento" sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

- a) disponibilità, nell'ambito dell'Azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:
 - 1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'Allegato F: **punti 20**
 - 2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata nell'Allegato di cui al punto 1: **punti 30**
- b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi. Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali; **punti 10**
- c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente; **punti 20**

- d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:
- 1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:
 - 1a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore settimanali: **punti 20**
 - 1b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio; **punti 30**
 - 2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1), punti 1a) o 1b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;
 - 3) oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orario di servizio rispettivamente di nove e sei ore settimanali.
Agli effetti della presente lettera d), è assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medico-specialistico prestato dallo specialista in idrologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al successivo articolo 10, punto 1) lettere a) e b) e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a);
- e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:
- 1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo: **punti 15**
 - 2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato: **punti 10**
 - 3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5**
- f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10**
- g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:
1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**
 2. con impact factor **punti 35**
- I due punteggi non sono cumulabili.
- h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:
1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**
 2. con impact factor **punti 25**
- I due punteggi non sono cumulabili.

L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle Aziende, a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle Aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui il comma precedente, la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna delle Aziende associate.

Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione degli atti alla Azienda provinciale per i servizi sanitari e alla Provincia territorialmente competente.

*Art. 4**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia*

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

punti 20

Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.

*Art. 5**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno*

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti ivi indicati sub c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito è tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in trattamento contemporaneo.

punti 20

La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 sub d), è valutabile anche la disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.

punti 20

In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento, uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.

Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.

*Art. 6**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte*

(omissis)

*Art. 7**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages*

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

- a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:
- del 10% a quelli indicati nel requisito n. 1.3-2-a della Lista di controllo n. 1 "Stabilimenti idrotermali" della deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 di data 30 dicembre 2002; **punti 15**
 - del 20% a quelli indicati nel requisito n. 1.3-2-a della Lista di controllo n. 1 "Stabilimenti idrotermali" della deliberazione della Giunta provinciale n. 3403 di data 30 dicembre 2002; **punti 25**
- b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

- c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria; **punti 15**
- d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta; **punti 10**
- e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto g) e h).

Art. 8

Criteria di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica

Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti erogativi sotto elencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:

- a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde, recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido - ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente calcolato con la formula contenuta nell'Allegato E:
 - 1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a m2 6,25: **punti 20**
 - 2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a m2 7,50: **punti 30**
- b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:
 - 1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno 1,5 m2: **punti 15**
 - 2) di almeno 2,0 m2: **punti 30**
- c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come alla precedente lettera a):
 - 1) da 1/44 a 1/40: **punti 15**
 - 2) maggiori di 1/40: **punti 30**

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

- d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto d);
- e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente art. 3, punto g) e h).

Art. 9

Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli di cura erogati presso due o più distinti reparti

Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'Azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come unico reparto.

Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.

Art. 10

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono assegnabili i punteggi rispettivamente sotto indicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sotto elencati requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'Azienda termale interessata:

- 1) personale medico:
 - a) disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER: **punti 5**
 - se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario: **ulteriori punti 5**
 - b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 precedenti: **punti 2**
- 2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2**
- 3) laboratorio di analisi interno: **punti 2**
- 4) gabinetto radiologico interno: **punti 2**
- 5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Aziende ospedaliere, Aziende USL, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15**
- 6) disponibilità di attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10**
- 7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, sia in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola Azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più Aziende termali: **punti 25**
- 8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: **punti 5**
- 9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2: **punti 5**
- 10) servizio di dietologia: **punti 5**
- 11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle Province e Regioni: **punti 5**

*Art. 11**Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super*

Il livello Super può essere attribuito solo alle Aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a condizione che l'Azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

- a)**
- a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'Azienda, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato, o del titolo di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza;
 - a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'Azienda termale.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

- b)**
- b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute, attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;
 - b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgono i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;
 - b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

- c)**
- c1) periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;
 - c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);
 - c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte.

*Art. 12**Questionario per la rilevazione dei requisiti*

I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna Azienda termale accreditata tramite apposito questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Azienda stessa.

*Art. 13**Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e attribuzione del livello tariffario*

Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Provincia territorialmente competente secondo proprie modalità.

L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta attribuzione la Provincia deve dare comunicazione all'Azienda termale interessata e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari territorialmente competente.

*Art. 14**Attribuzione del livello tariffario*

Il livello tariffario alle Aziende termali non accreditate in precedenza o un diverso livello tariffario rispetto a quello goduto da ciascuna Azienda termale già accreditata relativamente ad uno o più cicli di cura, od il livello Super, è attribuito su istanza dell'Azienda termale interessata da inoltrarsi alla Provincia, che si pronuncia entro 120 giorni.

Fatta salva ogni diversa regolamentazione provinciale, l'attribuzione del livello tariffario, realizzata ai sensi del comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata, corredata di tutta la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio dello stesso anno, anche se valutata oltre il limite dei 120 giorni di cui sopra; ha invece effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente se successivamente presentata.

Le Aziende termali già classificate di livello D, che accedono ai livelli rispettivamente superiori per effetto della riduzione degli stessi livelli, indotta dal precedente art. 1, accedono al livello tariffario spettante dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti.

*Art. 15**Controlli e moratoria*

Le Aziende termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di tutti i requisiti per il livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello stesso livello/i per tutta la stagione in corso nell'anno in cui è effettuato l'anzidetto controllo; a partire dalla stagione successiva alle Aziende anzidette sono attribuiti i livelli spettanti salvo dimostrazione, entro il 31 maggio, dell'avvenuta regolarizzazione delle rispettive posizioni.

Allegato C)

**LISTA DI VERIFICA DEI REQUISITI VALUTABILI
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI LIVELLI TARIFFARI****Il/La sottoscritto/a**

nato/a a _____ prov. di _____ il _____
titolare/legale rappresentante della Società/Ente/Azienda:

codice fiscale _____ e/o partita IVA _____
con sede legale nel Comune di _____ CAP _____
in via _____ n. _____ tel. n. _____
fax n. _____

DICHIARA

altresì che la suddetta Azienda termale è in possesso degli ulteriori requisiti sotto specificati valutabili ai fini dell'attribuzione dei livelli tariffari differenziati:

Artt. 1 - 2

(omissis)

*Art. 3**Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia
(fango + doccia di annessamento)*

- a) disponibilità, nell'ambito dell'Azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:
- 1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato F **punti 20**
 - 2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula dell'Allegato di cui al punto precedente **punti 30**
- b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi
Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali: **punti 10**

NB

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

1. camerini di applicazione dei fanghi C°
2. delle camere di reazione singola C°
3. degli ambienti di reazione collettiva C°

- c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente: **punti 20**

- d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, prestano servizio medici specialisti in:
- ortopedia e traumatologia, (n.)
 - reumatologia, (n.)
 - recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.)
 - idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a) n. (.....)
 - discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista
.....
.....
.....
.....)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici

.....
.....
.....
.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 doccia cd. di annetamento) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

- 1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20**
- 1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

2. da 50.001 a 100.000:

- 2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20**
- 2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

3. oltre 100.000:

- 3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20**
- 3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....
.....
.....
.....

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

- 1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo; **punti 15**

- 2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato; **punti 10**
- 3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5**
- f) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura **punti 10**
- g) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:
 - 1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

 - 2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

- h) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:
 - 1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

 - 2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**
 Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI

Art. 4

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia

- a) disponibilità, nell'ambito dell'Azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango con:
- 1) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula di cui all'Allegato F **punti 20**
 - 2) capacità di produzione della fangaia è superiore di almeno il 30% rispetto al fabbisogno stagionale calcolato con la formula dell'Allegato di cui al punto precedente **punti 30**
- b) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi. Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali. **punti 10**

NB

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

1. camerini di applicazione dei fanghi C°
2. delle camere di reazione singola C°
3. degli ambienti di reazione collettiva C°

- c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati, nell'anno precedente: **punti 20**
- d) disponibilità presso il reparto di fangobalneoterapia, prestano servizio medici specialisti in:
- ortopedia e traumatologia, (n.)
 - reumatologia, (n.)
 - recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.)
 - idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) n. (.....)
 - discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista e il n.)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangobalneoterapia e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 fango + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

- 1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20**
- 1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30**

2. da 50.001 a 100.000:

2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20**

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio), **punti 30**

3. oltre 100.000:

3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20**

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....
.....
.....
.....

e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangobalneoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo; **punti 15**

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato: **punti 10**

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5**

f) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10**

g) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

h) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI

Art. 5

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno

a) disponibilità di strutture che consentono, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi:

Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali.

punti 10

NB

Indicare in ogni caso la temperatura in gradi centigradi dei:

- delle camere di reazione singola C°.....
- degli ambienti di reazione collettiva C°.....

b) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo specifico compito, tale da garantire l'attività di almeno un addetto in servizio ogni sei curandi in trattamento contemporaneo, calcolati sulla base del numero di pazienti trattati nell'anno precedente: **punti 20**

c) disponibilità presso il reparto di balneoterapia e irrigazioni vaginali, prestano servizio medici specialisti in:

- ortopedia e traumatologia, (n.)
- reumatologia, (n.)
- recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, (n.)
- idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n.)
- dermatologia, (n.)
- ginecologia, (n.)
- cardiologia o angiologia, (n.)
- discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista
 e il n.)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali e simili:

Numero di trattamenti di cura (una cura = 1 bagno terapeutico, ovvero 1 irrigazione + 1 bagno terapeutico) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

1a) disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20**

1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

2. da 50.001 a 100.000:

2a) disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20**

2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

3. oltre 100.000:

3a) disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20**

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

d) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo con:

1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e complementari di tipo riabilitativo: **punti 15**

2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico e altro personale qualificato: **punti 10**

3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale: **punti 5**

e) l'Azienda dispone di organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura: **punti 10**

f) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

g) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI

Art. 6

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte

(omissis)

Art. 7

*Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie
inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages*

- a) disponibilità di spazi (esclusi i locali di attesa) superiori rispettivamente:
- I. del 10% a quelli indicati nel requisito n. 1.3-2-a della Lista di controllo n. 1
"Stabilimenti idrotermali" della deliberazione della Giunta provinciale n. 3403
di data 30 dicembre 2002 (m3 5,50)
per punto cura individuale: punti 15
- II. del 20% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (m3 5,50)
per punto cura individuale: punti 25
- III. del 10% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (m3 4,50)
per punto cura collettivo: punti 15
- IV. del 20% a quelli indicati nel requisito di cui al punto precedente (m3 4,50)
per punto cura collettivo: punti 25
- b) Disponibilità presso il reparto di cure inalatorie di medici specialisti in
- otorinolaringoiatria, (n.)
 - pneumologia, (n.)
 - audiologia, (n.)
 - idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a)) (n.)
 - discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista e il n.)

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure inalatorie e simili:

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

.....

Numero di trattamenti di cura (una cura = seduta costituita dalla combinazione di due delle quattro somministrazioni aerosol, inalazioni, nebulizzazioni, humages) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

- 1a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: punti 20
- 1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): punti 30

2. da 50.001 a 100.000:

- 2a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: punti 20
- 2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): punti 30

3. oltre 100.000:

3a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20**

3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura delle terapie inalatorie idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: **punti 15**

d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta: **punti 10**

e) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più Aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente):

punti 25

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI

Art. 8

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di terapia idropinica

Disponibilità di:

- a) parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio superiore a:
 - 1) m2 6,25 **punti 20**
 - 2) m2 7,50 **punti 30**

- b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta dispone di uno spazio di almeno:
 - 1) 1,5 m2 (in base alla formula riportata nell'Allegato E), **punti 15**
 - 2) 2,0 m2 (in base alla formula di cui al punto 1), **punti 30**

- c) servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura, in rapporto con quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta calcolato come alla precedente lettera a):
 - 1) da 1/44 a 1/40: **punti 15**
 - 2) maggiori di 1/40: **punti 30**

Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei punteggi indicati al precedente punto c) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e a rapporto migliore di 1/21;

- d) Disponibilità presso il reparto di cure idropiniche di medici specialisti in:
 - idrologia medica, (diverso dallo specialista di cui all'art. 10, punto 1), lettere a) e b) e da quello di cui all'art. 11, lett. a) (n.)
 - urologia, (n.)
 - gastroenterologia, (n.)
 - discipline equipollenti o affini, (indicare in riferimento a quale specialista e il n.)

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

Tali medici sono incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di cure idropiniche e simili.

Numero di trattamenti di cura (una cura = una seduta giornaliera di assunzione di acqua) annui (media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto) che vengono praticati: _____

1. fino a 50.000:

- 1a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di tre ore settimanali: **punti 20**
- 1b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 1), per almeno due ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

2. da 50.001 a 100.000:

- 2a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di sei ore settimanali: **punti 20**
- 2b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 2), per almeno quattro ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

3. oltre 100.000:

- 3a) Disponibilità oraria dello specialista minimo di nove ore settimanali: **punti 20**
- 3b) disponibilità di un secondo specialista, in disciplina diversa da quella di cui al punto 3), per almeno sei ore settimanali: (in alternativa al precedente punteggio): **punti 30**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....

.....

.....

.....

- e) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, nelle discipline connesse alla specifica terapia termale. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente l'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 15**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 35**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....

.....

.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

f) l'Azienda svolge attività sistematica di ricerca scientifica, con cadenza almeno triennale, unicamente/anche (cancellare la dizione che non interessa) in gruppo con più aziende. Le risultanze dell'attività di ricerca del triennio precedente all'entrata in vigore del presente atto, sono state edite a stampa su riviste scientifiche:

1. Indicizzate, ovvero recensite da motori di ricerca internazionali **punti 10**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

2. con impact factor (in alternativa al punteggio precedente) **punti 25**

Indicare i titoli dei lavori e il nome della rivista:

.....
.....
.....

I DUE PUNTEGGI NON SONO CUMULABILI

L'Azienda allega idonea documentazione comprovante l'effettiva partecipazione a tutte le fasi operative della ricerca.

TOTALE PUNTI

Art. 9

(omissis)

Art. 10

Criteria di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello stabilimento

L'Azienda termale dispone di:

- 1) Personale medico
 - a) di un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle attività sanitarie dell'Azienda, diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER **punti 5**
in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario **ulteriori:** **punti 5**
 - b) di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario dello stabilimento, diverso dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli artt. 3,4,5, 6,7 e 8 precedenti: **punti 2**

Generalità e rispettivi titoli professionali e accademici del secondo specialista

.....
.....
.....
.....

- 2) un servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario di servizio: **punti 2**
- 3) un laboratorio di analisi interno: **punti 2**
- 4) un gabinetto radiologico interno: **punti 2**
- 5) un'équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Aziende ospedaliere, con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali: **punti 15**
- 6) attrezzature per la effettuazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato: **punti 10**
- 7) un centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze, è in grado, anche attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro può essere organizzato ed operare sia nell'ambito della singola Azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due o più aziende termali

Indicare quali:

.....

punti 25

- 8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e simili, a disposizione dei curandi: **punti 5**
- 9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e), numero 2): **punti 5**
- 10) un servizio di dietologia: **punti 5**
- 11) personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia termale riconosciuto dalle Regioni/Province: **punti 5**

Generalità e titolo professionale del personale non medico di cui al punto n. 11

.....

TOTALE PUNTI

Art. 11

Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super

Il livello SUPER può essere attribuito solo alle Aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma dell'articolo 1 dell'Allegato B, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili al livello tariffario A, a condizione che l'Azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):

L'Azienda termale dispone di:

a)

1. un medico, che è persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle attività sanitarie dell'Azienda, in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato ovvero della di specializzazione in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza (scegliere la dizione che interessa).

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

.....

.....

.....

.....

2. uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche dell'Azienda termale

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico:

.....

.....

.....

.....

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.

Generalità, funzioni, titoli accademici e ore di servizio settimanali del medico (allegare copia certificato d'iscrizione):

.....

.....

.....

.....

Ove il requisito di cui al punto a1) del primo comma soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.

L'Azienda termale svolge:

b)

1. attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute attraverso strumenti illustrativi ed iconografici, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali, indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;

2. attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgono i curandi nella individuazione, nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per fini di interesse sanitario generale;
3. la promozione e l'organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico-scientifico, a livello nazionale, in materia di cure termali;

c)

1. il periodo annuale di apertura è di almeno otto mesi;
2. l'apertura settimanale è di sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto 1);
3. l'orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette, (secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente la più ampia delle scelte).

Data, _____

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA

Allegato D)

**PUNTEGGI MINIMI COMPLESSIVI CUI È SUBORDINATA
L'ATTRIBUZIONE DI CIASCUN LIVELLO TARIFFARIO**

| CICLO DI CURA | LIVELLO | MINIMO PUNTI |
|----------------------|----------------|---------------------|
| | | |
| FANGOTERAPIA | A | 200 |
| | B | 145 |
| | | |
| | | |
| FANGOBALNEOTERAPIA | A | 200 |
| | B | 145 |
| | | |
| | | |
| BALNEOTERAPIA | A | 165 |
| | B | 130 |
| | | |
| | | |
| TERAPIA INALATORIA | A | 140 |
| | B | 110 |
| | | |
| | | |
| TERAPIA IDROPINICA | A | 170 |
| | B | 125 |
| | | |

**FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CURANDI
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI NEGLI SPAZI DI CURA NEI PERIODI DI
MASSIMA PUNTA**

Per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d. di massima punta, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media annuale delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso dell'ultimo triennio, si avrà:

$$P = (T \times 45/100) : 90 = T \times 45/(100 \times 90) = T/100 \times 2 = T/200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presente negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

Allegato F)

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STAGIONALE DI FANGO MATURO

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs^3) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

- a) peso specifico del fango: 2.000 kg/mc;
- b) quantitativo medio per prestazione: 10 kg, pari a mc 0,005;
- c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
- d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino fango + reazione) : n° 6;
- e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n° 10

Essendo **Nc** il numero di camerini dello Stabilimento interessato, si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:
 $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc$;
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:
 $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc$

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
20 marzo 2009, n. 612

Approvazione del Testo unico dei criteri urgenti per la concessione di agevolazioni per gli interventi anticongiunturali in conto capitale per l'anno 2009 - Settore Opere RSA

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Testo unico dei criteri urgenti per la concessione di agevolazioni per gli interventi anticongiunturali in conto capitale - Settore Opere RSA -, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento assieme allo schema tipo di domanda (allegato A);
2. di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) si applicano alle domande che presentano progetti cantierabili e spendibili entro l'esercizio 2009;
3. di stabilire che la presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni di cui al precedente punto 1), devono essere presentate al Servizio economia e programmazione sanitaria dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino al 10 maggio del corrente anno per le domande di importo superiore ad Euro 500.000,00 al netto di oneri fiscali, mentre le domande presentate ai sensi dell'art. 6 lettere c) e d) (varianti o

superi di spesa ed interventi di ridotte dimensioni di importo inferiore ad Euro 500.000,00 al netto di oneri fiscali) possono essere presentate in qualsiasi momento dopo la data di approvazione del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

**TESTO UNICO DEI CRITERI URGENTI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI
PER GLI INTERVENTI ANTICONGIUNTURALI IN CONTO CAPITALE PER L'ANNO 2009
- SETTORE OPERE RSA -**

Art. 1

*Principi ispiratori del piano stralcio degli interventi anticrisi
- settore opere RSA -*

L'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 detta norme per la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili necessari alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali o socio-sanitari e, al comma 6, demanda alla Giunta la definizione dei criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni come pure per la determinazione e la graduazione delle stesse.

Peraltro l'articolo 54 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 dispone l'abrogazione della legge provinciale n. 14 del 1991 a decorrere dalla data individuata dai regolamenti di attuazione della legge provinciale n. 13 del 2007, i quali peraltro non sono stati ancora adottati.

L'articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, introdotto dall'articolo 48 della legge provinciale n. 13 del 2007, analogamente a quanto previsto dall'articolo 36 sopra citato, in riferimento allo specifico settore delle RSA, autorizza la Giunta provinciale a concedere contributi in conto capitale per interventi necessari alla realizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali su immobili da destinare a RSA, ed al comma 7 stabilisce che con deliberazione della Giunta provinciale vengano fissati i criteri per la concessione delle sopraccitate agevolazioni.

Tale articolo 19 bis della LP n. 6/1998 entrerà in vigore dopo l'approvazione del provvedimento legislativo denominato "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)", come previsto dall'art. 7, comma 8, lettera a), del disegno di legge 30 gennaio 2009, n. 10.

Dalla data di entrata in vigore del citato articolo 19 bis cesserà di trovare applicazione, con specifico riferimento alla concessione di contributi in conto capitale destinati alle RSA, l'articolo 36 della legge provinciale n. 14/1991, rilevato che i due articoli menzionati presentano il medesimo contenuto per la disciplina delle disposizioni e degli interventi di cui al presente Testo unico.

Preso atto che la Giunta provinciale (con il disegno di legge n. 10 del 2009) ha definito le misure antirecessione delineate nel documento sulla manovra anticongiunturale approvate con l'assestamento del bilancio 2009, per fronteggiare l'attuale crisi economica e finanziaria, che prevedono di dare priorità, nella programmazione degli investimenti in conto capitale agli interventi immediatamente cantierabili ed a rapida spendibilità.

Per garantire la spendibilità dei predetti interventi entro l'esercizio 2009 è necessario provvedere urgentemente alla loro programmazione nel piano stralcio in oggetto ed al relativo avvio.

Art. 2

Soggetti che possono presentare domanda di contributo

I beneficiari legittimati ad essere ammessi a contributo sono:

- enti pubblici,
- associazioni,
- società cooperative,
- fondazioni,
- altre istituzioni private,

dotati di personalità giuridica, che svolgono senza scopi di lucro e che hanno tra i propri principi l'erogazione dei servizi socio-sanitari.

I beneficiari possono chiedere contributi per immobili di cui sono proprietari o di cui hanno la disponibilità per almeno 25 anni dalla data presunta di ultimazione dei lavori.

I soggetti rientranti nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della LP n. 26/1993 sono tenuti all'applicazione delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

Art. 3

Tipologia degli interventi finanziabili

Sono finanziabili attraverso il "piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA.", gli interventi, di seguito elencati, che risultano coerenti con le indicazioni e gli obiettivi previsti dalla programmazione provinciale e soprattutto in considerazione della manovra anticongiunturale approvata dalla Giunta provinciale:

- a) interventi di adeguamento degli edifici alla vigente normativa comunitaria, statale e provinciale in materia di sicurezza, igiene e salute e di autorizzazione all'esercizio di RSA;
- b) opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e manutenzione straordinaria di Residenze Sanitarie Assistenziali, compresi gli eventuali acquisti di beni immobili.

Non sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi:

- a) le spese per gli arredi in genere, anche se fissati alla struttura, le apparecchiature elettroniche ed i corpi illuminanti, in quanti oggetto di finanziamento ai sensi del comma 3 della LP 14/1991, salvo il caso in cui il costo per la posa in opera risulti più oneroso del costo dell'arredo/attrezzatura;
- b) gli interventi in genere qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla data di affidamento dei lavori o di stipula del contratto di compravendita, salvo che per i superi e le integrazioni di spesa.

Nel caso di intervento su un immobile che svolge attività sia di RSA che socio-assistenziali, il servizio competente al quale rivolgere la domanda di contributo, va individuato in base al principio della prevalenza della tipologia di intervento.

Nella presente disciplina sono pertanto considerate anche le domande per interventi "misti" con prevalenza RSA. In questo caso per la valutazione dell'intervento sarà necessario acquisire il parere positivo del Servizio competente in materia di politiche sociali.

Art. 4

Determinazione delle spese ammissibili

La spesa massima ammissibile è determinata:

- a) **per la costruzione, ricostruzione e il completamento di edifici:**
in base all'elenco prezzi di cui all'art. 13 della LP 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed i. e comunque nei limiti di finanziamento individuati nelle "Direttive per la progettazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Principi e criteri.", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 948 di data 13 maggio 2005 e s.m..

b) per la ristrutturazione di edifici:

in base all'elenco prezzi di cui all'art. 13 della LP 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed i. e comunque nei limiti massimi del 70% (settanta per cento) del costo unitario individuato nelle sopracitate "Direttive per la progettazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Principi e criteri.". In via straordinaria, ove ricorrano precisi vincoli esorbitanti la sfera decisionale del soggetto richiedente, tali limiti possono essere superati, rispettando comunque il costo unitario massimo.

c) per acquisto a trattativa privata di beni immobili:

sulla base e nei limiti di una perizia di stima asseverata secondo i criteri dell'art. 36 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e i. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e comunque nei limiti di valore determinato dalla stima del Servizio competente in materia di espropriazioni;

d) per esproprio di beni immobili:

- sulla base di una perizia di stima asseverata formulata con i criteri della LP 6/1993 e s.m. e i. "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità", e comunque nei limiti di valore determinato dalla stima del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia;
- oppure sulla base della stima redatta dal Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della Provincia.

Per quanto riguarda il punto c) e d) sono ammissibili a finanziamento anche le relative spese accessorie per gli acquisti, quali l'imposta di registro, le spese notarili, le eventuali spese per la redazione della stima asseverata, sulla base di una previsione di spesa da inserire nella documentazione di cui al seguente art. 8 lettera b).

*Art. 5**Graduazione delle agevolazioni*

Le agevolazioni sono concesse nella seguente misura massima:

- 100 per cento della spesa ammissibile se Enti pubblici,
- 90 per cento della spesa ammissibile se istituzioni private (al netto dell'IVA detraibile per l'ente).

La percentuale sopra indicata può essere diminuita in presenza di possibilità di autofinanziamento da parte dell'ente richiedente. La diminuzione viene preventivamente concordata sulla base di specifiche intese istruttorie.

*Art. 6**Modalità di finanziamento*

Sono previste le seguenti modalità di finanziamento:

- a. interventi finanziabili nell'area di priorità del piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA, di importo superiore ad Euro 500.000,00,
- b. interventi finanziabili nell'area di inseribilità del piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA, di importo superiore ad Euro 500.000,00,
- c. interventi finanziabili attraverso il "Fondo di Riserva", costituito nel piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA,
- d. interventi finanziabili attraverso l'accantonamento per gli "Interventi di ridotte dimensioni" di importo fino ad Euro 500.000,00 (al netto di oneri fiscali) costituito nel piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA.

*Art. 7**Procedura per la presentazione delle domande di contributo*

Le domande (in marca da bollo nella misura di legge, se dovuta) redatte compilando integralmente l'apposito schema tipo di domanda allegato al presente Testo unico dei Criteri (allegato A) e complete della documentazione prevista di cui al successivo articolo 8 - pena la loro non ammissibilità - vanno presentate al Servizio economia e programmazione sanitaria o inviate a mezzo posta mediante raccomandata, oppure mediante fax o per via telematica, in applicazione alla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa. Le domande posso-

no essere presentate anche ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sottoindicati.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 6 lettere a) e b) devono essere consegnate dagli Enti interessati nel periodo compreso tra la data di approvazione del presente provvedimento ed il 10 maggio 2009.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 6 lettere c) e d) possono essere consegnate in qualsiasi momento, salvo il rispetto del principio dell'immediata cantierabilità e spendibilità entro l'anno 2009, previsto dall'art. 1 del sopracitato disegno di legge 30 gennaio 2009, n. 10.

Art. 8

Documentazione da allegare alle domande

Ad ogni domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se ed in quanto necessaria in relazione ai tipi di lavori previsti:

a) interventi di costruzione, ricostruzione, completamento e ristrutturazione di edifici presentate ai sensi dell'art. 4 lettera a) e b):

- **copia autentica del provvedimento** dell'ente richiedente, di approvazione del progetto definitivo o esecutivo, comprendente anche il piano di finanziamento dell'opera, la dichiarazione in ordine ad altre provvidenze, la dichiarazione dei tempi presunti di consegna e di completamento, oltre all'impegno alla urgente cantierabilità e spendibilità, con dichiarazione puntuale dei tempi previsti;
- **progetto definitivo o esecutivo in duplice copia**, completato come meglio specificato anche nelle "Directive per la progettazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Principi e criteri.", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 948 di data 13 maggio 2005 e s.m., e perciò comprendente:
 - *relazione tecnico illustrativa* (che dovrà essere redatta esplicitando le scelte progettuali relative ai singoli criteri guida individuati nel capitolo 3. delle sopracitate direttive e descrivendo la loro applicazione nel modello organizzativo ed edilizio. Al fine di favorire un rapido ed efficace controllo, particolare attenzione e precisione dovrà essere posta nella compilazione dei dati relativa agli spazi, nonché ai dati parametrici e finanziari);
 - *elaborati grafici del progetto architettonico*:
 - corografia, estratto strumenti urbanistici, planimetria catastale;
 - rilievo completo dello stato dei luoghi;
 - planimetrie generali complete di piano quotato;
 - piante quotate di ogni livello con l'indicazione della destinazione d'uso di ciascun ambiente e con l'indicazione delle superfici nette di ogni locale;
 - piante con l'indicazione dei materiali di finitura previsti (pavimenti, pareti, soffitto) e il loro riferimento alle voci di elenco prezzi;
 - disegni con arredamenti in dettaglio;
 - sezioni in numero idoneo ad individuare i vari livelli di sviluppo dell'opera;
 - prospetti in numero idoneo a rappresentare compiutamente l'opera con individuazione delle finiture e dei materiali utilizzati;
 - schemi funzionali d'uso completi di ingombri, attrezzature ed arredi;
 - *computo metrico estimativo*, preventivo e analisi dei prezzi, accompagnati da dichiarazione asseverata di congruità delle misure, costi e prezzi applicati
 - *capitolato speciale di appalto*,
 - *certificato di conformità urbanistica*,
 - *relazione geologica-geotecnica*, (se dovuta)
 - *relazione illustrativa del progetto strutturale*, (se dovuta)
 - *relazione tecnica illustrativa dell'impianto elettrico*, (se dovuta)
 - *relazione tecnica illustrativa dell'impianto di riscaldamento e idrico sanitario*, (se dovuta)
 - *relazione illustrativa dell'impianto gas sanitario*, (se dovuta)
 - *relazione tecnico illustrativa degli altri impianti adottati*, (se dovuta)
 - *parere del Servizio provinciale antincendi*, (se dovuto)
 - *parere della Soprintendenza dei beni architettonici* (se dovuto);

b) acquisti di beni immobili presentate ai sensi dell'art. 4 lettera c):

- **copia autentica del provvedimento** di impegno all'acquisto indicante l'individuazione e la destinazione dell'immobile e la spesa, comprendente anche il piano di finanziamento, la dichiarazione dei tempi presunti di conclusione degli acquisti (presentazione della documentazione per il saldo del contributo) e la

dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze, oltre all'impegno all'acquisto urgente e immediata spendibilità, con dichiarazione puntuale dei tempi previsti;

- **preliminare di compravendita.**
- *relazione tecnico-illustrativa* comprendente le motivazioni che determinano la necessità di realizzare l'opera e la quantificazione del bisogno, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere, dalla quale risultino le caratteristiche urbanistiche, edilizie e strutturali dell'immobile, la sua consistenza e l'esatta ed aggiornata individuazione catastale e tavolare;
- *disegni architettonici* dettagliati ed esaustivi nell'ipotesi di acquisto di edifici;
- *perizia di stima asseverata e/o stima del Servizio espropriazioni e gestioni patrimoniali della PAT;*
- *preventivo sommario delle spese accessorie* previste alla lettera d) dell'art. 4;

c) aggiornamenti dei prezzi di progetto, varianti, interventi di cui all'art. 6 lettera c):

- **copia autentica del provvedimento** dell'Ente richiedente recante l'approvazione della variante progettuale o dell'intervento, i costi preventivati, i tempi di realizzazione, l'indicatore fisico e la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, oltre l'impegno alla urgente cantierabilità e spendibilità, con dichiarazione puntuale dei tempi previsti;
- *elaborati tecnico-amministrativi* comprendenti le motivazioni che determinano la necessità di intervenire con varianti sull'opera, *in duplice copia;*
- *relazione della commissione di collaudo o del collaudatore nominati in corso d'opera* per le perizie di variante e i superi di spesa.

Art. 9

Valutazione delle domande da inserire nel piano

All'avvenuto ricevimento delle domande di contributo, il responsabile di procedimento esamina la domanda e, se del caso, in tempi brevissimi richiede ulteriori chiarimenti o informazioni per una migliore valutazione dell'intervento.

Successivamente la Giunta provinciale, in qualsiasi momento e comunque entro il 30 giugno 2009, avvalendosi del parere tecnico di merito e di conformità ai criteri di progettazione della documentazione prodotta, espresso dal tecnico del Servizio economia e programmazione sanitaria, provvede ad adottare il *piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA*, tenendo conto dei seguenti criteri:

- compatibilità con i programmi della Provincia Autonoma di Trento,
- immediata cantierabilità e spendibilità entro l'anno 2009,
- rispondenza alle direttive di progettazione delle RSA.

Per le domande presentate ai sensi dell'art. 6 lettere c) e d) il Servizio economia e programmazione sanitaria, dopo aver espletato la necessaria istruttoria e aver ottenuto il tecnico di merito e di conformità ai criteri di progettazione della documentazione prodotta, espresso dal tecnico del Servizio economia e programmazione sanitaria, provvede a concedere il contributo con determina del Dirigente del servizio competente, così come meglio specificato al successivo art. 11.

Art. 10

Interventi inseriti nel piano stralcio degli interventi anticrisi - Settore Opere RSA

Il piano si compone di due aree:

- *Area di priorità* comprende gli interventi valutati indispensabili e concretamente realizzabili entro il 2009 e per i quali i bilanci della Provincia possono assicurare la copertura finanziaria, tenuto conto anche dell'entità complessiva delle domande presentate,
- *Area di inseribilità* comprende gli interventi valutati indispensabili per i quale però il finanziamento è subordinato al verificarsi della disponibilità di nuove risorse. In tal caso sono da attendere eventuali successivi aggiornamenti del piano per lo spostamento dell'intervento nell'Area di priorità.

Gli interventi valutati non indispensabili, non spendibili o cantierabili entro il 2009, o non finalizzati alle priorità disposte dal piano anticrisi della Provincia Autonoma di Trento, non vengono inseriti nel piano e la domanda, con determinazione del Dirigente, viene rigettata.

Con la deliberazione di approvazione del piano stralcio, viene fissato l'ammontare del Fondo di riserva di cui all'art. 6 lettera c) con il quale possono essere finanziati le seguenti tipologie:

- a) eventuali superi di spesa (varianti di progetto e perizie suppletive ex art. 51 e aggiornamenti prezzi di progetto ex art. 44 della LP 26/1993) e di altre spese imprevedute (maggiori oneri IVA e/o maggiori oneri esproprio) comunque necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani precedenti;
- b) il pagamento di spese accessorie alla realizzazione degli interventi, ivi incluse quelle relative all'affidamento di compiti preparatori, strumentali, esecutivi e di attività di studio.

Analogamente viene fissato l'ammontare dell'accantonamento per gli interventi di ridotte dimensioni di cui all'art. 6 lettera d), con il quale possono essere finanziati gli interventi elencati al precedente art. 3, il cui importo non sia superiore ad Euro 500.000,00 a netto degli oneri fiscali.

Art. 11

Concessione del contributo

Il Dirigente del Servizio competente, acquisito il sopraccitato parere tecnico di merito, provvede alla concessione del contributo entro il 31 luglio 2009 per gli interventi inseriti a piano, o entro 30 giorni (salvo sospensione del termine per richieste di verifiche e/o integrazioni da parte della struttura provinciale competente) dal ricevimento della domanda e relativa documentazione prevista per gli interventi finanziabili con il Fondo di Riserva o con l'accantonamento per gli Interventi di ridotte dimensioni.

Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'affidamento dei lavori o la conclusione degli acquisti di immobili, per il completamento dei lavori e per la rendicontazione degli interventi finanziati, seguendo le disposizioni di cui ai seguenti articoli 12 e 13.

Art. 12

Termini per la consegna dei lavori, per il completamento e la rendicontazione dell'intervento a fini dell'erogazione del saldo del contributo

La consegna dei lavori deve avvenire massimo entro **60 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di contributo da parte del beneficiario. La documentazione comprovante la consegna dei lavori deve pervenire al Servizio economia e programmazione sanitaria entro 30 giorni dalla data stessa di consegna dei lavori.

Il termine per il completamento degli interventi finanziati, fissato in base a quanto comunicato dall'ente, deve comprendere il tempo per la redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione previsti dall'art. 26 della LP 10 settembre 1993 n. 26.

La rendicontazione dell'intervento o delle opere finanziate e la presentazione della correlata documentazione per il saldo del contributo, deve pervenire al Servizio economia e programmazione sanitaria entro tre mesi dalla data fissata per il completamento dei lavori.

Art. 13

Proroga dei termini e revoca dei contributi

In caso di inosservanza dei suddetti termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal seguente comma, il Servizio competente provvede alla revoca dell'ammissibilità a finanziamento o alla revoca degli interventi finanziati e dei relativi impegni di spesa, oltre al recupero delle somme eventualmente già erogate.

L'ente beneficiario può richiedere una sola proroga per il termine di completamento e/o di rendicontazione, per fatti assolutamente non imputabili al beneficiario stesso, da specificare nel provvedimento di richiesta della proroga. Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Art. 14
Erogazione dei contributi

In relazione alle opere realizzate, il contributo concesso viene così erogato:

a) interventi di costruzione, ricostruzione, riattamento, completamento di edifici, di cui agli articoli n. 7, 8 e 9:

- se **enti pubblici** il contributo viene erogato con le seguenti modalità:
 - fino all'80 per cento del contributo in base a presentazione di fabbisogni di cassa, da erogarsi a presentazione, da parte dell'Ente, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio del legale rappresentante concernenti gli stati di avanzamento dei lavori eventualmente previsti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l'inizio dei lavori per la prima richiesta di fabbisogno. La richiesta di fabbisogno di cassa dovrà riguardare le spese che indicativamente saranno sostenute entro i 3 mesi successivi alla richiesta medesima ed inoltre dovrà essere sempre dato conto dell'utilizzo del fabbisogno precedente;
 - saldo a presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e del provvedimento di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.
- se **soggetti privati** il contributo viene erogato con le seguenti modalità:
 - fino all'80 per cento in base a fabbisogni di cassa da erogarsi a presentazione, da parte dell'Ente, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti gli stati di avanzamento dei lavori eventualmente previsti, nonché della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'inizio dei lavori per la prima richiesta di fabbisogno, oppure a presentazione delle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori concernenti l'inizio dei lavori e gli stati di avanzamento; la richiesta di fabbisogno di cassa dovrà riguardare le spese che indicativamente saranno sostenute entro i 3 mesi successivi ed inoltre dovrà essere sempre dato conto dell'utilizzo del fabbisogno precedente;
 - saldo a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario, oppure a presentazione della perizia asseverata di un professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere ed il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta.

Relativamente alle opere oggetto di agevolazione provinciale di importo inferiore o uguale a Euro 155.000,00 l'erogazione del saldo è disposta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la conclusione di lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta ovvero a seguito delle verifiche finali disposte dalla struttura provinciale competente a seguito della comunicazione della conclusione dei lavori da parte del beneficiario.

A conclusione dei lavori, nel caso di ritardo nella formulazione degli atti di collaudo, gli enti possono richiedere un'ulteriore acconto fino al 10 per cento del contributo concesso (in aggiunta all'80 per cento sopra indicato) a presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della data di fine lavori e di indicazione della spesa sostenuta, fatte salve eventuali modifiche in sede di rendicontazione finale.

b) acquisto di edifici o terreni mediante trattativa privata:

- fino all'80 per cento del contributo, in via anticipata ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione;
- saldo a presentazione della copia del contratto di compravendita e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la richiesta di intavolazione dell'immobile e la spesa complessivamente sostenuta.

c) acquisto di edifici o terreni mediante espropriazione:

- anticipazione fino all'80 per cento del contributo subordinata alla presentazione della determinazione del Dirigente del Servizio espropriazioni di indicazione dell'indennità di esproprio, e comunque nell'importo non superiore all'80 per cento di quanto in esso indicato;
- saldo a presentazione della copia dell'atto che comprova l'avvenuto esproprio nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'organo competente concernente la spesa complessivamente sostenuta.

d) supero di spesa derivante dalla rideterminazione dell'indennità di esproprio:

- ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

*Art. 15**Varianti progettuali senza supero di spesa*

Le varianti progettuali senza supero di spesa rispetto al progetto iniziale devono essere richieste preventivamente. Le stesse devono essere autorizzate con determinazione del Servizio economia e programmazione sanitaria. La richiesta deve essere presentata su specifico modello e ad essa va allegata la documentazione prevista all'articolo 8, lettera c).

*Art. 16**Destinazione delle opere finanziate*

Tenuto conto di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (ovvero 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6), gli enti si impegnano a non mutare, per il periodo di 25 anni, dalla data di effettiva disponibilità dell'immobile, la destinazione delle opere finanziate.

La vendita, la locazione, la concessione e il comodato degli immobili, per i quali gli enti hanno beneficiato di contributi ai sensi dell'art 36 della LP 14/1991, può essere disposta previa autorizzazione dalla Giunta provinciale entro il periodo del "vincolo di destinazione" (25 anni), ai sensi del comma 4 del sopracitato articolo 36.

*Art. 17**Controlli*

Tutta la documentazione prodotta per l'accesso ai contributi provinciali e per la relativa liquidazione è soggetta a controllo, ispettivo o a campione, secondo la normativa vigente. A tal fine, la predetta documentazione deve essere conservata in originale dal soggetto beneficiario del contributo, per cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo.

*Art. 18**Disposizioni generali*

Nel caso in cui l'Ente debba rimborsare alla Provincia delle somme, sulle medesime saranno applicati gli interessi al tasso legale.

In caso di necessità gli enti possono iniziare i lavori prima dell'ammissione in piano dell'intervento o della concessione del contributo (*ma, in ogni caso, dopo la presentazione della domanda*), anticipando gli eventuali mezzi finanziari necessari.

In tal caso gli Enti medesimi devono darne comunicazione all'Amministrazione, chiedendo la preventiva verifica, da espletare mediante sopralluogo tecnico sullo stato dei beni interessati dall'intervento per il quale è chiesto il contributo, volta ad accertare che i lavori non abbiano avuto inizio. Del sopralluogo tecnico è redatto apposito verbale, inviato per conoscenza al soggetto richiedente. La verifica sullo stato dei beni interessati dall'intervento non costituisce titolo per pretendere l'ammissione in piano del medesimo intervento.

La concessione del contributo è in ogni caso subordinata all'accertamento che i lavori hanno avuto inizio dopo la presentazione della domanda, da comprovare mediante il predetto verbale ovvero, qualora mancante, mediante documentazione, prodotta a cura del soggetto richiedente, idonea ad accertare quanto sopra.

La Giunta provinciale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

Nessun rapporto di obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti della Giunta provinciale, la quale, verificandosi situazioni di irregolarità o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito di eventuale esito negativo, deliberarne la revoca, con determina del dirigente del servizio competente.

Per quanto non contemplato dal presente Testo unico, si applica tutta la normativa provinciale, regionale e comunitaria di settore attualmente in vigore.

*Art. 19**Applicazione*

I presenti criteri si applicano a far data dalle richieste di contributo presentate successivamente alla data di approvazione del presente Testo unico.

Spettabile
 Servizio economia e programmazione sanitaria
 Provincia Autonoma di Trento
 via Gilli, n. 4
 38100 - TRENTO

Oggetto: richiesta contributo ai sensi art. 36 LP 14/1991(art. 19 bis della LP 6/1998)

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il _____ residente a _____
 nella qualità di _____

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo in conto capitale previsto dall'art. 36 della LP12 luglio 1991, n. 14 (ovvero art. 19 bis della LP 6/1998) per _____

di cui all'art. 6, lettera _____ dei "Criteri urgenti per la concessione di agevolazioni per gli interventi anticongiunturali in conto capitale per l'anno 2009 - Settore Opere RSA" approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. /2009, per un costo complessivo di EURO _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

1) di essere legale rappresentante di:

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE ENTE | |
| SEDE LEGALE ENTE | |
| Indirizzo Ente (via, n., CAP, Comune e Provincia) | |
| TELEFONO E FAX | |
| E-MAIL | |
| CODICE FISCALE ENTE | |

2) che ha la seguente natura giuridica:

- Ente Pubblico
- Associazione
- Cooperativa sociale
- Fondazione
- Altre istituzioni private

3) che l'Ente ha tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio- sanitarie e socio-assistenziali, requisiti previsti dall'art. 19 bis della LP 6/1998.

4) che l'Ente intende chiedere il finanziamento per il seguente intervento:

| DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO | | |
|--|------------------------------|--------------------------|
| | | |
| Situazione prima e dopo l'intervento (riferita alla capacità ricettiva dell'immobile) | PRIMA DELL'INTERVENTO | DOPO L'INTERVENTO |
| CAPACITÀ RICETTIVA | Posti letto | |
| | Ospiti | |

5) che l'immobile oggetto di intervento è:

- di proprietà dell'Ente
 - in comodato gratuito con scadenza il _____
 - di proprietà di _____ in uso per anni _____ con scadenza il _____
 - altro _____ con scadenza il _____
- (i titoli di disponibilità devono essere di almeno 25 anni dalla data presunta di fine lavori).

6) che il piano di finanziamento dell'intervento è il seguente:

| | |
|--|---|
| COSTO COMPLESSIVO | |
| CONTRIBUTO RICHIESTO | |
| EVENTUALI ALTRI FINANZIAMENTI RICHIESTI | |
| EVENTUALI ALTRI FINANZIAMENTI RICEVUTI | |
| DISPONIBILITÀ FINANZIARIA IN CAPO ALL'ENTE | |
| IVA DETRAIBILE <input type="checkbox"/> | IVA INDETRAIBILE <input type="checkbox"/> |

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data _____

FIRMA

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta in presenza del dipendente addetto
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

27 marzo 2009, n. 654

LP 4 marzo 2008, n. 1 - LP 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Fierozzo: variante al piano regolatore generale per opere pubbliche - approvazione

Con verbale di deliberazione n. 3 di data 30 gennaio 2006 il Consiglio comunale di Fierozzo ha provveduto alla prima adozione di una variante al piano regolatore generale redatta sulla base delle previsioni contenute negli articoli 40 e ss. della LP 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*).

Ai sensi dell'articolo 42 della LP 5 settembre 1991 n. 22, gli atti sono stati quindi sottoposti all'esame del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che, con valutazione tecnica n. 04/06 VT di data 9 agosto 2006, ha evidenziato quanto segue:

“La variante in oggetto concerne due interventi per opere pubbliche: l'individuazione di un'area destinata ad attrezzature tecniche per la collocazione di un'“isola ecologica” e la realizzazione di un tratto viario di collegamento con le aree sciabili in località Prati Imperiali.

L'area in cui verrà collocata l'isola ecologica è stata localizzata in località Rio Prighel, in prossimità della strada provinciale n. 135 e in adiacenza all'area già destinata a discarica di inerti. Si provvederà alla modifica della destinazione dell'area, da “fascia di rispetto stradale” (art. 67 NA) a “zona per attrezzature tecniche” (Art. 71 NA). Il progetto prevede la realizzazione di una staccionata in legno con cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata, alla quale faranno seguito i relativi aggiornamenti cartografici e normativi.

Il tratto viario di nuova realizzazione ricade invece entro un'area destinata allo sci da fondo e a percorsi per ciaspole e sci alpinismo, destinata attualmente a “zona boschiva forestale”. L'opera è finalizzata al miglioramento della viabilità attuale, impegnativa per la notevole pendenza.

La coerenza urbanistica delle proposte di variante è stata verificata sia sotto l'aspetto ecologico-ambientale che della sicurezza del territorio, al fine di assicurare una previsione cartografica e una disciplina conforme ai contenuti del piano urbanistico provinciale, sottoponendo il progetto al parere dei Servizi provinciali competenti.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla sostenibilità nell'uso delle risorse boschive, il Servizio foreste riscontra come con la destinazione a centro raccolta differenziata dei rifiuti dell'area in adiacenza alla SP n. 135 vada ad interessare una piazzola esistente a fianco dell'arteria stradale sulla sponda sinistra del rio Prighel. Si evidenzia l'elevata fragilità dell'ambito sotto il profilo idrogeologico e la prossimità del piede del rilevato della piazzola, una volta allargata, alla fascia di rispetto idraulico del rio. Di conseguenza si renderà necessario procedere con particolare sensibilità nell'aprestamento dell'eventuale progetto di dettaglio dell'opera.

Relativamente all'adeguamento della viabilità esistente, ai fini di servire l'area sciabile della zona dei Prati Imperiali, l'intervento comporta di fatto - oltre alla realizzazione di un nuovo tratto di strada - la contestuale declassificazione di due tronchi delle strade forestali denominate “Zollwiesen” e “Perchwiesen”. Tale operazione non può prescindere dall'esecuzione di una serie di interventi di ammodernamento della viabilità stessa, dal momento che le infrastrutture allo stato di fatto non sono in grado di far fronte alle nuove esigenze prospettate. A chiarimento si allega un estratto della corografia a scala 1:10.000 con evidenziati i vari tratti di strada con annotate le relative problematiche connesse.

Il Servizio geologico, verificando la previsione rispetto alla carta di sintesi geologica provinciale e alla luce di un sopralluogo, fa presente le seguenti considerazioni.

La variante destinata alla realizzazione dell'isola ecologica in località Rio Prighel ricade in area ad elevata pericolosità geologica. Si è constatato che l'opera di infrastrutturazione in oggetto (il centro raccolta rifiuti) interessa la parte superiore di una scarpata che scende in sinistra idrografica verso l'alveo del torrente. Tale scarpata risulta costituita da depositi di origine antropica (prodotti di demolizioni e materiale inerte) che coprono, con spessore variabile, un substrato di origine quaternaria particolarmente argilloso e umido. La superficie della scarpata non presenta un profilo regolare, mostrando in qualche zona segni di instabilità superficiale.

Pertanto, considerato il contesto geologico particolarmente fragile nel quale si colloca la previsione, si consiglia di subordinare la localizzazione dell'isola ecologica ad uno specifico studio geologico che determini l'esatta stratigrafia dei terreni interessati, verifichi il grado di pericolosità dell'area, esegua le opportune verifiche di stabilità pre- e post-operam e suggerisca le opportune prescrizioni esecutive. Tale studio è necessario per la riconsiderazione del parere del Servizio, attualmente negativo.

Sulla base degli atti presentati e delle valutazioni condotte dalle strutture competenti della Provincia Autonoma di Trento si propone di subordinare l'approvazione della variante in esame alla ridefinizione secondo le seguenti condizioni:

- *esecuzione di un approfondito studio geologico relativo alla località Rio Prighel, dove è prevista la localizzazione dell'isola ecologica, che specifichi la stratigrafia dei terreni interessati e il grado di pericolosità dell'area, e che esegua le verifiche di stabilità allo stato attuale e post-operam, definendo eventuali prescrizioni esecutive;*
- *Illustrazione di eventuali accordi con il gestore della raccolta di zona (AMNU) ed eventualmente con il Servizio politiche di gestione dei rifiuti per quanto riguarda la realizzazione dell'area per raccolta rifiuti.”.*

La valutazione del Servizio provinciale n. 04/06 VT di data 9 agosto 2006 è stata quindi trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dagli articoli 40, comma V e 42, comma III della LP 5 settembre 1991 n. 22 e s.m.i..

Preso atto del parere trasmesso e delle condizioni ivi contenute, con comunicazione prot. n. 3301 dd. 18 settembre 2008, il Comune di Fierozzo ha inoltrato "copia dello studio geologico relativo all'area di realizzazione di un'isola ecologica in località Rio Prighel nel Comune di Fierozzo redatto dal dott. geol. Annalisa Cuoghi e datato "giugno 2008" al fine di esaminarlo e verificare che i contenuti rispondano a quanto richiesto dal Servizio geologico per poter procedere all'adozione definitiva della variante".

Il predetto studio è stato quindi inviato al competente Servizio geologico provinciale che, con nota prot. n. SG 4471/C4 di data 9 ottobre 2008, si è così espresso:

"Lo studio descrive la situazione geologica e idrogeologica locale confermando la presenza di alcune criticità del sito tali da poter essere risolte con alcuni interventi di stabilizzazione e consolidamento del versante.

La dott.ssa Cuoghi, al fine dell'utilizzo dell'area in completa sicurezza, indica come necessari alcuni interventi tra cui la riprofilatura del versante, il drenaggio delle acque di falda, la raccolta e la regimazione delle acque superficiali di ruscellamento e la realizzazione di un'opera di protezione dall'erosione torrentizia del piede della scarpata.

Pertanto, alla luce dei risultati dello studio, si esprime parere favorevole alla localizzazione a condizione che il sito, prima del suo utilizzo, venga sistemato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nello studio geologico della dott.ssa Cuoghi.

Si precisa che gli interventi di protezione dall'erosione torrentizia e di adduzione nel corso d'acqua delle acque provenienti dai drenaggi dovranno essere preliminarmente concordate con il Servizio bacini montani."

Il parere del Servizio geologico sopra citato è stato quindi trasmesso all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante richiamando le prescrizioni ivi contenute.

Con verbale di deliberazione n. 08 di data 4 marzo 2009, il Consiglio comunale di Fierozzo, infine, preso atto di quanto sopra richiamato, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, inserendo nell'articolo 71 delle norme di attuazione relative allo strumento urbanistico, il XII comma, attraverso il quale si condiziona l'intervento previsto al rispetto delle previsioni risultanti dall'esame del sopra citato studio geologico.

Ai fini della LP 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si precisa che, in data 11 maggio 2006, la Conferenza dei Servizi, «relativamente alla variante per opere pubbliche al PRG con mutamento di destinazione di alcune realtà gravate di uso civico (p.f. 1071/1 C.C. Fierozzo) è stato espresso il seguente parere:

- "favorevole per quanto concerne la variante proposta ferme restando le ulteriori valutazioni che verranno formulate in sede di Commissione urbanistica provinciale."».

In considerazione di quanto sopra richiamato, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante definitivamente adottata.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

delibera

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di Fierozzo adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 4 marzo 2009 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
P. GENTILE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

16 marzo 2009, n. 193

Autorizzazione alla sdemanializzazione della neo formata p.f. 2613/5 CC Sant'Orsola

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E GESTIONI PATRIMONIALI

omissis

determina

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la neo formata p.f. 2613/5 in CC Sant'Orsola dalla categoria dei beni demaniali a quella dei beni del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
M. BIOTTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

16 marzo 2009, n. 194

Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp. ff. 358/10, 369/6 e 369/8 CC Roncegno

omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI
E GESTIONI PATRIMONIALI

omissis

determina

- 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, le pp. ff. 358/10, 369/6 e 369/8 CC Roncegno CC Trento dalla categoria dei beni demaniali a quella dei beni del patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
- 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale.

IL DIRIGENTE
M. BIOTTI

**PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
26 gennaio 2009, n. 184

Parco Naturale Puez-Odle: richiesta di modifica dell'articolo 7 del decreto di vincolo paesaggistico

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:

Il Comune di Selva Val Gardena, con delibera del Consiglio comunale del 27.3.2007 n. 12, ha chiesto una modifica dell'articolo 7 del decreto di vincolo paesaggistico del 31 ottobre 1977, n. 29/V/LS, - acceso al Parco Naturale e circolazione con veicoli a motore.

A quest'articolo, penultimo paragrafo, si dovrebbe aggiungere la seguente dicitura: "il chiosco con servizio di ristoro può avere una cubatura urbanistica massima di 400 m³, di cui 150 m³ da destinare a servizi igienici pubblici, locali deposito per l'attività di manutenzione del parco e locale deposito rifiuti."

Il Comune ritiene necessario modificare il rispettivo decreto precisando cosa s'intende per piccolo chiosco con servizio di ristoro, integrando l'art. 7 con indicazione della cubatura urbanistica massima realizzabile e delle attività naturali.

Considerato il fatto, che con tale modifica del decreto si creerebbe un precedente anche per gli altri parchi naturali dell'Alto Adige, l'Ufficio parchi naturali si pronunciava per l'esclusione del chiosco dal Parco Naturale Puez-Odle e proponeva come misura compensativa l'annessione di un prato a sudovest del chiosco.

La I Commissione per la tutela del paesaggio condivideva con delibera n. 14/8 del 29.7.2008 il parere dell'Ufficio parchi naturali e si esprimeva contro la modifica del decreto di vincolo, appoggiava invece l'esclusione con la misura compensativa proposta.

Come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti, la delibera della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio è stata depositata ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, presso il Servizio urbanistica-pianificazione del Comune di Selva di Val Gardena e pubblicata all'albo comunale. Entro il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni o proposte.

Con delibera n. 38 del 25.11.2008 il Consiglio comunale di Selva di Val Gardena ha espresso parere

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 26. Jänner 2009, Nr. 184

Naturpark Puez-Geisler: Ansuchen um Abänderung des Artikels 7 des Unterschutzstellungsdekretes

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

Die Gemeinde Wolkenstein hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.3.2007, Nr. 12, eine Änderung des Artikels 7 des betreffenden Unterschutzstellungsdekretes vom 31. Oktober 1977 Nr. 29/V/LS - Zugang zum Naturpark und Verkehr mit Motorfahrzeugen - beantragt.

Dieser Artikel, vorletzter Absatz, soll um folgendem Satz ergänzt werden: „der Ausschankkiosk darf eine höchstzulässige Baumasse von 400 m³ aufweisen, davon 150 m³ Zweck zu bestimmen für öffentliche hygienische Dienste, Räume für die Instandhaltungstätigkeit des Parks und Müllagerraum.“

Die Gemeinde erachtet es nämlich als notwendig, das betreffende Dekret abzuändern und genauer anzugeben, was unter einem kleinen Ausschankkiosk verstanden wird, indem der Art. 7 mit Angabe der realisierbaren höchstzulässigen urbanistischen Baumasse und der zugelassenen Tätigkeiten ergänzt wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass aber mit dieser Abänderung des Dekrets ein gefährlicher Präzedenzfall für die anderen Südtiroler Naturparks geschaffen würde, sprach sich das Amt für Naturparke anstatt dessen für die Ausklammerung des Kiosks aus dem Naturparks Puez-Geisler aus und schlug die Eingliederung einer südwestlich des Kiosks gelegenen Wiese als Ausgleichsmaßnahme vor.

Die I. Landschaftsschutzkommission teilte mit Beschluss Nr. 14/8 vom 29.07.2008 die Ansicht des Amtes für Naturparke und sprach sich gegen die Abänderung des Unterschutzstellungsdekretes aus, befürwortete aber die Ausklammerung mit der vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahme.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission wurde, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht, im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung in der Dienststelle Raumordnung - Raumplanung der Gemeinde Wolkenstein in Gröden hinterlegt sowie an der Amtstafel der Gemeinde veröffentlicht. Innerhalb der Veröffentlichungsfrist sind keine Bemerkungen und Vorschläge eingelangt.

Der Gemeinderat von Wolkenstein in Gröden hat mit Beschluss Nr. 38 vom 25.11.2008 eine positive

positivo in merito alla delibera della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio n. 14/2008 del 29.7.2008. È stata appoggiata l'esclusione del chiosco dal parco naturale. La proposta di annessione, come misura compensativa, di un prato a sud-ovest del chiosco è invece stata respinta. In luogo di tale area è stata proposta invece l'annessione dell'area situata a sud della catena rocciosa del Cir, sulla p.f. 1063/1 CC Selva.

La Giunta provinciale delibera di escludere il chiosco dal territorio del Parco come programmato e di includere nel territorio del parco l'area di compensazione proposta dal Consiglio comunale di Selva di Val Gardena con delibera n. 38/2008 a sud della catena rocciosa del Cir sulla p.f. 1063/1 del CC di Selva.

La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:

1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 ed in particolare degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 22/bis della stessa,
2. del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell'articolo 2 dello stesso,
3. del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 ottobre 1977, n. 29/V/LS, e successive modifiche, concernente il vincolo paesaggistico "Parco Naturale Puez-Odle",
4. nella delibera della I Commissione provinciale per la tutela del paesaggio n. 14/08 del 29.7.2008
5. nella deliberazione del Consiglio comunale di Selva di Val Gardena del 25.11.2008, n. 38.

La Giunta provinciale in base alle succitate premesse e vista la presente documentazione a voti unanimi, validamente espressi

delibera

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 31 ottobre 1977, n. 29/V/LS riguardante il vincolo paesaggistico del Parco Naturale Puez-Odle - „Accesso al Parco e circolazione con veicoli a motore“ non viene modificato.
2. Il chiosco viene escluso dal Parco naturale come da allegata planimetria "A" in scala 1:10.000 e planimetria "B" in scala 1:1.000 (omissis). L'area di compensazione proposta dal Consiglio comunale di Selva di Val Gardena con delibera n. 38/08 a sud della catena rocciosa del Cir sulla p.f. 1063/1 del CC di Selva viene inclusa nel Parco naturale come da allegata planimetria "A" in scala 1:10.000 e planimetria "C" in scala 1:3.000.

Stellungnahme zum Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 14/2008 vom 29.7.2008 abgegeben. Die Ausklammerung des Kiosks aus dem Naturpark wurde befürwortet. Die als Ausgleichsmaßnahme vorgeschlagene Eingliederung einer südwestlich des Kiosks gelegenen Wiese wurde jedoch abgelehnt. Anstelle dieser Fläche wurde hingegen die Eingliederung der südlich der Felskette Cir, auf der Gp. 1063/KG Wolkenstein gelegenen Fläche vorgeschlagen.

Die Landesregierung beschließt, den Kiosk wie geplant aus dem Parkgebiet auszuklammern und die vom Gemeinderat von Wolkenstein in Gröden mit Beschluss Nr. 38/2008 vorgeschlagene Kompensationsfläche südlich der Felskette „Cir“ auf der Grundparzelle 1063/1 in der KG Wolkenstein in das Parkgebiet aufzunehmen.

Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und insbesondere in die Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 22/bis desselben,
2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in den Artikel 2 desselben,
3. in das Dekret des Landeshauptmanns vom 31. Oktober 1977, Nr. 29/V/LS, in geltender Fassung, betreffend die landschaftliche Unterschutzstellung „Naturpark Puez-Geisler“,
4. in den Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 14/2008 vom 29.7.2008
5. in den Beschluss des Gemeinderates von Wolkenstein in Gröden vom 25.11.2008, Nr. 38;

Dies vorausgeschickt, nach Einsicht in die vorliegenden Unterlagen fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinheit folgenden

Beschluss

1. Der Artikel 7 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 31. Oktober 1977 Nr. 29/V/LS betreffend die Landschaftliche Unterschutzstellung des Naturparks Puez-Geisler - „Zugang zum Naturpark und Verkehr mit Motorfahrzeugen“, wird nicht ergänzt.
2. Der Kiosk wird gemäß beiliegendem Lageplan „A“ im Maßstab 1:10.000 und Lageplan „B“ im Maßstab 1:1.000 aus dem Naturpark ausgeklammert (...). Die vom Gemeinderat von Wolkenstein in Gröden mit Beschluss Nr. 38/08 vorgeschlagene Kompensationsfläche südlich der Felskette „Cir“ auf der Grundparzelle 1063/1 in der KG Wolkenstein wird gemäß beiliegendem Lageplan „A“ im Maßstab 1:10.000 und Lageplan „C“ im Maßstab 1:3.000 in den Naturpark eingliedert.

3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

3. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 febbraio 2009, n. 517

Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 18 dicembre 2006, n. 4864 - approvazione dei nuovi criteri di applicazione ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5 «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. di revocare la delibera della Giunta provinciale del 18 dicembre 2006, n. 4864;
2. di approvare i nuovi criteri di applicazione di cui all'art. 6, commi 3 e 6, della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci", allegati e facenti parte integrante della presente delibera (Allegato A).
3. La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Februar 2009, Nr. 517

Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 18. Dezember 2006, Nr. 4864 - Genehmigung der neuen Anwendungskriterien zum Artikel 6, Absätze 3 und 6, des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 «Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs»

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. den Beschluss der Landesregierung vom 18. Dezember 2006, Nr. 4864, zu widerrufen;
2. die neuen Anwendungskriterien zum Art. 6, Absätze 3 und 6, des Landesgesetzes 19. Februar 2001, Nr. 5, „Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs“, zu genehmigen, welche wesentlichen Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bilden (Anlage A).
3. Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieser Beschluss ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

Allegato

**REQUISITI RICHIESTI
AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMI 3 E 6, DELLA LP 19.2.2001, N. 5**

CAPITOLO I*Art. 1**Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi*

1. Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, sono indetti i corsi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, di seguito denominata „legge“, e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione nonché il numero minimo dei partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi.

2. Tutte le prove ed esercizi d'esame richiamati nella presente delibera sono tratti dai testi ufficiali vigenti editi dalla FISI-COSCUMA.

*Art. 2**Requisiti di ammissione all'esame di idoneità e corsi propedeutici*

1. L'esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessarie per la formazione di maestro di sci. È ammesso all'esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della legge. I requisiti di cui alla lettera b) dello stesso comma devono sussistere entro la fine dell'anno di partecipazione all'esame di idoneità.

2. Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d'esame si basa sull'esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo o snowboard.

3. L'esame pratico per lo sci alpino comprende per l'ammissione al corso per assistenti di scuola di sci:

- 1) discesa situazionale
- 2) prova libera tecnica
- 3) serpentina

per l'ammissione al corso di avanzamento per maestri di sci alpino:

- 1) livello oro: slalom gigante
- 2) livello oro: discesa situazionale.

Anlage

**ERFORDERLICHE VORAUSSETZUNGEN GEMÄSS
ART. 6, ABSÄTZE 3 UND 6,
DES LANDESGESETZES 19.2.2001, NR. 5**

KAPITEL I*Art. 1**Ausschreibung, Organisation und Abhaltung der Kurse*

1. Mit Dekret des zuständigen Landesrates werden, nach Anhören der Landesberufskammer der Ski-Lehrer, die Kurse gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in der Folge als »Gesetz« bezeichnet, ausgeschrieben und die Termine für die Einreichung der Gesuche um Zulassung und die entsprechenden Unterlagen, die für die Abhaltung der Kurse notwendige Mindestanzahl der Teilnehmer festgelegt.

2. Alle im vorliegenden Beschluss angegebenen praktischen Prüfungsübungen sind den geltenden italienischen Lehrplänen, herausgegeben von der FISI-COSCUMA.

*Art. 2**Zulassungsvoraussetzungen für die Eignungsprüfung und Vorbereitungskurse*

1. Die Eignungsprüfung verfolgt den Zweck, die für die Skilehrerausbildung erforderlichen fachlichen und motorischen Fähigkeiten und allgemeinen Voraussetzungen des Kandidaten festzustellen. Zur Prüfung zugelassen sind alle, die im Besitze der Voraussetzungen gemäß den Buchstaben a), c), d) und e) des ersten Absatzes von Artikel 5 des Gesetzes sind. Die Voraussetzungen laut Buchstabe b) desselben Absatzes müssen innerhalb des Kalenderjahres, in welchem die Eignungsprüfung abgelegt wird, vorliegen.

2. Die Eignungsbewertung des Kandidaten durch die Prüfungskommission erfolgt aufgrund einer praktischen Prüfung über Alpinskielauf, Skilanglauf oder Snowboard.

3. Die praktische Prüfung über Alpinskielauf umfasst für die Zulassung zum Ausbildungskurs für Schulisassistenten:

- 1) Situationsabfahrt
- 2) freie Abfahrt: Sportlicher Skilauf
- 3) Serpentine

für die Zulassung zum Aufstiegskurs für Alpinskilehrer:

- 1) Leistungsstufe Gold: Riesentorlauf
- 2) Leistungsstufe Gold: Situationsabfahrt.

4. L'esame pratico per lo sci di fondo comprende:

- 1) prova libera secondo la tecnica classica;
- 2) prova libera secondo il metodo skating;
- 3) prova di passo alternato con salita;
- 4) prova pattinaggio lungo con spinta.

5. L'esame pratico per lo snowboard comprende i seguenti esercizi:

nella tecnica hard:

- 1) curve concatenate condotte
- 2) serpentina

nella tecnica soft:

- 3) prova libera;
- 4) curve concatenate condotte (metà prova da eseguirsi all'indietro - in fackie)
- 5) salto

Per tecnica hard si intende l'uso della rispettiva attrezzatura hard e cioè calzature rigide con attacchi a piastra.

Per tecnica soft si intende l'uso della rispettiva attrezzatura soft e cioè calzature non rigide e attacchi o guscio a step in soft.

6. Il candidato è dichiarato idoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sulle capacità tecniche per l'attività di assistente scuola di sci è positivo.

7. I candidati che appartengono o che hanno fatto parte delle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo, del biathlon o dello snowboard sono esonerati dal rispettivo esame pratico di idoneità.

8. Possono essere organizzati corsi introduttivi all'esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 3 Corsi di formazione

1. I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.

2. I corsi tecnico-pratici sono diretti all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici sono diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all'insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica.

3. I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.

4. Die praktische Prüfung über Langlauf umfasst folgende Disziplinen:

- 1) freier Lauf (klassische Technik);
- 2) freier Lauf nach der Skating-Methode;
- 3) Diagonalschritt mit Anstieg;
- 4) langer Schlittschuhschritt mit Stockschub.

5. Die praktische Prüfung über Snowboard umfasst folgende Übungen:

in der Hard-Technik:

- 1) geschnittene Schwünge
- 2) Serpentine

in der Soft-Technik:

- 3) freie Fahrt
- 4) geschnittene Schwünge (Hälfte der Strecke rückwärts - fackie)
- 5) Sprungübung

Unter Hard Technik versteht man die Verwendung des entsprechenden Materials, nämlich Snowboard-Hardboots und Plattenbindungen.

Unter Soft Technik versteht man die Verwendung des entsprechenden Materials, nämlich weiche Schuhe und Schalen - oder Soft Step in Bindungen.

6. Der Kandidat wird für geeignet erklärt, wenn das von der Kommission abgegebene Urteil über die technischen Fähigkeiten für die Tätigkeit als Skischulassistent positiv ist.

7. Kandidaten, die National-Kadern für alpinen Skilauf, Skilanglauf, Biathlon oder Snowboard angehören oder angehört haben, sind von der jeweiligen praktischen Eignungsprüfung befreit.

8. Es können Kurse zur Vorbereitung auf die Eignungsprüfung, die die Gegenstände gemäß den Absätzen 3, 4 und 5 zum Inhalt haben, organisiert werden.

Art. 3 Ausbildungskurse

1. Die Ausbildungskurse sind in technisch-praktische, methodisch-didaktische und theoretisch-kulturelle Lehrgänge gegliedert, die Unterricht und Übungen sowohl in der Klasse als auch auf der Skipiste beinhalten.

2. Die technisch-praktischen Kurse sind zum Erlernen und zur Vervollständigung der Skitechnik bestimmt. Die methodisch-didaktischen Kurse sind auf die Entwicklung der Fähigkeit zu unterrichten bestimmt. Die theoretisch-kulturellen Lehrgänge sind auf den allgemeinbildenden Unterricht und die spezifische Berufsvorbereitung ausgerichtet.

3. Die Ausbildungskurse haben eine Gesamtdauer von mindestens neunzig Tagen oder vierhundertfünfzig Stunden.

Art. 4

Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci

1. La formazione di assistente di scuola di sci nelle rispettive discipline comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

2. Il corso pratico ha come scopo l'insegnamento della tecnica rispettiva nella relativa disciplina.

3. Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul pendio.

4. Il corso teorico comprende l'insegnamento in tutte le materie ritenute necessarie per l'attività di assistente di scuola di sci, che contribuiscano alla cultura generale con particolare attenzione alle materie di esame.

Art. 5

Criteri degli esami

1. Per ogni corso (pratico, teorico e didattico) è previsto un esame.

2. Le prove d'esame vengono sostenute davanti alla commissione d'esame prevista dall'art. 7 della legge provinciale e hanno luogo al termine dei relativi corsi.

3. È facoltà della commissione d'esame;

- a) effettuare esami, tramite una sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 2, della legge provinciale, anche durante il corso, purché sia terminato il relativo insegnamento;
- b) stabilire che alcune prove relative ai corsi di teoria e di didattica vengano effettuate per iscritto.

4. Il voto globale del modulo formativo è espresso in centesimi e risulta dalla media dei voti conseguiti al termine dei corsi di pratica, di teoria e di didattica.

5. Il voto al termine di ogni corso viene determinato sulla base dei voti di esame ed esclusivamente per la parte pratica sulla valutazione tecnica del candidato attribuita da ogni istruttore durante il corso, secondo il seguente procedimento:

- a) ogni membro della sottocommissione di cui all'art. 7 della legge esprime per ogni prova d'esame un voto da uno a dieci;
- b) la somma dei voti attribuita ad un candidato viene suddivisa per il numero delle prove ed il risultato costituisce il voto finale di ogni commissario;
- c) la somma dei voti finali dei commissari viene divisa per il numero dei commissari e quindi moltiplicata per dieci ed il risultato costituisce il voto d'esame;
- d) gli istruttori di ogni singolo modulo del corso pratico attribuiscono al candidato un voto sulla

Art. 4

Erster Ausbildungsabschnitt: Skischulassistent

1. Für die Ausbildung zum Skischulassistenten in der jeweiligen Disziplin sind praktische, didaktische und theoretische Kurse vorgesehen, welche die Fächer, Lehrstoffe und Übungen zum Inhalt haben, die Gegenstand der Prüfungen sind.

2. Der praktische Kurs hat die Vermittlung der Technik in der jeweiligen Disziplin zum Ziel.

3. Der didaktische Kurs umfasst angewandte Lehrtätigkeit am Hang.

4. Der theoretische Kurs umfasst die Unterweisung in allen Fächern, die zur beruflichen Tätigkeit des Skischulassistenten notwendig sind und zur Allgemeinbildung beitragen, mit besonderer Berücksichtigung der Prüfungsfächer.

Art. 5

Kriterien der Prüfungen

1. Die praktischen, didaktischen und theoretischen Kurse werden jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen.

2. Die Prüfungen werden nach Abschluss des jeweiligen Kurses von der Prüfungskommission nach Art. 7 des Landesgesetzes abgenommen.

3. Die Prüfungskommission entscheidet darüber:

- a) ob während der Kursdauer, aber nach Abschluss des Unterrichts im jeweiligen Fach, Prüfungen durch eine Unterkommission nach Absatz 2 des Art. 7 des Landesgesetzes abgenommen werden;
- b) ob über Unterrichtsfächer des Theorie- oder Didaktikkurses schriftliche Prüfungen abzulegen sind.

4. Die Gesamtnote über den Ausbildungsabschnitt wird in Hundertstel ausgedrückt und ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen am Ende der praktischen, didaktischen und theoretischen Kurse.

5. Die Abschlussnote des jeweiligen Kurses ergibt sich aus der Prüfungsnote und ausschließlich für den praktischen Teil aus der technischen Bewertung des Kandidaten während der Kursdauer durch die Ausbilder. Folgende Kriterien sind zu beachten:

- a) jedes Mitglied der Unterkommission nach Art. 7 des Gesetzes gibt für jede Prüfungsübung eine Bewertung in Noten von 1 bis 10 ab;
- b) die Summe der Noten, die ein Kandidat erhält, wird durch die Anzahl der Prüfungsübungen dividiert und ergibt somit die Gesamtbewertung eines jeden Kommissärs;
- c) die Summe der Gesamtbewertungen aller Kommissare, geteilt durch deren Anzahl und multipliziert mal zehn ergibt die Prüfungsnote;
- d) Die Ausbilder des jeweiligen praktischen Kursabschnittes erteilen eine technische Note über die

valutazione tecnica dello stesso durante il corso. I voti degli istruttori del corso vengono sommati, poi divisi per il numero degli istruttori e moltiplicato per dieci;

- e) il voto d'esame viene moltiplicato per dieci e sommato al voto degli istruttori;
- f) il risultato viene quindi diviso per undici e costituisce il voto finale del corso.

6. Il candidato ha superato l'esame del corso teorico quando ha conseguito un voto finale di almeno 60/100. È ammessa la valutazione negativa in una materia, purché non si tratti della materia d'esame: "Conoscenza di base della terminologia tecnica nella lingua italiana e tedesca".

7. Con una valutazione negativa fino a due materie nell'esame teorico il candidato è ammesso ad un esame di recupero nelle singole materie. Un'insufficienza in tre materie od un'insufficienza nell'esame di recupero comporta l'obbligo di ripetere tutto l'esame di teoria.

8. Qualora il candidato non abbia superato l'esame, la prova può essere ripetuta nella sessione al termine del corso successivo. Se l'esame non viene superato nella sessione del corso successivo, il candidato deve ripetere il corso.

Art. 6

Esame di assistente di scuola di sci nella disciplina sci alpino

1. L'esame di assistente di scuola di sci nella disciplina sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

- 1) esercizio dal livello di bronzo base;
- 2) esercizio dal livello di bronzo avanzato;
- 3) esercizio dal livello d'argento di base;
- 4) esercizio dal livello d'argento avanzato.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di alpino.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- 1) nozioni di base della disciplina dell'insegnamento dello sci
- 2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell'attrezzo
- 3) educazione civica
- 4) nozioni di base sui pericoli di montagna
- 5) pronto soccorso
- 6) teoria dell'insegnamento
- 7) conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

Bewertung des Kandidaten während des Kurses: Die Ausbildernoten werden zusammengezählt, durch die Anzahl der bewertenden Ausbilder dividiert und anschließend mal 10 multipliziert;

- e) zur Prüfungsnote, multipliziert mal zehn, wird die Bewertung des Ausbilders dazugezählt;
- f) dieses Resultat wird durch elf dividiert und ergibt die Abschlussnote des Kurses.

6. Der Kandidat hat die Theorieprüfung bestanden, wenn er eine Endbewertung von mindestens 60/100 erreicht. Die negative Beurteilung in einem Fach ist zulässig, sofern es sich nicht um das Fach: „Grundkenntnisse über die Fachausdrücke in deutscher und italienischer Sprache“ handelt.

7. Bei einer negativen Bewertung in bis zu zwei Fächern der Theorieprüfung kann der Kandidat die Prüfung in den jeweiligen Fächern wiederholen. Drei negative Bewertungen oder eine negative Note bei der Wiederholungsprüfung bedingen die Wiederholung der gesamten Theorieprüfung.

8. Kandidaten, welche die Prüfung nicht bestanden haben, können in der Prüfungssession am Ende des nächsten Kurses wiederholen. Wenn die Prüfung auch in der nächsten Session nicht bestanden wird, hat der Kandidat den Kurs zu wiederholen.

Art. 6

Prüfung zum Skischulassistenten für Alpinski

1. Die Prüfung zum Skischulassistenten für Alpinski besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil umfasst folgende Übungen:

- 1) Leistungsstufe Bronze: Übung aus der Grundstufe;
- 2) Leistungsstufe Bronze: Übung aus der fortgeschrittenen Stufe;
- 3) Leistungsstufe Silber: Übung aus der Grundstufe;
- 4) Leistungsstufe Silber: Übung aus der fortgeschrittenen Stufe.

3. Der didaktische Teil umfasst die Diskussion über den Alpinskilehrplan.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

- 1) Grundkenntnisse der Skilehrerordnung
- 2) Ausrüstungs- und Gerätekunde
- 3) Staatsbürgerkunde
- 4) Grundkenntnisse über Gefahren im Gebirge
- 5) Erste Hilfe
- 6) Unterrichtslehre
- 7) Grundkenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

Art. 7

Esame di assistente di scuola di sci per sci di fondo

1. L'esame per assistente di scuola di sci per sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

- 1) prova libera secondo la tecnica classica
- 2) passo alternato (livello oro)
- 3) passo di base (livello argento)
- 4) passo spinta base (livello argento)
- 5) passo spinta (livello azzurro)
- 6) prova libera secondo il metodo skating
- 7) pattinaggio doppio con spinta (livello oro)
- 8) pattinata spinta base (livello argento)
- 9) Pattinaggio lungo con spinta (livello azzurro)
- 10) Pattinaggio doppio con spinta base (livello argento)
- 11) Passo alternato con salita (livello azzurro)
- 12) Pattinaggio lungo con cambio nel pattinaggio corto (livello azzurro)
- 13) Sequenza nella tecnica di discesa (livello argento)
- 14) Sequenza nella tecnica di discesa (livello azzurro e oro).

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- 1) nozioni di base della disciplina dell'insegnamento dello sci
- 2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell'attrezzo
- 3) educazione civica
- 4) nozioni di base sui pericoli di montagna
- 5) pronto soccorso
- 6) teoria dell'insegnamento
- 7) Conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

Art. 8

Esame di assistente di scuola di sci nella disciplina snowboard

1. L'esame di assistente di scuola di sci nella disciplina snowboard comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

nella tecnica hard:

- 1) esercizio dal livello 1
- 2) esercizio dal livello 4
- 3) esercizio dal livello 4

Art. 7

Prüfung zum Skischulassistenten für Langlauf

1. Die Prüfung zum Skischulassistenten für Langlauf besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil umfasst folgende Übungen:

- 1) freier Lauf (klassische Technik),
- 2) Diagonalschritt (Leistungsstufe Gold)
- 3) Grundschrift (Leistungsstufe Silber)
- 4) Doppelstockschub mit Zwischenschritt - Grundform (Leistungsstufe Silber)
- 5) Doppelstockschub mit Zwischenschritt (Renntechnik)
- 6) Freier Lauf (Skating)
- 7) Schlittschuhschritt mit zwei Doppelstockschüben (Leistungsstufe Gold)
- 8) Einseitiger Schlittschuhschritt mit Doppelstockschub-Grundform (Leistungsstufe Silber)
- 9) Langer Schlittschuhschritt mit Doppelstockschub (Renntechnik)
- 10) Schlittschuhschritt mit zwei Doppelstockschüben - Grundform (Leistungsstufe Silber)
- 11) Diagonalschritt mit Anstieg (Renntechnik)
- 12) Langer Schlittschuhschritt, Übergang in den kurzen Schlittschuhschritt (Renntechnik)
- 13) Übungsreihe in der Abfahrtstechnik (Leistungsstufe Silber)
- 14) Übungsreihe in der Abfahrtstechnik (Renntechnik und Gold).

3. Der didaktische Teil umfasst die Diskussion über den Skilehrplan.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

- 1) Grundkenntnisse der Skilehrerordnung
- 2) Ausrüstungs- und Gerätekunde
- 3) Staatsbürgerkunde
- 4) Grundkenntnisse über Gefahren im Gebirge
- 5) Erste Hilfe
- 6) Unterrichtslehre
- 7) Grundkenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

Art. 8

Prüfung zum Skischulassistenten für Snowboard

1. Die Prüfung zum Skischulassistenten für Snowboard besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil umfasst folgende Übungen:

in der Hard-Technik:

- 1) Übung aus der 1. Leistungsstufe,
- 2) Übung aus der 4. Leistungsstufe,
- 3) Übung aus der 4. Leistungsstufe,

nella tecnica soft:

- 1) esercizio dal livello 3
- 2) freestyle: esercizio dal livello 4
- 3) freestyle: esercizio dal livello 4.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- 1) nozioni di base della disciplina dell'insegnamento dello sci
- 2) equipaggiamento, scelta e preparazione dell'attrezzo
- 3) educazione civica
- 4) nozioni di base sui pericoli di montagna
- 5) pronto soccorso
- 6) teoria dell'insegnamento.
- 7) Conoscenza di base del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

Art. 9

Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard

1. La formazione per maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard comprende sia un tirocinio presso una scuola di sci nonché i corsi di promozione pratici, didattici e teorici, nelle rispettive discipline.

2. Il tirocinio di cui al comma 1, deve essere certificato con una dichiarazione della scuola di sci, presso la quale è stato portato a termine, e deve includere il seguente contenuto tecnico didattico minimo:

- a) nella disciplina di sci alpino e fondo:
 - 40 ore insegnamento livello bronzo
 - 40 ore insegnamento livello argento
 - 20 ore insegnamento livello oro
- b) nella disciplina dello snowboard:
 - 40 ore insegnamento 1° livello
 - 30 ore insegnamento 2° livello
 - 20 ore insegnamento 3° livello
 - 10 ore insegnamento 4° livello

Salvo la frequenza dei corsi di cui al comma 1, con l'assolvimento delle sopra elencate 100 ore di lezione si può già dopo un anno di tirocinio accedere all'esame e in seguito svolgere l'attività come maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo e maestro di snowboard.

3. I corsi di promozione di cui al comma 1 hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

4. Il corso pratico serve per l'apprendimento nonché il perfezionamento della tecnica e comprende in particolare i pericoli in montagna e l'approfondimento e la specializzazione nell'insegnamento ai bambini.

in der Soft-Technik:

- 1) Übung aus der 3. Leistungsstufe,
- 2) Freestyle: Übung 4. Leistungsstufe,
- 3) Freestyle: Übung 4. Leistungsstufe.

3. Der didaktische Teil umfasst die Diskussion über den Lehrplan.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

- 1) Grundkenntnisse der Skilehrerordnung
- 2) Ausrüstungs- und Gerätekunde
- 3) Staatsbürgerkunde
- 4) Grundkenntnisse über Gefahren im Gebirge
- 5) Erste Hilfe
- 6) Unterrichtslehre
- 7) Grundkenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

Art. 9

Zweiter Ausbildungsabschnitt: Alpinskilehrer, Langlaufskilehrer, Snowboardlehrer

1. Für die Ausbildung zum Alpinskilehrer, Langlaufskilehrer oder Snowboardlehrer sind sowohl ein Praktikum in einer Skischule als auch die praktischen, didaktischen und theoretischen Aufstiegs-kurse in der jeweiligen Disziplin vorgesehen.

2. Das Praktikum gemäß Absatz 1 ist durch eine Erklärung der Skischule, bei welcher das Praktikum absolviert wurde, zu bestätigen und muss folgenden technisch didaktischen Mindestinhalt beinhalten:

- a) Disziplin Alpin und Langlauf:
 - 40 Stunden Unterricht Leistungsstufe Bronze
 - 40 Stunden Unterricht Leistungsstufe Silber
 - 20 Stunden Unterricht Leistungsstufe Gold
- b) Disziplin Snowboard:
 - 40 Stunden Unterricht 1. Leistungsstufe
 - 30 Stunden Unterricht 2. Leistungsstufe
 - 20 Stunden Unterricht 3. Leistungsstufe
 - 10 Stunden Unterricht 4. Leistungsstufe

Vorbehaltlich des Besuches der Kurse gemäß Absatz 1, kann man bei Absolvierung der oben genannten 100 Unterrichtsstunden bereits nach einem Jahr Praktikum zur Prüfung und in Folge als Ski-, Snowboard- oder Langlauflehrer tätig sein.

3. Die Aufstiegs-kurse gemäß Absatz 1 haben zum Inhalt die Fächer, die Lehrstoffe und die Übungen, welche Gegenstand der Prüfungen sind.

4. Der praktische Kurs dient dem Erlernen und der Vervollständigung der Technik und beinhaltet insbesondere die Gefahren im Gebirge und die Vertiefung und die Spezialisierung im Kinderunterricht.

5. Il corso didattico comprende lo studio per l'approfondimento delle nozioni sul testo tecnico metodico nonché sull'attività e le tecniche dell'insegnamento.

6. Il corso teorico comprende i seguenti moduli:

- a) l'insegnamento in tutte le materie necessarie per l'attività professionale di maestro di sci alpino, maestro di sci di fondo o maestro di snowboard, con particolare attenzione alle materie di esame
- b) il seminario di cultura generale.

Art. 10

Esame per maestro di sci alpino

1. L'esame per maestro di sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica, nell'ambito della sciata sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:

- 1) prova di slalom gigante
- 2) prova libera tecnica
- 3) sciata situazionale
- 4) esercizio del livello d'oro di base
- 5) esercizio del livello d'oro avanzato
- 6) esercizio del livello d'argento di base
- 7) esercizio del livello d'argento avanzato
- 8) esercizio del livello bronzo di base
- 9) esercizio del livello bronzo avanzato
- 10) Un esercizio del livello d'oro, d'argento o bronzo, con esclusione di quelli già eseguiti nelle prove precedenti, a scelta della commissione d'esame.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di sci alpino e l'applicazione appropriata dello stesso al terreno.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- 1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell'insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell'area sciabile
- 2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali
- 3) nozioni di base di geografia e storia locale
- 4) metodica e didattica; comunicazione
- 5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica
- 6) scienza ambientale: ecologia, topografia,
- 7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso

5. Der didaktische Kurs umfasst das Studium zur Vertiefung der Kenntnisse über den Lehrplan, sowie über die Lehrtätigkeit.

6. Der theoretische Kurs umfasst folgende Einheiten:

- a) die Unterweisung in allen Fächern, die zur beruflichen Tätigkeit des Alpinskilehrers, Langlaufskilehrers oder Snowboardlehrers notwendig sind, mit besonderer Berücksichtigung der Prüfungsfächer
- b) die allgemeinbildende Seminararbeit.

Art. 10

Prüfung zum Alpinskilehrer

1. Die Prüfung zum Alpinskilehrer besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil, aus dem Bereich des sportlichen, geländemäßigen und schulischen Skilaufs, umfasst folgende Übungseinheiten:

- 1) Riesentorlauf
- 2) technische freie Fahrt
- 3) Situationsskilauf
- 4) Leistungsstufe Gold: Übung aus der Grundstufe
- 5) Leistungsstufe Gold: Übung aus der fortgeschrittenen Stufe
- 6) Leistungsstufe Silber: Übung aus der Grundstufe
- 7) Leistungsstufe Silber: Übung aus der fortgeschrittenen Stufe
- 8) Leistungsstufe Bronze: Übung aus der Grundstufe
- 9) Leistungsstufe Bronze: Übung aus der fortgeschrittenen Stufe
- 10) Eine Übung aus den Leistungsstufen Bronze, Silber oder Gold, die nicht schon Prüfungsübung war. Die Entscheidung darüber trifft die Prüfungskommission.

3. Der didaktische Teil umfasst ein Gespräch über den Alpinskilehrplan und die situationsgerechte Anwendung im Gelände.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

- 1) Zivil- und strafrechtliche Haftung des Skilehrers; Skilehrerordnung; Sicherheit auf Skipisten und im freien Gelände
- 2) Steuer- und Arbeitsrecht; Sozialversicherungen
- 3) Grundkenntnisse in Heimatkunde und Landesgeschichte
- 4) Methodik und Didaktik; Kommunikation
- 5) Sportbiologie: Anatomie, Physiologie, Konditionstraining
- 6) Umweltkunde: Ökologie, Topographie,
- 7) Meteorologie, Schnee- und Lawinenkunde; Gefahren im Gebirge; Rettungs- und Erste Hilfe Maßnahmen

- 8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale
- 9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

Art. 11

Esame per maestro di sci di fondo

1. L'esame per maestro di sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica, nell'ambito dello sci alpino e del telemark, comprende le seguenti unità di esercizi:

sci alpino:

1-2) esercizi del livello bronzo di base sci alpino

3-4) esercizi del livello bronzo avanzato sci alpino

Telemark:

5) esercizio della tecnica tradizionale: livello intermedio

6) esercizio della tecnica tradizionale: livello evoluto

7) esercizio della tecnica moderna

8) discesa situazionale.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l'applicazione appropriata dello stesso al terreno.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell'insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell'area sciabile

2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali

3) nozioni di base di geografia e storia locale

4) metodica e didattica, comunicazione

5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica

6) scienza ambientale: ecologia, topografia

7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso

8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale

9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

Art. 12

Esame per maestro di snowboard

1. L'esame per maestro di snowboard comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

8) Geschichte des Skilaufs; Skischule und Skilehrer im Tourismusgeschehen heute

9) Kenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

Art. 11

Prüfung zum Langlaufskilehrer

1. Die Prüfung zum Langlaufskilehrer besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. Der praktische Teil, aus dem Bereich des Alpinskilaufes und des Telemarks umfasst folgende Übungseinheiten:

Alpinskilauf:

1-2) Leistungsstufe Bronze: 2 Übungen aus der Grundstufe

3-4) Leistungsstufe Bronze: 2 Übungen aus der fortgeschrittenen Stufe

Telemark:

5) traditionellen Technik: Übung aus der mittleren Leistungsstufe

6) traditionellen Technik: Übung aus der fortgeschrittenen Leistungsstufe

7) Übung aus der modernen Technik

8) Situationsabfahrt.

3. Der didaktische Teil umfasst die Diskussion über den Langlauflehrplan und die situationsgerechte Anwendung im Gelände.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

1) Zivil- und strafrechtliche Haftung des Skilehrers; Skilehrerordnung; Sicherheit auf Skipisten und im freien Gelände

2) Steuer- und Arbeitsrecht; Sozialversicherungen

3) Grundkenntnisse in Heimatkunde und Landesgeschichte

4) Methodik und Didaktik, Kommunikation

5) Sportbiologie: Anatomie, Physiologie, Konditionstraining

6) Umweltkunde: Ökologie, Topographie

7) Meteorologie, Schnee- und Lawinenkunde; Gefahren im Gebirge; Rettungs- und Erste Hilfe Maßnahmen

8) Geschichte des Skilaufs; Skischule und Skilehrer im Tourismusgeschehen heute

9) Kenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

Art. 12

Prüfung zum Snowboardlehrer

1. Die Prüfung zum Snowboardlehrer besteht aus einem praktischen, einem didaktischen und einem theoretischen Teil.

2. La parte pratica, nell'ambito della sciata con snowboard sportiva, di adattamento al pendio e sciolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:

nella tecnica hard:

- 1) esercizio dal livello 2
- 2) esercizio dal livello 3
- 3) esercizio dal livello 4

nella tecnica soft:

- 4) esercizio dal livello 4
- 5) freestyle: esercizio dal livello 4
- 6) freestyle: esercizio dal livello 4
- 7) esercizio dal livello 4
- 8) esercizio dal livello 4.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico di snowboard e l'applicazione appropriata al terreno.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- 1) responsabilità civile e penale del maestro di sci; disciplina dell'insegnamento dello sci; sicurezza sulle piste da sci e nell'area sciabile
- 2) diritto fiscale e del lavoro; assicurazioni sociali
- 3) nozioni di base di geografia e storia locale
- 4) metodica e didattica, comunicazione
- 5) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica
- 6) scienza ambientale: ecologia, topografia
- 7) meteorologia, nivologia e valanghe, pericoli in montagna, misure di salvataggio e pronto soccorso
- 8) storia dello sci; maestro e scuola di sci nel quadro turistico attuale
- 9) Conoscenza del linguaggio tecnico e della materia di insegnamento in lingua italiana e tedesca.

CAPITOLO II

Art. 13

Corsi di aggiornamento obbligatori

1. Gli iscritti all'Albo dei maestri di sci devono frequentare ogni quattro anni un corso di aggiornamento obbligatorio previsto dall'art. 6, comma 6, della legge, a pena di decadenza dall'iscrizione.

2. I corsi vengono svolti annualmente dal Collegio provinciale dei maestri di sci. La durata, il programma e le modalità di svolgimento degli stessi vengono proposti dal Collegio alla Giunta provinciale per l'approvazione.

3. La partecipazione positiva al corso viene valutata da una Commissione di almeno tre membri scelti tra gli istruttori del corso nominata dal Collegio.

2. Der praktische Teil, aus dem Bereich des sportlichen, geländemäßigen und schulischen Snowboardfahrens, umfasst folgende Übungseinheiten:

in der Hard-Technik:

- 1) Übung aus der 2. Leistungsstufe
- 2) Übung aus der 3. Leistungsstufe
- 3) Übung aus der 4. Leistungsstufe

in der Soft-Technik:

- 4) Übung aus der 4. Leistungsstufe
- 5) Freestyle: Übung 4. Leistungsstufe
- 6) Freestyle: Übung 4. Leistungsstufe
- 7) Übung aus der 4. Leistungsstufe
- 8) Übung aus der 4. Leistungsstufe.

3. Der didaktische Teil umfasst die Diskussion über den Snowboardlehrplan und die situationsgerechte Anwendung im Gelände.

4. Der theoretische Teil umfasst folgende Fächer:

- 1) Zivil- und strafrechtliche Haftung des Skilehrers; Skilehrerordnung; Sicherheit auf Skipisten und im freien Gelände
- 2) Steuer- und Arbeitsrecht; Sozialversicherungen
- 3) Grundkenntnisse in Heimatkunde und Landesgeschichte
- 4) Methodik und Didaktik, Kommunikation
- 5) Sportbiologie: Anatomie, Physiologie, Konditionstraining
- 6) Umweltkunde: Ökologie, Topographie,
- 7) Meteorologie, Schnee- und Lawinenkunde; Gefahren im Gebirge; Rettungs- und Erste Hilfe Maßnahmen
- 8) Geschichte des Skilaufs; Skischule und Skilehrer im Tourismusgeschehen heute
- 9) Kenntnisse der Fachsprache und des Unterrichtsstoffes in deutscher und italienischer Sprache.

KAPITEL II

Art. 13

Obligatorische Fortbildungskurse

1. Die im Landesberufsverzeichnis eingetragenen Skilehrer haben alle vier Jahre einen obligatorischen Fortbildungskurs nach Art. 6 Absatz 6 des Gesetzes zu besuchen, widrigenfalls erlischt ihre Eintragung.

2. Die Fortbildungskurse werden jedes Jahr durch die Landesberufskammer der Skilehrer ausgeschrieben. Dauer, Programm und Durchführungsmodalitäten der Kurse werden von der Landesberufskammer der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt.

3. Die positive Teilnahme am Kurs wird von einer aus mindestens 3 Mitgliedern bestehenden Kommission bewertet, welche von der Landesberufskammer ernannt und unter den Ausbildern des Kurses auszuwählen sind.

4. Le domande di iscrizione ai corsi di aggiornamento vanno presentate al Collegio prima della scadenza del quadriennio a pena di decadenza dall'iscrizione dall'Albo.

5. In caso di documentata causa di forza maggiore, il Collegio, a richiesta dell'interessato formulata nei tempi prescritti, può concedere rinvii all'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento.

4. Die Zulassungsansuchen zu den Fortbildungskursen sind vor Ablauf der Vierjahresfrist an die Landesberufskammer zu richten, widrigenfalls erlischt die Eintragung ins Landesberufsverzeichnis.

5. Bei nachgewiesenem Vorliegen höherer Gewalt kann die Landesberufskammer auf Ansuchen des Interessierten, welches innerhalb der vorgeschriebenen Fristen vorzubringen ist, einen Aufschub der Fortbildungspflicht gewähren.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
23 febbraio 2009, n. 530

Comune di Varna: Autostrada del Brennero SpA - rifacimento del cavalcavia per le rampe di raccordo del casello autostradale di Bressanone - modifica d'ufficio al piano urbanistico - approvazione definitiva

Visto il piano urbanistico vigente del Comune di Varna;

Vista la propria delibera n. 3325 del 15 settembre 2008, concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Varna mediante rifacimento del cavalcavia per le rampe di raccordo del casello autostradale di Bressanone, secondo l'allegato grafico in scala 1:10000;

Constatato che l'intervento è giustificato, perché sussiste l'esigenza tecnica di un adeguamento delle caratteristiche delle rampe di raccordo la cui dimensione non risulta compatibile con quella della piattaforma del manufatto di sovrappasso esistente;

Constatato che la succitata delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni, a partire dal 6 ottobre 2008, nella segreteria del Comune di Varna e presso la sede dell'Amministrazione provinciale;

Constatato che la data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della provincia e nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Constatato che durante questo periodo né al Comune di Varna, né all'Amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico e che nemmeno il Comune di Varna ha espresso parere contrario;

Sentito il parere favorevole della commissione urbanistica provinciale, seduta del 5 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale LP n. 13 dell'11.8.1997 e successive modifiche;

Visto l'articolo 21 comma 4 della legge urbanistica provinciale;

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 23. Februar 2009, Nr. 530

Gemeinde Vahrn: Brennerautobahn AG - Neuerrichtung der Überführung für die Fahrbahnen der Zufahrten zur Autobahnstation Brixen - Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - endgültige Genehmigung

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Vahrn;

Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 3325 vom 15. September 2008, betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Vahrn durch Neuerrichtung der Überführung für die Fahrbahnen der Zufahrten zur Autobahnstation Brixen, gemäß graphischer Beilage im Maßstab 1:10000;

Nach Feststellung, dass die Maßnahme gerechtfertigt ist, weil die technische Notwendigkeit besteht, die Dimensionierung der Aus- und Einfahrtsfahrbahnen anzupassen, was jedoch mit der Breite der aktuellen Brückenplattform nicht möglich ist;

Nach Feststellung, dass der oben erwähnte Beschluss für die Dauer von 30 Tagen, und zwar ab dem 6. Oktober 2008, im Sekretariat der Gemeinde Vahrn, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt worden ist;

Nach Feststellung, dass der Zeitpunkt der Auflegung, vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes und im Amtsblatt der Region, bekannt gegeben worden ist;

Nach Feststellung, dass während dieser Frist weder bei der Gemeinde Vahrn, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen sind und auch die Gemeinde Vahrn sich nicht dagegen ausgesprochen hat;

Nach Anhören des Gutachtens der Landesraumordnungskommission, Sitzung vom 5. Februar 2009, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes, LG Nr. 13 vom 11.8.1997 i.g.F. welche die Abänderung positiv begutachtet;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 21 Absatz 4 des Landesraumordnungsgesetzes;

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

ad unanimità di voti legalmente espressi

1. Di modificare il piano urbanistico del Comune di Varna mediante spostamento del cavalcavia per le rampe di raccordo del casello autostradale di Bressanone;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

Dies vorausgeschickt,

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. Den Bauleitplan der Gemeinde Vahrn durch Verschiebung der Überführung für die Fahrbahnen der Zufahrten zur Autobahnstation Brixen abzuändern;
2. für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER LR
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 691

Celiachia - individuazione dei centri autorizzati al rilascio della diagnosi, nonché conversione del relativo codice per l'esenzione ticket

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di stabilire per la "malattia celiaca", in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 e dell'articolo 3 della legge 4 luglio 2005, n. 123, le unità operative per la diagnosi come segue:

1. Comprensorio sanitario di Bolzano

1.1. Ospedale di Bolzano

- 1.1.1. Gastroenterologia
- 1.1.2. Medicina Interna
- 1.1.3. Pediatria

2. Comprensorio sanitario di Merano

2.1. Ospedale di Merano

- 2.1.1. Medicina Interna
- 2.1.2. Pediatria

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 691

Zöliakie - Festlegung der Zentren für die Erstellung der Diagnose, sowie Umwandlung des entsprechenden Kodex für die Ticketbefreiung

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. für die „Zöliakie“, in Anwendung des Artikels 2, Absatz 1, des Dekretes des Gesundheitsministers vom 8. Juni 2001 und des Artikels 3 des Gesetzes Nr. 123 vom 4. Juli 2005, die operativen Einheiten für die Diagnose wie folgt festzulegen:

1. Gesundheitsbezirk Bozen

1.1. Krankenhaus Bozen

- 1.1.1. Gastroenterologie
- 1.1.2. Innere Medizin
- 1.1.3. Pädiatrie

2. Gesundheitsbezirk Meran

2.1. Krankenhaus Meran

- 2.1.1. Innere Medizin
- 2.1.2. Pädiatrie

3. Comprensorio sanitario di Bressanone**3.1. Ospedale di Bressanone**

3.1.1. Medicina Interna

3.1.2. Pediatria

4. Comprensorio sanitario di Brunico**4.1. Ospedale di Brunico**

4.1.1. Medicina Interna

4.1.2. Pediatria

- 2) di integrare, in applicazione dell'articolo 35, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modifiche, della "malattia celiaca", provvedendo ad assegnare alla stessa il codice di esenzione ticket 059.579.0 con la seguente definizione delle prestazioni esenti:

"Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti";

ne consegue che in provincia di Bolzano il codice di esenzione ticket RI0060 di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, relativo alla "sprue celiaca", venga convertito nel codice 059.579.0 con la definizione "malattia celiaca";

- 3) di stabilire, ai sensi dell'accordo sancito il 20 dicembre 2007 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 260/CSR del 20 dicembre 2007), che l'effettuazione della biopsia intestinale dell'intestino tenue rappresenta condizione imprescindibile per la formulazione della diagnosi "malattia celiaca" da parte delle unità operative di cui al punto 1, sia ai fini dell'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare ai sensi del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, sia ai fini dell'esenzione ticket di cui al punto 2, e che, in caso di esame biotico positivo, la relativa certificazione avrà validità temporale illimitata;
- 4) di far entrare in vigore le presente deliberazione il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige (per poter effettuare i necessari adeguamenti tecnici e spedire per posta ai cittadini interessati l'etichetta autoadesiva contenente il nuovo codice di esenzione ticket);

3. Gesundheitsbezirk Brixen**3.1. Krankenhaus Brixen**

3.1.1. Innere Medizin

3.1.2. Pädiatrie

4. Gesundheitsbezirk Bruneck**4.1. Krankenhaus Bruneck**

4.1.1. Innere Medizin

4.1.2. Pädiatrie

2. in Anwendung des Artikels 35, Absatz 3, des Landesgesetzes Nr. 7 vom 5. März 2001, in geltender Fassung, das Verzeichnis der chronischen und eine Invalidität verursachenden Krankheiten laut Dekret des Gesundheitsministers Nr. 329 vom 28. Mai 1999, in geltender Fassung, durch die Krankheit „Zöliakie“ zu ergänzen, wobei derselben der Ticketbefreiungskodex 059.579.0 mit folgender Definition der befreiten Leistungen zugewiesen wird:

„Die angemessenen gesundheitlichen Leistungen zur Überwachung der Krankheit, ihrer Komplikationen und zur Vorbeugung der weiteren Verschlechterungen“;

dies hat zur Folge, dass in Südtirol der Ticketbefreiungskodex RI0060 laut Dekret des Gesundheitsministers Nr. 279 vom 18. Mai 2001, welcher sich auf die „endemische Sprue“ bezieht, in den Kodex 059.579.0 mit der Definition „Zöliakie“ umgewandelt wird;

3. laut dem von der permanenten Konferenz für die Beziehungen mit dem Staat, der Regionen und den Autonomen Provinzen von Trient und Bozen am 20. Dezember 2007 ratifizierten Abkommen (Verz. Akte Nr. 260/CSR vom 20. Dezember 2007) festzulegen, dass die Durchführung der Dünndarmbiopsie unerlässliche Bedingung zur Formulierung der Diagnose „Zöliakie“ durch die operativen Einheiten laut Punkt 1 darstellt und zwar sowohl für die Gewährung von besonderen Ernährungsmitteln laut Dekret des Gesundheitsministers vom 8. Juni 2001, als auch für die Ticketbefreiung laut Punkt 2, und dass im Falle einer positiven biotischen Untersuchung, die entsprechende Zertifizierung unbegrenzte Gültigkeit haben wird;
4. vorliegenden Beschluss am ersten Tag des dritten Monats, der auf dessen Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol folgt, in Kraft treten zu lassen (um die notwendigen technischen Anpassungen durchführen und den betroffenen Bürgern per Post das selbstklebende Etikett mit den neuen Ticketbefreiungskodex zu senden zu können);

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

5. vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 695

Rideterminazione dell'ammontare degli assegni integrativi per ciechi civili con decorrenza 1° gennaio 2009

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

1. l'ammontare mensile degli assegni integrativi di cui all'art. 3, punto 9 della citata legge, previsti per i ciechi civili assoluti e per i ciechi con residuo visivo, viene rispettivamente così rideterminato: Euro 100,14 e rispettivamente Euro 71,54 dal 1° gennaio 2008;
2. a tutti i ciechi civili titolari delle prestazioni suddette, sono corrisposte le prestazioni nel nuovo ammontare all'eventuale conguaglio maturato, a far tempo dalla decorrenza sopraccitata;
3. la relativa maggiore spesa è da imputare al capitolo 09110.00 del bilancio di competenza dell'anno in corso.
4. Il presente provvedimento è da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 695

Neufestlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2009 der Höhe der Ergänzungszulagen für Zivilblinde

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

1. der monatliche Betrag der Ergänzungszulage für Zivilblinde, welche im Art. 3, Zf., 9 des genannten Gesetzes vorgesehen sind, wird für Vollblinde bzw. Blinde mit einem Rest von Sehvermögen folgendermaßen festgesetzt: 100,14 Euro bzw. 71,54 Euro ab 1. Jänner 2009;
2. allen Zivilblinden welche Anrecht auf die oben angeführten Zuwendungen haben, werden diese in der neu festgelegten Höhe sowie der eventuelle gereifte Ausgleich, ab dem oben angeführten Zeitpunkt ausbezahlt;
3. entsprechende Mehrausgabe wird dem Kapitel 09110.00 des Kompetenzhaushaltes des laufenden Jahres angelastet.
4. Der vorliegende Beschluss ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
9 marzo 2009, n. 699

Criteria e modalità di gestione dell'assegno al nucleo familiare - revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 4159 del 3 dicembre 2007

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di revocare la propria deliberazione n. 4159 del 3 dicembre 2007;
- 2) di approvare le nuove disposizioni relative ai criteri ed alle modalità di gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare di cui all'art. 23/ter della legge provinciale 21.12.1987, n. 33, e successive modifiche, e dell'assegno regionale al nucleo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2005. Tali disposizioni fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

**CRITERI E MODALITÀ DI GESTIONE
DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE**

*Articolo 1
Erogazione dell'assegno
provinciale al nucleo familiare*

1. La domanda volta ad ottenere l'assegno provinciale al nucleo familiare di cui all'art 23ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, è presentata alla Ripartizione provinciale politiche sociali entro il terzo anno di vita del o della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.

2. In caso di presentazione della domanda entro un anno dalla data di nascita del o della minore ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno è erogato con decorrenza dalla data di nascita, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. In caso di presentazione della domanda dopo il suddetto termine, l'assegno è erogato con decorrenza dal mese successivo a quello della

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 9. März 2009, Nr. 699

Kriterien und Modalitäten zur Verwaltung des Familiengeldes - Widerruf des Beschlusses der Landesregierung vom 3. Dezember 2007, Nr. 4159

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

- 1) den eigenen Beschluss vom 3. Dezember 2007, Nr. 4159 zu widerrufen;
- 2) die neue Bestimmungen betreffend die Kriterien und Modalitäten zur Verwaltung des Familiengeldes des Landes gemäß Art. 23/ter des Landesgesetzes vom 21.12.1987, Nr. 33, in geltender Fassung, und des Familiengeldes der Region gemäß Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 1/2005, zu genehmigen. Diese Bestimmungen sind integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses;
- 3) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

**KRITERIEN UND MODALITÄTEN
ZUR VERWALTUNG DES FAMILIENGELDES**

*Artikel 1
Auszahlung des Familiengeldes
des Landes*

1. Der Antrag auf das Familiengeld des Landes laut Artikel 23ter des Landesgesetzes vom 21. Dezember 1987, Nr. 33, in geltender Fassung, wird bei der Landesabteilung Sozialwesen innerhalb des dritten Lebensjahres des Kindes oder innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Verfügung über die Adoption oder die Anvertrauung eingereicht.

2. Wird der Antrag innerhalb des ersten Jahres ab dem Datum der Geburt des Kindes oder innerhalb eines Jahres ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung eingereicht, so wird die Zulage ab dem Geburtsdatum beziehungsweise ab dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung gewährt. Wird der Antrag nach der oben genannten Frist gestellt, so wird die Zulage ab dem Monat aus-

presentazione della domanda ed è corrisposto per il periodo residuo, fino al compimento del terzo anno di vita del o della minore.

3. Nel caso in cui la residenza venga trasferita nella provincia di Bolzano successivamente alla nascita o alla data del provvedimento di adozione o affidamento, l'assegno è erogato dal mese successivo al trasferimento, purché la domanda sia presentata entro un anno dallo stesso trasferimento.

4. L'assegno è erogato per i figli legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, per i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge, a condizione che essi convivano con il genitore richiedente o con i soggetti affidatari e che ciò risulti dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda.

5. Se durante il periodo di godimento dell'assegno si verificano fatti in base ai quali viene meno il relativo diritto, il richiedente deve darne immediata comunicazione alla Ripartizione provinciale politiche sociali, la quale provvede alla revoca dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento.

6. Ai fini della rilevazione delle condizioni economiche si considerano i redditi e il patrimonio dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- a) della persona richiedente;
- b) del o della coniuge, purché questa persona non sia legalmente separata o divorziata. I coniugi si considerano legalmente separati con l'omologazione della separazione consensuale ovvero adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 terzo comma del codice di procedura civile;
- c) della persona con la quale la persona richiedente intrattiene un rapporto di convivenza di fatto, di seguito denominata convivente.

7. Se del nucleo familiare fa parte il o la coniuge ovvero il o la convivente della persona richiedente, che non sia genitore dei minori per i quali spetta l'assegno, si considera la metà del reddito e patrimonio del o della coniuge ovvero del o della convivente.

8. Per unico genitore si intende il o la richiedente che convive con i figli in assenza dell'altro genitore, salvo quanto previsto al comma 7. Si considera altresì unico genitore il soggetto abbandonato dal o dalla coniuge o dall'altro genitore. L'effettivo stato di abbandono del o della richiedente deve risultare da un provvedimento dell'autorità giudiziaria o da una cer-

gezhalt, der auf den Monat der Antragstellung folgt, und zwar für die restliche Zeit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes.

3. Falls der Wohnsitz nach der Geburt oder nach dem Datum der Adoptions- oder Anvertrauungsverfügung nach Südtirol verlegt wird, wird die Zulage ab dem auf die Verlegung folgenden Monat gezahlt, vorausgesetzt, der Antrag wird innerhalb eines Jahres ab der Verlegung eingereicht.

4. Gezahlt wird die Zulage für eheliche oder legitimierte Kinder, für Adoptivkinder oder Pflegekinder, für gesetzlich anerkannte Kinder oder für Kinder, deren Nichtehelichkeit gerichtlich festgestellt ist, für Kinder aus einer vorhergehenden Ehe des Ehepartners oder der Ehepartnerin sowie für Minderjährige, die gemäß Gesetz von den zuständigen Organen zur Betreuung überlassen werden. Bedingung für die Zahlung ist, dass die Kinder mit dem Antrag stellenden Elternteil oder mit den Pflegeeltern zusammenleben und dass dieser Umstand aus der Familienstandbescheinigung zum Zeitpunkt der Antragstellung hervorgeht.

5. Falls während der Zeit des Bezugs der Zulage Umstände eintreten, die den Verlust des entsprechenden Rechts zur Folge haben, muss die Antragstellende Person die Landesabteilung Sozialwesen unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Diese sorgt für den Widerruf der Zulage ab dem dem Eintreten des Ereignisses folgenden Monatsersten.

6. Für die Bewertung der wirtschaftlichen Lage werden die Einkommen und das Vermögen der folgenden Familienmitglieder berücksichtigt:

- a) der Antrag stellenden Person,
- b) des Ehepartners oder der Ehepartnerin, vorausgesetzt, er bzw. sie ist nicht gerichtlich getrennt oder geschieden. Die Ehepartner gelten mit der Bestätigung der einverständlichen Ehetrennung oder mit dem Erlass der vorläufigen und dringenden Verfügungen laut Artikel 708 dritter Absatz Zivilprozessordnung als gerichtlich getrennt,
- c) der Person, mit der die Antragstellende Person in eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebt, in der Folge Lebensgefährte bzw. Lebensgefährtin genannt.

7. Gehört der Ehepartner oder die Ehepartnerin oder der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin der Antragstellenden Person, der bzw. die nicht Elternteil der Minderjährigen ist, für die die Zulage zusteht, zur Familiengemeinschaft, so wird die Hälfte des Einkommens und des Vermögens des Ehepartners oder des Lebensgefährten bzw. der Ehepartnerin oder der Lebensgefährtin berücksichtigt.

8. Unbeschadet der in Absatz 7 enthaltenen Bestimmungen gilt als allein erziehender Elternteil die Antragstellende Person, die in Abwesenheit des anderen Elternteils mit den Kindern zusammenlebt. Außerdem gilt als allein erziehender Elternteil die vom Ehepartner oder von der Ehepartnerin bzw. die vom anderen Elternteil verlassene Person. Dass die Antrag-

tificazione di un'autorità pubblica ovvero certificato tramite dichiarazione sostitutiva.

Articolo 2
Erogazione dell'assegno
regionale al nucleo familiare

1. La domanda per la concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, è presentata alla Ripartizione provinciale politiche sociali.

2. Se, durante il periodo di godimento dell'assegno regionale, si verificano fatti in base ai quali l'assegno spetta in misura diversa o viene meno il relativo diritto, il o la richiedente deve darne immediata comunicazione alla Ripartizione provinciale politiche sociali, la quale provvede alla revoca dell'assegno ovvero alla modifica dell'importo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell'evento.

3. In caso di decesso del o della richiedente, il o la coniuge superstite, il o la convivente, la persona affidataria dei figli ed equiparati di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L, ovvero il o la parente che si assume a proprio carico il mantenimento dei figli e degli equiparati di cui sopra, continua a percepire, senza soluzione di continuità, l'assegno al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 3
Disposizioni comuni

1. Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Trascorso tale termine senza risposta, le domande sono archiviate.

2. Il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

3. Se il direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali, nel corso dell'istruttoria di un ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, accerta la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

4. L'assegno provinciale e l'assegno regionale sono erogati in rate mensili posticipate. Per entrambi gli assegni trovano applicazione le disposizioni di cui

stellende Person effektiv verlassen wurde, muss aus einer gerichtlichen Verfügung oder einer Bescheinigung einer öffentlichen Behörde hervorgehen oder mittels Ersatzerklärung bestätigt werden.

Artikel 2
Auszahlung des regionalen
Familiengeldes

1. Der Antrag auf Gewährung des regionalen Familiengeldes laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1, ist bei der Landesabteilung Sozialwesen einzureichen.

2. Falls während der Zeit des Bezugs der regionalen Zulage Umstände eintreten, die eine Änderung der Zulage oder den Verlust des entsprechenden Rechts zur Folge haben, muss die Antrag stellende Person die Landesabteilung Sozialwesen unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Diese sorgt für die Abänderung des Betrags bzw. für den Widerruf der Zulage ab dem dem Eintreten des Ereignisses folgenden Monatsersten.

3. Bei Ableben der Antrag stellenden Person bezieht der hinterbliebene Ehepartner bzw. die hinterbliebene Ehepartnerin, der Lebensgefährte bzw. die Lebensgefährtin, die Person, der die Kinder oder die diesen Gleichgestellten laut Artikel 4 Absatz 5 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L zur Betreuung überlassen sind, oder der oder die Verwandte, der bzw. die den Unterhalt für die obgenannten Kinder oder für die ihnen Gleichgestellten übernimmt, und im Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen ist, das Familiengeld ohne Unterbrechung weiter.

Artikel 3
Gemeinsame Bestimmungen

1. Unvollständige Anträge müssen binnen 30 Tagen nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung vervollständigt werden. Liegt nach Ablauf dieser Frist keine Antwort vor, werden die Anträge archiviert.

2. Der Direktor der Landesabteilung Sozialwesen kann mit den Patronaten im Rahmen der Aufgaben, die diesen gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152, übertragen sind, Vereinbarungen über die telematische Übermittlung der Anträge und die Aufbewahrung der Papierunterlagen treffen.

3. Wenn der Direktor der Landesabteilung Sozialwesen im Laufe der Sachverhaltsermittlung einer Aufsichtsbeschwerde an die Landesregierung feststellt, dass sämtliche für die Leistung, die Gegenstand der Beschwerde ist, verlangten Voraussetzungen erfüllt sind, sorgt er für die Auszahlung der beantragten Leistung.

4. Die Zulage des Landes und die Zulage der Region werden in nachträglichen Monatsraten ausbezahlt. Auf beide Zulagen finden die Bestimmungen

all'articolo 3, commi 8 e 8bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, e successive modifiche.

5. Al fine di verificare la sussistenza del requisito di unico genitore, l'Ufficio provinciale previdenza ed assicurazioni sociali, effettua controlli idonei e comunque nella misura di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, anche sulla dimora abituale effettiva dell'altro genitore, avvalendosi della collaborazione dei comuni.

6. Al fine della rilevazione delle condizioni economiche per il conseguimento dell'assegno regionale e provinciale al nucleo familiare si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, e successive modifiche, compreso il suo allegato - ad eccezione della tabella B -, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L.

7. Al fine della prosecuzione dell'erogazione dell'assegno nell'anno successivo è fatto obbligo alla persona beneficiaria di comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la composizione del nucleo familiare nonché i dati relativi alla situazione economica familiare dell'anno precedente; per la domanda di erogazione dell'assegno va utilizzato il relativo modello.

8. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008, così come previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L.

laut Artikel 3 Absätze 8 und 8bis des Dekrets des Landeshauptmanns vom 5. Juli 2000, Nr. 27, in geltender Fassung, Anwendung.

5. Um festzustellen, ob die Voraussetzung, dass der Elternteil allein erziehend ist, erfüllt ist, führt das Landesamt für Vorsorge und Sozialversicherung geeignete Kontrollen und jedenfalls Kontrollen in dem vom Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorgesehenen Ausmaß auch über den gewöhnlichen Aufenthaltsort des anderen Elternteiles durch; dabei nimmt das Amt die Mitarbeit der Gemeinden in Anspruch.

6. Zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage für den Erhalt des Familiengeldes des Landes und der Region werden die Artikel 3 und 5 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 29. April 2003, Nr. 4/L, in geltender Fassung, einschließlich der Anlage zum Dekret - mit Ausnahme der Tabelle B - angewandt; dabei wird auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die in Artikel 10 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L vorgesehen ist.

7. Um die Zulage im folgenden Jahr weiter zu beziehen, muss der bzw. die Begünstigte bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und die Daten über die wirtschaftliche Situation der Familie des Vorjahres mitteilen; für den Antrag auf Auszahlung der Zulage ist der entsprechende Vordruck zu verwenden.

8. Die Bestimmung laut Artikel 1 Absatz 7 findet ab 1. Jänner 2008 Anwendung, wie von Artikel 10 Absatz 5 des Dekrets des Präsidenten der Region vom 4. Juni 2008, Nr. 3/L vorgesehen.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
16 marzo 2009, n. 782

Aggiornamento degli importi degli indennizzi per limitazioni all'utilizzo agricolo o forestale in aree di tutela dell'acqua potabile - sostituzione della propria deliberazione del 23.4.2007, n. 1370

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

la propria deliberazione del 23 aprile 2007, n. 1370 è sostituita dalla presente deliberazione.

I criteri per la determinazione degli indennizzi per limitazioni all'utilizzo agricolo o forestale in aree

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 16. März 2009, Nr. 782

Anpassung der Beträge der Entschädigung für Einschränkungen der land- oder forstwirtschaftsschutzgebieten - Ersetzung des eigenen Beschlusses vom 23.4.2007 Nr. 1370

.....

beschließt

DIE LANDESREGIERUNG

der eigene Beschluss vom 23. April 2007 Nr. 1370 ist durch den vorliegenden Beschluss ersetzt.

Die in der Anlage A enthaltenen Kriterien für die Bemessung von Entschädigungen für Einschränkungen

di tutela dell'acqua potabile ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e s.m., e del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 24 luglio 2006, n. 35, contenuti in allegato A, sono approvati con gli importi aggiornati.

Gli importi vengono aggiornati secondo gli indici ASTAT da dicembre 2006 fino a dicembre 2008 al 5,6%.

L'allegato A costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Gli importi degli indennizzi vengono aggiornati ogni anno in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT, con arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità dell'euro. Il prossimo aggiornamento avviene a dicembre 2009.

Ogni 5 anni viene eseguito un aggiornamento in base ad uno studio di mercato.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
H. BERGER

gen der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung in Trinkwasserschutzgebieten gemäß Art. 17 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002 Nr. 8 in g.F., und gemäß Dekret des Landeshauptmannes vom 24. Juli 2006 Nr. 35, sind mit den angepassten Beträgen genehmigt.

Diese Beträge werden gemäß ASTAT Indizes von Dezember 2006 bis Dezember 2008 um 5,6% erhöht.

Die Anlage A bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

Die jeweiligen Beträge der Entschädigungen werden jedes Jahr auf Grund der Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß ASTAT-Indikatoren mit der Auf- oder Abrundung auf die Einheit Euro angepasst. Die nächste Änderung erfolgt im Dezember 2009.

Alle 5 Jahre erfolgt die Neuanpassung auf Grundlage einer Marktstudie.

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER
L. DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
H. BERGER

**Criteria per la determinazione degli indennizzi
per limitazioni in aree di tutela dell'acqua potabile**

**(Art. 17 legge provinciale n. 8 del 18.6.2002 e s.m.,
decreto del Presidente della Giunta provinciale del 26 luglio 2006, n. 35)**

1. CRITERI GENERALI

Il diritto ad indennizzo sussiste se

- si verifica effettivamente una limitazione della normale attività agricola e forestale,
- oppure se l'applicazione dei vincoli della zona tutela acque comporta costi aggiuntivi al proprietario.

Inoltre a tale diritto di indennizzo per particolari limitazioni, per le superfici nella zona di tutela acque sarà corrisposto un indennizzo annuale forfetario quale compenso per le limitazioni generali, come per esempio spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività ecc.

L'indennizzo per limitazioni all'utilizzo agricolo-forestale verrà determinato in base al consueto utilizzo, cioè quello normalmente praticato su aree con caratteristiche simili (quota, esposizione, morfologia, tipo di suolo, ecc.). Le ripartizioni 31 (agricoltura) e 32 (foreste) determineranno quale sia l'utilizzo consueto del terreno.

Con costi aggiuntivi si intendono i costi, che risultano al proprietario del fondo dall'applicazione dei vincoli della zona di tutela acque (p.es. spostamento di pozzi di dispersione al di fuori della zona di tutela).

Si applicano i seguenti principi:

- Gli indennizzi vengono corrisposti di principio annualmente.
- Indennizzi per costi aggiuntivi (p.es. interventi costruttivi) vengono liquidati in unica soluzione.
- Costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi in futuro, vengono indennizzati nel momento in cui devono essere sostenuti.
- Per la quota esente fino all'ammontare di 32,00 Euro spettante al singolo proprietario non spetta alcun indennizzo.

2. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI

2.1. Indennizzo forfetario

L'indennizzo forfetario viene pagato per tutti i fondi compresi nella zona di tutela acque ad eccezione di quelli identificati nel piano urbanistico come ghiacciaio/zona rocciosa, bosco, verde alpino. L'indennizzo ammonta a 63,00 Euro per ettaro in zona II, a 32,00 Euro per ettaro in zona III annui. Per la zona I questo tipo di indennizzo non è previsto. Attraverso questo indennizzo forfetario vengono compensate limitazioni generali (eventuali spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attività per esempio a causa del divieto di variare la destinazione d'uso del terreno, eventuali limitazioni nell'eseguire scavi o realizzare edifici) per le quali non è previsto altro tipo di risarcimento.

2.2. Zone I

Le zone I hanno in genere un'estensione limitata (ordine di grandezza 100-1000 m²). Dato che vengono utilizzate esclusivamente per gli impianti di approvvigionamento idrico non è più possibile alcun utilizzo agricolo-forestale. Si ritiene utile che vengono trasferite nel possesso del concessionario. Ove ciò non è possibile si indennizzerà l'intero ricavo del normale tipo di coltura:

Kriterien für die Bemessung von Entschädigungen für Einschränkungen in Trinkwasserschutzgebieten

**(Art. 17 des Landesgesetzes Nr. 8 vom 18. Juni 2002 in geltender Fassung,
Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Juli 2006 Nr. 35)**

1. ALLGEMEINE KRITERIEN

Entschädigungsanspruch besteht, wenn

- tatsächlich eine Einschränkung der üblichen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung gegeben ist,
- oder wenn durch die Auflagen des Wasserschutzgebietes direkt Mehrkosten entstehen.

Zusätzlich zu diesem Entschädigungsanspruch für spezielle Einschränkungen, wird für die Flächen im Wasserschutzgebiet eine jährliche Pauschalentschädigung ausbezahlt, als Ausgleich für allgemeine Einschränkungen, wie z.B. Aufwand durch zusätzlich erforderliche Genehmigungen und Gutachten, eventuelle Einschränkung in der freien Ausübung der Tätigkeit, usw.

Bei der Festsetzung von Einschränkungen der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung wird von der üblichen Nutzung ausgegangen, also jener Nutzung, die auf Flächen mit vergleichbaren Eigenschaften (Höhe, Ausrichtung, Morphologie, Bodenaufbau, usw.) üblicherweise erfolgt. Was die übliche Nutzung ist, wird von den zuständigen Fachabteilungen des Landes festgelegt werden (Abteilung 31 Landwirtschaft und/oder Abt. 32 Forstwirtschaft).

Unter direkten Mehrkosten sind jene Kosten zu verstehen, die durch die Auflagen des Wasserschutzgebietsplanes dem jeweiligen Grundeigentümer entstehen (z.B. Entfernung einer Sickergrube außerhalb des Wasserschutzgebietes).

Die Grundsätze für die Ausgleichszahlungen sind folgende:

- Die Entschädigungen werden grundsätzlich jährlich ausbezahlt.
- Entschädigungen für einmalige Mehrkosten (z.B. bauliche Schutzmaßnahmen) werden einmalig ausbezahlt.
- Mehrkosten, die sich in Zukunft ergeben könnten, werden erst dann berücksichtigt, wenn sie auch tatsächlich eintreten.
- Bis zu einem Freibetrag in der Höhe von 32,00 Euro pro Eigentümer wird die berechnete Entschädigung nicht ausbezahlt.

2. BEMESSUNG AUSGLEICHSZAHLUNGEN

2.1. Pauschalentschädigung

Die Pauschalentschädigung wird für alle Grundstücke im Wasserschutzgebiet entrichtet, ausgenommen jene die im Bauleitplan als Gletscher/Felsregion, Wald, Alpines Grünland aufscheinen. Die Entschädigung beträgt in der Zone II 63,00 Euro pro Hektar und Jahr, in der Zone III 32,00 Euro pro Hektar und Jahr. Für die Zone I ist diese Art der Entschädigung nicht vorgesehen. Durch diese Pauschalentschädigungen werden allgemeine Einschränkungen ausgeglichen (eventuell zusätzlich erforderliche Genehmigungen und Gutachten, eventuelle Einschränkung in der freien Ausübung der Tätigkeit z.B. durch das Verbot der Bodennutzungsänderung, eventuelle Einschränkungen bei Grabarbeiten und der Errichtung von Wegen oder Gebäuden, usw.), sodass dafür kein weiterer Entschädigungsanspruch besteht.

2.2. Zonen I

Die Zonen I sind in der Regel kleine Flächen (Größenordnung 100-1.000 m²), die ausschließlich für die Wasserversorgungsanlage genutzt werden, so dass keine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung mehr möglich ist. Es ist deshalb sinnvoll, dass sie in den Besitz des Wasserkonzessionärs übergehen. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Ertragsausfall der jeweiligen üblichen Kulturart zu entschädigen:

| | COLTURA | Euro/ha (min.) | - | Euro/ha (max.) |
|--------|-------------------------------|----------------|---|----------------|
| ZONE I | frutticoltura | Euro 8.000,00 | - | Euro 9.779,00 |
| | viticoltura | Euro 7.569,00 | - | Euro 9.251,00 |
| | silomais | Euro 2.717,00 | - | Euro 3.321,00 |
| | patate | Euro 3.774,00 | - | Euro 4.615,00 |
| | Barbabietola rossa | Euro 1.989,00 | - | Euro 4.151,00 |
| | cereale | Euro 625,00 | - | Euro 766,00 |
| | cereale | Euro 1.806,00 | - | Euro 2.210,00 |
| | prato stabile ad 1 falciatura | Euro 458,00 | - | Euro 561,00 |
| | a 2 falciature | Euro 911,00 | - | Euro 1.116,00 |
| | a 3 falciature | Euro 1.369,00 | - | Euro 1.671,00 |
| | a 4 falciature | Euro 1.822,00 | - | Euro 2.221,00 |
| | pascolo | Euro 420,00 | - | Euro 512,00 |
| | bosco | Euro 356,00 | - | Euro 431,00 |

Gli importi su menzionati comprendono qualsiasi limitazione riguardante la zona I.

In caso di zone I boschive di grandi dimensioni l'utilizzo forestale può essere effettuato parzialmente anche in futuro. L'indennizzo per il mancato utilizzo del bosco (356,00-431,00 Euro) viene corrisposto perciò soltanto per le aree che devono essere liberate dagli alberi. Per la rimanente parte della zona I viene corrisposto un indennizzo (63,00 Euro/ha) per compensare le maggiori difficoltà nell'utilizzo del bosco (per specifiche misure di sicurezza durante le attività, l'utilizzo di particolari tecniche, ecc.).

2.3. Zone II und III

Le limitazioni soggette di indennizzo indicate nella tabella successiva non possono essere cumulati. Ove sussistano due o più limitazioni verrà corrisposto l'importo maggiore:

| LIMITAZIONI | COLTURA | IMPORTO INDENNIZZATO | | ANNOTAZIONI |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------|---|
| | | Euro/ha (min.) | Euro/ha (max.) | |
| Divieto di utilizzo di colaticcio di origine zootecnica | frutticoltura | - | - | Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica, viene indennizzato il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale. |
| | viticoltura | - | - | |
| | silomais | Euro 227,00 | - | |
| | patate | Euro 227,00 | - | |
| | barbabietole rosse | Euro 227,00 | - | |
| | cereale | Euro 227,00 | - | |
| | prato avvicendato | Euro 227,00 | - | |
| | prato stabile ad 1 falciatura | Euro 57,00 | - | |
| | a 2 falciature | Euro 114,00 | - | |
| | a 3 falciature | Euro 171,00 | - | |
| | a 4 falciature | Euro 227,00 | - | |
| | pascolo | - | - | |
| bosco | - | - | | |

| | KULTURART | Euro/ha (min.) - Euro/ha (max.) | |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | Euro/ha (min.) | Euro/ha (max.) |
| ZONE I | Obstbau | Euro 8.000,00 | Euro 9.779,00 |
| | Weinbau | Euro 7.569,00 | Euro 9.251,00 |
| | Silomais | Euro 2.717,00 | Euro 3.321,00 |
| | Kartoffel | Euro 3.774,00 | Euro 4.615,00 |
| | Rohren | Euro 1.989,00 | Euro 4.151,00 |
| | Getreide | Euro 625,00 | Euro 766,00 |
| | Wechselwiese | Euro 1.806,00 | Euro 2.210,00 |
| | Dauerw. 1sch. | Euro 458,00 | Euro 561,00 |
| | Dauerw. 2sch. | Euro 911,00 | Euro 1.116,00 |
| | Dauerw. 3sch. | Euro 1.369,00 | Euro 1.671,00 |
| | Dauerw. 4sch. | Euro 1.822,00 | Euro 2.221,00 |
| | Weide | Euro 420,00 | Euro 512,00 |
| | Wald | Euro 356,00 | Euro 431,00 |

Die oben genannten Beträge beinhalten alle möglichen Einschränkungen für die Zone I.

Größere Zonen I im Waldgebiet können zum Teil auch weiterhin forstwirtschaftlich genutzt werden. Die Entschädigung für Waldwirtschaft (356,00-431,00 Euro/ha) wird deshalb nur für jene Flächen ausbezahlt, die effektiv von Bäumen geräumt werden müssen. Für den übrigen Bereich der Zone I wird ein Betrag ausbezahlt, der die Erschwernisse bei der Nutzung des Waldes (durch besondere Vorsichtsmaßnahmen bei den Arbeiten, Anwendung von besonderen Techniken, usw.) entschädigt (63,00 Euro/ha).

2.3. Zonen II und III

Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Einschränkungen, für die Entschädigungsanspruch besteht, sind nicht kumulierbar. Sollten zwei oder mehrere Einschränkungen zutreffen, so wird der höhere Betrag ausbezahlt:

| EINSCHRÄNKUNGEN | KULTURART | HÖHE ENTSCHÄDIGUNGSSUMME | | BEMERKUNGEN |
|---|------------------------|--------------------------|----------------|---|
| | | Euro/ha (min.) | Euro/ha (max.) | |
| Verbot des Ausbringens von flüssigen animalischen Düngern | Obstbau | - | - | Wo nachweislich flüssiger animalischer Dünger eingesetzt wurde, wird der entsprechende Düngewert und der Mehraufwand durch die Entsorgung des animalischen Düngers entschädigt. |
| | Weinbau | - | - | |
| | Silomais | Euro 227,00 | - | |
| | Kartoffel | Euro 227,00 | - | |
| | Rohren | Euro 227,00 | - | |
| | Getreide | Euro 227,00 | - | |
| | Wechselwiese | Euro 227,00 | - | |
| | Dauerwiese 1-schnittig | Euro 57,00 | - | |
| | Dauerwiese 2-schnittig | Euro 114,00 | - | |
| | Dauerwiese 3-schnittig | Euro 171,00 | - | |
| | Dauerwiese 4-schnittig | Euro 227,00 | - | |
| | Weide | - | - | |
| | Wald | - | - | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---|---------------|--|
| Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concime | frutticoltura | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 7.542,00 | - | Euro 9.218,00 | Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente, detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove è dimostrato lo spargimento di colaticcio di origine zootecnica (non letame) prima dell'attuazione del piano di tutela dell'acqua potabile , viene indennizzato inoltre il corrispondente valore del concime nonché il costo aggiunto sorti dallo smaltimento del concime animale. |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | - | - | - | |
| | viticoltura | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 7.111,00 | - | Euro 8.690,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | - | - | - | |
| | silomais | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 2.259,00 | - | Euro 2.760,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 2.313,00 | - | Euro 2.814,00 | |
| | patate | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 3.315,00 | - | Euro 4.054,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 3.369,00 | - | Euro 4.108,00 | |
| | barbabietole rosse | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 1.531,00 | - | Euro 3.590,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 1.585,00 | - | Euro 3.644,00 | |
| | cereale | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 167,00 | - | Euro 205,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 221,00 | - | Euro 259,00 | |
| | prato avvicendato | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 1.348,00 | - | Euro 1.650,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 1.402,00 | - | Euro 1.703,00 | |
| | prato stabile ad 1 falciatura | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | - | - | - | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 13,00 | - | Euro 13,00 | |
| | a 2 falciature | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 453,00 | - | Euro 555,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 480,00 | - | Euro 582,00 | |
| | a 3 falciature | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 911,00 | - | Euro 1.111,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 951,00 | - | Euro 1.151,00 | |
| | a 4 falciature | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | Euro 1.364,00 | - | Euro 1.660,00 | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | Euro 1.418,00 | - | Euro 1.714,00 | |
| | pascolo | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | - | - | - | |
| | | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | - | - | - | |
| bosco | nessuno spargimento di colaticcio di origine zootecnica | - | - | - | | |
| | spargimento di colaticcio di origine zootecnica effettuato | - | - | - | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Verbot Jeglicher Art der Düngung | Obstbau | kein Ausbringen von Gülle | Euro 7.542,00 | - | Euro 9.218,00 | Es wird das Betriebseinkommen der jeweiligen Kulturart, abzüglich des Betriebseinkommens der einschnittigen Wiese, entschädigt. Wo nachweislich Gülle (nicht Festmist) vor der Umsetzung des Trinkwasserschutzplanes eingesetzt wurde, wird zusätzlich der Mehraufwand durch die Entsorgung des animalischen Düngers entschädigt. |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | - | - | - | |
| | Weinbau | kein Ausbringen von Gülle | Euro 7.111,00 | - | Euro 8.690,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | - | - | - | |
| | Silomais | kein Ausbringen von Gülle | Euro 2.259,00 | - | Euro 2.760,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 2.313,00 | - | Euro 2.814,00 | |
| | Kartoffel | kein Ausbringen von Gülle | Euro 3.315,00 | - | Euro 4.054,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 3.369,00 | - | Euro 4.108,00 | |
| | Rohren | kein Ausbringen von Gülle | Euro 1.531,00 | - | Euro 3.590,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 1.585,00 | - | Euro 3.644,00 | |
| | Getreide | kein Ausbringen von Gülle | Euro 167,00 | - | Euro 205,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 221,00 | - | Euro 259,00 | |
| | Wechselwiese | kein Ausbringen von Gülle | Euro 1.348,00 | - | Euro 1.650,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 1.402,00 | - | Euro 1.703,00 | |
| | Dauerw. 1sch. | kein Ausbringen von Gülle | - | - | - | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 13,00 | - | Euro 13,00 | |
| | Dauerw. 2sch. | kein Ausbringen von Gülle | Euro 453,00 | - | Euro 555,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 480,00 | - | Euro 582,00 | |
| | Dauerw. 3sch. | kein Ausbringen von Gülle | Euro 911,00 | - | Euro 1.111,00 | |
| | | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 951,00 | - | Euro 1.151,00 | |
| Dauerw. 4sch. | kein Ausbringen von Gülle | Euro 1.364,00 | - | Euro 1.660,00 | | |
| | vorherige Gülle-Ausbringung | Euro 1.418,00 | - | Euro 1.714,00 | | |
| Weide | kein Ausbringen von Gülle | - | - | - | | |
| | vorherige Gülle-Ausbringung | - | - | - | | |
| Wald | kein Ausbringen von Gülle | - | - | - | | |
| | vorherige Gülle-Ausbringung | - | - | - | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Divieto di pascolo | pascolo | Euro 420,00 - Euro 512,00 | In caso di pascolo di usanza comune. |
| Divieto di spargimento di fitofarmaci | frutticoltura | Euro 6.178,00 - Euro 7.558,00 | Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato stabile a 4 falciature. |
| | viticoltura | Euro 5.747,00 - Euro 7.030,00 | |
| | silomais | Euro 895,00 - Euro 1.100,00 | |
| | patate | Euro 1.951,00 - Euro 2.394,00 | |
| | barbabietole rosse | - - - | |
| | cereale | - - - | |
| | prato avvicendato | - - - | |
| | prato stabile ad 1 falciatura | - - - | |
| | a 2 falciature | - - - | |
| | a 3 falciature | - - - | |
| | a 4 falciature | - - - | |
| | pascolo | - - - | |
| | bosco | - - - | |

| | | | |
|----------------------|-------|---------------------------|--|
| Verbot der Beweidung | Weide | Euro 420,00 - Euro 512,00 | Nur wenn die Beweidung eine übliche Nutzung darstellt. |
|----------------------|-------|---------------------------|--|

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|--|
| Verbot des Ausbringens von Pflanzenschutzmitteln | Obstbau | Euro 6.178,00 - Euro 7.558,00 | Es wird das Betriebseinkommen der jeweiligen Kulturart, abzüglich des Betriebseinkommens der 4-schnittigen Wiese, entschädigt. |
| | Weinbau | Euro 5.747,00 - Euro 7.030,00 | |
| | Silomais | Euro 895,00 - Euro 1.100,00 | |
| | Kartoffel | Euro 1.951,00 - Euro 2.394,00 | |
| | Rohren | - - - | |
| | Getreide | - - - | |
| | Wechselwiese | - - - | |
| | Dauerwiese 1-schnittig | - - - | |
| | Dauerwiese 2-schnittig | - - - | |
| | Dauerwiese 3-schnittig | - - - | |
| | Dauerwiese 4-schnittig | - - - | |
| | Weide | - - - | |
| Wald | - - - | | |

DELIBERAZIONE DELLA I COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO 25 febbraio 2009, n. 9/09

Comune Merano: modifica del piano paesaggistico

La I Commissione per la tutela del paesaggio ha preso atto di quanto segue:

Il Comune di Merano ha chiesto con delibera del Consiglio comunale n. 71 del 5.11.2008 la modifica del piano paesaggistico del Comune di Merano, concernente l'individuazione di monumenti naturali.

Si tratta di 4 alberi in parchi pubblici che per la loro importanza riguardante l'ambiente circostante nonché per la loro età e l'imponenza della figura rappresentano un alto valore paesaggistico e botanico che giustifica l'impostazione del vincolo.

La I Commissione per la tutela del paesaggio si aggrega alla motivazione del Comune di Merano e approva l'individuazione dei monumenti naturali.

BESCHLUSS DER I. LANDSCHAFTSSCHUTZKOMMISSION vom 25. Februar 2009, Nr. 9/09

Gemeinde Meran: Änderung des Landschaftsplanes

Die I. Landschaftsschutzkommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

Die Gemeinde Meran hat mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 71 vom 5.11.2008 die Abänderung des Landschaftsplanes der Gemeinde Meran beantragt, betreffend die Ausweisung von Naturdenkmälern.

Es handelt sich um 4 Bäume in öffentlichen Parkanlagen, die aufgrund ihrer Bedeutung für die Umgebung sowie aufgrund ihres Alters und der Mächtigkeit einen hohen landschaftlichen und botanischen Wert aufweisen, der die Unterschutzstellung rechtfertigt.

Die I. Landschaftsschutzkommission schließt sich der Begründung der Gemeinde Meran an und befürwortet die Ausweisung der Naturdenkmäler.

La I Commissione per la tutela del paesaggio ha preso visione della seguente normativa:

1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
2. del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56 ed in particolare dell'articolo 1 dello stesso,
3. del decreto del Direttore di Ripartizione n. 9/28.1 del 9 luglio 2001, concernente l'approvazione del piano paesaggistico del Comune di Merano e successive modifiche.

In base alle premesse sopraccitate la I Commissione per la tutela del paesaggio dopo ampia discussione a voti unanimi

delibera

1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Merano concernente l'individuazione di monumenti naturali è approvata in base alla cartografia allegata in scala 1:5.000, ai sensi dell'articolo 3/bis (Procedimento abbreviato) della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

L'articolo 5 viene integrato con i seguenti monumenti naturali:

50/55: 1 Libocedro

50/56: 1 Pioppo

50/57: 1 Cedro dell'Himalaya, 1 Sequoia.

2. Le modifiche grafiche introdotte nel frattempo nel piano urbanistico comunale vanno recepite nella cartografia del piano paesaggistico.
3. La Ripartizione urbanistica cura le necessarie modifiche ai singoli allegati del piano urbanistico comunale inserendo le modifiche dei vincoli paesaggistici approvate con codesta delibera.
4. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE
R. DELLAGIACOMA

LA SEGRETARIA
P. VÖLSER

Die I. Landschaftsschutzkommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:

1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16,
2. in das Dekret des Landeshauptmannes vom 22. Oktober 2007, Nr. 56 und insbesondere in den Artikel 1 desselben,
3. in das Dekret des Abteilungsdirektors Nr. 9/28.1 vom 9. Juli 2001, betreffend die Genehmigung Landschaftsplanes der Gemeinde Meran in geltender Fassung.

Auf der Grundlage der oben genannten Prämissen fasst die I. Landschaftsschutzkommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit den folgenden

Beschluss

1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Meran betreffend die Ausweisung von Naturdenkmälern ist mit der diesbezüglichen kartographischen Unterlage i.M. 1:5.000 im Sinne des Artikels 3/bis (verkürztes Verfahren) des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, genehmigt.

Artikel 5 wird ergänzt durch die folgenden Naturdenkmäler:

50/55: 1 Kalifornische Flusszeder

50/56: 1 Graupappel

50/57: 1 Himalaya-Zeder, 1 Bergmammutbaum.

2. Die in der Zwischenzeit in Kraft getretenen Änderungen am Gemeindebauleitplan sind in die Kartographie des Landschaftsplanes zu übernehmen.
3. Die Abteilung für Raumordnung nimmt die notwendigen Änderungen an den einzelnen Bestandteilen des Gemeindebauleitplanes vor, um die mit diesem Beschluss genehmigten Änderungen der Landschaftsschutzbindungen zu übernehmen.
4. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

DER VORSITZENDE
R. DELLAGIACOMA

DIE SEKRETÄRIN
P. VÖLSER

COMUNE DI FALZES

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
12 marzo 2009, n. 3

Modifica dello Statuto del Comune di Falzes

omissis

delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le seguenti modifiche al vigente Statuto comunale:

Nel vigente Statuto comunale è inserito l'art. 11 bis a seguito indicato:

Art. 11 bis

Nomina di rappresentanti del Comune nelle società a partecipazione comunale

I rappresentanti del Comune nella società a partecipazione comunale sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco. La nomina di amministratore nella società a partecipazione comunale è da considerarsi conferita in connessione con il mandato elettivo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 1 del 1° febbraio 2005, n. 1/L riguardante l'approvazione del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli Organi comunali.

omissis

IL SINDACO
J. GATTERER

GEMEINDE PFALZEN

GEMEINDERATS BESCHLUSS
vom 12. März 2009, Nr. 3

Abänderung der Satzung der Gemeinde Pfalzen

.....

DER GEMEINDERAT

beschließt

1. folgende Abänderung an der geltenden Gemeindegatsatzung zu genehmigen:

In die geltende Gemeindegatsatzung wird der nachfolgend angeführte Art. 11 bis eingefügt:

Art. 11 bis

Ernennung der Vertreter der Gemeinde in Gesellschaften mit Beteiligung der Gemeinde

Der Gemeinderat ernennt auf Vorschlag des Bürgermeisters die Vertreter der Gemeinde in den Gesellschaften mit Beteiligung der Gemeinde. Die Ernennung eines Ratsmitgliedes als Verwalter in den genannten Gesellschaften ist als Auftrag im Zusammenhang mit dem Wahlmandat im Sinne des Art. 22 DPR n. 1 vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane zu betrachten.

.....

DER BÜRGERMEISTER
J. GATTERER

PROPRIETARIO/EDITORE**BESITZER/VERLEGER**

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004
 Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2
 Direttore responsabile: Edith Engl

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004
 Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2
 Verantwortlicher Direktor: Edith Engl

COMPOSIZIONE**DRUCK**

Centro stampa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Druckerei der Autonomen Region Trentino-Südtirol

STAMPA**VERVIELFÄLTIGUNG**

Litotipografia Alcione Srl - Lavis (TN)

Litotipografia Alcione GmbH - Lavis (TN)

PUBBLICAZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE**VERÖFFENTLICHUNGEN DES AMTSBLATTES DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL**

(LR 22.7.1995, n. 6 e successive modifiche)

(RG vom 22.7.1995, Nr. 6 und nachfolgende Änderungen)

PARTE I atti regionali, provinciali e comunali;
PARTE II: atti statali e comunitari;
 (si pubblica il **martedì**)

I. Teil Akte der Region, der Provinzen und der Gemeinden
II. Teil Akte des Staates und der Europäischen Union
 (erscheint am **Dienstag**)

PARTE III: annunci legali;
 (si pubblica il **venerdì**)

III. Teil: Amtsanzeigen
 (erscheint am **Freitag**)

PARTE IV: concorsi ed esami;
 (si pubblica il **lunedì**)

IV. Teil: Wettbewerbe und Prüfungen
 (erscheint am **Montag**)

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE MUNITI DI SUPPORTO MAGNETICO O A MEZZO E_MAIL:

DIE TEXTE MÜSSEN 10 TAGE VOR DEM DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG MIT ENTSPRECHENDER DISKETTE ODER ÜBER E_MAIL:

bollettino@regione.taa.it

bollettino@regione.taa.it

EINTREFFEN.

PER GLI AVVISI A PAGAMENTO LA LUNGHEZZA DELLA RIGA È CALCOLATA CON DENSITÀ DI SCRITTURA DI 67 CARATTERI/RIGA (Arial 12), COMPRESI GLI SPAZI VUOTI ED I SEGNI DI PUNTEGGIATURA.

DIE ANZEIGEN MÜSSEN BIS ZU 67 SCHRIFTZEICHEN PRO ZEILE AUFWEISEN (Arial 12), WOBEI DIE LEERSCHRITTE UND DIE INTERPUNKTIONSZEICHEN INBEGRIFFEN SIND.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI A PAGAMENTO**MODALITÄTEN FÜR DIE ENTGELTLICHEN ANZEIGEN**

- * I testi delle inserzioni devono essere bollati, se previsto dalle norme.
- * Ad ogni richiesta di inserzione verrà inviato un bollettino postale pre-stampato munito di tutti gli estremi di versamento **sul conto corrente postale n. 235382 intestato alla Amministrazione Bollettino Ufficiale - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 38100 Trento**. Per il pagamento si raccomanda l'utilizzo di tale bollettino pre-stampato!
- * Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni, devono riportare la qualifica e la firma chiara e leggibile di chi inoltra la richiesta.
- * Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità, del preciso indirizzo, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA, del soggetto al quale deve essere inviata l'eventuale corrispondenza ed emessa la fattura.
- * Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del Bollettino Ufficiale nel quale è riportata l'inserzione stessa.

- * Die Anzeigentexte müssen, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, mit Stempelmarken versehen sein.
- * Jedem Ansuchen um Anzeige folgt ein vorgedruckter mit allen Überweisungsdaten ausgefüllter Posterlagschein, der die Überweisung auf das **Postkontokorrent Nr. 235382 zu Gunsten der Verwaltung des Amtsblattes - Autonome Region Trentino-Südtirol - 38100 Trient** vorsieht. Bitte verwenden Sie für die Einzahlung nur diesen Vordruck!
- * Laut den geltenden Gesetzesbestimmungen müssen die Anzeigen die klare und leserliche Unterschrift und die Eigenschaft des Ansehers aufweisen.
- * Alle Anzeigen müssen mit den Personalien, der Steuernummer bzw. der Mehrwertsteuernummer, sowie der genauen Anschrift der Person, an welche die Korrespondenz zu richten und die entsprechende Rechnung auszustellen ist, versehen sein.
- * Als Nachweis für die erfolgte Veröffentlichung wird auf dem gewöhnlichen Postweg ein Exemplar des Amtsblattes, in welchem die Anzeige veröffentlicht ist, zugesandt.

TARIFFE PER LE INSERZIONI**TARIFE FÜR DIE ANZEIGEN**

(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)

(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)

Testata Diritto fisso per il massimo di tre righe a disposizione dell'inserzionista (ragione sociale, indirizzo, ecc.) Euro 27,80 + IVA

Titel Feste Gebühr für max. 3 Zeilen (nur die Hauptangaben des Atragstellers: Firmenname, Anschrift Gesellschaftskapital, Mehrwertsteuernummer, usw.) Euro 27,80 + MwSt.

Testo Per ogni riga o frazione di riga Euro 6,70 + IVA

Text Für jede ganze oder unvollständige Zeile Euro 6,70 + MwSt.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**BEZUGSPREISE FÜR ABONNEMENTS***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***PARTI I e II:**

| | | |
|------------|------|-------|
| annuale | Euro | 73,00 |
| semestrale | Euro | 45,00 |

PARTE III:

| | | |
|------------|------|-------|
| annuale | Euro | 45,00 |
| semestrale | Euro | 28,00 |

PARTE IV:

| | | |
|------------|------|-------|
| annuale | Euro | 52,00 |
| semestrale | Euro | 36,00 |

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati. È quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno.

I. UND II. TEIL

| | | |
|--------------|------|-------|
| jährlich | Euro | 73,00 |
| halbjährlich | Euro | 45,00 |

III. TEIL

| | | |
|--------------|------|-------|
| jährlich | Euro | 45,00 |
| halbjährlich | Euro | 28,00 |

IV. TEIL

| | | |
|--------------|------|-------|
| jährlich | Euro | 52,00 |
| halbjährlich | Euro | 36,00 |

Der Ablauf des Abonnements beginnt ab Einfügung des Namens des Beziehers im Datenarchiv. Folglich kann man sich jederzeit im Laufe des Jahres abonnieren.

PREZZI DI VENDITA FASCICOLI**VERKAUFSPREISE***(deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 15.10.2001)**(Beschluss des Regionalausschusses Nr. 1495 vom 15.10.2001)***Il prezzo del singolo fascicolo è il seguente:**

| | | |
|-------------------------------|------|------|
| - Per le parti I-II, III e IV | Euro | 1,00 |
|-------------------------------|------|------|

Il prezzo dei fascicoli relativo a supplementi e numeri straordinari è il seguente:

- fino a 75 pagine: Euro 1,50
- oltre 75 pagine: Euro 1,50
+ Euro 1,00 ogni ulteriori 50 pagine o frazione di almeno 25 pagine
- Il costo di **fascicoli arretrati** (fascicoli pubblicati da oltre un anno dalla data di richiesta) è il doppio del prezzo di copertina.

I fascicoli del Bollettino Ufficiale possono essere reperiti presso l'Amministrazione del Bollettino Ufficiale Trento, Via Gazzoletti 2, e presso la Libreria Disertori - Via Diaz 11 - Trento.

Der Preis eines Heftes beträgt:

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| - für die Teile I.-II., III. und IV. | Euro | 1,00 |
|--------------------------------------|------|------|

Der Preis der Hefte bezüglich Beiblätter und Sondernummern beträgt:

- bis zu 75 Seiten: Euro 1,50
- über 75 Seiten: Euro 1,50
+ Euro 1,00 für jede 50 Seiten mehr oder Bruchteile von wenigstens 25 Seiten
- Der Preis **der älteren Hefte** (über einem Jahr veröffentlichte Ausgaben) wird verdoppelt.

Die Amtsblätter können bei der Verwaltung des Amtsblattes in Trient, Via Gazzoletti 2, und bei der Bücherei "Libreria Disertori", Via Diaz 11 in Trient, bezogen werden.

PAGAMENTI**ÜBERWEISUNGEN**

Il pagamento degli abbonamenti e dei singoli fascicoli **dovrà essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente postale n. 235382** intestato a:

AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE
Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento

Die Einzahlung der Abonnements und der einzelnen Ausgaben muss **ausschließlich auf das Postkontokorrent Nr. 235382** zu Gunsten der:

VERWALTUNG DES AMTSBLATTES
Autonome Region Trentino-Südtirol
Via Gazzoletti 2 - 38122 Trient

erfolgen.

Informazioni - Informationen

Fax: 0461 - 201389 E-Mail Internet: bollettino@regione.taa.it

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---|
| Edith Engl | Direttore Uff. Bollettino Direktor Amt für das Amtsblatt | Tel. 0461 - 201263 | E_mail: giunta@regione.taa.it |
| Livia Rossi | Sostituta del Direttore Stellvertreterin des Amtsdirektors | Tel. 0461 - 201489 | E_mail: abbonamenti@regione.taa.it |
| Egon Dipoli | Redaz. Parte I-II / Redaktion I-II. Teil | Tel. 0461 - 201403 | E_mail: bollettino@regione.taa.it |
| Braga Tiziana | Redaz. Parte I-II / Redaktion I-II. Teil | Tel. 0461 - 201404 | E_mail: parteprima@regione.taa.it |
| Carmela Di Blasi | Redaz. Parte III / Redaktion III. Teil | Tel. 0461 - 201402 | E_mail: parteIII@regione.taa.it |
| Helmuth Schwarz | Redaz. Parte IV / Redaktion IV. Teil Spedition/Versand der Amtsblätter | Tel. 0461 - 201400 | E_mail: parteIV@regione.taa.it |